REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 18 AGOSTO 2020 | n. 117

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 993
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Gelate marzo-aprile 2020. Territori dei Comuni della Provincia di Bari, BAT e Foggia. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. 55698

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1047
Procedura selettiva per il potenziamento dei servizi amministrativi al fine dell'attuazione delle attività di rendicontazione dei finanziamenti per l'emergenza Covid-19. Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2020.Iscrizione somme di cui all'art. 1 comma 8 D.L. 34/2020. 55729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1147
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII "Assistenza Tecnica" – Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del P.O.". Assistenza tecnica a supporto dell'AdG del POR FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 55738

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1149
DGR 784/2020 - Ratifica Addendum dell'accordo ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia/Adisu sottoscritto il 26/06/2020. 55751

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1166
L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia). Anno 2020. 55773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1167
L.R. 30 aprile 1980, n. 34. – Conferma adesione della Regione Puglia all' Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles – anno 2020. 55785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1168
L.R. 05.07.1984, n. 32. Contributo della Regione Puglia al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O. Attuazione e conferma anno 2020. 55790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1169
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari – anno 2020. 55795

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1170
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma – anno 2020. 55800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1171
P.O. Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020-appl.ne avanzo di amm.ne ai sensi dell'art.42 comma 8 D. Lgs n. 118/2011 e s.mm.ii.per finanziaria dei prog. strategici 6°e 7° Targeted Call nonchè del progetto ex "CITIZEN CARE"- Policlinico di Bari ai sensi del Prot. d'intesa n.021311 del 06.12.2018.Var.ne di bil. di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art.51 D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii. 55805

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1175
Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia/Polo Biblio-museale di Lecce e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento per la conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio salentino. 55818

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1176
Sostituzione e nomina del componente dell'UPI Puglia in seno all' Osservatorio Regionale dello Spettacolo. L.R. n. 6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/07, art. 23. 55824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1177
Atto di indirizzo del MLPS del 26.10.2018, registrato dalla Corte dei conti in data 19.11.2018, al n.3399 emesso in attuazione degli artt 72 e 73 del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Decreto Ministeriale n.458/2018. Accordo di Programma 2018 con MLPS. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art.51, comma 2 d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 55827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1178
Decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente attuazione disposizioni del'art. 8-quater della legge 21-05-2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. - Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii attivazione interventi art. 6 decreto. 55836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1179
Art. 57 L.R. n. 1/2005 – "Disposizioni relative all'I.P.R.E.S. – Fondazione Istituto di Ricerche Economiche e Sociali con sede in Bari" Attuazione e conferma adesione anno 2020. 55854

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1184
Legge regionale 28 dicembre 2018 n.67- Art. 25- Sostegno azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro. Finanziamento al progetto di orientamento e di educazione all' imprenditorialità "Proactive training 2". 55859

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1190
D.G.R. 283/2020. Misure urgenti per il sostegno alle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini in analogia con l'Accordo per il credito 2019. 55865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1203
Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 182 del 24 Giugno 2003 e ss.mm.ii. – Approvazione aggiornamento. 55871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1244
Gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ARPAL-Puglia. Conferimento incarico temporaneo all'OIV della Regione Puglia. 56092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1256
Emergenza Sanitaria COVID-19 – Indagini siero-epidemiologiche nella Regione Puglia – Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici. 56096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1257
Gestione delle cd. aree relitte – Stagione Balneare 2020. Indicazioni operative. 56109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1270
Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021. 56114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1294
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per l'annualità 2018. Diffusione dl batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale". 56147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1295
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per l'annualità 2019. Diffusione dl batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di Lecce e Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. 56171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1331
Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2020/2021, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92. 56195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1341
D.G.R. 2264 del 02/12/2019 - D.G.R. 176 del 17/02/2020 – Progetto "Pedibus" nelle scuole primarie per l'anno scolastico 2019- 2020 — indicazioni per il riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID -19. 56207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1358
Stagione venatoria 2020/2021: pre-apertura. 56212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 993

D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Gelate marzo-aprile 2020. Territori dei Comuni della Provincia di Bari, BAT e Foggia. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole

Il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;

Il medesimo decreto all'art. 6 comma 1 statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;

La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0011480 del 23/03/2020 dispone la sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 102/2004 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 103 comma 1;

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste dall'art 6 c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all'art 5. c. 4 del medesimo D.Lgs 102/2004;

Nel periodo marzo-aprile 2020 nei territori delle province di Bari, BAT , Taranto, Lecce e Foggia si verificavano eventi meteorici avversi per i quali è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l'iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.

I Servizi Territoriali della Regione Puglia di Bari/BAT e Foggia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per l'emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione

Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento e che di seguito si elencano:

- Servizio Territoriale di Bari/BAT relazione prot. n. 24759 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;
- Servizio Territoriale di Foggia relazione prot. n. 24468 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;

Rapportando il valore del danno alla produzione, compromessa dagli eventi avversi del periodo marzo-aprile 2020, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si è ottenuta un'entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso.

I Servizi Territoriali di Lecce e Taranto, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno, hanno accertato che non sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per l'emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, che di seguito si elencano:

- Servizio Territoriale di Taranto relazione prot. n. 21536 del 27/05/2020, in allegato al presente provvedimento;
- Servizio Territoriale di Lecce relazione acquisita a mezzo mail in data 27/05/2020.

Nella relazione dei Servizi Territoriali di Bari-BAT e di Foggia su menzionate sono riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall'art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.

Le relazioni dei Servizi territoriali di Bari-BAT e Foggia, in allegato al provvedimento, riportano i territori per i quali il danno risulta superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, come di seguito elencati:

COMUNE	**ESTREMI CATASTALI**
ASCOLI SATRIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CANDELA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CARAPELLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLUCCIO DEI SAURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CERIGNOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
DELICETO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGGIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
LUCERA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORDONA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORSARA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORTA NOVA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SANT'AGATA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARELLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORREMAGGIORE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TROIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VOLTURINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MANFREDONIA	FG 64-65-66-73-132-134-135
SAN MARCO IN LAMIS	FG 129
ACQUAVIVA DELLE FONTI	INTERO TERRITORIO COMUNALE

ADELFIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ALTAMURA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CAPURSO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASAMASSIMA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLANA GROTTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CONVERSANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GIOIA DEL COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRAVINA IN PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRUMO APPULA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MOLA DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOICATTARO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
POGGIORSINI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
PUTIGNANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
RUTIGLIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SAMMICHELE DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SANTERAMO IN COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORITTO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TRIGGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VALENZANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CANOSA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SPINAZZOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche quali Gelate marzo-aprile 2020 per i territori dei Comuni della Provincia di Bari, BAT e Foggia al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

- approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 24 (ventiquattro) facciate, costituito da:
  - ✓ relazione del Servizio Territoriale di Bari/BAT prot. n. 24759 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;

- ✓ relazione del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. 24468 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;

- prendere atto che dalle suddette relazioni del Servizio territoriale, si ricava che i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono quelli come di seguito riportati:

COMUNE	**ESTREMI CATASTALI**
ASCOLI SATRIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CANDELA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CARAPELLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLUCCIO DEI SAURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CERIGNOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
DELICETO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGGIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
LUCERA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORDONA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORSARA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORTA NOVA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SANT'AGATA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARELLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORREMAGGIORE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TROIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VOLTURINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MANFREDONIA	FG 64-65-66-73-132-134-135
SAN MARCO IN LAMIS	FG 129
ACQUAVIVA DELLE FONTI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ADELFIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ALTAMURA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CAPURSO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASAMASSIMA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLANA GROTTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CONVERSANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GIOIA DEL COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRAVINA IN PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRUMO APPULA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MOLA DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOICATTARO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
POGGIORSINI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
PUTIGNANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
RUTIGLIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SAMMICHELE DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SANTERAMO IN COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORITTO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TRIGGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VALENZANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SPINAZZOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE

- richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2019, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le gelate e piogge alluvionali del periodo marzo-aprile 2020 nel territorio delle Province di Bari, BAT e Foggia, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.
- disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

AP Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa vigente

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

- approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 24 (ventiquattro) facciate, costituito da:
  - ✓ relazione del Servizio Territoriale di Bari/BAT prot. n. 24759 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;
  - ✓ relazione del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. 24468 del 18/06/2020, in allegato al presente provvedimento;
- prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali, si ricava che i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono quelli come di seguito riportati:

COMUNE	ESTREMI CATASTALI
ASCOLI SATRIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CANDELA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CARAPELLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLUCCIO DEI SAURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CERIGNOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
DELICETO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGGIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
LUCERA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORDONA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORSARA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ORTA NOVA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SANT'AGATA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
STORNARELLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORREMAGGIORE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TROIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VOLTURINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MANFREDONIA	FG 64-65-66-73-132-134-135
SAN MARCO IN LAMIS	FG 129
ACQUAVIVA DELLE FONTI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ADELFIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ALTAMURA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CAPURSO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASAMASSIMA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CASTELLANA GROTTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CONVERSANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GIOIA DEL COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRAVINA IN PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRUMO APPULA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
MOLA DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
NOICATTARO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
POGGIORSINI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
PUTIGNANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
RUTIGLIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SAMMICHELE DI BARI	INTERO TERRITORIO COMUNALE

SANTERAMO IN COLLE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TORITTO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TRIGGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TURI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
VALENZANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
CANOSA DI PUGLIA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
SPINAZZOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE

- richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2019, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le gelate e piogge alluvionali del periodo marzo-aprile 2020 nei territori delle Province di Bari, BAT e di Foggia, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.
- disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
SEZIONE Coordinamento Servizi Territoriali
Servizio Territoriale Foggia

PROTOCOLLO USCITA
AOO_180/FG/0024468
DEL 17 GIUGNO 2020

il presente allegato è composto da 24 pagine
il Dirigente di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 19/06/2020 13:00:14

Alla Sezione Filiere Agroalimentari
BARI

Pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Alla Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali
BARI

Pec: coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: D.Lgs n. 102/04 – L.R. n.24/90 –

Danni da gelate del mese di marzo e aprile 2020.

Relazione degli eventi.

Comuni di Alberona, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Volturara Appula e Volturino.

Le gelate primaverili verificatesi nei giorni 24 e 25 marzo e 1-2 e 16 aprile 2020 hanno interessato un vasto territorio della provincia di Foggia. A causa dell'estensione del fenomeno lo scrivente Servizio ha ricevuto un notevole numero di domande e sono state attivate tempestivamente le procedure per l'accertamento dei danni da eventi avversi.

Le segnalazioni dei danni da gelo sono giunte da parte degli agricoltori singoli, da parte delle principali Associazioni di Categoria, nonché dai Comuni di:

- Trinitapoli con telegramma in data 31-03-2020;
- San Ferdinando di Puglia con nota del 16-04-2020;
- Torremaggiore con mail datata 27-04-2020;
- Sant'Agata di Puglia con nota del 27-04-2020;
- Orsara di Puglia con nota del 11-05-2020;
- Rocchetta Sant'Antonio con nota del 21-05-2020;
- Lucera con nota del 01-06-2020;
- Troia con nota del 08-06-2020;

- Volturino con nota del 09-06-2020

e dalla Unione di Comuni dei "Cinque Reali Siti" Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella formalizzata con delibera di Giunta n. 1 del 08-04-2020.

Dai sopralluoghi ed accertamenti effettuati in campo, sulla base delle predette segnalazioni, in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, con gli operatori agricoli interessati e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, opportunamente convocati, si è rilevato quanto segue.

Tra il 24 e 25 marzo ed in maniera ripetuta anche nei giorni 1-2 e 16 aprile, dopo un periodo con temperature quasi estive, si sono verificate gelate diffuse a causa di un brusco abbassamento termico con temperature scese a -2 °C e -3 °C. L'abbassamento termico si è associato a precipitazioni nevose registrate su gran parte del territorio della Capitanata.

Le aree maggiormente interessate sono state le zone più depresse, dove l'aria più fredda e più pesante si è soffermata più a lungo, provocando danni alla produzione delle colture in atto.

Il risveglio vegetativo anticipato, causato dall'inverno mite, si è bruscamente scontrato con l'improvviso abbassamento delle temperature che in poche ore sono scese di molti gradi. Le colture maggiormente interessate sono state quelle con vegetazione in piena attività ed in particolar modo le colture in fioritura.

Le specie maggiormente danneggiate sono state il mandorlo (in fioritura), diversi fruttiferi (fioritura-allegagione) alcune varietà di vite, l'asparago, i cereali (in fase di spigatura-fioritura) ed in parte l'olivo.

Dai sopralluoghi in campo si è rilevato quanto segue.

- Mandorlo: questa è stata la specie maggiormente colpita, si trovava nella fase di piena fioritura, l'abbassamento termico ha causato la cascola di quasi tutte le drupe con un danno stimato di circa l'80%.
- Ciliegio: danni ingenti sono stati riscontrati anche su questa coltura, molte varietà in piena fioritura hanno avuto gravi danni, in altre cultivar più tardive la produzione è stata compromessa in parte;
- Melo: questa coltura è stata danneggiata soprattutto nella parte bassa della pianta, in piena fioritura, in quest'area la gelata ha compromesso il raccolto del primo frutto, qualitativamente ed economicamente migliore.
- Altri Fruttiferi: pesco, albicocco, melograno, cachi, melo, ecc tutte in pre-fioritura presentavano foglie accartocciate ed imbrunite con danni più o meno estesi a seconda delle cultivar e dell'esposizione.
- Le colture cerealicole in particolare, quelle seminate nel mese di novembre si sono trovate nella fase di fine botticella-spigatura, su queste si notano diverse spighe accartocciate e deformate dal gelo; mentre sulle colture seminate più tardi che si sono trovate in fase di botticella, manifestavano una spiga normalmente formata ma con un elevato numero di aborti fiorali. In quasi tutte le varietà si è osservato un elevato numero di aborti fiorali che hanno determinato il formarsi di spighe parzialmente vuote con pochi semi.
- Leguminose, favino, piselli ecc: su queste colture i danni del gelo hanno manifestato sintomi molto più intensi ed estesi. Oltre ai fiori, in molti casi si è riscontrato il disseccamento degli steli, delle foglie e dell'intera pianta.
- Le colture olivicole: essendo solo ad inizio fioritura hanno riportato danni lievi che si sono manifestati nella riduzione dell'allegagione.

- Vigneti: il repentino abbassamento delle temperature, ha determinato danni diffusi soprattutto su alcune varietà di uva da vino e da tavola che si sono trovate in fase avanzata di germogliamento, sono state particolarmente interessate le varietà: Sangiovese, Nero di Troia e Chardonnay, con necrosi delle gemme su gran parte dei tralci. In alcuni casi si è assistito al ricaccio delle gemme di controcchio con produzione di germogli solo vegetativi.
- Asparago ed altre colture orticole: l'asparago è stato interessato nel pieno della raccolta, il gelo ha distrutto tutta la produzione emersa ed in parte l'apparato radicale che ha rallentato e ridotto anche i ricacci successivi. Altre colture orticole in fase di raccolta hanno registrato danni sulle parti eduli, sulle foglie e sulle infiorescenze.

Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, si è proceduto ad effettuare la perimetrazione delle aree danneggiate, la stima dei danni alle colture e la compilazione, per ogni Comune, delle schede di valutazione dei danni, ai fini del calcolo della percentuale della Produzione Lorda Vendibile perduta, su quella totale del territorio comunale preso in considerazione. Dalla stima dei danni in diversi Comuni è stata riscontrata una perdita di produzione che supera il 30 % della PLV ordinaria. I Comuni interessati sono: Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Rocchetta S. Antonio, San Marco in Lamis, S. Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia e Volturino.

La superficie interessata dall'evento calamitoso è stata stimata in Ha 245.319 circa, con una Produzione Lorda Vendibile perduta di €. 125.675.615,00 che, rapportata alla Produzione Lorda Vendibile Ordinaria del territorio delimitato di complessivi €. 405.019.050,00 determina la **compromissione della PLV del 31,03 %** .

Pertanto, a conclusione della presente relazione ed alla luce di quanto su menzionato si propone l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), del D.Lgs 102/04 ai territori comunali delimitati e su riportati e quanto previsto in deroga, dal D.L. n. 8 del 09-02-2017 art. 15, comma 4, convertito con Legge n. 45 del 07-04-2017.

Si allegano alla presente:

- i modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente, (Mod. A; B; C; F; G;);
- tabella contenente l'elenco dei Comuni e i fogli di mappa interamente delimitati;
- schede tecniche di ogni singolo Comune con la stima del danno causato dall'evento avverso.

Il Responsabile di P.O
Di Flumeri Sponta Gerarda

Il Dirigente del Servizio
dott. Pasquale Solazzo

Servizio Territoriale Foggia
Piazza Umberto Giordano, 1 -71121 FOGGIA – Tel. 0881.706.549/524 - Fax Direzione: 0881.706.527
P.e.i.: p.solazzo@regione.puglia.it-
P.e.c.: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it – avversita.stfoggia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale FOGGIA

GELATE marzo/aprile 2020

Delimitazione fogli di mappa - provincia di FOGGIA

Comune	Fogli interessati
Ascoli Satriano	Intero territorio
Candela	Intero territorio
Carapelle	Intero territorio
Castelluccio dei Sauri	Intero territorio
Cerignola	Intero territorio
Deliceto	Intero territorio
Foggia	Intero territorio
Lucera	Intero territorio
Ordona	Intero territorio
Orsara di Puglia	Intero territorio
Rocchetta S. Antonio	Intero territorio
S. Agata di Puglia	Intero territorio
Stornara	Intero territorio
Stornarella	Intero territorio
Torremaggiore	Intero territorio
Volturino	Intero territorio
Manfredonia	64-65-66-73-132-134-135
S. Marco in Lamis	129

Foggia, 17 giugno 2020

PO "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Di Flumeri Gerarda

MOD. **G**

Ministero
Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **FOGGIA**
EVENTO: **GELATE MARZO/APRILE 2020**

Foggia, lì 17 giugno 2020

Individuazione interventi: D.Lgs. 102/04

DANNI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)
[X] PRODUZIONE	Art. 5 comma 2 di cui alle lettere: [a] [b] [c] [d]
[ ] STRUTTURE AZIENDALI	Art. 5 comma 3 lettera [ ]
[ ] STRUTTURE INTERAZIENDALI OPERE DI BONIFICA	Art. 5 comma 6 [ ]

N.B. Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

-art. 5 comma 2 di cui lettera:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
   1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
   2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8.

-art. 5 comma 3:

contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;

-art. 5 comma 6 di cui alla lettera:

- al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idriche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
-al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(Di Flumeri Gerarda)

MOD. F

Ministero
Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **FOGGIA**
EVENTO: **GELATE MARZO/APRILE 2020**

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DANNEGGIATO

[X] PRODUZIONE [2] STRUTTURE AZIENDALI [3] STRUTTURE INTERAZIENDALI [4] OPERE DI BONIFICA

		1	2	3	4
1	**ASCOLI SATRIANO**	X			
2	**CANDELA**	X			
3	**CARAPELLE**	X			
4	**CASTELLUCCIO DEI SAURI**	X			
5	**CERIGNOLA**	X			
6	**DELICETO**	X			
7	**FOGGIA**	X			
8	**LUCERA**	X			
9	**MANFREDONIA**	X			
10	**ORDONA**	X			
11	**ORSARA DI PUGLIA**	X			
12	**ORTA NOVA**	X			
13	**ROCCHETTA SANT'ANTONIO**	X			
14	**SAN MARCO IN LAMIS**	X			
15	**SANT'AGATA DI PUGLIA**	X			
16	**STORNARA**	X			
17	**STORNARELLA**	X			
18	**TORREMAGGIORE**	X			
19	**TROIA**	X			
20	**VOLTURINO**	X			

Foggia, 17 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(Di Flumeri Gerarda)

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE FOGGIA

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

MOD. C

Regione **PUGLIA**
Provincia **FOGGIA**
Evento **Gelate marzo/aprile 2020**

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

codici colture	COLTURE	ESTENSIONE ha	PRODUZIONE ORDINARIA				Danno Accertato		Danno produzione assicurata €.	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF €.
			q./ha	Produzione Totale Ql.	Prezzo unitario €.	Valore Globale €.(000)	%	Valore €.		%	Valore	
	Grano duro	155.430	30	4.662.900	27	125.898,30		44.620.470,00				
	Grano tenero	4.730	30	141.900	21	2.979,90		1.068.858,00				
	Altri cereali	17.380	32	556.160	20	11.123,20		3.990.976,00				
	Leguminose	14.400	25	360.000	25	9.000,00		5.688.126,00				
	Ortaggi	11.815	300	3.544.500	20	70.890,00		2.429.400,00				
	Oliveto	18.101	50	905.050	45	40.727,25		4.877.325,00				
	Vigneto da tavola	2.090	260	543.400	50	27.170,00		1.560.000,00				
	Vigneto da vino	17.605	170	2.992.850	20	59.857,00		16.810.960,00				
	Fruttiferi	3.768	250	942.000	60	56.520,00		44.629.500,00				
TOTALE		**245.319**		**14.648.760**		**404.165,65**		**125.675.615,00**				

NOTE:

DANNO ALLE PRODUZIONI: € 125.675.615 / € 405.019.050 * 100 = 31,03%

Foggia, Li 17 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
Di Flumeri Gerarda

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

MOD. **B**

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **FOGGIA**
EVENTO: **Gelate marzo/aprile 2020**

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

COLTURE	ESTENSIONE Ha	QUANTITA' Ql.	VALORE €.
grano duro	155.430	4.662.900	125.898,30
grano tenero	4.730	141.900	2.979,90
altri cereali	17.380	556.160	11.123,20
leguminose	14.400	360.000	9.000,00
ortaggi	11.815	3.544.500	70.890,00
oliveto	18.101	905.050	40.727,25
vigneto da tavola	2.090	543.400	27.170,00
vigneto da vino	17.605	2.992.850	59.857,00
fruttiferi	3.768	942.000	56.520,00
foraggere	2.860	85.800	686,40
pascolo	3.340	33.400	167,00
TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA			**405.019,05**

Foggia, Li 17 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Gerarda Di Flumeri

REGIONE: PUGLIA **MOD. A**

PROVINCIA: FOGGIA

EVENTO CALAMITOSO (1):

01		Grandinate	**07**		Venti sciroccali
02	**X**	Gelate	**08**		Terremoto
03		Piogge persistenti	**09**		Tromba d'aria
04		Siccità	**10**		Brinate
05		Eccesso di neve	**11**		Venti impetuosi
06		Piogge Alluvionali	**12**		Mareggiate

Periodo: **Marzo/Aprile 2020**

Territorio danneggiato:

per intero: **Comuni di Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia e Volturino.**

in parte: **Comune di Manfredonia: Fogli di mappa 64-65-66-73-132-134-135**
Comune di San Marco in Lamis: Foglio di mappa 129

Foggia, 17 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(Di Flumeri Gerarda)

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Data 18/06/2020

AOO_180 / 0024759
PROTOCOLLO USCITA

Alla Sezione Filiere Agroalimentari
SEDE

Pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
SEDE

Pec: coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **D.Lgs. n. 102/04 – L.R. n. 24/90**
Gelata mesi di marzo e aprile 2020.
Relazione degli eventi.
Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola per la provincia BAT.
Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano, per la provincia di Bari.

In ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 102/04, art. 6 comma 1, questo Servizio ha attivato la procedura di delimitazione delle aree colpite dalla calamità, al fine di verificare e valutare l'entità dei danni provocati dalle gelate verificatesi nei mesi di marzo (24 e 25 marzo) e aprile (1, 2 e 16 aprile) 2020 nel territorio di competenza.

Al Servizio sono pervenute numerose segnalazioni inerenti la richiesta di intervento, a seguito di eventi avversi, sia da parte di imprenditori agricoli, sia da parte delle associazioni di categoria e sia da parte delle seguenti amministrazioni comunali:

- Comune di Acquaviva delle Fonti - agli atti del Servizio con prot. 15178 del 24/03/2020 e prot. n. 15193 del 02/04/2020;
- Comune di Adelfia - agli atti del Servizio con prot. 15182 del 02/04/2020;
- Comune di Altamura - agli atti del Servizio con prot. 20693 del 20/05/2020;

Servizio Territoriale BA-BAT
Lungomare Nazario Sauro, pal. Agricoltura - 70100 Bari - Tel: 080 540 7575
mail: p.siciliano@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

- Comune di Andria - agli atti del Servizio con prot. 15299 del 06/04/2020;
- Comune di Bisceglie - agli atti del Servizio con prot. 21365 del 26/05/2020;
- Comune di Bitetto - agli atti del Servizio con prot. 16209 del 14/04/2020;
- Comune di Bitonto - agli atti del Servizio con prot. 15312 del 06/04/2020;
- Comune di Bitritto - agli atti del Servizio con prot. 16509 del 16/04/2020;
- Comune di Canosa di Puglia - agli atti del Servizio con prot. 16211 del 14/04/2020;
- Comune di Capurso - agli atti del Servizio con prot. 15317 del 06/04/2020;
- Comune di Casamassima - agli atti del Servizio con prot. 15175 del 02/04/2020;
- Comune di Castellana Grotte - agli atti del Servizio con prot. 15188 del 02/04/2020;
- Comune di Conversano - agli atti del Servizio con prot. 15187 del 02/04/2020;
- Comune di Corato - agli atti del Servizio con prot. 16266 del 14/04/2020;
- Comune di Gioia del Colle - agli atti del Servizio con prot. 16214 del 14/04/2020;
- Comune di Giovinazzo - agli atti del Servizio con prot. 15310 del 06/04/2020;
- Comune di Gravina in Puglia - agli atti del Servizio con prot. 20786 del 21/05/2020;
- Comune di Grumo Appula - agli atti del Servizio con prot. 15316 del 06/04/2020;
- Comune di Minervino Murge - agli atti del Servizio con prot. 15294 e 15296 del 06/04/2020;
- Comune di Mola di Bari - agli atti del Servizio con prot. 19071 del 11/05/2020;
- Comune di Noci - agli atti del Servizio con prot. 15194 del 02/04/2020;
- Comune di Noicattaro - agli atti del Servizio con prot. 17829 del 30/04/2020;
- Comune di Palo del Colle - agli atti del Servizio con prot. 15304 del 06/04/2020;
- Comune di Poggiorsini - agli atti del Servizio con prot. 15479 del 07/04/2020;
- Comune di Putignano - agli atti del Servizio con prot. 15185 e 15192 del 02/04/2020;
- Comune di Rutigliano - agli atti del Servizio con prot. 17829 del 30/04/2020 e prot. 19427 del 12/05/2020;
- Comune di Sammichele di Bari - agli atti del Servizio con prot. 15181 del 02/04/2020;
- Comune di Sannicandro di Bari - agli atti del Servizio con prot. 15307 del 06/04/2020;
- Comune di Spinazzola – agli atti del Servizio con prot. 22074 del 01/06/2020;
- Comune di Toritto - agli atti del Servizio con prot. 15191 del 02/04/2020;
- Comune di Triggiano - agli atti del Servizio con prot. 17816 del 30/04/2020;

- Comune di Turi - agli atti del Servizio con prot. 15184 del 02/04/2020;
- Comune di Valenzano - agli atti del Servizio con prot. 15190 del 02/04/2020;

Per tutti i sopralluoghi effettuati sono state sempre convocate, presso gli uffici comunali, le principali associazioni di categoria in agricoltura, per presenziare alle verifiche in campo, nonché indirizzare sui luoghi oggetto di segnalazione.

Sono sempre intervenuti, inoltre, gli operatori agricoli interessati.

Nei giorni 24 e 25 marzo 2020, in maniera più marcata, e nei giorni 1, 2 e 16 aprile 2020, il territorio delle province di Bari e BAT sono state interessate, specie nelle zone più interne e altimetricamente più elevate, da un repentino e notevole abbassamento delle temperature (gelata), in particolare durante le ore notturne, che si sono protratte per diverse ore, facendo registrare valori anche di due, tre gradi sotto lo zero.

L'andamento climatico antecedente il verificarsi della gelata è stato caratterizzato da una stagione invernale piuttosto mite e scarso di precipitazioni piovose, durante la quale le piante sono state indotte ad un risveglio vegetativo anticipato con un significativo reidratamento dei tessuti, specie quelli più giovani, esponendo maggiormente il raccolto alle gelate tardive.

I danni più gravi si sono registrate sulle drupacee (ciliegie, albicocche, mandorle), ma anche su melograno, fico, Kiwi, sui cereali, leguminose, sui vigneti sia da tavola che da vino e sugli ortaggi autunno-vernini.

Drupacee

Il risveglio vegetativo anticipato, ha indotto le drupacee ad un'abbondanza di fioritura che faceva prevedere un raccolto molto soddisfacente per l'annualità in corso. Questa situazione favorevole si è però bruscamente scontrata con l'improvviso e repentino abbassamento termico verificatosi nelle citate giornate che ha colpito le piante che si trovavano fenologicamente allo stadio di frutticini appena formati. Questa è un fase molto più sensibile della fioritura, in quanto il frutticino ai primi stadi di sviluppo è molto idratato e il repentino e prolungato gelo provoca, come effetto immediato, una forte allessatura degli stessi.

Naturalmente sulla percentuale di danno ha influito molto anche l'età delle piante, l'epoca di fioritura delle varie cultivar, l'altimetria, l'esposizione e la posizione dei frutteti stessi (quelli a ridosso di altre alberature, ad esempio, hanno risentito della loro protezione, mentre quelli ubicati in avvallamenti dove il gelo ristagna per più tempo sono stati colpiti maggiormente).

I danni maggiori sono stati riscontrati per il mandorlo e l'albicocco; in molte zone le piante si presentavano con scarsissima produzione o completamente prive di drupe, situazione che determinerà la compromissione del raccolto per l'annata in corso.

Anche per le ciliegie si è manifestata un forte riduzione di prodotto, essenzialmente per le varietà precoci (Bigarreau, Giorgia, ecc.) ma anche per la var. Ferrovia, per la quale i danni maggiori si sono manifestati negli areali più bassi dove fiorisce precocemente.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Altri fruttiferi

In vaste zone a macchia di leopardo si è riscontrato la mancanza di frutti (per i fioroni) e, in caso di melograno e Kiwi le piante si presentavano con foglie accartocciate, brune o, nei casi più gravi, completamente defogliate.

Vigneti

L'abbassamento termico ha provocato danni sulle produzioni anche per i vigneti da tavola e da vino.

Le varietà da tavola maggiormente colpite son state quelle precoci (specie le cv. apirene) e quelle allevate a tendone coperto che permette l'anticipazione della raccolta; infatti, il repentino abbassamento termico ha causato l'allessatura dei giovani germogli fruttiferi di pochi centimetri di lunghezza. La pianta ha reagito con l'emissione di altri germogli dalle gemme di controcchio, che però si sono dimostrati sterili o con sparuti grappoli il più delle volte non commercializzabili.

Stesso discorso può essere fatto per l'uva da vino, in quanto anche in questo caso la gelata ha colpito essenzialmente i vitigni precoci (Primitivo, Chardonnay), "bruciando" i giovani germogli e causando talvolta una mancata produzione di grappoli.

Cereali

Nelle zone interne più fredde dell'Alta Murgia, le gelate che, con intensità variabile, si sono più volte manifestate, hanno colpito essenzialmente i cereali con semina anticipata; in tale periodo le piantine si trovavano allo stadio fenologico di botticella e di fioritura-allegagione.

Inizialmente il danno non era facilmente visibile ed individuabile, ma con il passare del tempo si è manifestato una progressiva crescita alquanto stentata della spiga colpita, con ingiallimento e scarso o nullo sviluppo delle cariossidi.

Anche in questo caso le alterazioni si sono manifestate a macchia di leopardo, in quanto hanno risentito dell'esposizione e dell'epoca di semina.

Leguminose

Anche le leguminose da granella coltivate sull'Alta Murgia hanno risentito delle gelate di marzo e aprile. Le piante maggiormente colpite sono state quelle che si trovavano nella fase di fioritura, con compromissione dell'allegagione dei fiori.

Ortaggi

Relativamente alle colture ortive autunno – primaverili, presenti al momento dell'evento, la gelata di fine marzo ha causato danni essenzialmente in alcuni areali in vicinanza del mare. Le colture interessate sono state pisello, fava, insalata, peperone, melanzana e carciofo, sulle quali si sono manifestate fenomeni di lessatura e necrosi fogliari.

Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, ai fini del calcolo della percentuale della Produzione Lorda Vendibile perduta su quella totale del territorio comunale considerato, sono state compilate, per ogni singolo Comune, le schede di valutazione dei danni riportati per coltura.

Da tale computo è emerso che solo per due Comuni per la provincia BAT e per ventidue Comuni per la provincia di Bari è stata riscontrata una perdita di produzione che supera il 30% della PLV ordinaria, mentre tutti gli altri si attestano al di sotto.

I Comuni interessati sono di seguito indicati:

Provincia BAT

1. Canosa di Puglia
2. Spinazzola

Provincia di Bari:

1. Acquaviva delle Fonti
2. Adelfia
3. Altamura
4. Capurso
5. Casamassima
6. Castellana Grotte
7. Conversano
8. Gioia del Colle
9. Gravina in Puglia
10. Grumo Appula
11. Mola di Bari
12. Noci
13. Noicattaro
14. Poggiorsini
15. Putignano
16. Rutigliano
17. Sammichele di Bari
18. Santeramo in Colle

Servizio Territoriale BA-BAT
Lungomare Nazario Sauro, pal. Agricoltura - 70100 Bari - Tel: 080 540 7575
mail: p.siciliano@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

19. Toritto
20. Triggiano
21. Turi
22. Valenzano

Nel complesso, si può affermare che:

- per i n. 2 Comuni della provincia BAT, la superficie agraria interessata dall'evento è stata stimata in Ha 18.131 circa, con una Produzione Lorda Vendibile perduta di circa euro 21.649.240,00 che, rapportato alla Produzione Lorda Vendibile Ordinaria del territorio delimitato di complessivi euro 67.875.900,00, determina la **compromissione della PLV del 31,9 %.**
- per i n. 22 Comuni della provincia di Bari, la superficie agraria interessata dall'evento è stata stimata in Ha 101.808 circa, con una Produzione Lorda Vendibile perduta di circa euro 163.989.690,00 che, rapportato alla Produzione Lorda Vendibile Ordinaria del territorio delimitato di complessivi euro 455.383.930,00, determina la **compromissione della PLV del 36,0 %.**

Pertanto, a conclusione della presente relazione ed alla luce di quanto su menzionato, si propone l'applicazione delle provvidenze previste dall'art.5, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n°102/04 alle porzioni dei territori comunali delimitati e su riportati, e quanto previsto in deroga, dal D.L. n.8 del 09/02/2017 art.15, comma 4, convertito con Legge n. 45 del 07/04/2017.

Si allegano alla presente:

- i modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente (Mod. A; B; C; F; G) suddivisi per provincia;
- tabella contenente l'elenco dei Comuni e i fogli di mappa interamente delimitati;
- schede tecniche di ogni singolo comune con la stima soggettiva del danno causato dall'evento avverso.

Il Responsabile di P.O.
dott. Piero Siciliano
Firmato digitalmente da
PIERO SICILIANO
Regione Puglia
Firmato il 18/06/2020 16:50
Seriale certificato : 646627

Il Dirigente del Servizio
dott. Pasquale Solazzo
Firmato digitalmente da:Pasquale Solazzo
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:18/06/2020 17:06:05

R E G I O N E: P U G L I A Mod.A

P R O V I N C I A: B A R I

E V E N T O C A L A M I T O S O (1):

01		Grandinate	**07**		Venti sciroccali
02	**X**	Gelate	**08**		Terremoto
03		Piogge persistenti	**09**		Tromba d'aria
04		Siccità	**10**		Brinate
05		Eccesso di neve	**11**		Venti impetuosi
06		Piogge Alluvionali	**12**		Mareggiate

Periodo: **marzo / aprile 2020**

Territorio danneggiato:

per intero: **Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano**

in parte:

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(dott. Piero Siciliano)

R E G I O N E: P U G L I A Mod.A

P R O V I N C I A: B A T

E V E N T O C A L A M I T O S O (1):

01		Grandinate	**07**		Venti sciroccali
02	**X**	Gelate	**08**		Terremoto
03		Piogge persistenti	**09**		Tromba d'aria
04		Siccità	**10**		Brinate
05		Eccesso di neve	**11**		Venti impetuosi
06		Piogge Alluvionali	**12**		Mareggiate

Periodo: **marzo / aprile 2020**

Territorio danneggiato:

per intero: **Comuni di Canosa di Puglia e Spinazzola**

in parte:

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(dott. Piero Siciliano)

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

mod. **B**

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **BARI**
EVENTO: **Gelate di marzo / aprile 2020**

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

COLTURE	ESTENSIONE Ha	QUANTITA' Ql.	VALORE €.
grano duro	43.927	1.098.175	29.650,72
grano tenero	2.235	67.050	1.408,05
altri cereali	11.152	356.864	7.137,28
leguminose	6.647	265.880	6.647,00
ortaggi	2.345	1.289.750	38.692,50
oliveto	26.540	1.327.000	79.620,00
vigneto da tavola	10.097	2.625.220	131.261,00
vigneto da vino	4.365	742.050	14.841,00
ciliegio	11.790	471.600	80.172,00
altri fruttiferi	1.580	237.000	35.550,00
mandorleto	7.670	153.400	21.476,00
foraggere	25.772	773.160	6.185,28
pascolo	14.862	148.620	743,10
vivai in pieno campo	25	0	2.000,00
TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA			**455.383,93**

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

mod. **B**

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **BAT**
EVENTO: **Gelate di marzo / aprile 2020**

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

COLTURE	ESTENSIONE Ha	QUANTITA' Ql.	VALORE €.
grano duro	9.000	225.000	6.075,00
grano tenero	280	8.400	176,40
altri cereali	1.750	56.000	1.120,00
leguminose	1.936	77.440	1.936,00
ortaggi	370	203.500	6.105,00
oliveto	4.030	201.500	12.090,00
vigneto da tavola	550	143.000	7.150,00
vigneto da vino	4.230	719.100	14.382,00
ciliegio	30	1.200	204,00
altri fruttiferi	805	120.750	18.112,50
mandorleto	100	2.000	280,00
foraggere	600	18.000	144,00
pascolo	2.020	20.200	101,00
TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA			**67.875,90**

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
dott. Piero Siciliano

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

mod. **C**

Regione **PUGLIA**
Provincia **BARI**
Evento **Gelate di marzo / aprile 2020**

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

CODICI COLTURE	COLTURE	ESTENSIONE ha	PRODUZIONE ORDINARIA				Danno Accertato		Danno produzione assicurata €.	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF €.
			q./ha	Produzione Totale Ql.	Prezzo unitario €.	Valore Globale €.	%	Valore €.		%	Valore	
	Grano duro	43.927	25	1.098.175	27	29.650,73		11.097,00				
	Grano tenero	2.235	30	67.050	21	1.408,05		390,29				
	Altri cereali	11.152	32	356.864	20	7.137,28		1.985,60				
	Leguminose	6.647	40	265.880	25	6.647,00		3.664,00				
	Ortaggi	2.345	550	1.289.750	30	38.692,50		3.093,75				
	Vigneto da tavola	10.097	260	2.625.220	50	131.261,00		36.634,00				
	Vigneto da vino	4.365	170	742.050	20	14.841,00		2.131,80				
	Ciliegio	11.790	40	471.600	170	80.172,00		58.544,60				
	Altri fruttiferi	1.580	150	237.000	150	35.550,00		27.596,25				
	Mandorleto	7.670	20	153.400	140	21.476,00		18.852,40				
TOTALE		**101.808**		**7.306.989**		**366.835,56**		**163.989,69**				

NOTE:

DANNO ALLE PRODUZIONI: € 163.989,69 / € 455.383,93 * 100 = 36,0 %

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

MINISTERO
dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

mod. **C**

Regione **PUGLIA**
Provincia **BAT**
Evento **Gelate di marzo / aprile 2020**

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

CODICI COLTURE	COLTURE	ESTENSIONE ha	PRODUZIONE ORDINARIA				Danno Accertato		Danno produzione assicurata €.	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF €.
			q./ha	Produzione Totale Ql.	Prezzo unitario €.	Valore Globale €.	%	Valore €.		%	Valore	
	Grano duro	9.000	25	225.000	27	6.075,00		2.430,00				
	Grano tenero	280	30	8.400	21	176,40		61,74				
	Altri cereali	1.750	32	56.000	20	1.120,00		392,00				
	Leguminose	1.936	40	77.440	25	1.936,00		1.161,60				
	Vigneto da vino	4.230	170	719.100	20	14.382,00		2.856,00				
	Ciliegio	30	40	1.200	170	204,00		142,80				
	Altri fruttiferi	805	150	120.750	150	18.112,50		14.431,50				
	Mandorleto	100	20	2.000	140	280,00		173,60				
TOTALE		**18.131**		**1.209.890**		**42.285,90**		**21.649,24**				

NOTE:

DANNO ALLE PRODUZIONI: € 21.649,24 / € 67.875,90 * 100 = 31,9 %

Bari, 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

MOD. F

Ministero
Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **BARI**
EVENTO: **Gelate di marzo / aprile 2020**

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DANNEGGIATO

1	PRODUZIONE	2	STRUTTURE AZIENDALI	3	STRUTTURE INTERAZIENDALI	4	OPERE DI BONIFICA

		1	2	3	4
1	**Acquaviva delle Fonti**	X			
2	**Adelfia**	X			
3	**Altamura**	X			
4	**Capurso**	X			
5	**Casamassima**	X			
6	**Castellana Grotte**	X			
7	**Conversano**	X			
8	**Gioia del Colle**	X			
9	**Gravina in Puglia**	X			
10	**Grumo Appula**	X			
11	**Mola di Bari**	X			
12	**Noci**	X			
13	**Noicattaro**	X			
14	**Poggiorsini**	X			
15	**Putignano**	X			
16	**Rutigliano**	X			
17	**Sammichele di Bari**	X			
18	**Santeramo in Colle**	X			
19	**Toritto**	X			
20	**Triggiano**	X			
21	**Turi**	X			
22	**Valenzano**	X			

Bari, lì 16 giugno 2020

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
dott. Piero Siciliano

MOD. **G**

Ministero
Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **BARI**
EVENTO: **Gelate di marzo / aprile 2020**

Bari, lì 16 giugno 2020

Individuazione interventi: D.Lgs. 102/04

DANNI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)
[X] PRODUZIONE	Art. 5 comma 2 di cui alle lettere: [~~a~~] [~~b~~] [~~c~~] [~~d~~]
[ ] STRUTTURE AZIENDALI	Art. 5 comma 3 lettera [ ]
[ ] STRUTTURE INTERAZIENDALI OPERE DI BONIFICA	Art. 5 comma 6 [ ]

N.B. Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

-art. 5 comma 2 di cui lettera:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
   1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
   2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8.

-art. 5 comma 3:

contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;

-art. 5 comma 6 di cui alla lettera:

- al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvigionamento idrico nonché delle reti idriche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
-al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(dott. Piero Siciliano)

MOD. **G**

Ministero
Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE: **PUGLIA**
PROVINCIA: **BAT**
EVENTO: **Gelate di marzo / aprile 2020**

Bari, lì 16 giugno 2020

Individuazione interventi: D.Lgs. 102/04

DANNI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO (*)
[X] PRODUZIONE	Art. 5 comma 2 di cui alle lettere: [~~a~~] [~~b~~] [~~c~~] [~~d~~]
[ ] STRUTTURE AZIENDALI	Art. 5 comma 3 lettera [ ]
[ ] STRUTTURE INTERAZIENDALI OPERE DI BONIFICA	Art. 5 comma 6 [ ]

N.B. Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

-art. 5 comma 2 di cui lettera:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
   1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
   2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8.

-art. 5 comma 3:

contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;

-art. 5 comma 6 di cui alla lettera:

- al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvigionamento idrico nonché delle reti idriche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
-al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(dott. Piero Siciliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1047

Procedura selettiva per il potenziamento dei servizi amministrativi al fine dell'attuazione delle attività di rendicontazione dei finanziamenti per l'emergenza Covid-19. Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2020.Iscrizione somme di cui all'art. 1 comma 8 D.L. 34/2020.

Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente oggetto **"***Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 avente oggetto **"***Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Titolo I del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, misure volte al potenziamento del Servizio Sanitario e visto il c. 1 dell'art. 18 della medesima legge secondo cui «*Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020,n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna Regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente*»;

Tenuto conto che per l'anno 2020, le Regioni, secondo quanto prescritto dal c.1 dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2,adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale;

Considerato che secondo quanto prescritto dal c. 1 dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, sono tenute a garantire l'incremento di attività sanitarie, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, mediante la stesura di un apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

Tenuto conto che ai sensi del c. 7 dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario in ambito ospedaliero e in generale al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale sanitario per il 2020 e per il 2021;

Considerato che, presupposto per il raggiungimento dei predetti obiettivi di rafforzamento dell'ambito sanitario, risulta essere anche l'adeguamento delle strutture amministrativo-contabili, indispensabile ed urgente in particolare nel settore contabile, nel settore del personale, nel settore del patrimonio e in qualunque altro settore strategico legato alla gestione operativa di quanto necessario e utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra – anche per far fronte alle rendicontazioni sullo specifico centro di costo richiamato in premessa, necessario per poter usufruire dei fondi ministeriali previsti per fronteggiare l'emergenza in questione;

Considerato che, per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali direttamente

e/o indirettamente correlate all'emergenza COVID-19, così come implementate nei piani regionali, il comma 8 dell'art. 1 del D.L. 34/2020 dispone che le regioni e le province autonome provvedano all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina, ripartendo per tale finalità in favore della Regione Puglia la somma complessiva di euro 3.769.524, di cui euro 1.125.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per spese relative al personale (Allegato "B" del DL 34/2020).

In tale ottica, e tenuto conto di quanto riportato in premessa, occorre potenziare con urgenza i servizi amministrativi prevedendo con riferimento ai criteri selettivi, l'attribuzione di punteggi specifici legati all'esperienza maturata nel settore sanitario ed in ambito amministrativo ed amministrativo-contabile.

Si propone di procedere ad una prima fase all'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, di numero 65 Collaboratori amministrativi categoria D1 attraverso avviso pubblico, per soli titoli per le specifiche esigenze amministrativo-contabili, rivolto a coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti:

a) Diploma di Laurea quadriennale (DL) in Economia e Commercio conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario (ordinamento precedente al D.M. n. 509/99);
b) Laurea triennale (L) in Scienze dell'economia e della Gestione Aziendale (classe 017) ovvero in Scienze Economiche (classe 028) conseguito secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99;
c) Laurea triennale (L) in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (classe L-18) ovvero Laurea triennale in Scienze Economiche (classe L-33) conseguite secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04;
d) Laurea Specialistica (LS) in Scienze dell'Economia (64/S) ovvero in Scienze economico-aziendali (84/S) conseguite secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99;
e) Laurea Magistrale (LM) in Scienze dell'economia (LM-56) ovvero in Scienze economico-aziendali (LM-77) secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n.270/04.

Nel bando, su indicazione e con il coordinamento del Dipartimento Salute, dovranno essere valorizzate le esperienze professionali conseguite a qualsiasi titolo (tempi determinati, co.co.co, tirocini extracurriculari e borse di studio) maturate presso le Aziende sanitarie, i titoli accademici e di studio, nonché il possesso di dottorato di Ricerca in materia economica ed i corsi di perfezionamento universitari o Master Universitari in materia sanitaria.

Il predetto personale sarà assegnato alle seguenti aziende della Regione Puglia secondo il contingente a fianco riportato:

Ente del SSR	Collaboratori amministrativi (D1)
ASL BT	5
ASL BA (inclusa GSA)	8
ASL BR	5
ASL FG	5
ASL TA	5
ASL LE	5
Osp. Riuniti Foggia	4
Policlinico Bari	4
Irccs De Bellis	2
Irccs G.Paolo II	2
Centrale Dipartimento Salute Regione Puglia	20
Totale	65

Si precisa che la ripartizione delle unità è stata determinata anche sulla base delle aree di attività interessante all'emergenza COVID.

Si prevede di affidare lo svolgimento di tutte le attività inerenti la presente procedura concorsuale a tempo determinato all'Azienda Sanitaria Locale BAT (attraverso piattaforma telematica) e di rivolgerla a tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCCS Pubblici della Regione Puglia. Al fine di riconciliare le risorse destinate al Piano di Emergenza COVID, preso atto della perimetrazione delle risorse del Fondo Sanitario e ritenuto opportuno procedere a specifici trasferimenti alle aziende sanitarie, si precisa che la ASL di Bari procederà all'assunzione anche di due unità, che saranno individuate sulla base di specifiche esperienze maturate, per la Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia per le attività di coordinamento e rendicontazione generale legate all'attività Covid-19 e di venti unità per la Centrale Regionale che saranno distaccate per le attività correlate presso il Dipartimento Salute della Regione Puglia. Le risorse complessive saranno trasferite alle aziende sanitarie.

La presente procedura è da intendersi straordinaria e sarà effettuata nelle more delle procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno di cui al concorso unico regionale per l'assunzione di 162 collaboratori amministrativi di cat. D, bandito per conto di tutte le Aziende del SSR dall'Azienda Sanitaria Locale BAT in esecuzione della delibera n. 2026 del 12 novembre 2019 e della nota della Regione Puglia n. prot. AOO/005-223 del 5 settembre 2019.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011*" recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale nr. 55 del 30/12/2019 "*Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)*";
- la Legge Regionale nr. 56 del 30/12/2019 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*";
- la Deliberazione di Giunta regionale nr. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
- l'Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 55 del 31 marzo 2020 concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020.

Ritenuto inoltre necessario procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, sia per la parte entrata che per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale vincolato, per finanziare gli oneri derivanti dal presente provvedimento anche a valere sulle risorse previste dal comma 8 dell'art. 1 del D.L. 34/2020, come meglio specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/1997.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I. "

Il presente provvedimento comporta una variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, deliberata ai sensi dell'art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato.

C.R.A.	61.6 – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti. Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti

BILANCIO VINCOLATO: PARTE ENTRATA

Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2

CRA	CAPITOLO		Titolo Tipologia Categoria	P.D.C.F.	VARIAZIONE E. F. 2020 Competenza e Cassa
61.6	C.N.I. E2038046	RISORSE PER ATTIVAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE REGIONALI DI CUI AL D.L. RILANCIO - EMERGENZA COVID-19	2 101 2010101	E.2.01.01.01.000	+3.769.524

Titolo Giuridico che supporta il credito: art. 1 comma 8 D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Debitore: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA

Spesa non ricorrente – Codice UE: 8

CRA	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE E. F. 2020 Competenza e Cassa
61.6	C.N.I. U1301046	TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL S.S.R. RISORSE PER ATTIVAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE REGIONALI DI CUI AL D.L. RILANCIO - EMERGENZA COVID-19	13 1 1	U.1.04.01.02.000	+3.769.524

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 2.145.000,00 (65 unità per un costo unitario stimato di 33.000 annui) trova copertura per euro 1.485.000,00 a valere sullo stanziamento previsto di cui alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 741090, PCF 1.4.1.2, SIOPE U.1.1.1.2 del Bilancio degli Esercizio Finanziario 2020 a titolo di anticipazione per la quale si provvederà a specifica rendicontazione a valere sulle risorse da inserire nell'ambito del Piano operativo COVID, e per euro 660.000,00 euro a valere

sulle risorse di cui al comma 8 dell'art. 1 del D.L. 34/2020, iscritte sul capitolo di uscita istituito con il presente provvedimento.

Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l'anno 2020.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
- di approvare l'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- di affidare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione della presente procedura concorsuale all'Azienda Sanitaria Locale Bat;
- di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell'art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione contabile;
- di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali che, ove competenti, sono delegati ad operare sui capitoli istituiti con il presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l'anno 2020;
- di approvare l'Allegato E/1, composto da numero 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DELLA SERIVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE
(Giuseppe LELLA)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

(Giovanni CAMPOBASSO)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

(Benedetto G. PACIFICO)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI

(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE

(Michele EMILIANO)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 02/07/2020

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa specificato:

- di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
- di approvare l'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- di affidare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione della presente procedura concorsuale all'Azienda Sanitaria Locale Bat;

- di approvare la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell'art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., come dettagliato nella sezione contabile;
- di dare atto che le somme iscritte in bilancio regionale con il presente provvedimento potranno essere impegnate, per quanto previsto dai relativi decreti-legge richiamati in premessa, dagli uffici regionali che, ove competenti, sono delegati ad operare sui capitoli istituiti con il presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l'anno 2020;
- di approvare l'Allegato E/1, composto da numero 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

La maggiore spesa, ai sensi dei richiamati riferimenti normativi rientra per quota parte nell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale previsto per il 2020 e per quota parte nei finanziamenti per il COVID19 che saranno complessivamente rendicontati nel Piano Covid.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE **SI** [X] **NO** [ ]

FIRMA DEL DIRIGENTE

1

OGGETTO: *Procedura selettiva per il potenziamento dei servizi amministrativi al fine dell'attuazione delle attività di rendicontazione dei finanziamenti per l'emergenza Covid-19. Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. finanziario 2020. Iscrizione somme di cui all'art. 1 comma 8 D.L. 34/2020.*

GLI ALLEGATI DA CHI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SONO COMPOSTI DA N. 2 FACCIATE.

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../...../..... n. protocollo .....
Rif. Proposta di delibera del rsu/DEL/2020/000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
MISSIONE	13	*TUTELA DELLA SALUTE*					
Programma	1	Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
Totale Programma	1	Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
TOTALE MISSIONE	13	*TUTELA DELLA SALUTE*					
			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
TITOLO	2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti				
			previsione di competenza	€	€ 3.769.524,00		
			previsione di cassa	€	€ 3.769.524,00		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il presente allegato si compone di nr.
1 pagina

1

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1147

POR Puglia 2014-2020. Asse XIII "Assistenza Tecnica" – Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del P.O.". Assistenza tecnica a supporto dell'AdG del POR FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 20142020 - riferisce quanto segue.

VISTI:

- il vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il vigente Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020;
- la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da ultimo modificato con A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18.12.2019;
- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020

e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)";
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:

- l'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce le finalità ed i contenuti dell'assistenza tecnica, le cui attività sono volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi strutturali, prevedendo in particolare che i Fondi SIE possano sostenere: (i) attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit; (ii) azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
- l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni volte ad assicurare l'organizzazione di un sistema di controllo finanziario sia *in itinere* sia *ex post* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell'ambito dei Fondi SIE;
- l'art. 125 del ridetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 attribuisce compiti e responsabilità all'Autorità di Gestione del Programma in ordine alla efficacia e alla regolarità della gestione del medesimo, attribuendo *ex multis* alla predetta Autorità, tra l'altro:
  - la verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alla normativa comunitaria e nazionale;
  - la predisposizione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nonché alla raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
  - l'elaborazione e la presentazione delle relazioni di attuazione annuali e finali;
- con la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 l'Amministrazione regionale ha proceduto alla definizione del sistema delle responsabilità relative all'attuazione delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, anche ai fini della sua integrazione con il generale assetto organizzativo previsto dal Modello MAIA di cui al DPGR n. 443 del 31/07/2015 e ss. mm. ed ii., conferendo il ruolo di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione in ragione dell'attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al DPGR n. 316/2016 e ss. mm. ed ii., e gli obiettivi specifici delle Azioni così come indicati nel POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- con la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 e s.m.i. ed il successivo D.P.G.R. n. 483 del 9/08/2017 e ss.mm. ed ii. è stato approvato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 che individua i compiti dei diversi soggetti coinvolti a tutti i livelli di responsabilità nell'attuazione del POR e che all'art. 4, comma 6, prevede che l'Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione del Programma Operativo, possa avvalersi di adeguate risorse umane e materiali nonché del supporto dell'assistenza tecnica;
- nell'ambito nel POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l'Asse XIII "Assistenza Tecnica" - attraverso l'Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo" - fornisce un contributo essenziale al miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal Programma, attraverso il supporto all'Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili dell'attuazione degli interventi, nonché mediante attività di informazione e comunicazione del Programma;
- con atto di Giunta n. 2061 del 27/11/2015 l'Amministrazione regionale ha, tra l'altro, deliberato di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta ex artt. 54 e 55 del D.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, demandando al Dirigente dell'allora Sezione Attuazione del Programma la predisposizione e l'approvazione del relativo capitolato

speciale d'appalto ed affidando all'allora denominata Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura in parola;

- la Sezione Programmazione Acquisti, con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 28/12/2015, ha proceduto all'indizione della suddetta procedura di gara aperta, suddivisa in due lotti (FESR ed FSE), da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21/06/2016 la Sezione Programmazione Acquisti ha aggiudicato definitivamente l'appalto sopra citato, relativamente al Lotto 1 (FESR) ed al Lotto 2 (FSE), ad operatori economici muniti di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturati per la prestazione delle attività di assistenza tecnica
- con atto di Giunta n. 463 del 15/03/2016 l'Amministrazione regionale ha deliberato di procedere all'indizione di una gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale in relazione all'attività di verifica di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell'ambito della programmazione FESR - FSE per il periodo 2014 – 2020, demandando al Dirigente dell'allora Sezione Attuazione del Programma la predisposizione e l'approvazione del relativo capitolato speciale d'appalto ed affidando all'allora denominata Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura in parola;
- la Sezione Programmazione Acquisti, con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 15/04/2016, ha proceduto all'indizione della suddetta procedura di gara aperta da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 05/10/2016 la Sezione Programmazione Acquisti ha aggiudicato definitivamente l'appalto sopra citato ad operatori economici muniti di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturati per la prestazione delle attività di assistenza tecnica;

CONSIDERATO CHE:

- il POR Puglia ha raggiunto ad oggi tutti i *target* previsti, evidenziando una capacità di spesa certificata per oltre 1.920 Meuro che risulta in termini assoluti tra le più elevate dei programmi operativi nazionali e regionali a livello italiano;
- il conseguimento degli obiettivi di spesa delle singole Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è stato realizzato anche mediante il costante supporto dell'assistenza tecnica in tutti i processi legati all'attuazione del Programma e riferiti tanto ai Responsabili di Azione, per le attività di connesse all'implementazione delle procedure di selezione, gestione e monitoraggio delle operazioni, quanto alle strutture di controllo, in relazione alle attività di verifica di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il conseguimento dei precitati obiettivi ha richiesto un incremento del volume complessivo di attività di assistenza tecnica resa a supporto delle strutture regionali impegnate – sia per il FESR che per il FSE - nelle diverse fasi di attuazione del Programma, pari a circa il 20% del volume di impegno *ab origine* stimato, con particolare riferimento sia alla numerosità delle unità organizzative che ne hanno direttamente beneficiato, sia alla numerosità ed eterogeneità dei processi di gestione e controllo interessati;
- nell'attuale periodo vanno ad aggiungersi ulteriori esigenze di supporto – in termini di *effort* legato sia alla gestione che al controllo in ambito POR – connesse alla significativa attività di riprogrammazione messa in atto dall'Amministrazione regionale con deliberazione n. 782/2020 alla luce delle importanti modifiche normative e regolamentari predisposte a livello comunitario e nazionale con l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze *nel breve e medio periodo* della crisi sanitaria, economica, sociale ed occupazionale determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il perdurare dei relativi effetti, anche attraverso misure di carattere straordinario funzionali a sostenere il tessuto *socio-economico* regionale;

RILEVATO CHE:

- alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di continuare a garantire elevati standard di efficacia ed

efficienza amministrativa e gestionale che risultino da un lato adeguati alla complessità dell'attuale contesto di riferimento e dall'altro funzionali al perseguimento degli obiettivi ancor più stringenti facenti capo ai diversi soggetti coinvolti a tutti i livelli di responsabilità nell'attuazione del POR, è necessario procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di appalti pubblici, al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in termini di effort, attraverso il ricorso a quanto previsto dall'art. 311 co. 4 - *variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto* - del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi € 4.880.000,00, propedeutica all'espletamento delle procedure funzionali al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica a valere sull'Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, dando mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Viene apportata la variazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020 per complessivi 4.880.000,00 euro, come di seguito esplicitato:

CRA	**62**	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
	06	SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio	**AUTONOMO E VINCOLATO**	

1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 204.960,00 a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 "*Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)*" del bilancio regionale.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CRA	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2020	
					Competenza	Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					€ 204.960,00	0
66.03	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).	20.1.1	U.1.10.01.01	0	- € 204.960,00
62.06	U1163132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.12.1	U.1.03.02.11	€ 204.960,00	€ 204.960,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

Lo spazio finanziario pari a complessivi € 204.960,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

2) VARIAZIONE DI BILANCIO

PARTE I^ - ENTRATA

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

TIPO ENTRATA RICORRENTE

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	e.f. 2020	e.f. 2021
			Competenza e Cassa	competenza
E2339010	TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO FESR	2.01.05.01.004	+ 2.732.800,00	+ 1.171.200,00
E2339020	TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO FESR	2.01.01.01.001	+ 478.240,00	+ 204.960,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015da ultimo modificata con Decisione di esecuzione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **PARTE SPESA**

TIPO DI SPESA RICORRENTE

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 11

Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei conti finanziario	COD UE	e.f. 2020	e.f. 2021
U1161132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA UE	1.12.1	U.1.03.02.11	3	+ 2.732.800,00	+ 1.171.200,00

U1162132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA STATO	1.12.1	U.1.03.02.11	4	+ 478.240,00	+ 204.960,00
U1163132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.12.1	U.1.03.02.11	7		+ 87.840,00
U1110050	Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)	20.3.1	U.2.05.01.99	8		- 87.840,00

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 4.880.000,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese *relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta*:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, valutando positivamente – tenuto conto dei risultati conseguiti – l'azione amministrativa complessivamente posta in essere a supporto del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
2. di dare atto della necessità di rafforzare le attività di assistenza tecnica, in termini di *effort*, al fine di continuare a garantire elevati *standard* di efficacia ed efficienza amministrativa e gestionale che risultino da un lato adeguati alla complessità dell'attuale contesto di riferimento e dall'altro funzionali al perseguimento degli obiettivi ancor più stringenti facenti capo ai diversi soggetti coinvolti a tutti i livelli di responsabilità nell'attuazione del POR;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 – di procedere all'adozione dei consequenziali provvedimenti derivanti dalla presente Deliberazione;
4. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l'E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 204.960,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. di approvare l'Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione di bilancio;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
8. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile di Struttura
P.O. "Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma "
(Monica Donata CAIAFFA)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Domenico Laforgia)

L'ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria

(Raffaele Piemontese)

L A G I U N T A

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, valutando positivamente – tenuto conto dei risultati conseguiti – l'azione amministrativa complessivamente posta in essere a supporto del POR Puglia 2014/2020;
2. di dare atto della necessità di rafforzare le attività di assistenza tecnica, in termini di *effort*, al fine di continuare a garantire elevati *standard* di efficacia ed efficienza amministrativa e gestionale che risultino da un lato adeguati alla complessità dell'attuale contesto di riferimento e dall'altro funzionali al perseguimento degli obiettivi ancor più stringenti facenti capo ai diversi soggetti coinvolti a tutti i livelli di responsabilità nell'attuazione del POR;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 – di procedere all'adozione dei consequenziali provvedimenti derivanti dalla presente Deliberazione;
4. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l'E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi

dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;

5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 204.960,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. di approvare l'Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione di bilancio;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
8. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
APR	DEL	2020	29	21.07.2020

POR PUGLIA 2014-2020. ASSE XIII #ASSISTENZA TECNICA" # AZIONE 13.1 #INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL P.O.". ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'ADG DEL POR FESR-FSE 2014/2020 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL6[illegible]H096Q
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO APR/2020/29 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009085

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
E2339020	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR	VINCOLATO	478.240,00	478.240,00	204.960,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
E2339010	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FESR.	VINCOLATO	2.732.800,00	2.732.800,00	1.171.200,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione			204.960,00		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00		
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020		0,00			

TOTALE GENERALE	**0,00**	**3.211.040,00**	**3.416.000,00**	**1.376.160,00**	**0,00**

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO APR/2020/29 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009085

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1161132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA UE	VINCOLATO	2.732.800,00	2.732.800,00	1.171.200,00	0,00
U1162132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA STATO	VINCOLATO	478.240,00	478.240,00	204.960,00	0,00
U1163132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONA LE	AUTONOMO	204.960,00	204.960,00	87.840,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA .	AUTONOMO	204.960,00-	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1110050	FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI .	AUTONOMO	0,00	0,00	87.840,00-	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	**0,00**	**3.211.040,00**	**3.416.000,00**	**1.376.160,00**	**0,00**

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. Proposta APR/DEL/2020/00029
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
MISSIONE	***20***	***Fondi e accantonamenti - Programma***					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	spese correnti	**residui presunti**				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			-204.960,00	
Totale Programma	**1**	**Fondo di riserva**	**residui presunti**				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			-204.960,00	
TOTALE MISSIONE	**20**	***Fondi e accantonamenti - Programma***	**residui presunti**				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			-204.960,00	
MISSIONE	***1***	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***					
Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza		3.416.000,00		
			previsione di cassa		3.416.000,00		
Totale Programma	**12**	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	**residui presunti**				
			previsione di competenza		3.416.000,00		
			previsione di cassa		3.416.000,00		
TOTALE MISSIONE	**1**	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		3.416.000,00		
			previsione di cassa		3.416.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		3.416.000,00		
			previsione di cassa		3.416.000,00	-204.960,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		3.416.000,00	0,00	
			previsione di cassa		3.416.000,00	-204.960,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
TITOLO	**0**	**Applicazione avanzo vincolato**					
Tipologia	0	Applicazione avanzo vincolato	residui presunti				
			previsione di competenza		204.960,00		
			previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	**0**	**Applicazione avanzo vincolato**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		204.960,00		
			previsione di cassa				
TITOLO	**II**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	2.732.800,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	2.732.800,00		0,00
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	478.240,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	215.600,00		0,00
TOTALE TITOLO	**II**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**0,00**			0,00
			previsione di competenza	**0,00**	3.211.040,00		0,00
			previsione di cassa	**0,00**	3.211.040,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**0,00**			0,00
			previsione di competenza	**0,00**	3.416.000,00		0,00
			previsione di cassa	**0,00**	3.211.040,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	3.416.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	3.211.040,00		**0,00**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

~~ORLANDO PASQUALE~~
23.07.2020 10:09:37 UTC

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. Proposta APR/DEL/2020/00029

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
MISSIONE		***20***	***Fondi e accantonamenti - Programma***					
	Programma	3	Altri fondi					
	Titolo	2	spese in conto capitale	**residui presunti**				
				previsione di competenza			-87.840,00	
				previsione di cassa				
Totale Programma		**3**	**Altri Fondi**	**residui presunti**				
				previsione di competenza			-87.840,00	
				previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		**20**	***Fondi e accantonamenti - Programma***	**residui presunti**				
				previsione di competenza			-87.840,00	
				previsione di cassa				
MISSIONE		***1***	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***					
	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				previsione di competenza		1.464.000,00		
				previsione di cassa				
Totale Programma		**12**	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	**residui presunti**				
				previsione di competenza		1.464.000,00		
				previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		**1**	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**residui presunti**				
				previsione di competenza		1.464.000,00		
				previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				**residui presunti**				
				previsione di competenza		1.464.000,00	-87.840,00	
				previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				**residui presunti**				
				previsione di competenza		1.464.000,00	-87.840,00	
				previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
TITOLO		**II**	**Trasferimenti correnti**					
			Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del		0,00			0,00
Tipologia		105	Mondo	residui presunti				
					0,00	1.171.200,00		0,00
				previsione di competenza				
				previsione di cassa	0,00			0,00
			Trasferimenti correnti da Amministrazioni		0,00			
Tipologia		101	pubbliche	residui presunti				0,00
					0,00	204.960,00		0,00
				previsione di competenza				
				previsione di cassa	0,00			0,00
				residui presunti	**0,00**			0,00
TOTALE TITOLO		**II**	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**0,00**	1.376.160,00		0,00
				previsione di cassa	**0,00**			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**0,00**			0,00
				previsione di competenza	**0,00**	1.376.160,00		0,00
				previsione di cassa	**0,00**			0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
				previsione di competenza	**0,00**	1.376.160,00		**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**			**0,00**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1149

DGR 784/2020 - Ratifica Addendum dell'accordo ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia/Adisu sottoscritto il 26/06/2020.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, *Prof. Sebastiano Leo*, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, *Arch. Maria Raffaella Lamacchia* e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale dott.ssa Anna Lobosco, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, *Prof. Domenico Laforgia* riferisce quanto segue:

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta regionale n. 784 del 26/05/2020 avente ad oggetto "POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X – Azione 10.4 "Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria". Borse di studio ADISU Puglia A.A. 2020/2021. Approvazione Addendum dell'accordo ex Art.15 L.241/90 e dello Schema di Disciplinare tra Regione Puglia e ADISU Puglia. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.." la Giunta regionale ha, tra l'altro,:

- approvato lo schema di "*Addendum all'accordo ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (Adisu Puglia), per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi*" nel quale, tra l'altro sono dettagliati alcuni aspetti relativi:
  - agli obiettivi dell'accordo;
  - alla Coerenza dell'Accordo con gli obiettivi del POR;
  - alla durata, con l'impegno di destinare risorse alla totalità degli aventi diritto per le annualità 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-2022;
  - all'ammontare delle risorse finanziarie con la specifica dell'ammontare dei benefici e servizi erogati per ogni annualità e per singola sede ADISU;
  - alle spese ammissibili con riferimento alla tipologia di sovvenzione ai sensi dell'art. 67 del Reg. EU n. 1303/2013.
  - alla definizione di dettaglio degli obblighi dell'ADISU Puglia;
  - alla definizione di dettaglio degli obblighi della Regione Puglia.
- autorizzato la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'adozione dell'"*Addendum" e* ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- approvato lo schema di "*Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia ed Adisu Puglia per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi Anno accademico 2020/2021*"
- autorizzato la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'adozione del *"Disciplinare" e* ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

Considerato che:

in data 25 giugno 2020, la Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, ha sottoscritto l'"*Addendum all'Accordo Ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (Adisu Puglia) per la Realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi"* e il "*Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU Puglia per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi Anno accademico 2020/2021*" in conformità agli schemi approvati con DGR n. 784 del 26/05/2020;

Si propone:

di prendere atto a ratifica sottoscrizione digitale, operata in data 25/06/2020, dell'Arch. Maria Raffaella Lamacchia - Dirigente della Sezione Istruzione e Università, dell'"*Addendum all'Accordo Ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (Adisu Puglia) per la*

Realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi" e del "*Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU Puglia per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi Anno accademico 2020/2021*", in conformità agli schemi approvati con DGR n. 784 del 26/05/2020.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I..

La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, gli Assessori relatori propongono l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. lett. d):

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto a ratifica della firma, apposta digitalmente dall' arch. Maria Raffaella Lamacchia, in data 25/06/2020, dell'"*Addendum all'Accordo Ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (Adisu Puglia) per la Realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi"* e del"*Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU Puglia per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi Anno accademico 2020/2021*", in conformità agli schemi approvati con DGR n. 784 del 26/05/2020 che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
(dott.ssa Anna Lobosco)

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L'Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

L A G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro resa di concerto con l'assessore con delega alla programmazione comunitaria;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto a ratifica della firma, apposta digitalmente dall' arch. Maria Raffaella Lamacchia, in data 25/06/2020, dell'"*Addendum all'Accordo Ex Art.15 L.241/90 tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (Adisu Puglia) per la Realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi"* e del"*Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU Puglia per la realizzazione dell'intervento: Benefici e Servizi Anno accademico 2020/2021*", in conformità agli schemi approvati con DGR n. 784 del 26/05/2020 che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
23.07.2020
10:01:48
UTC

ALLEGATO A

ADDENDUM ALL'ACCORDO EX ART.15 L.241/90
TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
"Benefici e Servizi"

La Regione Puglia, con sede in Bari, lungomare Nazario Sauro 33, codice Fiscale 80017210727, rappresentata dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, autorizzata alla sottoscrizione del presente Addendum con deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 26/05/2020

e

l'ADISU Puglia, con sede in Bari, via Giustino Fortunato n.4/g, codice Fiscale 06888240725, rappresentata dal presidente pro tempore, Dott. Alessandro Cataldo, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 dell'11/06/2020

di seguito congiuntamente indicate come "le parti"

Premesso che

Con Accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990 di cui alla DGR 765 del 25/05/2016 (CdA Adisu del 13/05/2016) la Regione Puglia e Adisu Puglia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni convengono sulla opportunità di impegnarsi per tutto il periodo del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ad attuare le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica – e istituzioni analoghe – operanti nel territorio della Regione Puglia;
A tal fine Regione Puglia, nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Asse X del POR Puglia 2014/2020, si è impegnata a destinare, per il tramite dell'ADISU Puglia, una quota di risorsa agli studenti idonei nella graduatoria dell'ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso.

Considerato che
le attività di erogazione delle borse e dei servizi da parte di ADISU in relazione alle sedi territoriali sono gestite come segue:

SEDE di BARI corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università degli Studi di Bari "A. Moro" (con l'esclusione di corsi attivati a Taranto);
- Politecnico di Bari (con l'esclusione di corsi attivati a Taranto);
- Conservatorio "N. Piccinni" – Bari;
- Conservatorio "N. Rota" - Monopoli (BA);
- Accademia di Belle Arti di Bari;
- LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);

SEDE di FOGGIA corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università degli Studi di Foggia;
- Conservatorio "U. Giordano" – Foggia;
- Accademia di Belle Arti di Foggia;

SEDE di LECCE corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università del Salento;
- Conservatorio "T. Schipa" – Lecce;
- Accademia di Belle Arti di Lecce;

SEDE di TARANTO corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università degli Studi di Bari "A. Moro" (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);
- Politecnico di Bari" (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);
- Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello" – Taranto.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono integrare il sopra citato Accordo ex art. 15 stipulato ai sensi della legge 241 del 1990 di cui alla DGR 765 del 25/05/2016, inserendo i seguenti articoli:

Art 2 bis – Obiettivi dell'Accordo

La Regione Puglia e l'ADISU Puglia hanno inteso rafforzare il diritto allo studio attraverso la promozione di misure di sostegno quali borse di studio ordinarie — nella tradizionale ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e ristorazione — borse di studio straordinarie e i servizi/supporti aggiuntivi, anche per gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito.

Art 3 bis Coerenza dell'Accordo con gli obiettivi del POR

In particolare l'oggetto del presente accordo è coerente con l'obiettivo tematico, la priorità di intervento, l'obiettivo specifico e l'azione di riferimento del POR Puglia 2014-2020 di seguito riportati:

Obiettivo tematico 10	*Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente*
Priorità di investimento 10 ii	*Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati*
Obiettivo specifico 10 c)	*Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5)*
Azione 10.4	*Interventi volti a promuovere la ricerca e l'istruzione universitaria.*

Art 3 ter - Durata dell'Accordo

La Regione Puglia con ADISU, nell'ambito della dotazione finanziaria del POR Puglia 2014-2020:

- ha attivato per l'annualità 2015-2016 una misura compensativa straordinaria esclusivamente rivolta agli studenti esclusi dal beneficio a causa delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE previste dalla normativa nazionale;
- si è impegnata a destinare per le annualità 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-2022 alla totalità degli aventi diritto risorse così come riportato all'Art. 4 bis.

Art 4 bis Quantificazione risorse finanziarie

Le Parti hanno previsto che l'operazione di cui al presente accordo è costituita dall'ammontare dei benefici e servizi erogati per ogni annualità, per singola sede ADISU secondo il seguente schema:

SEDI TERRITORIALI	A.A. 2015-16	A.A. 2017-18	A.A. 2018-19	A.A. 2019-20	A.A. 2020-21	A.A. 2021-22	TOTALE
LECCE		12.845.261,28	15.799.641,00	15.275.000,00	15.275.000,00	15.275.000,00	**74.469.902,28**
TARANTO		1.798.255,60	1.466.189,76	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	**8.904.445,36**
FOGGIA		6.998.402,66	8.206.591,00	6.398.188,20	6.398.188,20	6.398.188,20	**34.399.558,26**
BARI		27.724.905,22	30.693.077,50	33.503.380,64	33.503.380,64	33.503.380,64	**158.928.124,64**
TOTALE		**49.366.824,76**	**56.165.499,26**	**57.056.568,84**	**57.056.568,84**	**57.056.568,84**	***276.702.030,54***

Per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 si tratta di importi previsionali e non ancora impegnati.

Art 4 ter - Spese ammissibili

La spesa ammissibile dell'operazione è esclusivamente quella relativa alle seguenti macrovoci di spesa:

a. **Benefici**: si riferiscono esclusivamente a Borse di studio erogate da Adisu in denaro;
b. **Servizi**: si riferiscono ad 1) Alloggio, erogata da Adisu sotto forma di servizio oppure rimborsata in denaro e 2) Mensa erogata da Adisu sotto forma di servizio.

I benefici e i servizi sono rivolti agli studenti italiani e stranieri iscritti presso le Università, le istituzioni AFAM della Regione:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ivi compresi i corsi accademici di I e II livello;
- ad un corso di laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.
- ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;

Per quanto riguarda la voce a. Benefici, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1 lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in funzione della tipologia di appartenenza e della fascia di reddito.
L'assegnazione delle borse di studio è condizionata, oltre che alla iscrizione presso le Università, le istituzioni AFAM della Regione Puglia, anche al possesso dei seguenti requisiti:

1. economici e patrimoniali (fascia di reddito);
2. di tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede);
3. di merito.

Per quanto riguardo la voce b. servizi, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1 lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede).

Di seguito si riporta la quantificazione dell'importo forfettario relativo all'annualità 2015-2016, 2017-18, 2018-19, 2019-20. Relativamente alle annualità 2020-2021 e 2021-2022 tale dettaglio sarà riportato nel disciplinare.

Annualità 2015-2016

DGR 765 del 25/05/2016 - Avviso Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2015ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 5 giugno 2015

	BENEFICI	BORSE		SERVIZI	ALLOGGIO	TOTALE	
			Disabilità				Disabilità
TIPOLOGIA STUDENTE		importo forfettario			importo forfettario se presenta contratto di locazione per n. mesi = 10		
Fuorisede		1.800,00 €	2.250,00 €		1.000,00 €	2.800,00 €	3.250,00 €
Pendolare		1.500,00 €	1.875,00 €				
In Sede		1.200,00 €	1.500,00 €				

Annualità 2017-2018

DGR 2285 del 21/12/2017- Avviso Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 giugno 2017 con deliberazione n. 28 ed emanato con decreto del Presidente n. 8 del 22 giugno 2017

		BENEFICI	BORSE		SERVIZI	MENSA		ALLOGGIO				TOTALE	
				Disabilità						Disabilità			Disabilità
TIPOLOGIA STUDENTE			importo forfettario			importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 310	importo forfettario se n. pasti fruiti <310	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio < 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 16	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio <16		
Fuorisede	Fascia "A"		2.586,00 €	3.232,50 €		727,00 €	(727*n pasti fruiti)/310	1.818,00 €	(1818*n mesi)/10	1.818,00 €	(1818*n mesi)/16	€ 5.131,00	€ 5.777,50
	Fascia "B"		1.710,00 €	2.137,50 €		727,00 €		1.818,00 €		1.818,00 €		€ 4.255,00	€ 4.682,50
Pendolare						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		2.102,00 €	2.627,50 €		727,00 €	727*n pasti/200					€ 2.829,00	€ 3.354,50
	Fascia "B"		1.372,00 €	1.715,00 €		727,00 €						€ 2.099,00	€ 2.442,00
In Sede						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		1.934,00 €	2.417,50 €		727,00 €	727*n pasti/200					€ 2.661,00	€ 3.144,50
	Fascia "B"		1.266,00 €	1.582,50 €		727,00 €						€ 1.993,00	€ 2.309,50

Per gli studenti disabili l'importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A o B) è incrementato per la voce benefici (borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio

Annualità 2018-2019

DGR 953 del 05/06/2018 – Avviso approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 giugno 2018 con deliberazione n. 40 ed emanato con decreto del Presidente n. 6 del 22 giugno 2018

		BENEFICI	BORSE		SERVIZI	MENSA		ALLOGGIO				TOTALE	
				Disabilità						Disabilità			Disabilità
TIPOLOGIA STUDENTE			importo forfettario			importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 310	importo forfettario se n. pasti fruiti <310	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio < 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 16	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio <16		
Fuorisede	Fascia "A"		2.602,00 €	3.252,50 €		735,00 €	(735*n pasti fruiti)/310	1.838,00 €	(1838*n mesi)/10	1.838,00 €	(1838*n mesi)/16	€ 5.175,00	€ 5.825,50
	Fascia "B"		1.717,00 €	2.146,25 €		735,00 €		1.838,00 €		1.838,00 €		€ 4.290,00	€ 4.719,25
	Fascia "C"		1.431,00 €	1.788,75 €		735,00 €		1.838,00 €		1.838,00 €		€ 4.004,00	€ 4.361,75
Pendolare						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		2.118,00 €	2.647,50 €		735,00 €	735*n pasti/200					€ 2.853,00	€ 3.382,50
	Fascia "B"		1.398,00 €	1.747,50 €		735,00 €						€ 2.133,00	€ 2.482,50
	Fascia "C"		€ 1.165,00	1.456,25 €		735,00 €						€ 1.900,00	€ 2.191,25
In Sede						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		1.951,00 €	2.438,75 €		735,00€	735*n pasti/200					€ 2.686,00	€ 3.173,75
	Fascia "B"		1.288,00 €	1.610,00 €		735,00 €						€ 2.023,00	€ 2.345,00
	Fascia "C"		€ 1.073,00	1.341,25 €		735,00 €						€ 1.808,00	€ 2.076,25

Per gli studenti disabili l'importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici (borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.

Annualità 2019-2020

DGR 1084 del 18/06/2019- Avviso approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 16 del 29 aprile 2019 ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 20 giugno 2019

		BENEFICI	BORSE		SERVIZI	MENSA		ALLOGGIO				TOTALE	
				Disabilità						Disabilità			Disabilità
TIPOLOGIA STUDENTE			importo forfettario			importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 310	importo forfettario se n. pasti fruiti <310	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio < 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 16	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio <16		
Fuorisede	Fascia "A"		2.631,00 €	3.288,75 €		743,00 €	(743*n pasti fruiti)/310	1.858,00 €	(1858*n mesi)/10	1.858,00 €	(1858*n mesi)/16	€ 5.232,00	€ 5.889,75
	Fascia "B"		1.736,00 €	2.170,00 €		743,00 €		1.858,00 €		1.858,00 €		€ 4.337,00	€ 4.771,00
	Fascia "C"		1.447,00 €	1.808,75 €		743,00 €		1.858,00 €		1.858,00 €		€ 4.048,00	€ 4.409,75
Pendolare						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		2.141,00 €	2.676,25 €		743,00 €	743*n pasti/200					€ 2.884,00	€ 3.419,25
	Fascia "B"		1.413,00 €	1.766,25 €		743,00 €						€ 2.156,00	€ 2.509,25
	Fascia "C"		1.178,00 €	1.472,50 €		743,00 €						€ 1.921,00	€ 2.215,50
In Sede						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		1.973,00 €	2.466,25 €		743,00 €	743,00 €					€ 2.716,00	€ 3.209,25
	Fascia "B"		1.302,00 €	1.627,50 €		743,00 €						€ 2.045,00	€ 2.370,50
	Fascia "C"		€ 1.085,00	1.356,25 €		743,00 €						€ 1.828,00	€ 2.099,25

Per gli studenti disabili l'importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici (borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.

Art. 5 bis Ulteriori obblighi dell'ADISU Puglia

L'ADISU Puglia:

- ✓ adotta gli avvisi pubblici "Benefici e Servizi" per le annualità di cui all'art. 3 bis per assegnare borse di studio, servizi di ristorazione, servizi alloggio e contributi per la mobilità internazionale.
- ✓ effettua la valutazione di ammissibilità e di merito secondo i criteri stabiliti nei singoli avvisi, d'intesa con la Regione Puglia, e attraverso apposite commissioni con composizione mista Regione - ADISU
- ✓ pubblica le graduatorie su base territoriale;
- ✓ osserva le disposizioni contenute all'art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3, c.1, lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m.i.;
- ✓ iscrive l'intervento relativo a ciascuna annualità e per ciascuna sede di ADISU Puglia, al sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
- ✓ autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018;
- ✓ rispetta nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;
- ✓ garantisce l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 3-4-5);
- ✓ rispetta le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici, per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tipologia di intervento;
- ✓ rispetta le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
- ✓ conserva e rende disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo finanziario, nonché consente le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- ✓ produce, in sede di verifica, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- ✓ comunica all'Autorità di gestione del Programma, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, e la informa in merito a eventuali procedimenti di recupero e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- ✓ applica e rispetta le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- ✓ applica e rispetta, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ garantisce il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Programma, dall'Autorità di Gestione;

- ✓ provvede alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese sulla base delle graduatorie delle sedi territoriali mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione.

  In particolare rispetta lo scadenzario riportato nella seguente tabella:

Anno accademico	Graduatoria di riferimento	Scadenze Caricamento MirWeb	Scadenze Documentazione Campione	Scadenze Certificazione
2016/2017				30/06/2018
2017/2018	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2020
2018/2019	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020
2019/2020	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021
2020/2021	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022
2021/2022	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023

- ✓ registra nel sistema di monitoraggio MIRWEB relativamente a ciascuno anno accademico n ed esclusivamente a conclusione dello stesso entro marzo dell'anno n + 2 il seguente set di informazioni dati e documenti:

Spesa ammissibile in materia di OCS	Documento per ammissibilità della spesa	Informazioni contenute nel documento
Benefici, Servizi	Graduatorie di Attribuzione dei benefici e dei servizi	Status (I,B,N), Tipologia (IFP), Fascia Reddito, Disabilità, Anno di corso, Importo
Benefici, Servizi	Graduatoria di Conclusione	Status (I,B,N), Tipologia (IFP), Fascia Reddito, Disabilità, Anno di corso, Importo
Benefici, Servizi	Determine di impegno	Determine con impegno corrispondente agli importi delle graduatorie
Benefici, Servizi	Atti di liquidazioni	Atti di liquidazione relativi a borse di studio e quota alloggio (limitatamente al caso di contratto di fitto)..
Servizi	Export gestionale residenze	Check-in, Checkout,
Servizi	Export istruttoria contratti di fitto	Istruttoria Adisu contratti validi effettuata tramite il portale collegato alla Agenzia delle Entrate
Servizi	Export pasti fruiti	Transazioni pasti singolo studente

- ✓ registra nel sistema di monitoraggio MIRWEB a seguito del campionamento effettuato per le verifiche amministrativo contabili per ciascuno dei destinatari campionati il seguente kit di controllo

Spesa Ammissibile in materia di OCS	Documento per ammissibilità della spesa (per gli studenti oggetto del campione)	Informazioni contenute nel documento
Benefici, Servizi	Documento di riconoscimento	documento di riconoscimento
Benefici, Servizi	Redditi e patrimoni esteri	Dichiarazione, documentazione a supporto, valore finale
Benefici, Servizi	Merito	dati di interscambio, schermate esse3 o comunicazioni ufficiali
Servizi	Export pasti fruiti (mese campionato)	Transazioni pasti singolo studente
Servizi	Contratto di fitto (contratti validi o liquidati)	schermata Agenzia Entrate o inoltra documentazione probante

- ✓ garantisce alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità previste, l'accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti ammessi all'ottenimento della borsa di studio, al fine della corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori (CO10 - "i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)" CO11 - "i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i corrispondenti target intermedi e target finali".
- ✓ fornisce all'Autorità di gestione del Programma, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'attuazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 111 comma 4 lett. h) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013.
- ✓ Partecipa con REGIONE PUGLIA in forma di reciproca collaborazione, al fine di verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite, ad incontri periodici di lavoro.

Art. 5 ter Obblighi della Regione Puglia

La Regione Puglia:

- ✓ effettua la valutazione di ammissibilità e di merito secondo i criteri stabiliti nei singoli avvisi, d'intesa con ADISU PUGLIA attraverso apposite commissioni con composizione mista Regione - ADISU
- ✓ eroga le somme secondo quanto stabilito dall'art. 5 quater senza che l'erogazione delle stesse costituisca alcuna forma di corrispettivo nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità.
- ✓ Partecipa con ADISU PUGLIA in forma di reciproca collaborazione, al fine di verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite, ad incontri periodici di lavoro.

Art. 5 quater Modalità di erogazione del contributo annuale complessivo di Regione Puglia ad ADISU

L'erogazione del contributo nei confronti del Soggetto beneficiario (ADISU) avverrà ad opera del responsabile di Sub Azione, attraverso le seguenti modalità:

a) **Erogazione dell'80% del contributo annuale delle operazioni relative alle quattro sedi territoriali a titolo di prima anticipazione**, a valere sull'Azione 10.4 del Programma, a seguito della presentazione, da parte di ADISU, di apposita richiesta di pagamento.

b) **Eventuale erogazione finale del 20% del contributo annuale delle operazioni relative alle sedi territoriali a** seguito dei seguenti adempimenti da parte del Responsabile del Procedimento, attraverso il sistema informativo MIRWEB:

- presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, applicando i criteri di rendicontazione riportati all'art. 4 ter e 5 bis
- trasferimento dei dati necessari alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, secondo le indicazioni riportate nel Si.GE.CO;

Tutte le economie derivanti da rinunce e revoche vengono rimpegnate nelle annualità successive con le stesse finalità.

Visto, letto e sottoscritto

f.to digitalmente
per a Regione Puglia
Dirigente Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
25.06.2020
10:40:06 UTC

f.to digitalmente
per ADISU Puglia
Presidente
Dott. Alessandro Cataldo

POR PUGLIA 2014-2020

ASSE X – *"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"*

AZIONE 10.4. – *"Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria"*

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia)

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

"Benefici e Servizi

Anno accademico 2020/2021"

REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro codice fiscale 80017210727, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dalla Dirigente della Sezione Istruzione ed Università Arch. Maria Raffaella Lamacchia, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 26/05/2020

E

l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, d'ora in poi denominata "Agenzia" oppure "Beneficiario", rappresentata dal Dott. Alessandro Cataldo, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia ai sensi della Legge Regionale n. 18/2007.

VISTO

- *il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;*
- *il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;*
- *la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.*
- *la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.*
- *le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE*

2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;

- *il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;*
- *la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il "Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 e sue successive modifiche;*
- *la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 137_DIR_2020_04_29_00807 con la quale, ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono delegate al Dirigente della Sezione Istruzione ed Università talune funzioni proprie del Responsabile di Azione.*
- *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;*
- *Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- *EGESIF_14-0017 Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) Guida alle opzioni semplificati del 06 ottobre 2014;*
- *Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013 Fondo sociale europeo - Commissione europea Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione Unità E.1 Versione di giugno 2015;*
- *Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;*

PREMESSO CHE

- *nell'ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell'art. 34 della Costituzione nel quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;*
- *Regione Puglia con Legge Regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione dell'articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia, finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;*
- *con la medesima Legge regionale viene istituita l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU Puglia), al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati;*
- *Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell'inoccupazione giovanile;*
- *l'Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" del POR Puglia 2014-2020 prevede, in relazione alla Priorità di investimento Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di*

riuscita specie per i gruppi svantaggiati, nonché dell'Obiettivo specifico 10c) - "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente", l'Azione 10.4 "Interventi volti a promuovere la ricerca e l'istruzione universitaria";

- *la suddetta Azione contempla, tra l'altro, attività per il rafforzamento del diritto allo studio tese alla promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito;*
- *Regione Puglia e ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 di cui alla DGR 765 del 25.05.2016, integrato come da addendum di cui alla DGR 784 del 26/05/2020 di attuare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di validità del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio regionale*
- *Regione Puglia, in particolare nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Asse X del POR Puglia 2014/2020, si è impegnata a destinare, per il tramite di ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei riportati nelle graduatorie delle sedi territoriali dell'ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso*
- *Ai sensi del citato Accordo ex art. 15 ADISU Puglia approva, nel rispetto della programmazione regionale, per ciascun anno accademico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i bandi, con i quali vengono definiti i requisiti di accesso, le caratteristiche e le modalità di erogazione delle borse di studio ordinarie — nella tradizionale ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e ristorazione — borse di studio straordinarie e i servizi/supporti aggiuntivi, anche per gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità e provvede alla relativa gestione;*
- *ADISU è titolare dell'intervento "Benefici e Servizi – Anno Accademico 2020/2021";*

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

1. La realizzazione *dell'intervento "Benefici e Servizi – Anno Accademico 2020/2021"* mirato alla totalità degli aventi diritto realizzato da Regione Puglia e ADISU, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), Asse X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" - Azione 10.4 "Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria", è regolamentata secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

2. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla Regione Puglia - Sezione Istruzione ed Università:

   - ✓ il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del suo legale rappresentante ovvero da soggetto da quest'ultimo delegato;
   - ✓ il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento.

3. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione Puglia - Sezione Istruzione ed Università entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Destinatari

1. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, emanerà e gestirà l'Avviso per l'individuazione degli studenti idonei delle misure di sostegno, garantendo misure di pubblicizzazione adeguate al fine di raggiungere tutti i potenziali destinatari ed impegnandosi a concedere i benefici agli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui al successivo articolo 4, iscritti per l'Anno Accademico 2020/2021:
   - ✓ ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
   - ✓ ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
   - ✓ ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
   - ✓ ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99;

presso una delle seguenti Istituzioni:

- Università degli Studi di Bari "A. Moro";
- Politecnico di Bari;
- Conservatorio "N. Piccinni" – Bari;
- Conservatorio "N. Rota" - Monopoli (BA);
- Accademia di Belle Arti di Bari;
- LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);
- Università degli Studi di Foggia;
- Conservatorio "U. Giordano" – Foggia;
- Accademia di Belle Arti di Foggia;
- Università del Salento;
- Conservatorio "T. Schipa" – Lecce;
- Accademia di Belle Arti di Lecce;
- Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello" – Taranto.

Art. 4 - Criteri di selezione

1. L'Avviso per la selezione degli studenti idonei:
   - dovrà prevedere una procedura valutativa con l'applicazione di criteri di selezione tali da accertare il possesso dei seguenti requisiti:
     - ***requisiti economici e patrimoniali*** al momento della partecipazione al concorso, ritenendo valido esclusivamente l'ISEE per prestazioni universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell'attestazione ISEE, disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014:
       - Soglie Economiche, in accordo a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, n. 879 del 15 giugno 2016:
         - l'ISEE per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € 23.000,00;
         - l'ISPE non potrà superare il limite massimo di € 50.000,00.

       I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti.

     - ***requisiti di merito secondo le successive tabelle A e B:***

       STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO

       A. Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ivi compresi i corsi accademici di I e II livello

       I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del corso di laurea frequentato.

       B. Corsi di laurea magistrale

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati durante l'anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio.

C. Dottorato di Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

D. Scuole di Specializzazione

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

A. Corsi di Laurea

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

C. Corsi di Laurea Magistrale

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Università degli Studi di Bari, di Biologia ambientale, Biologia cellulare e molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente dovrà possedere il numero minimo di crediti di seguito indicati:

- *per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;*
- *per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2019.*

D. Accademie di Belle Arti

Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti previsti dall'allegata tabella "A".

E. Corsi di Dottorato di Ricerca

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

F. Scuole di Specializzazione

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

G. Conservatori

Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di musica aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di merito previsti dall'allegata tabella "A".

H. Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.

STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE

- *Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno.*

"Tabella A"

Merito per studenti iscritti nell'A.A. 2020/2021 alle Università, al Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti Ulteriore semestre: 135 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 30 crediti Ulteriore semestre: 80 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti Ulteriore semestre: 245 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti Ulteriore semestre: 300 crediti

"Tabella B"

Merito per studenti diversamente abili iscritti nell'A.A. 2020/2021 alle Università, al Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 1° FC: 81 crediti Ulteriore semestre: 108 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 18 crediti 1° FC: 48 crediti Ulteriore semestre: 72 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 1° FC: 147 crediti Ulteriore semestre: 180 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti 1°FC: 180 crediti Ulteriore semestre: 213 crediti

- dovrà, al fine di una equa distribuzione dei benefici proporzionalmente al livello di reddito, prevedere tre fasce: fascia "A" per studenti con ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 15.300,00; fascia "B" per studenti con ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 15.300,01 e € 19.000,00; fascia "C" per studenti con ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 19.000,01 e € 23.000,00;
- dovrà prevedere che l'importo della quota in denaro della Borsa di Studio sarà incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra 0 e € 5.000,00;
- dovrà prevedere la localizzazione dell'operazione sul territorio pugliese, l'individuazione del target dei destinatari in residenti e/o domiciliati; pari opportunità e non discriminazione, eventuali elementi di premialità/priorità e condizioni generiche e specifiche in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 – Iter istruttorio per la selezione dei destinatari.

1. La selezione degli studenti idonei sarà effettuata da apposite Commissioni con composizione mista Regione - ADISU, istituite dal Direttore generale dell'Agenzia su base territoriale, in funzione delle afferenze dei corsi frequentati dagli studenti:

   SEDE di BARI corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

   - Università degli Studi di Bari "A. Moro" (con l'esclusione di corsi attivati a Taranto);
   - Politecnico di Bari (con l'esclusione di corsi attivati a Taranto);

- Conservatorio “N. Piccinni” – Bari;
- Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA);
- Accademia di Belle Arti di Bari;
- LUM Jean Monnet - Casamassima (BA);

SEDE di FOGGIA corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università degli Studi di Foggia;
- Conservatorio “U. Giordano” – Foggia;
- Accademia di Belle Arti di Foggia;

SEDE di LECCE corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università del Salento;
- Conservatorio “T. Schipa” – Lecce;
- Accademia di Belle Arti di Lecce;

SEDE di TARANTO corsi afferenti alle seguenti istituzioni:

- Università degli Studi di Bari “A. Moro” (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);
- Politecnico di Bari (con riferimento ai soli corsi attivati a Taranto);
- Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” – Taranto.

2. Le suddette Commissioni saranno composte, per almeno un terzo, da funzionari della Regione Puglia designati dal Dirigente della Sezione Istruzione ed Università e presiedute da un dirigente ADISU territorialmente competente ai sensi del comma 1.
3. L’esito dell’attività istruttoria, svolta da ogni singola Commissione di cui ai commi precedenti, è assunto con atto del dirigente della sede territorialmente competente, che approva le graduatorie provvisorie di studenti idonei.
4. Nell’eventualità in cui siano proposti ricorsi avverso l’atto di approvazione delle graduatorie provvisorie elaborate su base territoriale, il Direttore Generale dell’Agenzia procede a riassegnare alla Commissione territorialmente competente il riesame delle pratiche.
5. L’approvazione delle graduatorie su base territoriale definitive degli studenti idonei è effettuata dal Direttore Generale dell’Agenzia con proprio atto.

Art. 6 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento

La spesa ammissibile dell’operazione è esclusivamente quella relativa alle seguenti macrovoci di spesa:

a. **Benefici**: si riferiscono esclusivamente a Borse di studio erogate da Adisu in denaro;
b. **Servizi**: si riferiscono ad 1) alloggio, erogata da Adisu sotto forma di servizio oppure rimborsata in denaro e 2) mensa erogata da Adisu sotto forma di servizio.

Per quanto riguarda la voce a. Benefici, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1 lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in funzione della tipologia di appartenenza e della fascia di reddito.

L’assegnazione delle borse di studio è condizionata, oltre che alla iscrizione presso Università, le istituzioni AFAM della Regione Puglia, anche al possesso dei seguenti requisiti:

1. economici e patrimoniali (fascia di reddito A, B o C);
2. di tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede);
3. di merito.

Per quanto riguardo la voce b. servizi, si tratta di una sovvenzione rimborsata ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1 lettera c del Reg. EU n. 1303/2013, trattandosi di un importo forfettario riconosciuto ad ogni studente in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede).

Di seguito si riporta la quantificazione dell'importo forfettario relativo all'annualità 2020-2021

		BENEFICI	BORSE		SERVIZI	MENSA		ALLOGGIO				TOTALE	
				Disabilità						Disabilità			Disabilità
TIPOLOGIA STUDENTE			importo forfettario			importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 310	importo forfettario se n. pasti fruiti <310	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio < 10	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio = 16	importo forfettario se n. mesi permanenza alloggio <16		
Fuorisede	Fascia "A"		2.631,00 €	3.288,75 €		743,00 €	(743*n pasti fruiti)/310	1.858,00 €	(1858*n mesi)/10	1.858,00 €	(1858*n mesi)/16	€ 5.232,00	€ 5.889,75
	Fascia "B"		1.736,00 €	2.170,00 €		743,00 €		1.858,00 €		1.858,00 €		€ 4.337,00	€ 4.771,00
	Fascia "C"		1.447,00 €	1.808,75 €		743,00 €		1.858,00 €		1.858,00 €		€ 4.048,00	€ 4.409,75
Pendolare						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		2.141,00 €	2.676,25 €		743,00 €	743*n pasti/200					€ 2.884,00	€ 3.419,25
	Fascia "B"		1.413,00 €	1.766,25 €		743,00 €						€ 2.156,00	€ 2.509,25
	Fascia "C"		1.178,00 €	1.472,50 €		743,00 €						€ 1.921,00	€ 2.215,50
In Sede						importo forfettario se n. pasti fruiti > o = 200	importo forfettario se n. pasti fruiti < 200						
	Fascia "A"		1.973,00 €	2.466,25 €		743,00 €	743,00 €					€ 2.716,00	€ 3.209,25
	Fascia "B"		1.302,00 €	1.627,50 €		743,00 €						€ 2.045,00	€ 2.370,50
	Fascia "C"		€ 1.085,00	1.356,25 €		743,00 €						€ 1.828,00	€ 2.099,25

Per gli studenti disabili l'importo forfettario riconosciuto sempre in funzione della tipologia di appartenenza (fuori sede, pendolare o in sede) e della fascia di reddito (A, B o C) è incrementato per la voce benefici (borsa di studio) del 25% e di 6 mesi per la quota servizi Alloggio.

Art. 7 - Controlli e verifiche

1. L'Autorità di Gestione del Programma svolgerà, in merito all'intervento oggetto del presente disciplinare, i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo e tesi a verificare la regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate nonché l'avanzamento fisico e finanziario.

   Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.
2. In sede di controllo da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 8 - Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse al presente Disciplinare è competente il Foro di Bari.

Art.9 - Registrazione del disciplinare

Il presente atto redatto in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 .4.1986 n.131.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e nell'Accordo ex art. 15 l.241/90 si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Visto, letto e sottoscritto

f.to digitalmente
per a Regione Puglia
Dirigente Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
25.06.2020
10:39:07
UTC

f.to digitalmente
per ADISU Puglia
Presidente
Dott. Alessandro Cataldo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1166

L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia). Anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Gestione e Controllo L.R. n. 34/1980 e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo ll Capo lll art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Associazione denominata "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa - C.R.P.M.", è un network nato nel 1973 che rappresenta quasi tutte le regioni marittime del continente europeo, oltre ad alcuni Paesi terzi appartenenti al vicinato orientale e meridionale dell'Europa.
Tra i loro compiti vi è quello di influenzare le politiche Europee, promuovendo gli interessi delle regioni che rappresentano in Europa e nello spazio Euro-Mediterraneo; in particolare, sfruttano le loro relazioni consolidate e praticano attività di lobby a tutti i livelli.

La Regione Puglia ha una forte vocazione verso la cooperazione europea e mediterranea e un enorme potenziale ed interesse alle politiche di coesione territoriale quali: i trasporti, gli affari marittimi, il clima, l'energia e le politiche di integrazione dei migranti. In considerazione di questo, con nota prot. n. 1526/SP del 05.06.2020 il Presidente della Regione Puglia ha manifestato al Presidente della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime l'interesse della Regione Puglia ad aderire nuovamente, in qualità di socio, all'Associazione e alla Commissione Intermediterranea.

Detta Associazione è retta da uno Statuto, composto da 13 articoli, che è parte integrante del presente provvedimento.

L'art. 1 prevede che l'Associazione è regolata dalla Legge Francese del 1luglio 1901 che stabilisce la disciplina delle associazioni senza scopo di lucro in Francia e nei Paesi francofoni.
Scopo dell'Associazione è quello di riunire i rappresentanti delle Regioni d'Europa, in particolare della periferia marittima, che condividono il principio di uno sviluppo equilibrato e policentrico dell'Europa, e che in tale prospettiva vogliono definire e promuovere i loro interessi.

L'art. 5 dello Statuto stabilisce che l'adesione all'Associazione e alle sue Commissioni geografiche è subordinata al pagamento di quote associative annuali il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea Generale quando viene votato il bilancio.

Con nota prot. n. EMA_CRPMCOU20035 del 20.02.2020, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, il Presidente dell'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa" C.R.P.M., ha proposto l'adesione della Regione Puglia all'Associazione, mediante il versamento di una quota annuale pari ad € **54.891,00** per l'anno 2020.

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente, con nota prot. n. AOO-174/00001389 del 25.02.2020, ha chiesto al Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico Responsabile ad interim del Coordinamento delle Politiche Internazionali competente per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo ll Capo lll art. 18 l'acquisizione del parere e ai sensi dell'art. 17, sarà cura di tale struttura partecipare attivamente all'attività dell'Organismo.

Con nota prot. n. AOO_177/0000213 del 26.02.2020 il Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico, Responsabile ad interim del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ha espresso parere favorevole all'adesione della Regione Puglia all'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) e potrà avvalersi dell'eventuale supporto tecnico-progettuale dell'A.S.S.E.T. per le attività conseguenti all'adesione.

Con L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime allegato al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 54.891,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo **1341** – Esercizio Finanziario 2020.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti Finanziario: U1.04.05.04.001.
L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020.
La spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale del Direttore Amministrativo del Gabinetto entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l'adesione della Regione Puglia all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) per l'anno 2020;

3. di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € **54.891,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di dare atto che copia dello Statuto dell'Associazione costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;

6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere.

7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) e al Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali che si potrà avvalere dell'eventuale supporto tecnico-progettuale dell'A.S.S.E.T. per seguire le attività dell'Associazione.

8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Il Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l'adesione della Regione Puglia all'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) per l'anno 2020;

3. di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € **54.891,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di dare atto che copia dello Statuto dell'Associazione costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;

6. di trasmettere, ai sensi dell'art. **5** della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere.

7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) e al Direttore di Dipartimento Responsabile del Coordinamento delle Politiche

Internazionali che si potrà avvalere dell'eventuale supporto tecnico-progettuale dell'A.S.S.E.T. per seguire le attività dell'Associazione;

8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	10	24.07.2020

L.R. 30 APRILE 1980, N. 34. ADESIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ASSOCIAZIONE #CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME D'EUROPA # C.R.P.M." CON SEDE IN RENNES (FRANCIA). ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma:
27/07/2020 13:48:11

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

CPMR
CRPM

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS | WWW.CPMR.ORG | INFO@CRPM.ORG

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONFERENZA DELLE REGIONI PERIPHERICHE MARITIME D'EUROPA (CRPM)

Emendato ed approvato dall'Assemblea generale straordinaria della CRPM, Palermo (Sicilia, Italia), 18 ottobre 2019

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E OGGETTO

È costituita un'Associazione denominata "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa", regolata dalla Legge Francese del 1 Luglio 1901, modificata dalla legge del 9 ottobre 1981 che consente l'adesione delle Regioni Europee. L'Associazione ha per scopo di riunire i rappresentanti delle Regioni d'Europa, in particolare della periferia marittima, che condividono il principio di uno sviluppo equilibrato e policentrico dell'Europa, e che in tale prospettiva vogliono definire e promuovere i loro interessi comuni.

ARTICOLO 2: DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3: SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede sociale nella Regione di Bretagna (Francia, a Rennes, 6 Rue Saint-Martin). L'eventuale modifica richiede una decisione con maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico.

ARTICOLO 4: MEMBRI

4.1 Possono aderire alla CRPM in qualità di membri:

a. Tutte le Regioni* europee che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte della Periferia Marittima d'Europa e sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione, secondo le disposizioni previste all'articolo 5. Più precisamente:
   - Le regioni periferiche marittime degli Stati membri dell'Unione europea;
   - Le regioni periferiche marittime europee degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

b. Tutte le Regioni periferiche non marittime degli Stati membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte delle aree dei bacini marittimi d'Europa e sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione.

c. Gli Stati europei che non hanno enti amministrativi di livello regionale possono chiedere di aderire a nome delle loro autorità locali.

*Sono denominate « Regioni » gli enti territoriali organizzati, che rappresentano il primo livello di amministrazione infra-statale all'interno del loro Stato nazionale

4.2 Possono aderire alla CRPM in qualità di membri associati:

a. Le regioni degli Stati appartenenti all'Unione per il Mediterraneo, le Unioni nazionali delle autorità regionali nonché alcune entità non europeee che condividono valori ed obiettivi comuni.

b. Le condizioni della loro partecipazione alle deliberazioni sono fissate dall'Ufficio Politico della CRPM e ratificate dall'Assemblea Generale. L'Ufficio Politico si pronuncia caso per caso e la decisione è presa a maggioranza.

4.3 Possono partecipare in qualità di osservatori :

a. Collettività locali come città e enti territoriali interessati alle attività dell'Associazione. Se la Regione di origine dei candidati allo status di osservatore è un membro della CRPM, questa Regione viene consultata prima dell'Ufficio Politico che delibera sulla loro partecipazione.

b. Gli osservatori partecipano alle riunioni dei gruppi tecnici, di commissioni geografiche e dell'Associazione, a condizione di condividere le spese stabilite annualmente dall'Ufficio Politico. Possono essere interpellati durante i dibattiti, ma non possono partecipare alle votazioni.

c. Le condizioni della loro partecipazione alle deliberazioni sono fissate dall'Ufficio Politico della CRPM e ratificate dall'Assemblea Generale. L'Ufficio Politico si pronuncia caso per caso e la decisione è presa a maggioranza.

ARTICOLO 5: PROCEDURA DI ADESIONE

5.1 L'Associazione può accettare l'adesione di nuove regioni o la richiesta di statuto di osservatore, con la seguente procedura :

a. Le richieste devono essere indirizzate al/alla Segretario/a Generale dell'Associazione che le presenta per approvazione all'Ufficio Politico;

b. L'Ufficio politico può invitare dei futuri membri a un'Assemblea generale della Commissione geografica di loro scelta e/o all'Assemblea generale dell'Associazione prima della decisione definitiva sulla loro adesione.

5.2 L'adesione all'Associazione e alle sue Commissioni geografiche è subordinata al pagamento delle quote associative annuali il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea generale quando viene votato il bilancio.

5.3 Le richieste di adesione accettate durante il primo semestre dell'anno civile in corso danno luogo al pagamento della totalità della quota annuale. Le richieste accettate nel secondo trimestre **danno luogo al pagamento di metà della quota annuale**.

ARTICOLO 6: PROCEDURA DI RITIRO E RADIAZIONI

La perdita della qualità di membro può avvenire in due circostanze:

6.1 Il ritiro di un membro, notificato al Segretariato generale dell'Associazione, a mezzo lettera del rappresentante legale della Regione debitamente autorizzato.

6.2 La radiazione di un membro, con decisione dell'Assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico, in particolare quando tale membro non abbia pagato la quota associativa anche dopo diversi rilanci del Segretariato generale rimasti infruttuosi.

6.3 In caso di ritiro durante il primo semestre dell'anno civile in corso, la quota sarà esigibile per l'intero anno civile. In caso di ritiro durante il secondo semestre dell'anno civile, la quota resterà esigibile fino alla fine dell'anno successivo.

ARTICOLO 7: ORGANIZZAZIONE

La struttura dell'Associazione è la seguente:

- L'Assemblea Generale;
- L'Ufficio Politico;
- Il/la Presidente;
- Il/la Segretario/a Generale;
- Le Commissioni geografiche;
- Il/la Tesoriere e il Comitato finanziario.

7.1 L'ASSEMBLEA GENERALE

7.1.1 L'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. Il/la Presidente presiede l'assemblea e presenta la gestione passata e futura o le attività dell'associazione. La/il Tesoriere rende conto della gestione dell'Associazione. L'Assemblea generale può deliberare validamente solo se un quarto delle Regioni membro e delle Regioni membro associate è presente.

a. La composizione dell'Assemblea generale
   - Comprende tutti i membri dell'Associazione, qualunque sia il loro status;
   - Si riunisce almeno una volta l'anno secondo le modalità previste dal regolamento interno.

b. Le missioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale si pronuncia sul rapporto di attività e sul rapporto finanziario dell'Ufficio Politico. Approva gli orientamenti e il Bilancio preventivo dell'Associazione presentato dall'Ufficio Politico. Si pronuncia ugualmente sui conti annuali dell'Associazione e sul rapporto del revisore dei conti.

Adotta tutte le deliberazioni corrispondenti agli obiettivi dell'Associazione.

L'Assemblea Generale fissa l'importo delle quote associative annuali e della tassa di ammissione che dovranno versare i membri.

Le Posizioni/testi Politici che hanno una portata generale (in particolare la Dichiarazione Finale delle Conferenze) e che sono destinate ad una diffusione esterna sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri presenti. In tal caso, se la votazione ha luogo per alzata di mano, è necessario procedere prima al conteggio delle Regioni con diritto di voto presenti al momento del voto.

7.1.2 L'Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su iniziativa del/della Presidente o su richiesta dell'Ufficio politico o ancora su richiesta di due terzi dei membri dell'Associazione se il Presidente lo ritiene necessario.

L'Assemblea Generale straordinaria è competente per procedere alla modifica dello statuto, allo scioglimento, fusione o trasformazione dell'Associazione, nonché alla vendita del suo patrimonio.

Le modalità di convocazione sono le stesse dell'Assemblea generale ordinaria. Le modalità delle deliberazioni e del voto sono le stesse dell'Assemblea generale ordinaria.

7.2 L'UFFICIO POLITICO

a. L'Ufficio Politico si compone:
   - Di un titolare e di un supplente designati dalle delegazioni nazionali di ogni Stato tra i quali l'Associazione conta dei membri. Le proposte devono essere ratificate dall'Assemblea Generale;
   - Dei Presidenti delle Commissioni geografiche e di un rappresentante delle Regioni ultraperiferiche. Ogni Commissione geografica nomina un/una supplente incaricato/a di rappresentare il/la proprio/a Presidente in caso di impedimento;
   - Del/della Tesoriere;
   - Degli/delle ex-Presidenti dell'Associazione a condizione che continuino ad esercitare un mandato regionale.

b. L'Ufficio Politico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del/della Presidente.

c. Ogni membro dell'Ufficio Politico è eletto per due anni. I membri sono dei responsabili regionali in corso di mandato. La perdita del suo mandato all'interno della regione comporta il ritiro ipso facto dall'Ufficio Politico e la sua sostituzione. Può essere sostituito prima della scadenza del termine dalle Regioni del paese di appartenenza.

d. L'Ufficio Politico assicura il funzionamento permanente dell'Associazione, propone gli orientamenti politici dell'Associazione e attua le decisioni adottate dall'Assemblea Generale. A tale fine si occupa di coordinare i lavori tra le Regioni aderenti e in particolare quelli delle Commissioni geografiche rispetto agli obiettivi generali dell'Associazione.

e. Prepara il progetto di bilancio preventivo presentato all'assemblea generale, dopo avere consultato il/la Tesoriere ed il Comitato finanziario. Autorizza il/la Presidente ad agire in giudizio se ciò è necessario. Prende in particolare ogni decisione relativa alla gestione ed alla conservazione del patrimonio dell'associazione. L'Ufficio Politico prepara il bilancio contabile dell'Associazione. Rende conto del suo operato all'Assemblea Generale.

7.3 IL PRESIDENTE / LA PRESIDENTE

a. L'Ufficio elegge tra i suoi membri il/la Presidente dell'Associazione, per un mandato di due anni, rinnovabile.

b. Possono essere eletti solo i Presidenti di regioni aderenti titolari dell'Ufficio Politico. Nei casi delle Regioni il/la cui Presidente viene nominato/a, possono essere candidati alla carica di presidente della CRPM solo i vicepresidenti eletti/e ai più alti livelli.

c. Il/la Presidente rappresenta l'Associazione e cumula le funzioni di Presidente dell'Ufficio politico e dell'Assemblea generale. Convoca l'Assemblea generale e le riunioni dell'Ufficio Politico.

d. L'Ufficio Politico elegge dei vicepresidenti tra i suoi membri di cui un Primo Vicepresidente.

7.4 IL/LA SEGRETARIO/A GENERALE

a. Il/la Segretario/a Generale è designato/a dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.

b. Il/la Segretario/a Generale, sotto il controllo dell'Ufficio politico, è incaricato/a del funzionamento amministrativo, contabile e giuridico dell'Associazione.

c. Gestisce il personale dell'Associazione e mobilita le risorse.

d. Il/la Segretario/a Generale deve imperativamente godere della fiducia dell'Assemblea Generale e dell'Ufficio Politico. La fiducia viene votata come minimo ogni cinque anni.

e. Se la carica di Segretario/a Generale è vacante, l'Ufficio Politico definisce la procedura pubblica per l'invito a portarsi candidati.

7.5 LE COMMISSIONI GEOGRAFICHE

a. Le Commissioni geografiche sono create dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.

b. Hanno lo scopo di facilitare il decentramento e l'approfondimento dei lavori relativi a grandi zone geografiche con interessi comuni. A tale fine ogni Commissione gode di un diritto di iniziativa per trattare i problemi specifici della propria zona geografica, a condizione di informarne sistematicamente il/la Segretario/a Generale. Questi può adire il/la Presidente e l'Ufficio Politico in caso di azione o di decisione contrarie alle disposizioni di questo Statuto, o alle risoluzioni votate dall'Assemblea Generale o alle iniziative delle altre Commissioni geografiche. In questo caso il/la Presidente può decidere di sospendere l'applicazione dell'iniziativa in attesa della decisione dell'Ufficio Politico.

c. Possono essere membri di una Commissione geografica solo le regioni che aderiscono all'Associazione.

d. Ogni Commissione geografica adotta un Regolamento interno conforme al presente Statuto. I Regolamenti e le relative modifiche devono essere ratificati dall'Ufficio Politico della CRPM.

e. L'Assemblea Generale dell'Associazione racommanda che ogni Commissione geografica elegga il/la proprio/a Presidente seguendo la procedura in vigore per l'elezione del/della Presidente dell'Associazione. Ogni Commissione geografica elegge il proprio Ufficio secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno. Ogni Commissione geografica designa un/una Segretario/a esecutivo responsabile del coordinamento dei lavori sotto l'autorità del/della Presidente. Il/la Segretario generale della CRPM partecipa all'assunzione dei/delle Segretari/e esecutivi/e e ne informa l'Associazione. Il/la Presidente può anche designare un/una segretario/a particolare per assisterlo/a nello svolgimento delle sue funzioni.

f. Ogni Commissione geografica può chiedere una quota associativa specifica che si aggiunge a quella versata all'Associazione.

7.6 IL TESORIERE E IL COMITATO FINANZIARIO

a. L'Ufficio politico designa, tra suoi membri, un/una Tesoriere. In caso di perdita del suo mandato di eletto/a regionale, il/la Tesoriere è sostituito/a nelle sue funzioni da un altro membro dell'Ufficio politico, in occasione della successiva sessione dell'Ufficio.

b. Il/la tesoriere presiede il Comitato finanziario, che lo/a assiste. Tale Comitato si riunisce almeno due volte all'anno. Esso è composto da quattro persone: due rappresentanti delle Regioni membro e due personalità competenti della Bretagna, Regione sede dell'Associazione.

c. Il Comitato finanziario ha un ruolo consultivo presso il/la tesoriere. In accordo con il/la Presidente ed il/la Segretario/a generale, prepara il bilancio, e lo propone all'Ufficio. Segue inoltre da vicino l'esecuzione del bilancio. È informato/a di tutti i progetti finanziari che impegnano l'Associazione.

ARTICOLO 8: FINANZIAMENTO

8.1 Le spese e le entrate dell'Associazione sono gestite dall'Ufficio Politico insieme al/alla Segretario/a generale.

8.2 Le risorse dell'Associazione provengono:

a. Dalle quote associative delle Regioni membro titolari e dei membri associati il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea generale quando viene votato il bilancio;

b. Da eventuali contratti di studi;

c. Da contributi volontari, che possono essere conferiti da collettività o organismi interessati ai lavori dell'Associazione;

d. Da programmi di sovvenzioni europee;

e. Dagli interessi maturati sul capitale riportati nel bilancio annuale;

f. Da qualsiasi altra risorsa finanziaria autorizzata dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

8.3 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

8.4 IL REVISORE DEI CONTI

L'Ufficio nomina un revisore dei conti titolare ed un revisore dei conti supplente. La durata del mandato rinnovabile su decisione dell'Ufficio politico è fissata in base alla normativa vigente. Il revisore dei conti esercita la sua missione di controllo nelle condizioni previste dalle norme e regole della sua professione. Ogni anno prepara e presenta, all'Ufficio politico chiamato a deliberare sulla contabilità dell'esercizio concluso, un rendiconto nel quale illustra le attività svolte e certifica la regolarità e esattezza della contabilità.

8.8 IL/LA COMMERCIALISTA

L'ufficio Politico può incaricare un/una Commercialista di preparare la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 9: COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

9.1 L'Ufficio Politico è abilitato a firmare convenzioni di cooperazione con le Organizzazioni suscettibili di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

9.2 Tutte le convenzioni concluse con altre organizzazioni sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale della CRPM.

ARTICOLO 10: MODIFICA DELLO STATUTO

Ogni modifica al presente Statuto richiede l'approvazione di un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo. Le modifiche devono essere votate alla maggioranza dei due terzi dei voti delle Regioni membro e Regioni membro associate presenti.

ARTICOLO 11: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato da un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo, alla maggioranza dei due terzi dei voti delle Regioni membro presenti. L'Assemblea generale straordinaria decide la destinazione dell'attivo netto rimasto dopo il pagamento dei debiti e delle spese di liquidazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel paese in cui ha la sua sede. Designa più commissari incaricati della liquidazione di cui definisce i poteri.

In caso di scioglimento, vengono nominati uno o più liquidatori e l'eventuale saldo di liquidazione è devoluto a un organismo senza scopo di lucro o ad un'associazione che persegue scopi simili, conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale straordinaria che decide sullo scioglimento. Il saldo di liquidazione non potrà essere devoluto a un membro dell'Associazione, nemmeno parzialmente, salvo restituzione di un eventuale apporto.

Firma apposta con Aruba Firma

ARTICOLO 12: REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno è deciso dall'Ufficio politico e approvato dall'Assemblea generale. Questo regolamento definisce tutto quanto esula dal presente Statuto, in particolare tutto ciò che riguarda il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 13: COMPETENZA

Il tribunale competente per ogni azione che riguarda l'Associazione è il tribunale del luogo dove l'Associazione ha la sua sede.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1167

L.R. 30 aprile 1980, n. 34. – Conferma adesione della Regione Puglia all' Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles – anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Gestione e Controllo L.R. n. 34/1980 e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Associazione P.O.L.I.S. è una rete di città e regioni europee che lavorano insieme per sviluppare tecnologie e politiche innovative per il trasporto locale.
Dal 1989, gli enti locali e regionali europei collaborano attraverso Polis per attuare politiche sostenibili mobilità con o sviluppo di soluzioni innovative di trasporto.
Le attività di Polis sono strutturate intorno a quattro pilastri tematici di una politica urbana e regionale sostenibile dei trasporti:
- Ambiente e salute nei trasporti, sfide sociali ed economiche nei trasporti;
- Mobilità ed efficienza del traffico;
- Sicurezza stradale e sicurezza dei sistemi di trasporto;
- Aspetti economici e sociali dei trasporti.

Con deliberazione n. 468 del 14.03.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell'adesione per l'anno 2019 all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles.

Con e-mail pervenuta al protocollo regionale in data 27.01.2020 n. AOO-174/0000545 l'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions ha proposto la conferma dell'adesione per l'anno 2020 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad **€ 10.395,00**.

Con nota prot. n. AOO/174-0000976 dell'11.02.2020 del Direttore Amministrativo del Gabinetto, è stata trasmessa la documentazione inviata dall'Associazione ed è stato richiesto il previsto parere all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, competente per materia, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II capo III art. 18 l'acquisizione del parere dell'Assessore che, ai sensi dell'art. 17, seguirà attivamente l'attività dell'Associazione.

Con nota prot. n. AOO_SP13/128 del 12.02.2020 l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo ha ritenuto di confermare l'adesione della Regione Puglia all'Associazione P.O.L.I.S., per l'anno 2020, in quanto fornisce con continuità informazioni su progetti europei, dai quali si possono attingere idee e buone pratiche utili per delineare le politiche di pianificazione del settore trasporti.

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020

Il presente provvedimento comporta una spesa di € **10.395,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – Esercizio Finanziario 2020 –
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 – Macroaggregato 04 – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.05.04.001.
L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020.
La copertura finanziaria è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles, per l'anno 2020;

3. di approvare e autorizzare con il presente provvedimento la spesa di € **10.395,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles e all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo che segue l'attività dell'Associazione;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles, per l'anno 2020;

3. di approvare e autorizzare con il presente provvedimento la spesa di € **10.395,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione P.O.L.I.S. – European Cities and Regions Networking for innovative transport solutions con sede in Bruxelles e all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo che segue l'attività dell'Associazione;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	11	23.07.2020

L.R. 30 APRILE 1980, N. 34. # CONFERMA ADESIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ASSOCIAZIONE P.O.L.I.S. # EUROPEAN CITIES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS CON SEDE IN BRUXELLES # ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 27/07/2020 13:49:37

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1168

L.R. 05.07.1984, n. 32. Contributo della Regione Puglia al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O. Attuazione e conferma anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dal Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

L'art. 1 della L.R. 32/84, avente ad oggetto "Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O." prevede che la Regione Puglia si avvalga del C.I.N.S.E.D.O. per forme d'intervento regionale volte al sostegno ed all'incentivazione d'iniziative ed attività che perseguono finalità statutarie.

Il C.I.N.S.E.D.O. svolge funzioni di assistenza tecnica e di ausilio alle attività regionali, nonché di assistenza e supporto alle attività della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con Atto Dirigenziale n. 27 del 02.07.2019 la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. ha liquidato al C.I.N.S.E.D.O. la quota associativa per l'anno 2019.

Con nota prot. n. 350/A4 del 23.06.2020 il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha comunicato che l'Assemblea nella seduta del 18 giugno ha stabilito per gli anni 2020 e 2021 l'importo della quota associativa di ciascuna Regione con una riduzione del 20%, precisando che per l'anno 2020 la riduzione delle quote può avvenire a condizione che siano versate entro il 31 ottobre. Pertanto, per la Regione Puglia la quota associativa 2020 ammonta ad **€ 180.992,00**.

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

Si ritiene che la conferma dell'adesione Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O., possa dare un valido supporto alla Regione per la promozione e la realizzazione di attività di ricerche, indagini, rilevazioni e studi sull'ordinamento regionale; per il sostegno operativo, tecnico, giuridico e documentale alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale segreteria della stessa; ed infine fornisce informazioni e documentazioni sull'attività delle Regioni e Province autonome.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O. con sede in Roma, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. **Esercizio finanziario 2020**
Il presente provvedimento comporta una spesa di € **180.992,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1354 – Esercizio Finanziario 2020 – **C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.11.1.4 – Macroaggregato 04 – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.4.** L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020. La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 1 della L.R. 32/84, del Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O., dando attuazione alla disposizione ivi contenuta e confermando l'adesione al C.I.N.S.E.D.O. per l'anno 2020;

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **180.992,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1354 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O;

6. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:

1. condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 1 della L.R. 32/84, al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O. con sede in Roma, dando attuazione alla disposizione ivi contenuta e confermando l'adesione al C.I.N.S.E.D.O. per l'anno 2020;

3. approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **180.992,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1354 – esercizio finanziario 2020;

4. incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – C.I.N.S.E.D.O.;

6. provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	15	23.07.2020

L.R. 05.07.1984, N. 32. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE # C.I.N.S.E.D.O. ATTUAZIONE E CONFERMA ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 27/07/2020
13:52:43

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1169

L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari – anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dal Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

La Fondazione "Gianfranco Dioguardi" ha lo scopo esclusivo di promuovere i processi di accumulazione e di diffusione della cultura attraverso:

- la formazione di biblioteche e il loro accrescimento per promuovere la conservazione del sapere e la sua diffusione;
- lo sviluppo del concetto di imprenditorialità per promuovere la diffusione di una cultura del fare economico che sia anche in grado di trasferire l'educazione del sapere.

Con deliberazione n. 1633 del 16.09.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell'adesione per l'anno 2019 alla Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari.

Con nota inviata a marzo 2020 ed acquisita al protocollo regionale in data 17.06.2020 con n. AOO/174/0003117 il Presidente della Fondazione "Gianfranco Dioguardi" ha inviato le relazioni sull'attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo ed ha proposto la conferma dell'adesione per l'anno 2020 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 15.000,00.

Nel corso del 2020 la Fondazione ha programmato importanti attività a carattere editoriale, espositivo, divulgativo e scientifico, tra le quali:
- Istituzione a Bari del Master sperimentale "City School, per il governo della città complessa".
- Proseguiranno al Politecnico di Milano i lavori del comitato esecutivo per l'istituzione di un Master di II livello in "City School".
- Avvio del progetto "Port City School" in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia.
- Si auspica un ricco palinsesto di attività per i "Cantierievento" presenti in Italia e in Europa.
- Si porterà avanti l'accordo di collaborazione sottoscritto con la Fondazione Condorcet per lo sviluppo di un progetto di portata europea.
- Avvio di una serie di attività promosse nell'ambito del programma "City School" presso il Convitto Nazione Cirillo e presso nuove realtà scolastiche che aderiranno all'iniziativa.
- Mostra "Il laboratorio di Quartiere UNESCO di Otranto" a cura di Elio Paiano presso il Castello Aragonese di Otranto e il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce.
- La Fondazione sarà partner istituzionale dell'evento "Festival dell'Architettura" che si terrà a Bari e promuoverà l'attivazione di una serie di "cantiere-evento" nella città
La pubblicazione di nuovi Libri, Bollettini, Quaderni e Libretti della Fondazione.

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

Si ritiene che la conferma dell'adesione per l'anno 2020 Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari possa dare un valido supporto alla Regione, per le attività che svolge nel territorio.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Esercizio finanziario 2020
Il presente provvedimento comporta una spesa di € **15.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2020 – **C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1 – Macroaggregato 04 – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.04.01.001. -** L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020. La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari, per l'anno 2020;

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **15.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari, per l'anno 2020;

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **15.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento Fondazione "Gianfranco Dioguardi" con sede in Bari;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	16	23.07.2020

L.R. 30-04-1980, N. 34 # CONFERMA ADESIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA FONDAZIONE #GIANFRANCO DIOGUARDI" CON SEDE IN BARI # ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 27/07/2020 13:56:05

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1170

L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma – anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dal Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma è un'associazione che ha come scopo quello di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche dei contratti, anche al fine di assicurare un miglior raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di rappresentanza degli operatori economici del settore.

L'attività dell'Istituto è prevalentemente dedicata al supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'istruttoria di provvedimenti di natura tecnica da sottoporre alla approvazione della stessa. Inoltre, in qualità di segreteria tecnica, supporta l'attività dei responsabili regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con deliberazione n. 1148 del 01.07.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell'adesione per l'anno 2019 all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale con sede in Roma.

Con nota prot. n. 1703/20/GR del 26.06.2020 il Presidente dell'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale ha proposto la conferma dell'adesione per l'anno 2020. Inoltre, ha comunicato che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 5 giugno 2020, a seguito della presentazione della Relazione annuale 2019 sull'attività svolta dall'Istituto, ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. L'Assemblea ha altresì determinato, su proposta del Consiglio, l'importo della quota annuale ordinaria 2020 per i Soci fondatori (Regioni e Province autonome), pari ad euro 12.000,00, che resta invariata rispetto alle precedenti annualità.

Con nota prot. AOO_174/0003518 del 09/07/2020, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. ha inviato all'Assessore ai Lavori Pubblici la documentazione dell'Associazione ed ha chiesto il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l'acquisizione del succitato parere e all'art. 17 che l'Assessore segua attivamente l'attività dell'Associazione.

Con nota prot. n. AOO_SP13/000656 del 13.07.2020 l'Assessore ai Lavori Pubblici ha comunicato che si ritiene opportuno rinnovare l'adesione per l'anno 2020 all'Associazione ITACA, in considerazione della effettiva rilevanza delle attività svolte dalla stessa.

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

Si ritiene che la conferma dell'adesione per l'anno 2020 all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale possa dare un valido supporto alla Regione, per le attività che svolge nel territorio.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione all'Associazione ITACA perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Esercizio finanziario 2020
Il presente provvedimento comporta una spesa di € **12.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2020 – **C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 –Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.04.01.001. -** L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020. La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale con sede in Roma, per l'anno 2020;

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **12.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale con sede in Roma e all'Assessore ai Lavori Pubblici incaricato a seguire l'attività dell'Associazione;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell'adesione all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale con sede in Roma, per l'anno 2020;

3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € **12.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale con sede in Roma e all'Assessore ai Lavori Pubblici incaricato a seguire l'attività dell'Associazione;

6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall'art. 16 delle Linee Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;

7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	17	23.07.2020

L.R. 30-04-1980, N. 34 # CONFERMA ADESIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ASSOCIAZIONE ITACA - ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE # CON SEDE IN ROMA # ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 27/07/2020 13:57:57

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1171

P.O. Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020-appl.ne avanzo di amm.ne ai sensi dell'art.42 comma 8 D. Lgs n. 118/2011 e s.mm.ii.per finanziaria dei prog. strategici 6°e 7° Targeted Call nonchè del progetto ex "CITIZEN CARE"- Policlinico di Bari ai sensi del Prot. d'intesa n.021311 del 06.12.2018.Var.ne di bil. di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art.51 D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa all'autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Gestione Finanziaria, dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale confermata dal Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali, riferisce quanto segue:

- **VISTE** l'intesa in Conferenza Stato/Regioni del 14/04/2016 e le Linee Guida emanate dal MEF/IGRUE con le quali sono regolati i Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea in Italia;
- **VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 396 del 20/03/2018 e n. 1330 del 16/07/2019 in materia di governance e di pianificazione finanziaria del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020;
- **VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- **DATO ATTO CHE** l'art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- **VISTA** la L.R. del 30.12.2019 n. 55 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)*";
- **VISTA** la L.R. del 30.12.2019 n. 56 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*";
- **VISTA** la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall'art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** l'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- **VISTA** la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- **VISTA** la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- **VERIFICATO CHE** la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

PREMESSO CHE:

- La Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12-2015, ha adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020 con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° Gennaio 2014 - 31 dicembre 2020;
- Con Deliberazione n. 327 del 30/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione C (2015) 9347 def. del 15-12-2015 di adozione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato Congiunto di Sorveglianza;
- La Regione Puglia - Coordinamento delle Politiche Internazionali - Sezione Cooperazione Territoriale, in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007-2013, è individuata quale Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020;

- Il Programma, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l'Italia € 76.184.019,00 e per la Grecia € 28.516.344,00), che costituiscono l'85% del totale, e delle quote di cofinanziamento Nazionale (per l'Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il restante 15%;
- Il Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia è allo stato pienamente operativo: sono stati approvati e ammessi a finanziamento n. 2 progetti di Assistenza Tecnica, n. 51 progetti ordinari e n. 5 progetti strategici che assorbono per intero la dotazione finanziaria del Programma (€ 123.176.899,00) generando anche un piccolo overbudgeting (5% del totale programma);
- Come stabilito dalla DGR n. 1330 del 16/07/2019, tale overbudgeting troverà, verosimilmente, adeguata copertura per il tramite dei "risparmi" di spesa generati dai progetti Standard e dai Progetti Strategici che, sulla base delle esperienze pregresse, potrebbero ammontare ad una quota del 7-10% delle risorse assegnate; nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria riveniente dai risparmi di spesa, per la compensazione dell'overbudgeting, saranno utilizzati i rimborsi che le strutture regionali otterranno tramite la rendicontazione delle spese relative al personale interno impegnato nell'attuazione dei progetti qui di seguito elencati: CINOVATEC; EGOV-INNO; INNONETS; CRAFTLAB; FISH & CHIPS; SPARC; OFIDIA; ERMIS; TRITON; CREATIVE@HUBs; The Rout-net, CoHeN; BEST; AI SMART che vedono la presenza nel partenariato - in qualità di Lead Partner e/o Project Partner – di Dipartimenti, Sezioni e/o Servizi della Regione Puglia. Per l'implementazione finanziaria e contabile di tali progetti, questa Giunta ha già impartito le necessarie disposizioni con la DGR n. 396/2018.

CONSIDERATO CHE:

- L'Autorità di Gestione Ellenica, con e-mail del 21.11.2019, ha richiesto alla Sezione Cooperazione Territoriale di predisporre i documenti necessari al lancio della 6° Targeted Call per progettualità strategiche nel settore della Protezione Civile, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella sessione di Ioannina (GR) del 22 e 23 febbraio 2019;
- Con procedura scritta avviata il 3 giugno 2020 e conclusa il 15 giugno 2020 è stata approvata, da parte del Comitato di Sorveglianza, la 6° Targeted Call per un progetto strategico, nell'ambito dell'Obiettivo specifico 2.2, finalizzato alla protezione dell'ambiente marino, delle coste e delle biodiversità. Tale ulteriore progetto, denominato AETHER, "*Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources*", con un budget totale di € 4.500.000,00, intende rafforzare il ruolo strategico delle istituzioni pubbliche, tra Grecia e Italia, attraverso una governance e una gestione congiunte di piani realizzati a livello transnazionale volti a condividere e definire azioni di protezione ambientale nonchè l'uso sostenibile delle risorse marine, costiere e continentali. Il partenariato comprende, in qualità di Lead Beneficiary, l'Agenzia per lo sviluppo sostenibile del territorio della Regione Puglia (ASSET), con un budget di € 2.200.000,00, e la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile, Project Beneficiary 1, con un budget di € 800.000,00, per un budget complessivo assegnato ai due beneficiari Italiani di € 3.000.000,00, nonché le Regioni Greche di Epiro, Grecia Occidentale e Isole Ionie;
- La Commissione Europea, inoltre, al fine di mitigare l'impatto della crisi intervenuta a seguito dell'epidemia di COVID 19, ha inteso adottare tutte le decisioni necessarie per un rapido utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei proponendo l'Iniziativa Investimento in Risposta al Coronavirus (C.R.I.I.); nell'ambito di tale iniziativa, l'Autorità di Gestione Ellenica, previa consultazione delle autorità nazionali, ha ritenuto di dover contribuire con le risorse del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 alla lotta contro la pandemia che ha interessato le aree ammissibili di Italia e Grecia;
- Conseguentemente, con procedura scritta avviata il 23 giugno 2020 e conclusa il 29 giugno 2020, è stata approvata, da parte del Comitato di Sorveglianza, la 7° Targeted Call for Emergency Project Proposal, dell'importo di € 3.400.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.2, di cui € 1.700.000 assegnati alla Presidenza della Regione Puglia, Lead Partner di progetto. La Call è destinata a finanziare, nelle aree transfrontaliere ammissibili pesantemente colpite dal COVID 19, alcune attrezzature sanitarie, un supporto alla ricerca scientifica nonché la costituzione di un team scientifico più solido per contrastare la pandemia. Il partenariato comprende, per la Grecia, gli Ospedali di Ioannina, Patrasso, Ilia, Etoloakarnania, Corfù, Zante, Cefalonia e Lefkada;

- Per far fronte all'overbudgeting determinato dalle ulteriori due Targeted Call sopra citate, la Repubblica di Grecia dispone di apposito fondo abitualmente utilizzato nei Programmi di Cooperazione Territoriale, mentre la Regione Puglia, in qualità di autorità nazionale delegata per l'attuazione del Programma, che trova nella Puglia l'intero e solo territorio Italiano eleggibile per le attività del Programma stesso, deve farvi fronte con risorse proprie;
- Il fabbisogno di cui sopra ha natura essenzialmente programmatoria poiché, nelle attività di Cooperazione Territoriale Europea, l'overbudgeting viene di norma ampiamente compensato dalle minori spese certificate dai beneficiari rispetto ai budget iniziali dei progetti finanziati; ciononostante, a seguito dell'approvazione delle due Targeted Call da parte del Comitato di Sorveglianza, i progetti in questione rappresentano obbligazioni giuridicamente vincolanti e le relative risorse, rese disponibili mediante la presente proposta di DGR, possono essere immediatamente impegnate;
- Con Determinazioni Dirigenziali A00_178 n. 43 del 06.12.2018 e n. 44 del 07.12.2018, nonché con la sottoscrizione dei protocolli di intesa aventi repertorio n. 021311 del 06.12.2018 e n. 021437 del 25.01.2019, questi ultimi a definizione e finanziamento dei progetti elaborati dal Policlinico di Bari e dall'Autorità Portuale di Bari in seguito all'inserimento nel Programma Grecia-Italia 2007/2013 di progetti retrospettivi, la Sezione Cooperazione Territoriale ha effettuato la chiusura contabile definitiva di tale precedente Programma, liquidando tutte le i beneficiari aventi diritto a corresponsioni da parte della Regione Puglia;
- Con nota n. 29.945/DG del 17.04.2020, trasmessa via pec, il Policlinico di Bari, sulla base del succitato Protocollo d'intesa n. 021311 del 06.12.2018, ha inteso fare richiesta integrativa di risorse, pari ad € 612.496,70, per far fronte alle obbligazioni contratte nell'ambito del progetto coerente con quello retrospettivo denominato "Citizen Care", consistenti nel pagamento dei servizi commissionati per lo studio di vulnerabilità sismica dei padiglioni di alcune cliniche e reparti della stessa Azienda Ospedaliera;
- Con nota n. AOO_177/528 del 25.05.2020, il Coordinamento delle Politiche Internazionali, a riscontro di tale richiesta, nel sottolineare l'impossibilità, da parte dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, di fare affidamento su importi superiori alla disponibilità finanziaria stabilita nel Protocollo d'intesa sopra richiamato per far fronte ad interventi ad esso correlati, ha comunicato di essere disponibile a tener conto del fabbisogno di € 612.496,70 nell'ambito della ricognizione delle risorse derivanti dai precedenti cicli di programmazione CTE ed al contempo ha chiesto al Policlinico di fornire uno stato di avanzamento dei lavori oggetto del protocollo d'intesa rep. n. 021311 del 06.12.2018 nonchè di comunicare se l'emergenza epidemiologica in atto abbia determinato un rallentamento delle attività o diverse priorità dei lavori programmati nel Policlinico;
- Con nota n. 0042492/AOUCPG23/UTE/P del 16/06/2020, trasmessa via pec, il Policlinico di Bari, ad integrazione di precedente nota n. 21068 del 6.03.2020, ha fornito i chiarimenti sull'avanzamento della spesa descrivendo, in dettaglio, lo stato di attuazione degli interventi e precisando che la Direzione Amministrativa della stessa Azienda, a seguito dell'emergenza epidemia COVID 19, ha dovuto rapidamente riorganizzare la propria attività sanitaria destinando l'intero padiglione "Asclepios" all'accoglienza dei pazienti infetti o potenzialmente infetti; nel medesimo padiglione, inoltre, si è proceduto all'allestimento di camere di degenza e terapie intensive oltre alla riprogettazione dei percorsi di accesso sia per i pazienti che per gli operatori, per i quali sono stati predisposti nuovi spazi per gli spogliatoi e per le vestizioni all'interno delle aree ad alto rischio di infezione. Ciò ha determinato una variazione della tempistica del progetto di completamento della struttura "Asclepios 3": per tale nuovo padiglione, i progettisti incaricati hanno presentato solo in data 24.03.2020 il progetto esecutivo, attualmente in corso di approvazione, per l'importo complessivo di € 4.075.000,00, pari a quello finanziato ex Citizen Care e formalizzato con protocollo d'intesa n. 021311 del 06.12.2018;
- Il budget totale assegnato alla Regione Puglia sui suddetti progetti approvati nell'ambito delle 6° e 7° Call, pari ad € 4.700.000,00, sommato all'importo di € 612.496,70 richiesto dal Policlinico di Bari, per le ulteriori attività non incluse nel Protocollo di intesa rep. n. 021311 del 06.12.2018 ma integrate nel complesso di interventi specificati con la successiva nota n. 0042492/AOUCPG23/UTE/P del 16/06/2020, determinano un fabbisogno complessivo di € 5.312.496,70 oggetto della presente proposta di DGR;
- La presenza dei progetti retrospettivi e la maggiore disponibilità di risorse sugli assi 2 e 3 del Programma

Grecia-Italia 2007/2013, non ridistribuibili sull'asse 1 per limitazioni derivanti dal regolamento del Programma stesso, hanno comportato che il precedente ciclo di programmazione Interreg IV-A si sia chiuso con un avanzo di amministrazione sul bilancio vincolato regionale, localizzato sul capitolo U1083400 "P.O. cooperazione territoriale 2007-2013 Grecia/Italia. Erogazioni ai beneficiari finali delle contropartite pubbliche nazionali afferenti le attività di cui all'asse 1 – asse 2 – asse 3";

- Il suddetto avanzo di amministrazione costituisce a tutti gli effetti un rientro finanziario avente, per omogeneità di destinazione della spesa e per origine della sua formazione, tutte le caratteristiche idonee ad essere utilizzato nell'attuale ciclo di programmazione Grecia-Italia 2014/2020 per il finanziamento programmatorio delle ulteriori progettualità richieste dall'Autorità di Gestione Ellenica;
- Con DGR n. 94 del 04/02/2020 è stata autorizzata l'iscrizione nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario di risorse di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato.

RITENUTO di dover assicurare la copertura finanziaria programmatoria della quota di overbudgeting sul lato "Italia-Regione Puglia" del Programma Grecia-Italia 2014/2020 pari a complessivi € 4.700.000,00, determinata dalle due ulteriori Targeted Call approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma, al fine di condividere gli obiettivi dell'Autorità di Gestione Ellenica e di assicurare il pieno utilizzo della dotazione finanziaria del Programma stesso, con l'intesa che le risorse in questione saranno effettivamente utilizzate solo in caso di insufficienti economie derivanti dai n. 58 progetti già in corso di attuazione;

RITENUTO di poter impiegare il medesimo avanzo di amministrazione anche per consentire all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari di far fronte alle obbligazioni assunte per le ulteriori attività non incluse nel Protocollo d'Intesa rep. n. 021311 del 06.12.2018 ma integrate nel complesso di interventi specificati con la successiva nota n. 0042492/AOUCPG23/UTE/P del 16/06/2020, per l'importo di € 612.496,70;

ATTESO che la dotazione di € 800.000,00 assegnata alla Sezione Protezione Civile per l'implementazione del progetto strategico AETHER sarà gestita mediante capitoli di spesa di competenza di quel C.R.A., i cui esatti stanziamenti saranno definiti in sede di application form conforme ai requisiti previsti dalla 6° Targeted Call;

ATTESO che la dotazione di € 1.700.000,00 assegnata alla Presidenza della Regione Puglia per l'implementazione del progetto strategico mirato all'Emergenza Sanitaria da "SARS COVID 2" sarà gestita mediante capitoli di spesa di competenza del C.R.A. della Direzione Amministrativa del Gabinetto, i cui esatti stanziamenti saranno definiti in sede di application form conforme ai requisiti previsti dalla 7° Targeted Call;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere ad una prima applicazione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 scaturente dai rientri finanziari del Programma Interreg IV-A Grecia-Italia 2007/2013 per l'importo di € 2.812.496,70 necessario alla copertura finanziaria dei progetti in capo all'Agenzia ASSET ed al Policlinico di Bari, rinviando a successivi e separati atti l'applicazione della quota residua di € 2.498.348,49.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

CRA 44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

02 - SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € **2.812.496,70**, a valere sulle economie vincolate del capitolo U1083400 "P.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013 GRECIA/ ITALIA. EROGAZIONI AI BENEFICIARI FINALI DELLE CONTROPARTITE PUBBLICHE NAZIONALI AFFERENTI LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ASSE 1 – ASSE 2 – ASSE 3".

L'Avanzo di cui si chiede l'applicazione è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, del Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato al medesimo capitolo di Entrata cui è collegato il capitolo di spesa U1083400, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Istituzione nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di Entrata E2054715 "*Trasferimenti dal M.E.F. I.G.R.U.E. delle contropartite pubbliche nazionali afferenti le attività di cui all'asse 1;2;3 e 4 del P.O. c.t.e. Grecia/Italia 2007/2013*"

44.02	**CNI**	*Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali dei rientri derivanti dai Programmi Interreg GRECIA-ITALIA 2007/2013 e 2014/2020*	**19.2.1**	**U.1.4.1.2.**

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA	**CAPITOLO**		**Missione Programma Titolo**	**P.D.C.F.**	**VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2020**	**VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2020**
					Competenza	**Cassa**
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					+ € 2.812.496,70	0,00
66.03	U1110020	*FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).*	20.1.1	1.10.1.1	0,00	- € 2.812.496,70
44.02	**C.N.I.**	*Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali dei rientri derivanti dai Programmi Interreg GRECIA-ITALIA 2007/2013 e 2014/2020*	19.2.1	U.1.4.1.2	+ € 2.812.496,70	+ € 2.812.496,70

I provvedimenti di Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti dirigenziali della Sezione Cooperazione Territoriale.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Lo spazio finanziario pari a complessivi **€ 2.812.496,70** è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente della Regione Puglia, d'intesa con l'Assessore al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari e sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto finale:

1. **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

2. **Di applicare** l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo U1083400 "P.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013 GRECIA/ITALIA. EROGAZIONI AI BENEFICIARI FINALI DELLE CONTROPARTITE PUBBLICHE NAZIONALI AFFERENTI LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ASSE 1 – ASSE 2 – ASSE 3" per un importo complessivo pari a € 2.812.496,70;

3. **Di rinviare** a successivi e separati atti l'applicazione della quota residua, di € 2.498.348,49, di Avanzo di Amministrazione Vincolato scaturente dai rientri finanziari di cui al Programma c.t.e. Grecia/Italia 2007/2013;

4. **Di apportare** la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;

5. **Di autorizzare**, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € **2.812,496,70**, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

6. **Di prendere atto** che i provvedimenti di Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti dirigenziali della Sezione Cooperazione Territoriale;

7. **Di approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;

8. **Di incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;

9. **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le Variazioni di Bilancio indicate nella parte Copertura Finanziaria

10. **Di pubblicare** il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria del Coordinamento Politiche Internazionali
Giuseppe Aprile

Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
Giuseppe Rubino

Il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali
Domenico Laforgia

L'Assessore al Bilancio e Programmazione
Raffaele Piemontese

Il Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. **Di applicare** l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo U1083400 "P.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013 GRECIA/ITALIA. EROGAZIONI AI BENEFICIARI FINALI DELLE CONTROPARTITE PUBBLICHE NAZIONALI AFFERENTI LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ASSE 1 – ASSE 2 – ASSE 3" per un importo complessivo pari a € 2.812.496,70;

3. **Di rinviare** a successivi e separati atti l'applicazione della quota residua, di € 2.498.348,49, di Avanzo di Amministrazione Vincolato scaturente dai rientri finanziari di cui al Programma c.t.e. Grecia/Italia 2007/2013;

4. **Di apportare** la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;

5. **Di autorizzare**, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € **2.812,496,70**, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

6. **Di prendere atto** che i provvedimenti di Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti dirigenziali della Sezione Cooperazione Territoriale;

7. **Di approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;

8. **Di incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;

9. **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le Variazioni di Bilancio indicate nella parte Copertura Finanziaria

10. **Di pubblicare** il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
COT	DEL	2020	3	23.07.2020

P.O. INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020-APPL.NE AVANZO DI AMM.NE AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 8 D. LGS N. 118/2011 E S.MM.II.PER FINANZIARIA DEI PROG. STRATEGICI 6°E 7°TARGETED CALL NONCHÈ DEL PROGETTO EX #CITIZEN CARE"- POLICLINICO DI BARI AI SENSIDEL PROT. D'INTESA N.021311 DEL 06.12.2018.VAR.NE DI BIL. DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART.51 D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60[illegible]H096Q
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO COT/2020/3 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009308

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione			2.812.496,70		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00		
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020		0,00			
TOTALE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**2.812.496,70**	**0,00**	**0,00**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO COT/2020/3 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009308

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1902031	TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE LOCALI DEI RIENTRI DERIVANTI DAI PROGRAMMI INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013 E 2014/2020	VINCOLATO	2.812.496,70	2.812.496,70	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA .	AUTONOMO	2.812.496,70-	0,00	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**2.812.496,70**	**0,00**	**0,00**

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo ……..
Rif. delibera del …. *Organo* … .del … …….n. ……..
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
Disavanzo d'amministrazione							
MISSIONE	**19**	***Cooperazione Territoriale***					
Programma	2	***Gestione Programmi U.E. c.t.e.***					
Titolo	1	***Spese correnti***	residui presunti				
			previsione di competenza		2.812.496,70		
			previsione di cassa		2.812.496,70		
Totale Programma	**2**	***Gestione Programmi U.E. c.t.e.***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		2.812.496,70		
			previsione di cassa		2.812.496,70		
TOTALE MISSIONE	**19**	***Cooperazione Territoriale***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		2.812.496,70		
			previsione di cassa		2.812.496,70		
MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			2.812.496,70	
Totale Programma	**1**	**Fondo di riserva**	**residui presunti**				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			**2.812.496,70**	
TOTALE MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**	**residui presunti**				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa			**2.812.496,70**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**2.812.496,70**		
			previsione di cassa		**2.812.496,70**	**2.812.496,70**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**2.812.496,70**		
			previsione di cassa		**2.812.496,70**	**2.812.496,70**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. delibera del …. *Organo* … .del … …….n. ……..

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				**2.812.496,70**		
TITOLO						
Tipologia		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE TITOLO		**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**2.812.496,70**		
		previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**2.812.496,70**		
		previsione di cassa				

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria
Giuseppe Aprile

APRILE
GIUSEPPE
14.07.2020
14:32:37
UTC

Il Dirigente Responsabile della Spesa
ing. Giuseppe Rubino

RUBINO
GIUSEPPE
14.07.2020
13:56:13 UTC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1175

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia/Polo Biblio-museale di Lecce e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento per la conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio salentino.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario dott. Gavino Pallara del Polo Biblio-Museale di Lecce quale articolazione territoriale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, e confermata dal dott. Aldo Patruno, Direttore dello stesso Dipartimento, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- la Regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a se stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all'art 1 comma 2 *lett. b)* in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
- la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 *"Disposizioni in materia di beni culturali"* disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;
- con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;
- al fine di dare attuazione alle disposizioni della su richiamata legislazione, la Regione Puglia ha sottoscritto in data 3 maggio 2017 con UPI, ANCI e le parti sociali, un accordo inter-istituzionale con l'obiettivo di favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze, esperienze delle Province e dei Comuni pugliesi in una politica organica e coordinata di valorizzazione e fruizione. L'intesa inter-istituzionale prevede, per ognuna delle Province sede di musei e biblioteche provinciali, l'istituzione di un Polo Biblio-museale con funzioni di valorizzazione dei beni culturali e dei musei, biblioteche e pinacoteche oltre che di cura conservazione e restauro del patrimonio culturale;
- la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio attraverso i Poli Biblio-Museali di Puglia e la rete di musei e biblioteche ad essi afferenti cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico regionale e nell'ambito dei propri compiti istituzionali ha interesse ad attivare forme di collaborazione con enti pubblici o privati per contribuire alla crescita culturale sociale ed economica del proprio territorio;
- in particolare il Museo "S. Castromediano" di Lecce, con i suoi 150 anni il più antico Museo pubblico di Puglia, dopo un vasto intervento di rifunzionalizzazione è oggetto di una complessiva ridefinizione degli allestimenti e dei percorsi archeologici e storico-artistici;

- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento (DiSTeBA), è una struttura a carattere multidisciplinare votata, per competenze, infrastrutture e relazioni tra differenti background, a sviluppare approcci inter- e trans-disciplinari integrati allo studio della diversità biologica e dell'ambiente, mettendo altresì le proprie competenze a disposizione di enti pubblici e privati operanti nel Salento al fine di contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio;
- Il DiSTeBA gestisce quattro musei universitari naturalistici di varia localizzazione (museo dell'ambiente, museo di biologia marina, museo su ecologia degli ecosistemi mediterranei, orto botanico) che costituiscono certamente un'eccellenza del territorio salentino ed ha inoltre coordinato la progettazione, realizzazione, e conduzione dell'Acquario del Salento a Santa Maria al Bagno di Nardò, unica struttura del genere in Italia meridionale a Sud di Napoli;
- la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento convengono sulla necessità di sviluppare, nel rispetto delle specifiche competenze, un rapporto di ampia collaborazione su temi di reciproco interesse nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale ai fini, in particolare:
  a) dell'ideazione e realizzazione del nuovo percorso espositivo del Museo S. Castromediano, ed in particolare per quanto attiene alla prima sezione "Paesaggi d'acqua"alla messa in opera di un grande Acquario marino, costituito da due vasche per l'esposizione e una vasca di quarantena, che riprodurrà uno scorcio dei fondali del Salento, con la sua biodiversità, che accolga i resti di un giacimento archeologico sommerso, formato da un diorama riproducente frammenti di uno scafo in legno e da esemplari di anfore originali del carico del relitto di Porto Badisco;
  b) della gestione dell'Acquario stesso (inteso come l'insieme delle tre vasche, delle pompe e dei filtri associati, degli esemplari accolti, degli impianti di illuminazione e di aerazione), comprese le attività di monitoraggio, conservazione e manutenzione della struttura e della componente viva che lo popolerà;
  c) della realizzazione di mostre, seminari e pubblicazioni relative al patrimonio naturalistico e culturale sommerso del territorio nonché di programmi e iniziative finalizzati ad attività didattiche (tirocini formativi, stage di preparazione alla laurea);

- a tal fine si è predisposto un apposito schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA– D.Lgs. n.118/2018

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale

www.regione.puglia.it

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, avv. Loredana Capone sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera d della L.R. n.7/97, nonché del DPGR n. 443/2015, propone alla Giunta:

- di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento, finalizzato allo svolgimento coordinato di attività volte alla conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio salentino, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di delegare il Direttore del Polo Biblio-museale di Lecce dr. Luigi De Luca alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di demandare al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti necessari all'attuazione della Convenzione qui approvata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

L'istruttore
Gavino Pallara

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
Loredana Capone

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento, finalizzato allo svolgimento coordinato di attività volte alla conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio salentino, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di delegare il Direttore del Polo Biblio-museale di Lecce dr. Luigi De Luca alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di demandare al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti necessari all'attuazione della Convenzione qui approvata;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO	ANTONIO NUNZIANTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI ATTIVITÀ VOLTE ALLA CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO SALENTINO TRA

IL DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - POLO BIBLIO-MUSEALE DI LECCE
E
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI, UNIVERSITÁ DEL SALENTO

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio -Museale di Lecce, con sede in Lecce, via Gallipoli, n. 28, rappresentato dal Direttore, Dott. Luigi De Luca

e

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento, con sede presso il Campus Ecotekne, S.P. 6 Lecce-Monteroni 73100 Lecce (Le), rappresentato dal Direttore, Prof. Ludovico Valli

premesso che

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio-Museale di Lecce ha vari compiti e competenze istituzionali:
cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica; promuove la cultura, lo spettacolo e l'attrattività nel territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale; trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile e intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;

nell'ambito dei propri compiti istituzionali ha interesse ad attivare forme di collaborazione con enti pubblici o privati per contribuire alla crescita culturale sociale ed economica del proprio territorio;

il Museo "S. Castromediano" gestito dal Polo Biblio-Museale di Lecce è impegnato in una serie di radicali interventi di restauro e ristrutturazione, nell'ottica di un rilancio dell'istituzione e del suo ruolo di promotrice di cultura;

il Museo intende promuovere e sviluppare una rete museale che lo colleghi con le realtà esistenti nel territorio anche al fine creare un'offerta culturale e turistica coordinata e integrata;

e che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali DiSTeBA:

nell'ambito del proprio compito istituzionale di *Terza Missione*, mette le proprie competenze a disposizione di Enti Pubblici e Privati operanti nel Salento al fine di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;

il DiSTeBA accoglie e gestisce 4 musei universitari naturalistici, di varia localizzazione (1 in territorio comunale di Lecce, 1 a Monteroni, 1 a Porto Cesareo, 1 a Otranto), costituendo un *unicum* di difficile riscontro nel contesto nazionale;

il DiSTeBA ha coordinato la progettazione, realizzazione, e conduzione dell'Acquario del Salento a Santa Maria al Bagno di Nardò, unica struttura del genere in Italia meridionale a Sud di Napoli (progetto APREH ; responsabile il prof. G. Belmonte);

il DiSTeBA conduce studi, attraverso le sue strutture museali, sul pubblico e le strategie espositive, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, le Parti convengono e stipulano di collaborare ai fini:

- dell'ideazione e realizzazione del nuovo percorso espositivo del Museo S. Castromediano, ed in particolare per quanto attiene alla prima sezione "Paesaggi d'acqua"; in essa è prevista infatti, con la supervisione scientifica del DiSTeBA, nella persona del prof. Genuario Belmonte, la messa in opera di un grande acquario marino, costituito da 2 vasche per l'esposizione e una vasca di quarantena, che riprodurrà uno scorcio dei fondali del Salento, con la sua biodiversità, che accolga i resti di un giacimento archeologico sommerso, costituito da un diorama riproducente frammenti di uno scafo in legno e da esemplari di anfore originali del carico del relitto di Porto Badisco.

- della supervisione scientifica dell'Acquario stesso (qui inteso come l'insieme delle 3 vasche, delle pompe e dei filtri associati, degli esemplari accolti, degli impianti di illuminazione e di aerazione); comprese le attività di monitoraggio, conservazione e manutenzione della struttura e della componente viva che lo popolerà. Le risorse economiche per lo svolgimento di tali attività verranno garantite dal Polo Biblio-Museale di Lecce.

- della realizzazione di mostre, seminari e pubblicazioni relative al patrimonio naturalistico e culturale sommerso del territorio;

- di programmi e iniziative finalizzati ad attività didattiche (tirocini formativi, stage di preparazione alla laurea).

Responsabili della convenzione

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio-Museale di Lecce indica quale proprio responsabile ai fini dell'attuazione della presente convenzione il dott. Luigi De Luca (Direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce); il DiSTeBA indica quale proprio responsabile scientifico il Direttore, Prof. Ludovico Valli.

Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione avrà durata di anni cinque, a decorrere dalla stipula, e potrà essere rinnovata per uguale durata e alle stesse condizioni, previa delibera degli organi competenti dei due Enti.

Modifiche

Le modifiche alla presente convenzioni potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti.

Letta e sottoscritta.
Firmato a_____ in tre esemplari, in data _____

Per il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Polo Biblio-Museale di Lecce

_____

Per il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali** dell'Università del Salento

_____

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla proposta DGR A04/DEL/2020/00026
Data: 27/07/2020 12:39:47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1176

Sostituzione e nomina del componente dell'UPI Puglia in seno all' Osservatorio Regionale dello Spettacolo. L.R. n. 6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/07, art. 23.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale del 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" all'art. 6, istituisce l'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI), dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo;
- con DGR n. 331 dell'11 marzo 2008, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 6/04, è stato costituito l'Osservatorio Regionale dello Spettacolo e sono state approvate le modalità di funzionamento dello stesso così come riportate nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta DGR;
- la Legge Regionale del 28 settembre 2011, n. 23, all'art. 2 modifica il comma 1 dell'art. 6 della citata L.R. n. 6/04, prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative;
- con DGR n. 1266 del 02/08/2017 e successiva DGR n. 2102 del 21/11/2018, sono stati nominati i nuovi componenti dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, che risulta così composto:

  – Francesca Imperiale - rappresentante della Regione Puglia in qualità di Presidente;
  – Saverio Catacchio - rappresentante designato dall'A.N.C.I. Puglia;
  – Gaetano Cusenza – rappresentante designato dall'UPI Puglia;
  – Francesca Rossini – rappresentante designato dall'AGIS Puglia;
  – Oronzo Moraglia – rappresentante designato OO.SS.(CGIL-CISL-UIL);

  i componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e prestano la propria attività a titolo gratuito;

CONSIDERATO CHE:

- il sig. Gaetano Cusenza, rappresentante dell'UPI Puglia, ha comunicato a mezzo mail a questa Sezione, di non essere Consigliere Provinciale dell'UPI Puglia dal mese di Gennaio 2019 e che, pertanto, è decaduto dall'incarico in seno all'Osservatorio;
- con nota prot. n. 190/URPP datata 29/04/2020, acquisita agli atti della Sezione Economia della Cultura con prot. AOO_171/PROT/04/05/2020/0002559, l'UPI Puglia ha comunicato la designazione, in seno all'Osservatorio, del dott. Francescogiuseppe Susca in qualità di esperto del medesimo Osservatorio;
- a seguito di tale comunicazione, si rende necessario procedere alla sostituzione del componente Gaetano Cusenza per garantire continuità all'azione di indirizzo regionale e consentire il corretto funzionamento dell'Osservatorio.

Pertanto, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di procedere alla nomina su designazione dell'UPI Puglia, del dott. Francescogiuseppe Susca, quale componente esperto dell'Osservatorio dello Spettacolo, in sostituzione del Sig. Gaetano Cusenza.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n. 7/97,

propone alla Giunta regionale:

1. di nominare, su designazione dell'UPI Puglia, il dott. Francescogiuseppe Susca quale componente esperto dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, in sostituzione del Sig. Gaetano Cusenza;
2. di dare atto che la Sezione Economia della Cultura ha acquisito da parte dell'interessato, al prot. AOO_171/PROT/05/05/2020/0002591, la dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, rese ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dell'art. 8 comma 5 della D.G.R. n. 24/2017;
3. di dare atto che l'incarico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica, per la durata di anni tre, così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 6/2004 e s.m.i e che la partecipazione dei componenti all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun compenso;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. " Servizio analisi e centro elaborazioni dati – Rapporti Osservatorio "
(Sandra Grazia Brunetta)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

L'Assessore proponente
(Loredana Capone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
- A voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto e approvare** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. **di nominare** su designazione dell'UPI Puglia, il dott. Francescogiuseppe Susca quale componente esperto dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, in sostituzione del Sig. Gaetano Cusenza;
3. **di dare atto** che la Sezione Economia della Cultura ha acquisito da parte dell'interessato, al prot. AOO_171/PROT/05/05/2020/0002591, la dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, rese ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e dell'art. 8 comma 5 della D.G.R. n. 24/2017;
4. **di dare atto** che l'incarico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica, per la durata di anni tre, così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 6/2004 e s.m.i e che la partecipazione dei componenti all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun compenso;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1177

Atto di indirizzo del MLPS del 26.10.2018, registrato dalla Corte dei conti in data 19.11.2018, al n.3399 emesso in attuazione degli artt 72 e 73 del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Decreto Ministeriale n.458/2018. Accordo di Programma 2018 con MLPS. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art.51, comma 2 d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:

- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore* dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla GURI n.210 del 10 settembre 2018, ed, all'art 19, ha apportato modifiche all' articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l'art 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

- con atto di indirizzo del 26.10.2018, registrato dalla Corte dei conti in data 19.11.2018, al n.3399, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, sono state destinate le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 40.000.000,00); dall' altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome, per un ammontare complessivo di € 28.000.000,00;
- per effetto del succitato atto di indirizzo sono state assegnate alla Regione Puglia per la competenza 2018 risorse per € 1.474.640,00;
- le predette risorse sono state impegnate in favore degli enti aventi diritto con Decreto Ministeriale n. 458 del 28/12/2018;
- con Delibera di Giunta n.480 del 14/07/2020 è stato approvato il relativo Piano Operativo, attuativo dell'Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è stato autorizzato alla firma il dirigente di Sezione;
- per effetto dell'assegnazione disposta con DM 458/2018, le somme sono state iscritte a valere sul bilancio 2019 della Regione Puglia con allocazione in parte entrata al capitolo E 2056293 di € 1474.640,00 e in parte spesa di € 1.454.640,00 al cap U1207000 e di € 20.000,00 al cap U1207001;
- le predette risorse a valere sul bilancio 2019 sono state accertate a valere sul cap E 2056293 e impegnate a valere sul cap U1207001 per € 20.000,00, giusta AD 387/2019;
- a valere sul bilancio annualità 2020, 2021 e 2022, e sempre con riferimento al capitolo di Entrata E 2056293 e al capitolo di spesa U 1207000, sono state previste le risorse assegnate per la medesima finalità con Atto di Indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 12/11/2019, riferite alla competenza 2019 -2020-2021.

DATO ATTO che

- con nota del 10/06/2020 prot AOO116/8062, la Sezione Bilancio ha comunicato i provvisori di entrata 10700/20 e 10701/20 relativi all'incasso di complessivi € 1.179.712,00 emessi in favore della Regione Puglia con causale: "pagamento anticipo 2018".
- le predette risorse corrispondono all'80% del fondo di € 1.474.640,00 stanziato in favore della Regione Puglia giusto Decreto Ministeriale n. 458 del 28/12/2018;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:

- reiscrivere a valere sul bilancio 2020 le somme assegnate alla Regione Puglia con n. 458 del 28/12/2018 relative alla annualità 2018, previste a valere sul bilancio 2019 e non accertate e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario 2019;
- apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come specificati nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento comporta:

BILANCIO VINCOLATO

- **la variazione, in parte entrata e in parte spesa**, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2020 al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs118/2011 e ss.mm.ii.:

BILANCIO VINCOLATO

Parte Entrata
CODICE UE: 2 – Altre entrate
TIPO ENTRATA RICORRENTE

CRA	Capitolo	Declaratoria	Codifica piano dei conti finanziario	Variazione In Aumento E.F. 2020 Competenza (€)	Variazione In Aumento E.F. 2020 Cassa (€)
61.02	E2056293	Fondo per attività a sostegno di ODV e APS art 73 D.Lgs 117/2017	E.2.01.01.01.000	+1.454.640,00	+1.454.640,00

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: **Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.**

Titolo giuridico che supporta il credito: **DM del 28/12/2018 n. 458** emesso su atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26.10.2018, registrato dalla Corte dei conti in data 19.11.2018, al n.3399
Somme già incassate giusti provvisori di entrata n. 10700/20 e 107001 *emessi in favore della Regione Puglia con causale :"pagamento anticipo 2018" giusta comunicazione della Sezione Bilancio del 10/06/20200 prot AOO116/8062.*

Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA RICORRENTE

CRA	Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica piano dei conti finanziario	Variazione E.F. 2020 Competenza (€)	Variazione E.F. 2020 Cassa (€)
61.02	U1207000	Spese per il programma di sostegno alle ODV e APS	12.07.01	U.1.04.04.01.000	+ € 1.454.640,00	+€ 1.454.640,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L.n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente procederà all'accertamento e all'impegno delle somme di cui al presente atto.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti di accertamento, impegno e liquidazione delle risorse;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il dirigente ad interim della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali: Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., ***NON RAVVISA*** *osservazioni alla presente proposta di DGR.*

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI": VITO MONTANARO

Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L'ASSESSORE AL WELFARE: Salvatore RUGGERI

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di **approvare** la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di **apportare** la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
3. di **approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
4. di **incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
5. di **dare mandato** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti di accertamento impegno e liquidazione delle risorse;
6. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	DEL	2020	27	23.07.2020

ATTO DI INDIRIZZO DEL MLPS DEL 26.10.2018, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 19.11.2018, AL N.3399 EMESSO IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT 72 E 73 DEL D.LGS 117/2017 #CODICE DEL TERZO SETTORE".DECRETO MINISTERIALE N.458/2018. ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 CON MLPS. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI DELL'ART.51,COMMA 2 D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15A096Q
C = IT

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO PRI/2020/27 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009314

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
E2056293	FONDO PER ATTIVITà A SOSTEGNO DI ODV E APS - ART. 73 D.LGS. N. 117/2017	VINCOLATO	1.454.640,00	1.454.640,00	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione			0,00		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00		
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020		0,00			
TOTALE GENERALE	**0,00**	**1.454.640,00**	**1.454.640,00**	**0,00**	**0,00**

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO PRI/2020/27 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009314

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1207000	SPESE PER IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE ODV E APS PUGLIESI	VINCOLATO	1.454.640,00	1.454.640,00	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	**0,00**	**1.454.640,00**	**1.454.640,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. delibera del …. *Organo* … .del … …….n. ……..

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Disavanzo d'amministrazione							
MISSIONE	***12***	***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	7	**Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza		1.454.640,00		
			previsione di cassa		1.454.640,00		
Totale Programma	**7**	**Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**1.454.640,00**		
			previsione di cassa		**1.454.640,00**		
TOTALE MISSIONE	**12**	***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**1.454.640,00**		
			previsione di cassa		**1.454.640,00**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
Utilizzo Avanzo d'amministrazione							
TITOLO	**II**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti				
			previsione di competenza				
			previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	**II**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**1.454.640,00**		
			previsione di cassa		**1.454.640,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**1.454.640,00**		
			previsione di cassa		**1.454.640,00**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**1.454.640,00**		
			previsione di cassa		**1.454.640,00**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
23.07.2020
13:07:19 UTC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1178

Decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente attuazione disposizioni del'art. 8-quater della legge 21-05-2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. - Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii attivazione interventi art. 6 decreto.

Il Presidente, Michele Emiliano, in qualità di Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune**",** confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.

VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la prevenzione dei danni da essi arrecati;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto*";

VISTO in particolare l'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale è stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO il decreto interministeriale (D.I.)del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, previsto dall'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del D.I. n. 2484/2020 che ripartisce la dotazione finanziaria di 300 milioni tra le misure del Piano, distinte per annualità come segue:

MISURE	2020 Milioni di €	2021 Milioni di €	TOTALE Milioni di €
1.A – Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo	2,00	3,00	5,00
2.A – Rimozione piante disseccate a seguito della Xylella nella zona infetta	5,00	15,00	20,00
2.B – Reimpianti e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti	14,00	26,00	40,00
2.C – Riconversione verso altre colture	10,00	15,00	25,00
2.D – Salvaguardia olivi secolari o monumentali	1,00	4,00	5,00
2.E – Sostegno al reddito: Interventi compensativi imprese agricole	85,00	35,00	120,00
2,F – interventi compensativi in favore dei frantoi oleari	20,00	15,00	35,00
2.G – Sostegno alle imprese vivaistiche	2,00	3,00	5,00
3.A – Contratti di filiera e di dstretto	-	5,00	5,00
3.B – Diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario	-	5,00	5,00
4.A – Comunicazione e informazione	2,00	3,00	5,00
4.B – Ricerca e sperimentazione	5,00	15,00	20,00
5.A – Potenziamento rete laboratori pubblici	2,00	3,00	5,00
5.B – Monitoraggio e diagnostica	2,00	3,00	5,00
TOTALE MISURE	150,00	150,00	300,00

VISTO l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

Dato atto che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le azioni e le specifiche misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- l'articolo 6 comma 5 del decreto in oggetto attribuisce alla Regione Puglia di stabilire, con proprio provvedimento <<… *Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del contributo .., le disponibilità finanziarie da destinare ai beneficiari e ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finalizzati attraverso altri strumenti di intervento ..>>, <<… previo parere del Comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22>>;*
- il comma 6 dell' articolo 6 del D.I. in argomento prevede di destinare, all'attuazione degli interventi previsti dalla Misura "*Reimpianto olivi zona infetta*", risorse finanziarie per un totale di 40 milioni di euro;

Considerato che:

- la Regione Puglia con procedura d'urgenza scritta conclusasi il 14/07/2020, giusta nota MIPAAF prot. n. 9002537 in atti, ha acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza, come previsto dall'art. 6 comma 5 del D.I. 2484/2020, in relazione all'allegato A alla presente Deliberazione, avente ad oggetto: *"Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia*";
- al fine di dare attuazione alle previsioni normative innanzi indicate, occorre approvare i <<Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 "*Reimpianto olivi zona infetta*" del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 >> così come indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento;
- il Comitato di Sorveglianza, nel corso della predetta procedura scritta ha osservato che La Regione Puglia, in qualità di soggetto responsabile della gestione della misura ex art. 6 D.I. 2484/2020, in fase attuativa richiederà i contributi, in termini di servizi ed attività, ad Agea e Arif (agenzia regionale) tramite specifiche

convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, sostenute finanziariamente, come specificato dalla predetta nota MIPAAF prot. n. 9002537, dalle risorse dell'assistenza tecnica del Piano (da attivare pro quota);

- occorre istituire appositi capitoli in Entrata e in Spesa funzionali ad allocare le risorse finanziarie previste dall'articolo 6 comma 6 del D.I. 2484/2020 e destinate, in prima applicazione, per l'attuazione della Misura "Reimpianto olivi zona infetta", per complessivi 39,6 milioni di euro, al netto delle risorse pro quota da dedicare all'assistenza tecnica, stabilite nella misura massima dell' 1% dall'art. 22 comma 4 del prefato D.I. per complessivi euro 400.000,00;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020, ha già deliberato una variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, funzionale ad assicurare le disponibilità finanziarie dedicate all'assistenza tecnica del Piano in oggetto;
- risulta necessario affidare l'attuazione del richiamato articolo 6 del prefato D.I. alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, autorizzando il dirigente della predetta Sezione ad operare con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sui capitoli di spesa istituiti con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009".
- Rilevato che l'art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese.
- Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)".
- Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022".
- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

Si propone di dare attuazione alle previsioni normative di cui all'articolo 6 "*Reimpianto olivi zona infetta*", del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 provvedendo ad approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dal decreto, così come indicati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché ad operare una variazione al bilancio, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, funzionale ad istituire i capitoli, in Entrata e di Spesa utili ad allocare le risorse previste dalla Misura ex art. 6 del D.I in oggetto, affidandone, altresì, la responsabilità dell'attuazione alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali unitamente alla gestione finanziaria delle risorse.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di n. 2 capitoli di spesa, nonché la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'iscrizione di risorse come di seguito specificato.

BILANCIO VINCOLATO

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le entrate derivanti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con particolare riguardo alle risorse destinate alla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" disciplinata dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484.

C.R.A.	64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
	01 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata

Entrata non ricorrente
Codice UE 2 – altre entrate

CRA	Capitolo	Declaratoria	Titolo Tipologia	Codifica piano dei conti finanziario	Stanziamento di maggiori entrate	
					e.f. 2020	e.f. 2021
					Competenza e Cassa	Competenza
64/01	**C.N.I. (1)**	Finanziamento Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) - Contributi agli investimenti da Ministeri	4.200	E.4.02.01.01. Contributi agli investimenti da Ministeri	**13.860.000,00**	**25.740.000,00**

Titolo giuridico: decreto interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" – Articolo 6.

Debitore: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parte Spesa
Spesa non ricorrente
Codice UE 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

CRA	Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica piano dei conti finanziario	Stanziamento di maggiori entrate	
					e.f. 2020	e.f. 2021
					Competenza e Cassa	Competenza
64/01	**C.N.I. (2)**	Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 6, comma 4, lett. a) D.I. 2484/2000).	16.1.2	U.2.03.03.03 Contributi agli investimenti a altre imprese	€ 11.880.000,00	€ 21.780.000,00

64/01	**C.N.I. (3)**	Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 6, comma 4, lett. b) D.I. 2484/2000).	16.1.2	U.2.03.02.01 Contributi agli investimenti a Famiglie	€ 1.980.000,00	€ 3.960.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali si procederà ad effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione".

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. di approvare i <<*Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia*>> così come riportati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un nuovo capitolo in parte Entrata (CNI 1) e n. 2 (due) nuovi capitoli in parte Spesa (CNI 2 e 3) per allocare le risorse destinate all'attuazione della Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, per un totale di € 39.600.000,00, così come riportato nella sezione Copertura Finanziaria;
3. di apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell'art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale 2020-2022 approvato con la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, con l'iscrizione della somma complessiva di € 39.600.000,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione Copertura Finanziaria;
4. di dare atto che le risorse pro quota da dedicare all'assistenza tecnica della Misura "Reimpianto olivi zona infetta", stabilite nella misura massima dell' 1% dall'art. 22 comma 4 del prefato D.I 2484/2020 e corrispondenti ad euro 400.000,00, risultano già imputate in parte entrata sul capitolo E2101021, istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 18/06/2020;
5. di affidare la responsabilità dell'attuazione delle attività previste dall'articolo 6 "*Reimpianto olivi zona infetta*" del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ad operare, con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui capitoli di spesa che si istituiscono con il presente provvedimento, sino a concorrenza delle risorse stanziate per gli esercizi 2020 e 2021;
7. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
8. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

9. di approvare l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
11. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
12. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti, il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
13. di notificare il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune""
Dott. Francesco Degiorgio

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'ASSESSORE all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i <<*Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia*>> così come riportati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un nuovo capitolo in parte Entrata (CNI 1) e n. 2 (due) nuovi capitoli in parte Spesa (CNI 2 e 3) per allocare le risorse destinate all'attuazione della Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'articolo

6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, per un totale di € 39.600.000,00, così come riportato nella sezione Copertura Finanziaria;

3. di apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell'art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale 2020-2022 approvato con la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, con l'iscrizione della somma complessiva di € 39.600.000,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione Copertura Finanziaria;
4. di dare atto che le risorse pro quota da dedicare all'assistenza tecnica della Misura "Reimpianto olivi zona infetta", stabilite nella misura massima dell' 1% dall'art. 22 comma 4 del prefato D.I 2484/2020 e corrispondenti ad euro 400.000,00, risultano già imputate in parte entrata sul capitolo E2101021, istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 18/06/2020;
5. di affidare la responsabilità dell'attuazione delle attività previste dall'articolo 6 "*Reimpianto olivi zona infetta*" del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ad operare, con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sui capitoli di spesa che si istituiscono con il presente provvedimento, sino a concorrenza delle risorse stanziate per gli esercizi 2020 e 2021;
7. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
8. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
9. di approvare l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
11. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
12. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti, il dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
13. di notificare il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

NARDONE
GIANLUCA
22.07.2020
13:15:13 UTC

Allegato A – alla Deliberazione della Giunta Regionale
Codice CIFRA: A01/DEL/2020/00008

Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio Xylella fastidiosa in parte del territorio pugliese in cui non è più possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui alla Decisione (UE) n. 789/2015 e ss.mm.ii. e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive, nonché di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, è concesso ai sensi dell'articolo 6 *"Reimpianto olivi zona infetta"* del Decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 un contributo per la sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con piante di olivo di cultivar e ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

2. La presente misura si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla Xylella fastidiosa, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della Decisione (UE) n. 789/2015 e ss.mm.ii., così come individuate dalle autorità competenti al momento dell'avvio dell'intervento.

Articolo 2
Entità del sostegno

1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 40 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 26 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 702/2014.

Articolo 3
Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa. Gli investimenti ammissibili al finanziamento comprendono la sostituzione di piante danneggiate con almeno un pari numero di olivi di cultivar e ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione la domanda di aiuto abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione stessa.

3. È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

4. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 4

Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Possono essere ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, lettera g) del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Il contributo è calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati secondo gli stessi criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020.

3. L'aiuto è determinato su base particellare in funzione del numero di ulivi da ricostituire e del valore di ripristino della pianta danneggiata calibrato in funzione della densità di impianto sulla particella.

4. Ai beneficiari agricoltori attivi e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui al successivo articolo 5 è riconosciuta l'intensità di aiuto del 100%, in conformità all'articolo 14, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

5. Per i beneficiari che non svolgono attività economica, l'intensità dell'aiuto è pari:

a. al 100% del contributo per reimpianti di superfici con estensione minore o uguale ad un ettaro;
b. all'80% del contributo per reimpianti di superfici con estensione superiori ad un ettaro e inferiori o uguali a 5 ettari;
c. al 50% del contributo per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari.

6. È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo del contributo concesso.

7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

8. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a. acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b. impianto di piante annuali;
c. lavori di drenaggio;
d. investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

9. I costi diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

10. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Articolo 5
Beneficiari

1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare in forma singola o in forma associata. Nello specifico possono beneficiare degli aiuti:

a. gli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014;
b. i soggetti che non svolgono attività economica.

2. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.

3. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a. siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento;
b. dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento.

4. In caso di partecipazione in forma associata i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa.

5. L'aiuto non sarà concesso:

a. alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b) punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
b. alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
c. alle grandi imprese;
d. alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 6
Procedura di accesso e criteri di selezione

1. La procedura di accesso all'aiuto prevede l'allocazione di risorse finanziarie dedicate a favore delle domande di aiuto presentate in forma associata distinte da quelle presentate in forma individuale. Ciascun beneficiario può concorrere esclusivamente in una delle due forme, associata o singola.

2. I criteri di selezione prevedono di privilegiare le candidature di soggetti che:

a. hanno una maggiore specializzazione olivicola;
b. hanno dimensioni inferiori;
c. hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo;
d. sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD);
e. si impegnano ad utilizzare "piante di categoria "certificato" mediante analisi di laboratorio" ai sensi della certificazione europea o del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale".

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).

Articolo 7
Cumulabilità e limiti degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti "*de minimis*", e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicato all'articolo 4 del presente provvedimento.

2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.

3. La domanda di aiuto presentata in forma individuale non può superare l'importo di € 200.000,00 (diecentomila/00).

4. La domanda di aiuto presentata in forma associata non può superare l'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Articolo 8
Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

2. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014 si provvede alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione "Trasparenza" del sito della Regione Puglia.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 4 FOGLI

Il Direttore del Dipartimento

Allegato E/1

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli

Il Direttore del Dipartimento - Prof. Gianluca Nardone

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../……. n. protocollo …….

Rif. Proposta di delibera del A01/DEL/2020/00008

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
Disavanzo d'amministrazione				**0,00**			**0,00**
MISSIONE	**16**	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	2	**Spese CONTO CAPITALE**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	13.860.000,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	13.860.000,00		0,00
Totale Programma	**1**	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**residui presunti**	**0,00**			
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		
TOTALE MISSIONE	**16**	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato E/1

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli

Il Direttore del Dipartimento - Prof. Gianluca Nardone

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../……. n. protocollo …….

Rif. Proposta di delibera del A01/DEL/2020/00008

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**0,00**			**0,00**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				**0,00**			**0,00**
TITOLO	**4**	**Entrate in Conto capitale**					
Tipologia	200	**Contributi agli investimenti**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	13.860.000,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	13.860.000,00		0,00
TOTALE TITOLO	**4**	**Entrate in Conto capitale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	13.860.000,00		**0,00**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato E/1

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli

Il Direttore del Dipartimento - Prof. Gianluca Nardone

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../……. n. protocollo …….

Rif. Proposta di delibera del A01/DEL/2020/00008

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
Disavanzo d'amministrazione				**0,00**			**0,00**
MISSIONE	**16**	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	2	**Spese CONTO CAPITALE**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	25.740.000,00		0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma	**1**	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**residui presunti**	**0,00**			
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		
			previsione di cassa	**0,00**			
TOTALE MISSIONE	**16**	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato E/1

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli

Il Direttore del Dipartimento - Prof. Gianluca Nardone

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../……. n. protocollo …….

Rif. Proposta di delibera del A01/DEL/2020/00008

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**0,00**			**0,00**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				**0,00**			**0,00**
TITOLO	**4**	**Entrate in Conto capitale**					
Tipologia	**200**	**Contributi agli investimenti**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	25.740.000,00		0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE TITOLO	**4**	**Entrate in Conto capitale**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	25.740.000,00		**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
A01	DEL	2020	8	24.07.2020

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6 MARZO 2020, N. 2484, CONCERNENTE ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DEL'ART. 8-QUATER DELLA LEGGE 21-05-2019, N. 44, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL #PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA. - VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II ATTIVAZIONE INTERVENTI ART. 6 DECRETO

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60[illegible]096Q
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO A01/2020/8 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009351

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
E4020102	FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N. 44/2019 # ART. 8 QUATER) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	VINCOLATO	13.860.000,00	13.860.000,00	25.740.000,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione			0,00		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00		
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020		0,00			

TOTALE GENERALE	**0,00**	**13.860.000,00**	**13.860.000,00**	**25.740.000,00**	**0,00**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO A01/2020/8 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000009351

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U1601045	PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N. 44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 6, COMMA 4, LETT. A) D.I. 2484/2000). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.	VINCOLATO	11.880.000,00	11.880.000,00	21.780.000,00	0,00
U1601046	PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (L. N. 44/2019 # ART. 8 QUATER) # (ART. 6, COMMA 4, LETT. A) D.I. 2484/2000).	VINCOLATO	1.980.000,00	1.980.000,00	3.960.000,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	**0,00**	**13.860.000,00**	**13.860.000,00**	**25.740.000,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1179

Art. 57 L.R. n. 1/2005 – "Disposizioni relative all'I.P.R.E.S. – Fondazione Istituto di Ricerche Economiche e Sociali con sede in Bari" Attuazione e conferma adesione anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Gestione e Controllo L.R. n. 34/1980 e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "*attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali*" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

L'art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia" prevede che "la Regione Puglia si avvale dell'I.P.R.E.S. – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – per la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico" stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si provveda annualmente con l'approvazione della legge di bilancio.

Nel nuovo modello di Organizzazione regionale MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, l'I.P.R.E.S. è stato inserito dalla Regione tra le strutture partecipate, che hanno il compito di svolgere ruoli ausiliari, ma strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione stessa.

Con delibera n. 850 del 22.05.2018 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo testo dello Statuto dell'I.P.R.E.S. L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell'IPRES da associazione in "fondazione", e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere conto, tra l'altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii.

La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di iscrizione dell'IPRES nell'elenco dell'ANAC degli enti in house ex art. 5192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con Atto Dirigenziale n. 63 del 30.08.2018, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. ha preso atto delle modifiche statutarie proposte dall'Assemblea Straordinaria dell'IPRES e ha disposto l'annotazione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione n. 1070 del 18.06.2019 la Giunta Regionale ha disposto l'adesione della Regione Puglia alla Fondazione I.P.R.E.S. per l'anno 2019.

Con nota prot. n. 236/20 del 04.05.2020 il Presidente della Fondazione I.P.R.E.S. ha inviato le relazioni

sull'attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo ed ha proposto la conferma dell'adesione della Regione Puglia mediante il versamento della quota annua per l'anno 2020 pari ad € 703.989,00.

Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020, **prevedendo uno stanziamento di 550.000,00 € sul capitolo 1345** per l'esercizio Finanziario 2020.

Si ritiene che la conferma dell'adesione alla Fondazione IPRES, possa dare un valido supporto alla Regione per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione alla Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S. con sede in Bari, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 **Garanzie di riservatezza**
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. **Esercizio finanziario 2020**
Il presente provvedimento comporta una spesa di € **550.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 – Esercizio Finanziario 2020 – **C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.11.1.4 – Macroaggregato 04 – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.2.** L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022" predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020. La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 57 della L.R. n. 1/2005, della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S. con sede in Bari, dando attuazione alla disposizione ivi contenuta e confermando l'adesione alla Fondazione per l'anno 2020;

3. di approvare e autorizzare con il presente provvedimento la spesa di € **550.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 – esercizio finanziario 2020;

4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al Presidente della Fondazione I.P.R.E.S.;

6. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:

1. condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 57 della L.R. n. 1/2005, della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S. con sede in Bari, dando attuazione alla disposizione ivi contenuta e confermando l'adesione alla Fondazione per l'anno 2020;

3. approvare e autorizzare con il presente provvedimento la spesa di € **550.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 – esercizio finanziario 2020;

4. incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;

5. trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al Presidente della Fondazione I.P.R.E.S.;

6. provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	12	23.07.2020

ART. 57 L.R. N. 1/2005 # #DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'I.P.R.E.S. # FONDAZIONE ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI CON SEDE IN BARI" ATTUAZIONE E CONFERMA ADESIONE ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C = IT
Data e ora della firma:
27/07/2020 13:51:15

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1184

Legge regionale 28 dicembre 2018 n.67- Art. 25- Sostegno azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro. Finanziamento al progetto di orientamento e di educazione all' imprenditorialità "Proactive training 2".

L'Assessore all' Istruzione, Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Visti

- la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche* ed in particolare l'art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano "promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali";
- legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Premesso che:

- la Regione Puglia, nell'ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione 2014-2020 rivolge particolare attenzione alle politiche di qualificazione e rafforzamento dell'offerta formativa pugliese orientata allo sviluppo di competenze e abilità di base che possano favorire il passaggio nel mondo del lavoro, nonché sviluppare nei giovani la cultura d'impresa e la propensione all'autoimprenditorialità;

- l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, da anni fortemente impegnato in politiche in favore delle fasce giovanili, consapevole dell'importanza di investire nel futuro dei giovani, ha grande interesse alla realizzazione di azioni di capacity building regionale e di sperimentazione locale in ambito di politiche di transizione scuola-lavoro;

- Il *Memorandum of Understanding* Puglia Startnet-"Azione pilota Network di Transizione Scuola-lavoro in Italia con prospettiva europea", sottoscritto in data 14 settembre 2017, tra Fondazione Mercator, Goethe Institut, Miur, Regione Puglia, Ufficio Scolastico regionale, Consulta degli studenti Puglia, Confindustria Puglia, Consorzio nazionale per l'innovazione sociale NOVA, Rete delle Scuole pugliesi GET, ha avviato in Puglia la costruzione di una rete multistakeholder attrice di una azione pilota regionale denominata "STARTNET – Network transizione Scuola-Lavoro in Puglia";

- STARTNET è una rete che unisce scuole, istituzioni, mondo del lavoro, aggregazioni giovanili e Terzo Settore, con lo scopo principale di ridurre, attraverso azioni mirate e condivise, il divario tra sistema della formazione e sistema del lavoro e promuovere un accesso equo dei giovani alla vita lavorativa;

- gli attori di detta rete condividono competenze ed esperienze diverse e lavorano in sinergia per sviluppare ed implementare progetti di qualità sul territorio, da cui estrapolare linee guida per un modello di transizione scuola-lavoro accessibile e replicabile anche in altre realtà;

La rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), che opera dal 2014 per promuovere azioni di formazione, rafforzare l'orientamento in tutte le fasi del percorso formativo e soprattutto promuovere un atteggiamento pro-attivo e di autoimprenditorialità fra i giovani studenti, nella programmazione delle attività 2019-2020 ha previsto, tra l'altro, l'avvio di un'azione sperimentale per le scuole pugliesi del 1° e 2° ciclo orientata a promuovere, attraverso esperienze teoriche e pratiche, un modello innovativo di orientamento professionale e la cultura d'impresa, soprattutto tra gli studenti più giovani, nonché rafforzare l'interazione tra scuole ed imprese del territorio per migliorare le prospettive occupazionali dei giovani pugliesi. Un progetto calibrato sulle esigenze delle scuole e delle imprese, che punti alla creazione di partenariati didattici e reti orientati a favorire la comunicazione e collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro e ad aiutare gli alunni a fare, con maggior consapevolezza, le proprie scelte professionali.

- La rete G.E.T., sulla base della positiva esperienza maturata, nonostante i condizionamenti dell'emergenza Covid, intende consolidare con la presente proposta progettuale un modello che strutturi in ciascuna scuola percorsi di educazione all'imprenditorialità e servizi di placement, al fine di favorire scelte consapevoli dei giovani in relazione ai trend di sviluppo regionali.

- per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet finalizzate a promuovere in Puglia la transizione scuola-lavoro la Regione Puglia, ha stanziato nel Bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 2019, sul capitolo *406000 "Sostegno alle iniziative per interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro. Art. 25 l.r. n. 67/2018 (bilancio 2019)"* un contributo di euro 100 mila che è stato utilizzato per la realizzazione del progetto "PROACTIVE TRAINING", attraverso il quale è stato realizzato un percorso sperimentale articolato nelle seguenti azioni: **SimulImpresa** (volta a contrastare la dispersione scolastica e a realizzare un efficace servizio di orientamento attraverso concrete modalità di didattica laboratoriale e un rapporto strutturale e condiviso tra scuola e impresa, in relazione allo specifico territoriale.), **Partenariati Scuole Imprese** (volta ad esplorare la realtà economica del territorio pugliese, scelgono una impresa partner della quale studiano l'organizzazione produttiva e le figure professionali che ne compongono l'organizzazione, mettendole in relazione con le aspirazioni professionali degli studenti) **Show-Camp Future** (giornata di confronto sui temi dell'orientamento al lavoro tra studenti, imprenditori e operatori scolastici) e **Redazione di una Guida Operativa** (per i due progetti "SimulImpresa" e "Partenariati Scuola Impresa").

- per dare continuità alle azioni sperimentali finalizzate a promuovere in Puglia la transizione scuola-lavoro la Regione Puglia, ha stanziato anche nel Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020, sul capitolo *406000 "Sostegno alle iniziative per interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro. Art. 25 l.r. n. 67/2018 (bilancio 2019)"* un contributo di euro 100 mila.

Considerato che:

La rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), che opera dal 2014 per promuovere azioni di formazione, rafforzare l'orientamento in tutte le fasi del percorso formativo e soprattutto promuovere un atteggiamento pro-attivo e di autoimprenditorialità fra i giovani studenti, firmataria del Memorandum of Understanding Puglia Startnet, a mezzo della scuola capofila IISS "Marco Polo" di Bari, con prot. AOO_162/22/07/2020/3614 ha presentato all'Assessorato alla Formazione e Lavoro una proposta progettuale coerente con le predette finalità denominata "PROACTIVE TRAINING 2", progetto di orientamento e di educazione all'imprenditorialità, destinato agli studenti pugliesi delle scuole medie del 1^ e 2^ ciclo.

La struttura organizzativa di supporto del progetto è così articolata:

- Coordinamento dei tutor scolastici durante tutto il percorso progettuale
- Direzione da parte della scuola capofila della rete GET
- Nucleo esperti monitoraggio e redazione Linee Guida, interno alla struttura StartNet
- Nucleo gestione del modulo di orientamento, interno alla struttura StartNet
- Commissione tecnico scientifica con esperti designati dai partner StartNet (Confindustria Puglia, Rete GET, Goethe Institut, UnionCamere Puglia, Consorzio Nova)

In questa seconda edizione, assumono dimensione comune a tutte le scuole i **moduli di orientamento** blended con la possibilità che ad ogni studente partecipante venga restituita , in forma anonima, una scheda on line del proprio profilo personale e con la disponibilità di dati aggregati per le scuole. Il modulo di orientamento sarà gestito da esperti StartNet.

E' prevista, altresì, la partecipazione di esperti di livello nazionale anche in video conferenza e una occasione di confronto a livello europeo, tramite la rete StartNet Europa con sede a Bruxelles.

Restano invariate, invece, la dimensione del contest e l'articolazione del progetto in due percorsi distinti per le III medie (**SimulImpresa**) e per le IV classi della secondaria di II grado (**Impresa in classe**). Due diventano le giornate finali di confronto e di premiazione dei progetti realizzati (**Show-Camp Future**). È prevista inoltre un **Modulo Orientamento e Monitoraggio)** e la redazione delle nuove **Linee Guida** con le indicazioni utili per la costruzione di modelli replicabili in tutte le scuole pugliesi.

Infine, è prevista una giornata conclusiva con presentazione delle nuove **Linee Guida** e scambio di esperienze con altre realtà nazionali ed europee.

Valutato che

- le politiche regionali in materia di istruzione e formazione, sono orientate a garantire a tutti e a ciascuno, in relazione alle personali attitudini e capacità, il livello di istruzione necessario per realizzare con consapevolezza il proprio progetto di vita ed in grado di liberare la creatività dello studente;
- i processi di riforma, nell'intento di assicurare coerenza fra bisogni formativi e competenze attese, impongono la imprescindibilità di una rete di alleanze e sinergie sul territorio e che, sono determinanti, pertanto, gli interventi a favore dell'autonomia scolastica, da realizzarsi tra reti di scuole e con soggetti esterni per l'integrazione delle scuole con il territorio, finalizzati alla crescita di una rete di relazioni territoriali che attraverso collaborazioni ed intese possa perseguire finalità ed obiettivi specifici e che possa essere in grado di rispondere in maniera flessibile alle richieste degli studenti e delle famiglie.
- Il progetto presentato dalla rete Startnet, tramite la rete G.E.T. (Istituto capofila "Marco Polo" di Bari), appare coerente con le politiche regionali in materia.

Si ritiene

di assegnare la somma di **100.000,00** di cui al capitolo 406000, stanziata dalla Legge di Bilancio regionale 2020 per il sostegno di azioni sperimentali della rete Starnet in Puglia, all'IISS "Marco Polo" di Bari, scuola capofila della rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), firmataria del Memorandum of Understanding Puglia Startnet, che ha presentato una proposta progettuale coerente con le finalità delle norma citata, denominata "PROACTIVE TRAINING 2", destinata agli studenti del 1° e 2° ciclo.

Il finanziamento sarà erogato anticipatamente alla scuola capofila "IISS Marco Polo" di Bari, con obbligo, a carico della stessa, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali.

VERIFICA AI SENSI del GDPR

Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018"

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 100.000,00** a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile *sul capitolo 406000.*

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 94 del 04/02/2020

Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno di spesa necessari per il pagamento di che trattasi.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della legge regionale n.7/97 art. 4 lett. f) propone alla Giunta:

- di approvare l'azione sperimentale regionale "PROACTIVE TRAINING 2", destinata agli studenti del 1° e 2° ciclo, proposta dalla rete G.E.T., descritta in narrativa;
- di autorizzare, per la realizzazione della predetta azione, la spesa complessiva di € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 406000 del bilancio regionale 2020;
- di autorizzare l'erogazione anticipata del finanziamento, con obbligo, a carico della scuola capofila IISS "Marco Polo" di Bari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
- di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somma esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94 art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA RESPONSABILE P.O. "Promozione della qualificazione dell'offerta formativa scolastica e comunicazione istituzionale" (Anna Maria Coletto)

LA DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università: (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: (Ing. Prof. Domenico Laforgia)

L'Assessore proponente: (Dott. Sebastiano Leo)

L A G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'azione sperimentale regionale "PROACTIVE TRAINING 2", destinata agli studenti del 1° e 2° ciclo, proposta dalla rete G.E.T., descritta in narrativa;
- di autorizzare, per la realizzazione della predetta azione, la spesa complessiva di € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 406000 del bilancio regionale 2020;
- di autorizzare l'erogazione anticipata del finanziamento, con obbligo, a carico della scuola capofila IISS "Marco Polo" di Bari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
- di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somma esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94 art.6.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO	ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SUR	DEL	2020	36	23.07.2020

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N.67- ART. 25- SOSTEGNO AZIONI SPERIMENTALI DELLA RETE STARTNET IN PUGLIA FINALIZZATE A PROMUOVERE LA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO. FINANZIAMENTO AL PROGETTO DI ORIENTAMENTO E DI EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ #PROACTIVE TRAINING 2"

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 23/07/2020 13:17:59

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1190

D.G.R. 283/2020. Misure urgenti per il sostegno alle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini in analogia con l'Accordo per il credito 2019.

L'Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, dal Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale e dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

Visti:

- Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il Regolamento UE n. 679/2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*";
- Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";

Premessi:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili",* con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale*

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020,10 aprile 2020 e 17 maggio 2020, recanti "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante "*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante "*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil*i", pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- Il DPCM 11 giugno 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
- La proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) approvata dal Senato della Repubblica in data 28 luglio 2020 e relativa alle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19 che proroga lo stato di emergenza nazionale al 15 ottobre 2020.

Richiamate inoltre:

- La Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione "COVID-19*";
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot. 702/SP recanti "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- le Ordinanze n.ri 175 e 176 dell'8 marzo 2020, n.ri 182 e 183 del 14.03.2020, del Presidente della Regione Puglia, recanti "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- le successive Ordinanze n. 190 del 21.03.2020, n. 197 del 02.04.2020, n. 200 del 07.04.2020, n. 204 del 09.04.2020, n.ri 205 e 206 dell'11.04.2020, n. 207 del 15.04.2020, n. 209 del 17.04.2020, n. 211 del 18.04.2020 e, da ultimo, la n. 214 del 28.04.2020, avente ad oggetto "*D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020*";

Considerato che:

- il persistere della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia in tutto il mondo e lo stato di allerta legato ad un possibile aumento dei casi sul territorio nazionale e regionale mantengono una situazione forte incertezza nazionale;
- in tale scenario, si continuano a registrare fenomeni di recessione economica drastica, che hanno avuto significativo impatto sulle imprese pugliesi, e che si rende necessario, al fine di evitare il fallimento delle suddette imprese ed il conseguente collasso del sistema economico e sociale, confermare i provvedimenti già adottati volti ad attenuare l'impatto dei fenomeni in atto;

Rilevato che:

- Con D.G.R. n. 2137 del 25/11/2019, la Regione Puglia ha aderito all'Accordo per il credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le Associazioni delle imprese. Ai sensi di tale Accordo, le richieste di attivazione della moratoria possono essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine

di validità dell'accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020; il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi; l'allungamento è applicabile ai mutui e ai finanziamenti a breve termine;

- Con deliberazione della giunta regionale n. 283/2020, la Regione Puglia ha già adottato, un importante provvedimento di adesione alla moratoria sui mutui; attraverso il quale ha disposto la sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", con la traslazione del piano di ammortamento dello stesso periodo. Quindi, per effetto della DGR 283/2020 il pagamento delle rate di tutti i finanziamenti "NIDI", "Tecnonidi", "Microprestito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione" è stato automaticamente sospeso dal mese di Marzo 2020 fino al mese di Agosto 2020 compreso per tutti i beneficiari che non abbiano espressamente richiesto di non voler fruire di tale sospensione;

Considerato che

- l'attuale previsione della moratoria comporterebbe la ripresa degli addebiti delle rate dei mutui dal mese di Settembre 2020 e ciò rappresenterebbe, per molte imprese, un aggravio in termini di perdita di liquidità in un momento ancora particolarmente delicato per la ripresa economica del territorio;
- è ancora in corso la manovra straordinaria con cui la Regione Puglia si è impegnata a garantire al sistema produttivo un sostegno in termini di liquidità al fine di far fronte alla crisi generata dalla situazione emergenziale;

Risulta, pertanto, necessario, adeguare la durata della moratoria per il pagamento delle rate di tutti i finanziamenti"NIDI", "Tecnonidi", "Microprestito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione" a quanto previsto dall'Accordo per il Credito 2019, fissando, come il termine al 31/12/2020;;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM. E II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto che è tuttora in vigore l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le Associazioni delle imprese, al quale la Regione ha aderito con Deliberazione del 25.11.2019, n. 2137, in forza del quale le imprese possono chiedere alle banche aderenti la sospensione del pagamento delle rate, nonché l'allungamento del piano di ammortamento entro il termine di validità dell'accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020;;

3. di prorogare per le MPMI la sospensione fino al 31 dicembre 2020, in analogia con il termine previsto nell'Accordo per il credito 2019 sopra menzionato, dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo;
4. delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, La Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, La Sezione Internazionalizzazione e Puglia Sviluppo S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

L'istruttore amministrativo
(Antonia Costanza)

La Funzionaria Istruttrice
(Morena Maria Ragone)

La Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Dirigente della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)

Il Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione
(Giuseppe Pastore)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **ravvisa/non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)

L'Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto che è tuttora in vigore l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto dall'ABI con le Associazioni delle imprese, al quale la Regione ha aderito con Deliberazione del 25.11.2019, n. 2137, in forza del quale le imprese possono chiedere alle banche aderenti la sospensione del pagamento delle rate, nonché l'allungamento del piano di ammortamento entro il termine di validità dell'accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020;
3. di prorogare per le MPMI la sospensione fino al 31 dicembre 2020, in analogia con il termine previsto nell'Accordo per il credito 2019 sopra menzionato, dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo;
4. delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, La Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, La Sezione Internazionalizzazione e Puglia Sviluppo S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della G.R.
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1203

Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 182 del 24 Giugno 2003 e ss.mm.ii. – Approvazione aggiornamento.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

Premesso che

- l'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo del 24 Giugno 2003 n. 182 "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico*" e ss.mm. ii. prevede che "l'Autorità Portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabori un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dia comunicazione alla regione competente per territorio";
- il comma 2 del richiamato articolo prevede che "la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti";
- il suddetto Decreto n. 182/2003 e ss.mm.ii. prevede, inoltre, al comma 6 dell'art. 5, che il "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto";
- con Deliberazione n. 1407 del 12/06/2015 la Giunta regionale ha approvato il "Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto";

Visti

- la Convenzione MARPOL 73/78 e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/11/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- la Decisione 2000/532/CE della Commissione europea, del 3 maggio 2000, e ss.mm.ii. (Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER);
- la Direttiva 2007/71/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE, recepita con Decreto 1 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e ss.mm.ii. (Direttiva quadro sui Rifiuti), in ultimo modificata dalla Direttiva 2018/851/UE del pacchetto di economia circolare;
- la Direttiva 2015/2087/CE della Commissione europea, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/CE del Parlamento europeo del Consiglio, recepita con Decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

- il D. Lgs. 24/6/2003, n. 182 "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i prodotti dalle navi ed i residui del carico*";
- la nota n. 80/047191 del 30/7/2003 "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- la nota RAM/2306/C/2003 del 4/9/2003 "*Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D. Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi*" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la nota RAM/0675/C/2004 del 9/3/2004 "*Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004, n. 47 – CIRCOLARE*" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 6/11/2007, n. 202 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*";
- il Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 "*Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 182/2003*";
- la nota RAM/5580/S/2009 del 11/12/2009 "*Legge 20/11/2009, n. 166, approvazione con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n. 135 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea*";
- il Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20/11/2009, n. 166 che ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 182/2003;
- la Legge 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha disposto (con l'art. 27, comma 3) la modifica dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 182/2003;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 23 aprile 2015, "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015, "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinato";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 di adozione della proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

Richiamata la Legge Regionale n. 44/2012 (*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*) che all'art. 8 prescrive:

- "*Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il Rapporto Preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:*
    - *a) il Rapporto Preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti*

dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

e) contributi, pareri ed osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata."

Considerato che

- con nota prot. n. 5680 del 28/03/2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha trasmesso alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la proposta di aggiornamento triennale "Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto", invitando la Sezione scrivente a valutarlo e ad integrarlo, ove ritenuto necessario, con il piano regionale di gestione dei rifiuti per gli aspetti relativi alla gestione;
- con nota prot. 15574 del 30/11/2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in riscontro alla richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha rappresentato che essendo stato il suddetto piano già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., e motivatamente escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con D.D. del 01/08/2014 n. 233 (B.U.R.P. n. 126 del 11/09/2014) della Sezione Ecologia, si rende necessario aggiornare il rapporto preliminare, allegato parte integrante della proposta di piano, solo per gli aspetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e che non siano stati già precedentemente considerati, descrivendo, altresì, solo gli effetti significativi sull'ambiente che gli stessi possono generare. Inoltre, con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii. che prevede, tra l'altro, da parte della Regione l'integrazione del piano, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti, la Sezione ha rappresentato che i piani regionali vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali si pongono una serie di obiettivi generali e specifici relativi, tra gli altri, alla gerarchia di gestione rifiuti, nonché al principio di prossimità della gestione, certamente riferibili al piano in oggetto e già indirettamente in esso contenuti e integrati;
- con nota prot. n. 3693 del 05/03/2019 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha presentato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, Autorità Competente per la VAS, istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, per l'aggiornamento del "Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto", rappresentando che "nell'aggiornamento si sono apportate solo modifiche minori rispetto ai contenuti del piano vigente";
- con nota prot. n. 4021 del 05/04/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha segnalato che l'istanza del 05/03/2019 era priva dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di aggiornamento e del Rapporto Ambientale Preliminare di verifica comprensivo di Valutazione d'incidenza; altresì, ha precisato che "trattandosi di una modifica minore di un piano già sottoposto a verifica di VAS la valutazione si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati, ossia alle modifiche di piano oggi proposte, fermo restando l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite da codesta autorità competente con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01/08/2014, di cui si dovrà dare opportuno evidenza nel suddetto elaborato";
- con nota prot. n. 5781 del 4/4/2019, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha trasmesso la copia del Piano aggiornato, unitamente al Rapporto preliminare e alla copia del Decreto di adozione n. 36 del

04/04/2019 ai fini della prosecuzione dll'iter procedurale di approvazione dello strumento pianificatorio;

- con nota prot. n. 4662 del 18/4/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ha individuato i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e gli enti territoriali interessati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, comunicando l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione della documentazione di Piano sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente. Nella stessa nota ha raccomandato ai SCMA nell'ambito della consultazione, di cui al comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, di inviare all'Autorità competente, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito all'assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L.R. 44/2012 e ss.mm. ii., nonché ha invitato l'Autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA;

Considerato, altresì, che

- con Determinazione n. 44 del 03/02/2020 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 del 20/02/2020, è stata disposta l'esclusione dell'aggiornamento del "*Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto*" dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli dal 9 al 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione del rispetto delle prescrizioni contenute nella citata determinazione dirigenziale;
- con la stessa Determinazione n. 44/2020 è stata disposta, altresì, l'esclusione del suddetto piano dalla Valutazione di incidenza appropriata, per tutte le motivazioni espresse nella citata determina dirigenziale;

Visto e considerato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con nota prot. n. 6132 del 29/05/2020, ha trasmesso alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche il Piano adeguato alle prescrizioni contenute nella D.D. n. 44 del 03/02/2020 di non assoggettabilità a VAS con gli allegati e il relativo Decreto di adozione n. 40 del 29/05/2020;

Ritenuto necessario approvare l'aggiornamento del "Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto" (Allegato A), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii., unitamente ai relativi allegati, come presentato ed integrato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio a seguito dell'iter istruttorio di cui alla premessa, trasmesso con nota prot. n. 6132 del 29/05/2020.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta:

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. **di approvare**, quale parte integrale e sostanziale della presenta deliberazione, l'aggiornamento del "*Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto"* ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 182 del 24 Giugno 2003 e ss.mm.ii., unitamente a tutti i suoi allegati (Allegato A);
3. **di disporre** la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale;
4. **di notificare**, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, copia conforme all'originale del presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario	**Ing. Annamaria Basile**
Il Funzionario P.O.	**Ing. Angelo Michele Cecere**

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	**Ing. Giovanni Scannicchio**

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	**Ing. Barbara Valenzano**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente	**Giovanni Francesco Stea**

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. **di approvare**, quale parte integrale e sostanziale della presenta deliberazione, l'aggiornamento del "*Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Taranto"* ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 182 del 24 Giugno 2003 e ss.mm.ii., unitamente a tutti i suoi allegati (Allegato A);
3. **di disporre** la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale;
4. **di notificare**, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, copia conforme all'originale del presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

SCANNICCHIO
GIOVANNI
25.06.2020
10:50:49 UTC

Il presente allegato è composto da n. 215 facciate
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto

Documento redatto ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. 182/2003

Rev. 9 in data 15/05/2020

Responsabile: Giuseppe LECCE

Collaborazione: ing. Tiziana STEA

Indice

Elenco allegati: 5

Definizioni 7

Normativa di riferimento 11

Introduzione 18

1.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi. 23

1.1 La situazione ad oggi nel Porto di Taranto 23

1.2 L'ambito portuale 30

1.3 La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti. 32

1.4 La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto. 36

1.5 Descrizione della tipologia dell'impianto di raccolta esistente e relativa capacità; 40

1.6 impianti presenti nell'area portuale 42

1.7 La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; 47

1.8 Analisi dei costi 58

1.9 Sistema delle tariffe 59

1.10 Segnalazioni 61

1.11 Consultazioni 62

1.12 Normativa 63

1.13 Responsabilità 63

1.14 Iniziative 63

1.15 Attrezzature e procedimenti 64

1.16 Uso degli impianti 65

1.17 Registrazione quantitativi 67

1.18 Smaltimento 68

2.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni. 71

2.1 Ambito portuale di competenza 71

2.2 Tipologia e quantità dei rifiuti trattati all'interno dell'area portuale 75

2.3 Valutazione impianti portuali 77

2.4 la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta; 82

2.5 Impianti presenti nell'area portuale 83

2.6 la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune; 84

2.7 Analisi dei costi 86

2.8 Sistema delle tariffe 87

2.9 Segnalazioni *87*
2.10 Consultazioni *87*
2.11 Normativa *87*
2.12 Responsabilità *88*
2.13 Iniziative *89*
2.14 Attrezzature e procedimenti *90*
2.15 Uso impianti *90*
2.16 Registrazione rifiuti *91*
2.17 Smaltimento *92*
Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto 95
Conclusioni 99
Rapporto Preliminare Ambientale per l'assoggettabilità a VAS 101
INTRODUZIONE 105
I TRAFFICI 106
Rinfuse 108
Merci Varie 108
Traffico Passeggeri 108
Contenitori 108
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PORTO DI TARANTO 108
LOCALIZZAZIONE DEL PORTO DI TARANTO 109
Le strutture e le infrastrutture del Porto di Taranto 109
Terminal siderurgico *113*
Terminal petrolifero *113*
Terminal cemento *114*
Banchine commerciali *114*
Porto turistico *115*
Descrizione delle infrastrutture 115
Collegamenti stradali *116*
Collegamenti ferroviari *116*
Scali aeroportuali *116*
L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PORTO DI TARANTO 117
Il Porto di Taranto e l'economia regionale 117
***SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)* 121**
CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI TARANTO 126
Impatto sulla componente aria *133*

Impatto sulla componente paesaggio *134*
Impatto sulla componente acqua *136*
Impatto sulla componente suolo e sottosuolo *136*
Impatto sulla componente rumore *136*
Impatto sull'ambiente marino *136*
Impatto sulla vegetazione *137*
Impatto sulle componenti fauna ed ecosistemi *138*
CONCLUSIONI 138

Elenco allegati:

All. 1: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 261/2000 in data 23.11.2000; Ordinanza Capitaneria di Porto n. 173/2002 in data 3.8.2002;

All. 2: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 04/1997 in data 6.3.1997;

All. 3: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 20/17 del 25/09/2017;

All. 4: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 08/2009 in data 11.11.2009;

All. 5: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 73/1999 del 8.4.1999;

All. 6: Procedura per la segnalazione di eventuali inadeguatezze;

All. 7: Planimetria del Porto di Taranto;

All. 8: Impianto di autoclavaggio;

All. 9: interno impianto di autoclavaggio;

All. 10: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione delle isole ecologiche;

All. 11: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione dei cassonetti.

All. 12: procedure di conferimento dei residui del carico prodotti a bordo di navi commerciali;

All. 13: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione dei nuovi impianti;

all. 14: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 10/18 in data 10.10.2018;

All. 15 *"Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi"* adottato con ordinanza n. 10/15 in data 10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale.

Definizioni

Si ritiene utile avere a disposizione il seguente glossario dei termini utilizzati nel presente elaborato per il diverso significato che a volte detti sostantivi assumono in normative diverse o nel linguaggio comune:

Autorità competente: per il porto di Taranto l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

oppure

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

(art. 183 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 152/06).

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura *(art. 183 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 152/06).*

Imbarcazioni da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative *(art. 2 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 182/03).*

Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico *(art. 2 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 182/03).*

Nave: Unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti *(art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 182/03).*

Peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi *(art. 2 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 182/03).*

Porto: un luogo o area geografica cui sono state apportate migliorie ed aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto *(art. 2 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 182/03)*.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto *(art. 183 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 152/06).*

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero *(art. 183 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 152/06).*

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto *(art. 183 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 152/06).*

Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (*slop*) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuori uscite *(art. 2 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 182/03).*

Rifiuti prodotti dalle navi: i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina *(art. 2 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 182/03).*

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi *(art. 183 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 152/06).*

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto *(art. 183 c. 1 lett.g) del D. Lgs. 152/06).*

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta *(art. 183 c. 1 lett. l) del D. Lgs. 152/06)*.

Normativa di riferimento

(in ordine cronologico)

Per il conferimento dei rifiuti, in ambito portuale, si ha come riferimento la seguente normativa la cui elencazione non si ritiene esaustiva:

- Codice della navigazione;

- Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

- Marpol 73/78 del 2 novembre 1973 *"Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973"* ratificata con legge 29 settembre 1980;

- Legge 28 gennaio 1994, n° 84 *"Riordino della legislazione in materia portuale"*;

- Decreto Ministeriale *"Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"* pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994;

- Ordinanza n° 04/97, in data 06.03.1997 dell'Autorità Portuale di Taranto;

- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

- Ordinanza n° 261/2000 come modificata con l'ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della Capitaneria di Porto;

- Decreto Interministeriale 22 maggio 2001 (Ministeri Sanità ed Ambiente) recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

- D. Lgs. 24 giugno 2003, n° 182 *"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";*

- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 *"Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate";*

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.*;*

- Regolamento di sicurezza del Porto di Taranto e smi;

- Decreto Ministeriale 19 marzo 2008 – *"Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182".*

- Decreto Ministeriale dell'1/07/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, *"Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l'allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico";*

- Decreto Ministeriale Ambiente 17 Dicembre 2009, "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" e successive modificazioni ed integrazioni;*

- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".*

- Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011, n.52 *"Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102";*

- *"Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani ..."* adottato con deliberazione , n. 1482 del 02 agosto 2018 della Giunta Regionale della Regione Puglia;

- D.M. Ambiente 22 dicembre 2016 "*Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico".*

Premessa

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 182/03 ha redatto il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1407, in data 12/06/2015.

La precitata approvazione è intervenuta a seguito del sotto descritto iter procedurale:

1. Con la nota prot. n. AOO_090 del 19.6.12 la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Servizio Ciclo rifiuti e bonifica - ufficio gestione rifiuti comunicò la necessità di procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS per il piano in oggetto;

2. Con la nota prot. n. 1340/SG/SIC del 7.02.2013, l'Autorità Portuale di Taranto oggi Autorità di Sistema Portuale presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Taranto;

3. Con la nota prot. n. 334/SG/SIC del 10.1.13, l'Autorità Portuale di Taranto trasmetteva all'ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia il rapporto preliminare ambientale per l'assoggettabilità a VAS;

4. Con la nota prot. n. 1340/SG/SIC in data 07 febbraio 2015 l'Autorità Portuale ha trasmesso il piano ed il rapporto preliminare ambientale per l'assoggettabilità a VAS rimodulati secondo quanto prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n. 233/2014 all'ufficio gestione rifiuti della Regione Puglia

5. Con la nota prot. n. 3593 del 10.4.13 il Servizio Ecologia – l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione,

provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12. Con Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 233 del 01.08.2014, è stata dichiarata l'esclusione del Piano di gestione dei rifiuti delle navi in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

6. Con il foglio prot. n. 11500/OPE/SIC in data 23 settembre 2014 l'Autorità Portuale trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 233 del 01.08.2014 all'ufficio Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;

7. Con deliberazione n. 1407, in data 12/06/2015 il piano veniva approvato dalla Giunta della Regione Puglia.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del predetto D. Lgs. "*...almeno ogni tre anni, e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto"* si procede all'aggiornamento del presente documento.

Il piano vigente non necessita di modifiche di rilievo in quanto nel corso degli ultimi tre anni non si sono avute variazioni significative sia in relazione alla tipologia di rifiuti trattati che alle quantità degli stessi.

L'Ente nel corso di questi anni ha comunque implementato attività volte alla salvaguardia dell'ambiente ed alla sensibilizzazione dell'utenza in materia di recupero dei rifiuti guardando anche a progetti europei afferenti la green economy e la economia circolare volta alla gestione dei rifiuti.

Per avere un quadro completo della situazione dei rifiuti all'interno del porto di Taranto, la cui competenza si estende dalla riva sinistra del fiume Tara al castello Aragonese si ritiene utile comprendere nella pianificazione sia quelli che sono prodotti all'interno delle aree portuali che quelli prodotti dalle navi. Per

le specificità e le notevoli differenze esistenti nelle responsabilità dei produttori e nel trattamento dei rifiuti si svilupperanno separatamente le due diverse fattispecie. In particolare, si procederà all'analisi anche dei rifiuti prodotti presso il Porticciolo turistico di Taranto.

Mantenendo inalterati i principi che hanno ispirato la precedente versione di questo piano, si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi ed i dati con quelli relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 delle tipologie di rifiuti trattati nel porto di Taranto.

In particolare sono stati aggiornati i seguenti punti del piano:

- la statistica dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti negli ultimi anni.

- la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto; nel particolare, la riduzione dei traffici, il decremento delle navi in arrivo nel porto ed i dati relativi al servizio di *"raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada"* hanno portato alla valutazione che fosse sufficiente a soddisfare le richieste dell'utenza portuale una bettolina e non due come previsto nella precedente valutazione. Questo non ha comportato alcun disservizio nei confronti dell'utenza e segnalazioni da parte della stessa.

Con determinazione dirigenziale n.44 del 03 febbraio 2020, la Regione Puglia ha comunicato che l'"aggiornamento del piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto, non comporti impatti significativi sull'ambiente…e che possa essere pertanto esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della

L. 44/2012. Si precisa che il piano ha recepito tutte le disposizioni di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n, 233 del 01 agosto 2014.

Introduzione

A tutela dell'ambiente si è sviluppata una politica dell'Unione Europea caratterizzata essenzialmente da tre principi: l'accesso pubblico alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale ed il principio di *"chi inquina paga"*.

I primi due principi derivano dalla Convenzione di Aarhus, che riconosce al pubblico i diritti di accesso alle informazioni, di partecipazione al processo decisionale e di accesso alla giustizia.

I principi enunciati sono stati sanciti mediante diverse direttive emanate dall'Unione Europea. Tali norme sono state, poi, recepite dal nostro paese con l'emanazione di leggi afferenti suddetta materia.

Nello scenario italiano, la materia ha avuto uno dei suoi pilastri fondamentali nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 con il quale furono recepite le più importanti direttive europee in tema di rifiuti quali la 91/156/CEE sui rifiuti, la 91/689/CEE per i rifiuti pericolosi e la 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi.

Il decreto suddetto si fondava sui predetti principi di carattere generale al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti e di ottenere così il rispetto dell'ambiente. In primo luogo imponeva il divieto a chiunque avesse detenuto rifiuti di abbandonarli, dando l'obbligo di provvedere al loro smaltimento e/o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore e/o produttore.

Detta norma ribadiva, inoltre, che la gestione dei rifiuti costituisce una attività di pubblico interesse ed aveva l'obiettivo di indicare come priorità la riduzione della produzione degli stessi. In questa ottica perseguiva la valorizzazione dei rifiuti prodotti favorendo il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti rispetto al loro smaltimento.

Nel corso del 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante il titolo *"Norme in materia ambientale"* noto anche come Testo Unico ambientale o Codice dell'Ambiente, il quale ridisciplina alcuni importanti settori del diritto ambientale precedentemente oggetto di legislazioni distinte:

- valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale (Parte II);

- difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche (Parte III);

- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Parte IV);

- tutela dell'aria e riduzioni delle emissioni in atmosfera (Parte V);

- danno ambientale (Parte VI).

Il predetto decreto legislativo, che è entrato in vigore il 29 aprile 2006 (ad eccezione della parte II), ha espressamente abrogato alcune normative ambientali tra cui, in particolare, il predetto D. Lgs. 22/97, il D. Lgs. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed il D.P.R. 203/88 in materia di tutela dell'aria mantenendo, comunque, inalterati i principi ispiratori della precedente normativa ambientale.

Il divieto di abbandono dei rifiuti in ambito portuale, in realtà, era già da tempo vigente. Infatti, il Codice della Navigazione, approvato con R. D. n. 327, in data 30 marzo 1942, prevede all'art. 71 (Divieto di getto di materiali) che *"nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie"* mentre l'art. 77 (Rifiuti di bordo) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328, in data 15 febbraio 1952, prevede che *"è vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto in mare aperto ad una distanza inferiore a quella stabilita dal Comandante del Porto"*.

Questi principi sono stati ripresi anche dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Taranto n. 261/00 (All. 1), in data 23 novembre 2000, nella quale viene ribadito, all'art. 5, *"il divieto di gettare o abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto"*. Divieto riaffermato anche dall'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 04/97 (All. 2), in data 6 marzo 1997, in cui è previsto, all'art. 1, *"in tutto il territorio della Circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*.

Per la complessità dell'argomento esistono, ovviamente, altre norme che regolamentano la gestione dei diversi tipi di rifiuti, molte delle quali di derivazione comunitaria, attraverso le quali l'Unione Europea ha reso incisivo il principio secondo cui *"chi inquina paga"*.

Quest'ultimo principio risulta anche fra i più importanti sanciti con la direttiva che l'Unione Europea ha emanato per regolamentare l'attività di gestione dei rifiuti nei luoghi destinati all'approdo delle navi: i porti.

La Direttiva di che trattasi è la *"2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"*, che è stata recepita dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

Sono chiari i principi a cui si ispira e l'obiettivo della stessa che è, peraltro, esplicitato nell'articolo 1. *"La presente direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino".*

Partendo da queste preliminari considerazioni la norma si sviluppa, considerando anche il suo recepimento in ambito nazionale, attraverso alcuni punti fondamentali che si possono sintetizzare in:

- i rifiuti prodotti dalla nave, compresi i residui del carico, sono considerati rifiuti ai sensi della vigente normativa ambientale e sono quindi sottoposti al regime amministrativo conseguente;
- tutti i porti devono elaborare ed applicare un piano adeguato che, stando alle indicazioni contenute nell'allegato I del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, partendo da un'analisi ed una valutazione dei bisogni delle navi che normalmente approdano in porto arriva alla descrizione degli impianti, delle procedure

operative ed amministrative esistenti e del sistema di tariffazione. Nel piano, inoltre, devono essere individuate eventuali deficienze degli impianti portuali e le procedure per le consultazioni permanenti di tutte le parti interessate;

- i porti devono essere dotati di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico, in funzione della classificazione del porto ovvero della loro qualità e quantità in base al traffico registrato nell'ultimo triennio;
- il Comando della nave deve effettuare apposita notifica all'Autorità Marittima e Portuale ove istituite;
- qualsiasi nave che, indipendentemente dalla bandiera, fa scalo o che opera in un porto dello stato, deve conferire i propri rifiuti in idonei impianti di raccolta;
- la struttura tariffaria deve rispondere al principio di *"chi inquina paga"* ed alla necessità di disincentivare lo sversamento e lo scarico in mare.

Nello stesso D. Lgs. 182/03 sono state individuate le Amministrazioni/Enti che, in ambito nazionale, sono interessate all'applicazione della normativa stessa e che sono principalmente le seguenti:

1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2. le Regioni;
3. le Autorità Portuali che assumono la veste di "Autorità competente";
4. l'Autorità Marittima;
5. gli Uffici di Sanità Marittima.

Per quanto riguarda le competenze delle Autorità Portuali, di particolare importanza, ai fini del presente elaborato, è il comma 1 dell'art 5 del D. Lgs. 24/06/2003, n°182 che prevede che *" ...l'Autorità Portuale, previa consultazione*

delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'Ufficio di Sanità Marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio."

Detto piano deve essere altresì, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, *"aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto".*

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio è interessata alla regolamentazione della gestione di tutti i diversi tipi di rifiuti prodotti in ambito portuale e, pertanto, i principi enunciati e le considerazioni finora svolte saranno applicati non solo ai rifiuti prodotti dalle navi ma anche a quelli che vengono prodotti e gestiti in tutto l'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

Per questo si ritiene utile che il presente piano affronti, nella sua interezza, la gestione ed il trattamento delle diverse tipologie di rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito portuale. Poiché, però, essi presentano specificità e caratteristiche differenti tra loro, risulta opportuno che la loro trattazione sia svolta separatamente fra rifiuti prodotti a terra e prodotti a bordo delle navi e, per questi ultimi, parallelamente per rifiuti solidi e liquidi. 1

1.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

*1.*1 La situazione ad oggi nel Porto di Taranto

La mole dei traffici nazionali ed internazionali sviluppatasi nel Porto di Taranto negli ultimi anni fa intuire il motivo per cui questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e la locale Autorità Marittima hanno posto la massima attenzione

alle problematiche ambientali del Porto di Taranto ed in particolare alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

A riprova di quanto è stato affermato, si prenda in considerazione l'Ordinanza n° 261/2000, in data 23.11.2000 della Capitaneria di Porto di Taranto, come modificata con Ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della medesima Autorità Marittima, che si può ritenere un punto di riferimento, in ambito locale, nella gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi. L'Ordinanza persegue quest'obiettivo dettando le disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti originati da navi e quelle relative all'eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, comprese le unità da pesca, da diporto ed i galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto.

L'art. 5 dell'Ordinanza precitata fa suo il principio secondo cui *"chi inquina paga"* prevedendo il *"divieto di gettare o abbandonare i rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto".* Ai fini della raccolta differenziata, l'art. 7 dispone che i rifiuti devono essere suddivisi per tipologia già a bordo della nave.

All'art. 6 prevede l'obbligo del conferimento degli stessi statuendo che *"le navi devono conferire i propri rifiuti alla ditta che effettua il relativo servizio, entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto o in rada, qualora, all'arrivo, siano trascorse meno di ventiquattro ore dall'ultimo documentato conferimento, ……Il conferimento va invece effettuato immediatamente dopo l'arrivo, qualora siano trascorse più di ventiquattro ore dall'ultimo conferimento".*

L'art. 9 dispone, inoltre, che *"il comando di bordo deve registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, la documentazione comprovante l'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte della ditta incaricata, al fine di consentire il controllo e la verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni".*

L'art. 11, infine, prevede che *"nell'ambito del porto di Taranto l'affidamento dell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti ad apposita ditta è di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio….."* e ciò anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 84/94 e del Decreto Ministeriale *"Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"* pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994.

Conformemente a quanto previsto, si è sviluppata l'azione amministrativa di quest'Ente che ha appaltato il servizio di rifiuti al fine di assicurare una corretta e funzionale raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

L'esistenza di detta normativa locale e della conseguente conforme organizzazione del servizio, non ha sollevato, ovviamente, dall'assolvimento degli obblighi normativi che prevedono la formalizzazione della pianificazione della raccolta e della gestione dei rifiuti.

La norma prevede che nell'elaborazione del piano si debba tenere conto dei rifiuti conferiti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto. Tali dati sono noti essendo rilevabili dalle registrazioni dei rifiuti degli anni precedenti comunicate dalle società che gestiscono il servizio. I dati raccolti per le valutazioni e per le considerazioni presenti in questo piano sono, come già

anticipato, quelli relativi al quadriennio comprendente gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

I rifiuti, classificabili in rifiuti speciali pericolosi e non, che possono essere conferiti e smaltiti dalle strutture ricettive, possono essere distinti nelle seguenti tipologie:

1) prodotti dalla nave;

2) residui del carico che sono costituiti da un qualunque materiale contenuto all'interno delle stive o delle cisterne del carico e che vi è rimasto al termine delle operazioni di scarico e di pulizia.

A loro volta i rifiuti prodotti dalla nave si suddividono in:

a) rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU (tipo cucina,…diversi da residui del carico);

b) acque reflue;

c) acque di sentina;

d) associati al carico.

Analogamente i rifiuti del carico si possono classificare in:

a) *slop* (acque di lavaggio);

b) acque di zavorra qualora venute a contatto con carico;

c) eccedenze.

Passando ad analizzare la fase della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti si deve subito precisare che è da considerarsi impianto portuale qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto atta a ricevere i rifiuti delle navi ed i residui del carico, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento. Gli impianti, mobili o fissi, devono essere adeguati alla quantità ed alla qualità dei rifiuti che, in base alla classificazione del porto o in relazione al traffico registrato, possono essere scaricati dalle navi.

Le strutture devono altresì permettere un rapido conferimento dei rifiuti o dei residui, garantendo, comunque, elevati standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo in applicazione alle migliori tecnologie disponibili. Ogni porto deve essere dotato di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i loro residui, con oneri a carico del gestore.

Al fine dell'affidamento dei servizi di raccolta e di ritiro dei rifiuti in ambito portuale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, anche al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della ISO 14001:2004, ha implementato una procedura nella quale sono stati inseriti i criteri ambientali minimi secondo i quali procedere alla stesura degli elaborati progettuali propedeutici per l'indizione della gara ad evidenza pubblica. Nella definizione di tali criteri si prevede di recepire le indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'Azione Nazionale per gli acquisti verdi.

Attualmente nel Porto di Taranto opera la Nigromare S.r.l. che svolge attività di ritiro, trattamento e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi mercantili. Tale attività è rivolta ai rifiuti solidi e/o liquidi, speciali e pericolosi e non,

confezionati in colli, ricompresi nella tipologia prodotti dalla nave e dei residui del carico in qualità di concessionario a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica. La Nigromare S.r.l. è concessionaria con contratto d'appalto Rep. n. 570, in data 31 ottobre 2014 del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi per il periodo 01/09/2014 al 31/08/2018. Attualmente è in corso la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e la predetta Società è in regime di proroga.

L'attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada è svolta dal RTI Hidrochemical – Morfini affidataria del servizio per il periodo 01/10/2018 al 30/09/2021.

Il piano, per essere redatto in conformità all'allegato I del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, deve comprendere:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

j) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

k) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

l) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

m) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

n) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;

o) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

p) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Utilizzando il predetto schema, si procederà nella trattazione dei singoli argomenti analizzandoli parallelamente per i due settori di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi esistenti nel porto di Taranto:

1. rifiuti solidi e/o liquidi, speciali e pericolosi e non, confezionati in colli, ricompresi nella tipologia dei rifiuti prodotti dalla nave, con esclusione dei rifiuti liquidi e/o solidi alla rinfusa della tipologia prodotti dalla nave e residui del carico (Rifiuti vari).

2. acque di sentina e morchie delle navi mercantili (*Slop*, acque di lavaggio, etc..).

1.2 L'ambito portuale

Per quanto concerne la definizione di ambito portuale che interessa lo sviluppo del presente piano, appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004 (vedasi planimetria allegata).

Si precisa che, sebbene il Porto di Taranto - inteso in senso geografico - comprenda anche importanti installazioni militari, non sarà affrontata, in questa sede, la problematica dei rifiuti prodotti dalle navi militari in quanto dette attività sono esplicitamente escluse dall'applicazione della norma ai sensi dell'art. 3 comma a) del D. Lgs. 182/03.

A tal fine si allega la seguente planimetria del Porto di Taranto dalla quale si evince che:

Area Demaniale Marittima	3.291.163 mq
Area non Demaniale Marittima	508.837 mq
Banchine	9,736 ml
Area banchine	194.720 mq
Area piazzali	3.089.425 mq
Aree in concessione	2.041.750 mq
Aree libere	1.249.413 mq

Da un punto di vista funzionale le caratteristiche del porto si distinguono in due componenti:

a. il porto commerciale, che comprende la Calata 1, il 1° sporgente e la Calata 2 ad est, oltre al Polisettoriale con la Calata 5 all'estremità ovest;

b. il porto industriale, i cui accosti sono in concessione a società industriali e che include gli sporgenti n. 2, 3, 4 e 5, le calate 3 e 4, oltre al Pontile Petrolifero.

In ogni caso l'organizzazione del Porto Mercantile e delle sue pertinenze può essere utilizzata e/o mutuata dalle strutture militari ancorché con regole e tariffe adeguate alle specifiche tipologie di rifiuti e necessità operative delle unità che le utilizzano.

Come anticipato, la prima fase, propedeutica alla redazione di questo piano, è stata quella di raccogliere informazioni relative al numero ed ai diversi tipi di navi che utilizzano il porto distinguendole secondo le quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti alle strutture ricettive esistenti.

Il successivo *step* è stato quello di studiare i dati statistici al fine di individuare il numero di navi che normalmente stazionano in porto, il numero di navi approdate nel porto, la loro stazza e le merci trasportate. Attraverso tutti questi elementi si è quindi valutato il quantitativo di rifiuti conferiti e sono state sviluppate delle previsioni.

1.3 La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti.

Per quanto detto, si ritiene utile anticipare in questa fase del piano l'indicazione della tipologia e della quantità dei rifiuti trattati all'interno dell'area portuale anche se tale argomento - nell'allegato I del decreto 24 giugno 2003, n. 182, - è previsto al punto i).

a) La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

a.1) RIFIUTI VARI

Si riporta nella tabella la descrizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti ritirati negli ultimi 5 anni:

C.E.R.	Denominazione					
		2014	2015	2016	2017	2018
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	7.087	6.810	7.581	4.800	9.223
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	/	/	100	/	340

150110*	Contenitori sporchi di pittura	12.901	15.028	14.530	9.788	9.694
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	/	/	/	/	75
150202*	Materiale filtrante da bonifica	34.434	35.818	34.381	28.227	27.928
160107*	Filtri d'olio	5.077	5.129	5.422	4.818	4.432
160601*	Batterie al piombo	586	482	538	1.202	387
180103*	Rifiuti alimentari extra-U.E.	1797	1.096	/	/	312
200121*	Tubi fluorescenti	/	1.591	/	/	/
200133*	Batterie ed accumulatori	443	388	212	142	237
	Totale	**62.325**	**66.342**	**62.767**	**48.977**	**52.628**

C.E.R.	***Denominazione***					
		Anno				
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
080318	Toner di stampa esauriti	455	401	274	219	295
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	900	/	/	430	/
150101	Imballaggi in carta e cartone	/	/	/	9.180	16.370
150102	Imballaggi di plastica	/	/	/	6.020	15.920
150103	Imballaggi di legno	/	/	/	1.320	4.922
150107	Imballaggi in vetro	/	/	/	/	2.110
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	/	/	/	/	680

160303	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	/	/	2.765	5.066	9.433
160305	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	/	/	352	1.428	9.750
170405	Ferro ed acciaio	9.080	2.460	340	3.060	5.070
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	/	/	/	44	418
200101	Carta e cartone	1.160	20.680	24.460	14.420	81
200102	Vetro	/	/	70	1.190	/
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	/	/	1.610	1.096	1.231
200136	Apparecchiature elettriche fuori uso	11.249	7.931	1.342	1.149	1.211
200138	legno	5.460	3.590	950	5.120	/
200139	plastica	18.820	19.870	26.610	15.040	/
200141	Cenere	7.619	7.344	1.003	/	214
200301	Rifiuti urbani non differenziati e assimilabili	282.400	252.820	228.580	261.463	261.940
200304	fanghi delle fosse settiche	/	/	/	/	299.010
	totale	**337.14**	**315.096**	**288.356**	**326.245**	**628.655**

Per la gestione dei rifiuti pericolosi raccolti usualmente nel porto di Taranto negli ultimi anni che sono:

a. 150202* Materiale filtrante da bonifica;

b. 160107* Filtri d'olio;

c. 160601* Batterie al piombo;

d. 180103* Rifiuti alimentari extra-U.E.;

e. 200121* Tubi fluorescenti;

f. 200133* Batterie ed accumulatori.

Il concessionario ha, indicato per ogni tipologia, gli impianti di recupero e di smaltimento presso i quali saranno conferiti i rifiuti e prodotto copia autenticata delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti relative ai centri di smaltimento e/o recupero e dichiarazione di accettazione dei rifiuti prodotti nella esecuzione delle attività oggetto della concessione per la durata della stessa.

Il Concessionario si è impegnato, altresì, a produrre - ogni qual volta si dovessero gestire rifiuti diversi da quelli sopraindicati - tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del soggetto incaricato dello smaltimento/recupero.

a.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Nei diagrammi seguenti si riporta l'andamento del ritiro delle acque di sentina censito negli ultimi tre anni in base al numero di navi ed ai metri cubi di rifiuti che sono stati ritirati.

E' opportuno far rilevare come, per la non obbligatorietà del servizio di ritiro degli *slop* nel periodo in esame, il numero di interventi eseguito nei due settori analizzati risulti notevolmente diverso essendo dell'ordine delle migliaia per i rifiuti solidi vari e dell'ordine delle decine/centinaia per le acque di sentina e morchie.

Le tabelle seguenti riportano i dati numerici forniti dal concessionario.

Anno	CER	Totale interventi	quantità (in mc)
1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016	13.04.03 altri oli di sentina della navigazione	46	295,84
	13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	87	775,93
	16.07.08* rifiuti contenenti olio	58	6.153,91
1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017	13.04.03 altri oli di sentina della navigazione	62	1.241,926
	13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	76	941,66
	16.07.08* rifiuti contenenti olio	70	6.432,35
1° ottobre 2017 – 30 settembre 2018	13.04.03 altri oli di sentina della navigazione	44	342,9
	13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	49	1.478,63
	16.07.08* rifiuti contenenti olio	58	5.567,615

fig. 2 – ritiro rifiuti e numero di interventi effettuati

Anno	Deroghe
1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016	1.076
1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017	1.097
1° ottobre 2017 – 31 settembre 2018	846

fig. 3 numero di deroghe concesse dalla locale Capitaneria di Porto

1.4 La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

I dati raccolti indicano che negli ultimi 4 anni ci sono stati i seguenti approdi:

2014: 2.843 numero navi;

2015: 2.198 numero navi;

2016: 2.277 numero navi;

2017: 2.060 numero navi;

2018: 1.790 numero navi.

La riduzione nel tempo del numero di navi arrivate ha fornito degli elementi per una nuova valutazione del fabbisogno di impianti portuali con una conseguente riduzione di alcuni impianti.

b) La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b.1) RIFIUTI VARI

Pertanto, in relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, si ritiene, sentiti i gestori del servizio, e data l'assenza di segnalazioni di eventuali inadeguatezze da parte della utenza portuale, che un sistema/impianto per il ritiro e la raccolta dei rifiuti idoneo a soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti debba essere costituito da almeno:

- nr. 3 motobarche attrezzate per il ritiro via mare di rifiuti solidi e liquidi, confezionati in colli, con motore di potenza non inferiore a 90 hp, abilitato al

trasporto di merci pericolose ex articolo 12 del D.P.R. 134/05 (almeno: classe 4 per "scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione" C.E.R. 130205; classe 6.1 per "medicinali scaduti o inutilizzabili" C.E.R. 180109; classe 6.2 per "rifiuti alimentari extra - U.E." C.E.R. 180103; classe 8 per "batterie ed accumulatori" C.E.R. 200133) dotati di cassoni idonei amovibili, impermeabili e con copertura, di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori ed efficaci parabordi per le operazioni con navi cisterne, di impianto radio VHF con licenza di esercizio RTF;

- nr. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare di acque nere conferite alla rinfusa;
- nr. 1 autocompattatore o autoveicolo attrezzato con compattatore semplice per il ritiro via terra e per il trasporto dei rifiuti a impianto di smaltimento autorizzato;
- nr. 1 autospurgo attrezzato per il ritiro via terra dei rifiuti liquidi alla rinfusa e successivo trasporto per conferimento a impianto di smaltimento autorizzato;
- nr. 1 mezzo per trasporto ADR per il trasferimento dei rifiuti a rischio infettivo;
- n. 1 automezzo cassonato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Tutti i mezzi utilizzati per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti devono garantire l'adozione di tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri e che almeno il 30% degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere omologati con categoria "Euro 5" oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

b.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 recante il titolo: *"Regolamento attuativo degli art. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate"*, gli *slops*, le acque di sentina e le morchie non sono più assoggettabili alla deroga di cui alla legge 27/02/04 n. 47 art. 10-bis co. 1 e, di conseguenza, sono da considerarsi rifiuti. Da ciò consegue che, ai sensi del D. Lgs. 182/03 l'Autorità competente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Inoltre, il D.M. 14 novembre 1994 recante il titolo "*Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"*, individua la gestione dei residui del carico e delle acque di sentina e di lavaggio generato dalle navi quale servizio di interesse generale.

In relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, per lo svolgimento del servizio sono necessari in base a quanto detto in precedenza:

a) n. 1 bettoline attrezzate per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc cadauna e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni.

b) n. 1 mezzo per trasporto ADR e/o cisterna per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero realizzato in ottemperanza alla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose ed in conformità alla normativa vigente sulla raccolta – smaltimento di rifiuti pericolosi oggetto del servizio di cui alla presente gara almeno per quelli classificati con codice CER 13.04.03 altri oli di sentina della navigazione.

Il Concessionario deve avere la disponibilità di impianto di trattamento degli slops, delle acque di sentina, delle acque di zavorra e delle morchie.

1.5 Descrizione della tipologia dell'impianto di raccolta esistente e relativa capacità;

c) Descrizione della tipologia dell'impianto di raccolta esistente e relativa capacità;

c.1) *RIFIUTI VARI*

Il sistema/impianto portuale attualmente è costituito da:

a. nr. 3 motobarche per navigazione interna, equipaggiante con cassoni/cassonetti di raccolta differenziata di rifiuti solidi e/o liquidi imballati in sacchetti o fusti ed attrezzature varie per il trasbordo via mare;

b. nr. 1 bettolina con serbatoio di raccolta di capacità mc 30 ed equipaggiata con pompa di travaso, manichette ed attrezzature varie per il trasbordo di rifiuti liquidi alla rinfusa via mare;

c. nr. 2 autocompattatori per il ritiro via terra da navi di rifiuti speciali assimilabili agli urbani indifferenziati e trasporto a impianto discarica;

d. nr. 2 automezzi equipaggiati con costipatore semplice per il ritiro via terra da navi di rifiuti solidi urbani indifferenziati e trasporto ad impianto di discarica;

e. nr. 1 automezzo telonato adeguato alle norme ADR per il ritiro da navi via terra di rifiuti pericolosi e trasporto ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati;

f. nr. 1 autospurgo attrezzato con autorizzazione specifica per espurgo pozzi neri e trasporto con cisterna di capacità massima di mc 10;

g. un impianto di autoclavaggio per il trattamento di sterilizzazione dei residui e dei rifiuti alimentari prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E., in ottemperanza alle ordinanze del Ministero della Sanità del 21/04/1999 e del 10/05/1973.

c.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Gli impianti per la gestione delle acque di sentina, esistenti nel porto di Taranto, sono quelli di seguito riportati:

a) n. 2 bettolina attrezzata per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni.

b) n. 1 cisterna ADR per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero.

c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti usualmente nel porto di Taranto nel periodo di interesse che sono:

a. 130403* altri oli di sentina della navigazione;

b. 130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;

c. 160708* rifiuti contenenti olio.

Si precisa che l'impianto utilizzato non è ubicato all'interno della area portuale; lo stesso è provvisto delle autorizzazioni necessarie – verificate anche in sede di gara. Allo stato viene utilizzato l'impianto di trattamento della Società Hidrochemical Service S.r.l. avente numero di autorizzazione all'albo dei trasportatori al numero BA 00664 del 08/09/16 ed avente autorizzazione all'impianto n. D.D. AIA 426 del 27/07/09.

1.6 impianti presenti nell'area portuale

d) L'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d.1) *RIFIUTI VARI*

In ambito portuale esiste un impianto di autoclavaggio per il trattamento di sterilizzazione dei residui e dei rifiuti alimentari prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E., in ottemperanza alle ordinanze del Ministero della Sanità del 21/04/1999 e del 10/05/1973.

Il suddetto impianto è stato realizzato in un'area, allo scopo individuata ed attrezzata all'interno dell'area portuale di Taranto, (all. 9), in cui viene effettuata la sterilizzazione dei rifiuti alimentari prima del loro smaltimento finale. L'impianto è costituito da un capannone a struttura metallica delle dimensioni 10 m x 16 m ed h=5,0 m, la creazione di tramezzature interne in muratura portante di laterizio da cm. 30, per operare le necessarie compartimentazioni. L'opificio ha una superficie lorda di 160 m^2 ed è circondato da una vasta area asfaltata e recintata. Al suo interno, oltre all'area di lavoro ed al relativo impianto, sono state realizzate tre zone, rispettivamente destinate a servizi (bagni e spogliatoi), alle apparecchiature per il trattamento del vapore ausiliare alla camera di autoclavaggio ed al deposito temporaneo dei rifiuti trattati.

L'impianto è corredato di tecnologie adeguate ed è costruito ed implementato con procedure di esercizio idonee a prevenire rischi per la popolazione e l'inquinamento ambientale. E' un sistema con tecnologia sviluppata per una efficace neutralizzazione batterica dei residui e dei rifiuti

alimentari, generati sulle navi provenienti da paesi *extra* U.E., ed inoltre è corredato di tutti i sistemi atti a prevenire ogni rischio di emissione e diffusione in ambiente di sostanze pericolose, inquinanti ed infettive.

L'impianto (la pompa) di autoclavaggio è costituito da una struttura modulare prefabbricata in acciaio inox, con dimensioni di ingombro 3.0x2.1 metri ed altezza da terra di 3.0 metri. Il modulo è suddiviso in due zone adibite rispettivamente a:

- camera di sterilizzazione (autoclave) orizzontale, con caricamento a pavimento, di volume utile 3.5 m^3;
- vani attrezzati per l'alloggiamento delle macchine, apparecchiature di servizio e strumentazione per l'esercizio ed il controllo dell'impianto.

L'impianto descritto ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dall'Amministrazione Provinciale di Taranto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 con provvedimento di Giunta n. 197 in data 5/12/2001, rinnovata ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/2006, con comunicazione del 22/12/2006, prot. n. 0060812, è certificato ISO 14001 ed è in possesso della registrazione EMAS.

Nell'ambito della stessa area di esercizio del predetto impianto, il Concessionario ha ottenuto autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 determina n. 63 del 4/07/2017 e n. 64 del 5/07/2017 rilasciata dalla Provincia di Taranto. Detto impianto è da considerarsi quale intervento migliorativo delle operazioni relative al trattamento dei rifiuti pur non essendo lo stesso da considerarsi come indispensabile per l'espletamento del servizio di che trattasi. La modifica di che trattasi è stata subordinata alla accettazione delle sottonotate condizioni:

1. tutti i serbatoi ed i contenitori presenti all'interno dell'impianto siano dotati di adeguati sistemi di abbattimento degli odori, di bacini di contenimento

dimensionati ai sensi di legge per il contenimento delle eventuali perdite, nonché degli strumenti di misurazione e di allarme, sia sonoro che visivo;

2. venga garantita la presenza di personale qualificato adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza al verificarsi di eventuali incidenti;

3. il concessionario metta in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella documentazione agli atti;

4. l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all'impianto di che trattasi e delle norme di settore;

5. la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa; stesso dicasi per la gestione delle acque meteoriche e di processo;

6. ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 è opportuno che il concessionario rediga il Piano di Monitoraggio degli impatti; tale Piano dovrà essere approvato dall'ARPA Puglia. Ad ogni buon conto, si specifica che il piano deve in primis garantire la verifica, nelle diverse fasi realizzazione, esercizio, ecc., dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.) nonché il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali;

7. il concessionario dovrà produrre all'ARPA Puglia, con cadenza almeno annuale, e comunque in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore, uno studio di impatto acustico firmato e timbrato da tecnico abilitato e competente in acustica, redatto ai sensi della L 447/1995, della L.R.3/2002 e di ogni altra normativa applicabile in materia che, partendo dai c.d. "valori di fondo", individui anche i possibili ricettori ambientali e che dimostri il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 01/03/1991); è fatto salvo

l'adempimento da parte di codesta Società di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 3/2002;

8. il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

9. le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente manutenuti a cura del Gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

10. qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;

11. al termine della vita utile dell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla completa dismissione dello stesso, ripristinando lo stato dei luoghi, previa caratterizzazione dell'area.

Al fine di limitare i potenziali impatti si suggerisce di prescrivere i seguenti adeguamenti al progetto:

1. *il trasferimento dei rifiuti dalla nave all'impianto venga sempre ed esclusivamente eseguito mediante contenitori chiusi;*
2. *l'area di impianto sia coperta;*
3. *i rifiuti siano sempre movimentati e stoccati in contenitori chiusi;*
4. *il raggruppamento preliminare [D13] sia eseguito esclusivamente in idoneo ambiente dedicato, chiuso e dotato di sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria interna;*

5. *il trattamento chimico – fisico [D9] sia eseguito esclusivamente in idoneo ambiente dedicato chiuso e dotato di sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria interna;*
6. *tutte le aree di impianto, con relative dotazioni e sistemi tecnologici, siano adeguatamente rappresentate al livello progettuale richiesto ed opportunamente dimensionate;*
7. *per ogni operazione da eseguirsi sui rifiuti sia prevista una specifica procedura che dettagli le operazioni di trasferimento dalla nave all'impianto, le operazioni di deposito, quelle di trattamento, quelle di stoccaggio, quelle di movimentazione, quelle di conferimento a terzi;*
8. *con riferimento ai punti 1-7 sia fatto esplicito riferimento alle migliori tecniche disponibili e siano descritte le scelte progettuali, le soluzioni adottate, i processi, i presidi e le procedure antinquinamento;*
9. *sia predisposto un idoneo programma di monitoraggio degli impatti prodotti dalle attività e per la verifica del rispetto delle prescrizioni espresse per la compatibilità ambientale dell'opera.*

d.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Si è ritenuto necessario individuare in porto un'area dedicata in cui le bettoline possano scaricare i rifiuti in cisterne fisse o mobili di stoccaggio per il successivo trasporto a destinazione finale. A tal fine l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha in corso un'analisi dei siti disponibili tra cui, in particolare, si sta valutando l'idoneità dell'area posizionata alle spalle della calata IV, individuata nella planimetria allegata (all. 13), da attrezzarsi per le suddette attività.

1.7 La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Normalmente la raccolta dei rifiuti avviene via mare con mezzi nautici al fine di garantire la sicurezza delle operazioni portuali che si svolgono in banchina. Operando via mare si evitano interferenze potenzialmente pericolose per gli operatori. Qualora le condizioni meteo marine lo impediscano, il ritiro avviene via terra sotto bordo delle navi con mezzi stradali.

In generale devono comunque essere garantiti i seguenti accorgimenti gestionali:

- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o profondi;

- lo stoccaggio separato dei rifiuti da recuperare dai rifiuti destinati allo smaltimento e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

e) **La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;**

e.1) RIFIUTI VARI

1) raccolta differenziata rifiuti via mare

Lo scopo della presente procedura è fornire le istruzioni della procedura di ritiro e raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilabili e non agli urbani con motobarca via mare delle navi commerciali ed il loro conferimento in discarica e/o recupero con mezzi di trasporto stradale.

Ad inizio turno lavorativo, il conducente con l'operatore ecologico valuta le condizioni meteo-marine esistenti al momento e, se compatibili con le prescrizioni di sicurezza per il traffico portuale, definite dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, avvia le operazioni di raccolta e di trasporto rifiuti via mare, secondo le indicazioni del programma giornaliero elaborato dalla Società che gestisce il servizio.

Il conduttore dopo aver controllato e verificato l'equipaggiamento di sicurezza di dotazione di bordo, le attrezzature necessarie al servizio e i cassoni di raccolta (minimo n. 6), avvia la motobarca, disormeggiandola dal pontile del cantiere, e si dirige verso il porto mercantile per accostare le navi da servire.

L'operatore ecologico, tramite scalandrone o biscaglina, si trasferisce a bordo della nave munito delle attrezzature di lavoro e dei documenti obbligatori e si presenta al comandante o suo delegato per informarlo del ritiro rifiuti. Ricevuto il benestare, l'operatore ecologico effettua un preventivo sopralluogo nella zona della nave, dedicata al deposito dei rifiuti, per accertarsi delle condizioni di imballaggio e dell'effettiva differenziazione per tipologia, in ottemperanza all'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 116/94 e valuta con la miglior precisione possibile la quantità in volume per ciascuna tipologia di rifiuti.

L'operatore ecologico dà conferma al conduttore dell'accertamento effettuato e indica la posizione più idonea per l'accostamento della motobarca alla nave per il trasbordo dei rifiuti.

Il conduttore accosta la motobarca nel punto indicato e predispone il sacco a doppia apertura o il fusto con coperchio per agganciarlo alla corda, filata dall'operatore ecologico da bordo nave.

L'operatore ecologico predispone il fusto e/o sacco di trasbordo in modo da trasferire all'interno una per volta le singole tipologie di rifiuti, assicurando in chiusura la bocca di scarico del sacco o il coperchio del fusto.

L'operatore ecologico provvede a filare il fusto e/o sacco pieno di rifiuti sulla motobarca, mentre il conduttore provvede al trasferimento dei rifiuti dal sacco/fusto nel cassone di raccolta, dedicato alla tipologia di rifiuti in fase di trasbordo.

Eventuali altre tipologie di rifiuti, depositate in modo differenziato nell'area di stoccaggio delle navi (stracci e indumenti protettivi, batterie ed accumulatori, apparecchiature elettriche, imballaggi vuoti di pitture, vernici, solventi, oli) devono essere riprese, trasbordate e raccolte separatamente in idonei contenitori dedicati ed identificati.

Completato il trasbordo dei rifiuti il conduttore sgancia dalla fune e libera il sacco/fusto, sistemandolo sulla motobarca e l'operatore ecologico recupera la corda da bordo nave.

L'operatore ecologico si presenta dal comandante della nave o suo delegato per conferma dell'avvenuto ritiro dei rifiuti, consegna i sacchetti in PET di ricambio e richiede il visto di conferma sul modulo del "Bollettino Comprovante" in triplice copia, debitamente compilato in ogni sua parte.

L'operatore ecologico rilascia la prima copia del "bollettino comprovante", recupera tutte le attrezzature di lavoro e si trasferisce sulla motobarca.

Esaurita la raccolta dei rifiuti dalle navi, riportate nel programma giornaliero, il conduttore dirige la motobarca verso il cantiere ormeggiandola al pontile.

I cassoni pieni delle varie tipologie di rifiuti vengono trasbordati dalla motobarca sulle aree ritenute più idonee.

I rifiuti, costituiti della frazione organica, vengono trasferiti nell'automezzo compattatore o auto compattatore con ribaltamento del cassone e trasportati e conferiti in un impianto di discarica autorizzata.

I cassoni e/o contenitori contenenti le altre tipologie di rifiuti, previa identificazione, vengono caricati sul vano di carico dell'autoveicolo stradale per

il successivo trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento.

Il conducente consegna al Responsabile dei Servizi tutti i modelli del bollettino comprovante, relativi a tutte le navi servite nel turno di lavoro.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila in ogni sua parte il formulario di accompagnamento del trasporto dei rifiuti in discarica e/o impianto di recupero, debitamente compilato in ogni sua parte e controfirmato dal Responsabile dei Servizi (SER) e dal conducente del mezzo.

Il conducente dell'automezzo, al ritorno dall'impianto cui ha conferito i rifiuti, consegna al Responsabile dei Servizi (SER) le copie dei formulari conferiti, attestanti l'avvenuto conferimento e con l'indicazione di data, ora e quantità di rifiuti rilevata all'atto del conferimento.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila il registro di carico/scarico riportando tutti i dati dei formulari entro i termini di legge previsti.

I cassoni dislocati a bordo delle motobarche sono predisposti per il carico delle tipologie di rifiuti più frequenti, oltre a quelli per la raccolta indifferenziata, come segue:

1. Rifiuti di cucina e di camera ovvero quelli derivati dalla vita dell'equipaggio della nave quale attività assimilabile a quella domestica:

a. CER 20.01.08 frazione organica;

b. CER 20.01.39 plastica ed oggetti in plastica;

c. CER 20.01.37 o CER 20.01.38 legno;

d. CER 20.01.20 metalli ed oggetti metallici;

e. CER 20.01.02 vetro (esclusi i tubi fluorescenti);

f. CER 20.01.01 carta e cartone.

2. Rifiuti che derivano da attività diverse da quelle assimilabili alla domestica:

a. CER 15.01.01 Imballaggi in carta e cartone;

b. CER15.01.02 Imballaggi di plastica;

c. CER 15.01.03 Imballaggi di legno;

d. CER 15.01.07 imballaggi in vetro.

I predetti codici CER sono da ritenersi non esaustivi.

2) raccolta differenziata rifiuti via terra

Lo scopo della presente procedura è fornire le istruzioni della procedura di ritiro e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e non dalle navi commerciali via terra ed il loro conferimento in discarica e/o recupero.

Il Responsabile dei Servizi (SER) qualora risulti impossibile effettuare il ritiro dei rifiuti dalle navi via mare con motobarca, a causa delle condizioni meteo-marine incompatibili con le prescrizioni di sicurezza per il traffico portuale, definite dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, provvede al ritiro dei rifiuti dalle navi ormeggiate ai pontili via terra con automezzi stradali.

Ad inizio del turno lavorativo, il conducente con l'operatore ecologico, dopo aver visionato il programma giornaliero e la copia dell'autorizzazione provvisoria, avvia le operazioni di raccolta rifiuti dalle navi via terra nell'ambito dell'area portuale.

Il conducente, dopo aver controllato e verificato la documentazione di bordo, la dotazione di sicurezza, le attrezzature necessarie al servizio e il numero di cassoni di raccolta (minimo n. 6), avvia l'automezzo e si dirige nel porto mercantile e molo ovest.

L'operatore ecologico, tramite scalandrone si trasferisce a bordo della nave munito delle attrezzature di lavoro e dei documenti obbligatori e si presenta al comandante o suo delegato per informarlo del ritiro rifiuti. Ricevuto il benestare, l'operatore ecologico effettua un preventivo sopralluogo nella zona della nave, dedicata al deposito dei rifiuti, per accertarsi delle condizioni di imballaggio e dell'effettiva differenziazione per tipologia, in ottemperanza all'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 116/94 e valuta con la miglior precisione possibile la quantità in volume per ciascuna tipologia di rifiuti.

L'operatore ecologico dà conferma al conduttore dell'accertamento effettuato che provvede ad accostare l'automezzo alla nave nel punto più idoneo della banchina in condizioni di sicurezza.

L'operatore ecologico, in collaborazione col conducente, trasferisce una singola tipologia dei rifiuti per volta nel fusto o nel sacco di trasbordo assicurando la corretta chiusura e li fila a terra sulla banchina e il conducente li travasa nel cassone posizionato sull'automezzo, dedicato alla tipologia di rifiuti in corso di trasbordo.

Eventuali altre tipologie di rifiuti, depositate in modo differenziato nell'area di stoccaggio delle navi (stracci e indumenti protettivi, batterie ed accumulatori, apparecchiature elettriche, imballaggi vuoti di pitture, vernici, solventi, oli) devono essere riprese, trasbordate e raccolte separatamente in idonei contenitori dedicati ed identificati.

Completato il trasbordo dei rifiuti, l'operatore ecologico si ripresenta dal comandante della nave o suo delegato per conferma dell'avvenuto ritiro dei rifiuti, consegna i sacchetti in PET di ricambio e richiede il visto di conferma sul modulo del "Bollettino Comprovante" in triplice copia, debitamente compilato in ogni sua parte.

L'operatore ecologico rilascia la prima copia del "bollettino comprovante", recupera tutte le attrezzature di lavoro e si trasferisce sull'automezzo stradale.

Esaurita la raccolta dei rifiuti dalle navi, riportate nel programma giornaliero, il conduttore dirige l'automezzo al cantiere dell'impresa.

Il conducente consegna a SER tutti i modelli del bollettino comprovante, relativi a tutte le navi servite nel turno di lavoro.

I rifiuti costituiti dalla frazione organica vengono trasferiti nell'automezzo compattatore o auto compattatore per ribaltamento del cassone di raccolta e successivamente trasportati e conferiti ad impianto di discarica autorizzato, accompagnati dal documento FIR.

I cassoni e/o contenitori contenenti le altre tipologie di rifiuti, previa identificazione, vengono trasportati per conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento, accompagnati dai relativi FIR.

Il conducente dell'automezzo, al ritorno dell'impianto di recupero/smaltimento, cui sono stati conferiti i rifiuti, consegna a SER le copie del formulario dei rifiuti conferiti, attestanti l'avvenuto conferimento, con l'indicazione di data, orario e quantità di rifiuti rilevata all'atto del conferimento.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila il registro di carico/scarico riportando tutti i dati dei formulari entro i termini di legge previsti.

Oltre tali procedure esiste la procedura per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alimentari ritirati da bordo delle navi prodotti con materie prime provenienti e rifornite da paesi extra U.E. secondo quanto riportato nel Decreto Interministeriale 22/05/2001 dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e dall'Ordinanza n° 261/2000 della Capitaneria di Porto così come modificata con l'Ordinanza n° 173/2002. Le operazioni di carico sono riferite al rifiuto classificato CER 180103 – rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni. Tale tipologia di rifiuti ha le caratteristiche di essere rifiuti da cucina e ristorazione prodotti con alimenti provenienti da paesi extra U.E. e ritirati da bordo navi provenienti da tragitti internazionali.

L'intervento di ritiro di questo tipo di rifiuti è organizzato sulla base delle seguenti informazioni provenienti da:

- *"situazione del porto"* ricevuta ogni giorno dall'"Avvisatore Marittimo";

- dichiarazione del comando di bordo da cui si evinca un'eventuale detenzione a bordo di rifiuti extraeuropei.

I rifiuti raccolti nei cassonetti possono essere avviati subito dopo lo scarico alla sterilizzazione, presso l'impianto di autoclavaggio ubicato all'interno dell'area portuale, oppure possono essere stoccati nel locale adibito a deposito temporaneo, attrezzato con cella frigorifera con controllo di temperatura +2,0 °C, entro i termini fissati per lo stoccaggio provvisorio (5 giorni e/o 10 mc max).

I rifiuti vengono trasferiti manualmente dai cassonetti nei carrelli di carico dell'autoclave ed immediatamente caricati in autoclave per essere sottoposti al trattamento termico di sterilizzazione il cui ciclo di durata è di 25 minuti con vapore saturo a 134 °C e 2,75 bar di pressione relativa. A fine ciclo di sterilizzazione efficace, i rifiuti sottoposti a tale trattamento sono estratti dall'autoclave e trasferiti dai carrelli di sterilizzazione in mezzo idoneo per essere avviati in discarica autorizzata come rifiuti solidi urbani e assimilati o comunque presso inceneritore se non sottoposti preventivamente a sterilizzazione.

3. raccolta acque nere e grigie

I liquami neri sono costituiti da una miscela di acqua e detergenti di lavaggio per uso igienico, acqua di scarico di lavabiancheria, lavastoviglie, cucina e servizi igienici utilizzati dal personale di bordo e raccolti nel serbatoio dedicato.

Si presentano allo stato liquido-fangoso pompabile, di colore scuro e odore tipico.

L'operazione di ritiro e trasbordo dei liquami dalle navi commerciali viene effettuata a mezzo autospurgo, posizionato in modo adeguato sul pontile, nel punto più vicino alla motonave attraccata, solo quando per condizioni meteo-marine oltre i valori fissati dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio non consentono la navigazione delle motobarche nel porto di Taranto.

Il responsabile di esercizio, sulla base delle richieste, delle informazioni e del programma operativo giornaliero, predispone il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR), compilandolo con tutti i dati già disponibili, ad esclusione della data e ora di inizio trasporto e della quantità di reflui caricati.

Il conducente dell'autospurgo, in collaborazione con l'operatore ecologico, provvede a portare a bordo dell'automezzo il FIR già predisposto, avvia l'automezzo e si dirige nel porto, individua la posizione di attracco della motonave e si avvicina a distanza di sicurezza, senza interferire con altre attività che si svolgono sulla motonave.

L'operatore ecologico sale sulla motonave e con l'aiuto di un operatore della stessa effettua un sopralluogo preventivo per verificare la quantità di liquami, le condizioni di sicurezza per avvicinare l'autospurgo ed effettuare le operazioni di travaso senza interferire con le attività di scarico e/o carico della motonave.

Col benestare del comandante della nave, l'autospurgo si avvicina sistemandosi in posizione di sicurezza.

Il conducente dell'autospurgo, in collaborazione con l'operatore ecologico, posiziona correttamente la manichetta e avvia l'operazione di spurgo con le attrezzature in dotazione all'automezzo.

A operazione di trasbordo dei reflui completata, il conducente con l'aiuto dell'operatore ecologico recupera la manichetta evitando sversamenti accidentali in mare o sul suolo.

L'operatore ecologico si presenta dal comandante della motonave o ad un suo delegato per far sottoscrivere il comprovante ed il FIR, regolarmente compilati (tipologia dei reflui e quantità stimata trasbordata).

Il conducente dell'autospurgo completa la compilazione del FIR con data ed ora di inizio trasporto e lo sottoscrive, consegna la prima copia del FIR al comandante della nave e quindi riavvia l'automezzo verso l'impianto autorizzato di depurazione reflui.

Dopo accettazione e controllo peso, il conducente dell'autospurgo scarica i reflui seguendo le indicazioni dell'operatore dell'impianto.

Il conducente dell'autospurgo consegna al responsabile esercizio la quarta copia del formulario vidimato e sottoscritto dall'addetto dell'impianto di depurazione per l'accettazione dei reflui.

Qualora il detentore intenda effettuare lo scarico a mare dei liquami verranno fornite le opportune indicazioni e condizioni e verrà imposto l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie.

e.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Per il servizio di ritiro delle acque di sentina si prevede che le richieste devono pervenire entro le 24 ore precedenti l'espletamento del servizio e devono indicare il nominativo dell'unità navale, il luogo dove si effettuerà il ritiro (punto di ormeggio), il quantitativo presunto ed il nominativo dell'agente addetto.

L'area portuale è servita via mare a mezzo motobettolina per le navi presenti in rada ed in banchina; e se necessario via terra a mezzo autobotte per le navi ormeggiate.

Per effettuare il ritiro delle acque di sentina e delle morchie, la Società incaricata è contattata dalle agenzie marittime e/o dagli armatori, almeno un giorno prima per ricevere le informazioni riguardanti i dati delle navi interessate. Tale ritiro avviene in genere a mezzo motobettolina sulle navi presenti in rada ed in banchina, e se necessario via terra a mezzo autobotte per le navi ormeggiate. Le operazioni di prelievo possono essere eseguite o con il sistema di pompaggio dalle navi stesse o con quelle presenti sui mezzi operativi. Molto spesso le acque di sentina contengono olio combustibile molto denso e poco pompabile; per essere rese più fluide e velocizzare le operazioni di prelievo, le suddette acque vengono riscaldate e portate a temperature di circa 50° - 60°C mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili adeguate a quelle temperature e pressioni in dotazione ai mezzi operativi.

Le acque di sentina, ritirate a mezzo bettolina da bordo delle navi, vengono scaricate all'interno della cisterna e portate presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati per lo svolgimento delle operazioni conseguenti.

Le attività di gestione vengono regolamentate dal *"Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o*

smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi" adottato con ordinanza n. 10/15 in data 10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale. (All. 15)

1.8 Analisi dei costi

f) **La stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;**

f.1) RIFIUTI VARI

Una valutazione dei costi per la realizzazione di un impianto di raccolta e di trattamento dei rifiuti richiede l'analisi di diversi aspetti, come ad esempio il tipo di attrezzature da utilizzare nei processi organizzativi, etc….

Detta analisi risulta, oltre che estremamente complessa, notevolmente influenzata da scelte di natura imprenditoriale. Per queste ragioni ed essendo il ritiro dei rifiuti obbligatorio e senza possibilità di esenzione, si è preferito individuare i requisiti minimi del servizio e delle attrezzature, rilevare delle tariffe medie per detti servizi e lasciare al libero mercato l'individuazione del massimo sconto che, in base ai costi previsti dalle singole imprese che partecipano alla gara, si poteva applicare alle tariffe medesime.

f.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Il recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio etc. prevede una tariffa fissa, per le navi che, essendo in deroga ai sensi dell'art.

7 co. 2 del D. Lgs. 182/03, non conferiscono rifiuti e da una tariffa legata all'utilizzo del servizio sia in termini di quantità che di tipologia di rifiuti.

La tariffa fissa non è prevista per le navi che conferiscono rifiuti.

Le tariffe per i servizi di gestione dei rifiuti liquidi e solidi sono differenziate in base alle tipologie di rifiuti da ritirare e in base alla tipologia di nave.

1.9 Sistema delle tariffe

g) La descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

g.1) RIFIUTI VARI

Per quanto riguarda il sistema delle tariffe per i rifiuti solidi, vige l'ordinanza n. 20/17 del 25/09/2017 (All. 3) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con la quale sono state determinate le tariffe in vigore dal 01/10/2017 ricavate da un calcolo sulla base delle esperienze consolidate e sottoposto a sconto in sede di gara per l'affidamento del servizio. Le tariffe così determinate sono annualmente adeguate in base agli aggiornamenti degli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica su richiesta del Concessionario in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Le tariffe previste nell'ordinanza prevedono una tariffa su base giornaliera, differenziata in base al tipo di nave ed alla posizione occupata dalla stessa in ambito portuale. Le tariffe sono determinate sia per i servizi svolti a favore delle navi da carico che per quelli relativi alle navi passeggeri. Inclusa in detta quota base vi è la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili fino alla quantità di 0,5 mc. Quantità eccedenti di conferimento

prevedono la corresponsione di un'ulteriore somma calcolata sulla base delle quantità effettivamente conferite.

Detta scelta è stata dettata dalla necessità di contemperare le esigenze derivanti dall'obbligo di conferimento già esistente nel porto e, quindi:

- di assicurare una tariffa minima che consentisse di garantire gli introiti necessari per la sostenibilità economica del servizio secondo gli *standard* previsti;
- di assicurare che il normale conferimento dei rifiuti fosse compreso in questa tariffa assorbendo così la maggior parte delle prestazioni eseguite;
- di evitare che l'esistenza di tale obbligo solo in questo porto portasse le navi ad accumulare a bordo quantità notevoli di rifiuti che poi conferivano a "costo fisso" creando così problemi alla società concessionaria del servizio. Infatti, in detta ipotesi, la stessa era costretta ad aumentare notevolmente le quantità di rifiuti da trattare con un inevitabile incremento dei costi.

Detto sistema tariffario si ritiene sia conforme alle previsioni del D. Lgs. 182/03 per quanto attiene i "*criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10"* di cui all'Allegato IV.

Da quanto valutato dalla società che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi, emerge come la quota fissa prevista dal decreto, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi, sia ampiamente coperta dalla predetta tariffa base. Considerando che detta tariffa è corrisposta da tutte le navi, per effetto della obbligatorietà del servizio già esistente nel Porto a seguito dell'applicazione dell'Ordinanza 261/2000 della locale Capitaneria di Porto, si può ben

comprendere come la stessa copra una percentuale superiore a quella indicata dall'Allegato IV al D. Lgs. 182/03.

Le tariffe di ritiro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono maggiorate del 30% nel caso in cui vengano conferiti rifiuti non differenziati al fine di disincentivare tale modalità di conferimento.

g.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Per quanto riguarda il sistema delle tariffe per i rifiuti liquidi vige la ordinanza n. 10/18 in data 10/10/18 (all. 14) determinate in base allo sconto offerto in sede di gara per l'affidamento del servizio. Le tariffe così determinate sono annualmente adeguate in base agli aggiornamenti degli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica su richiesta del Concessionario in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

In relazione all'affidamento del servizio, è presente il versamento di *"una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1"*, così come previsto dall'allegato IV co. 1 lett. a) del D. Lgs. 182/03. Quindi, si è ritenuto che il sistema tariffario dovesse essere conforme alle previsioni del suddetto allegato IV *"criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10"* del D. Lgs. 182/03.

1.10 Segnalazioni

h) Le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

A tal fine si è ritenuto necessario predisporre un modello (All. 6) in cui riportare le eventuali inadeguatezze riscontrate negli impianti portuali di raccolta da consegnare unitamente al materiale informativo ai Comandanti delle navi che approdano in Porto. È stato redatto l'ALLEGATO II (art. 14 co. 2 del D. Lgs. 182/03) "INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI TARANTO" in doppia lingua al fine di fornire tutte le informazioni necessarie all'utenza portuale e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

1.11 Consultazioni

i) Le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

Si considera fondamentale predisporre una procedura che preveda degli incontri o riunioni permanenti tra gli interessati alla problematica.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si fa promotrice della consultazione permanente con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e di scarico e dei depositi costieri.

A tal fine, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio prevede che venga fatto un incontro o una riunione tra le parti interessate una volta l'anno per consentire una corretta gestione e circolazione delle informazioni.

Dette riunioni sono da intendersi come ordinarie ma all'occorrenza o qualora ne venga rappresentata la necessità da parte degli utenti, dei gestori o degli operatori possono essere effettuate delle riunioni su argomenti specifici.

1.12 Normativa

j) La sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

Si veda a tal fine il paragrafo sulla normativa di riferimento che è da ritenersi non esaustiva.

1.13 Responsabilità

k) **L'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;**

La responsabilità dell'attuazione del presente piano è data alla sezione vigilanza, sicurezza e controllo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in collaborazione con le Direzioni competenti in materia.

1.14 Iniziative

l) Le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

Si ritiene necessario informare il personale di bordo perché si sensibilizzi alla utilità di stoccare i rifiuti prodotti in maniera differenziata, separando i rifiuti da cucina e ristorazione da imballaggi di vetro, carta e cartone, legno e metallo ed altre tipologie di rifiuti. Pertanto è stata predisposta una campagna informativa per gli utenti del porto a mezzo di un opuscolo/comunicazione che è stata all'uopo predisposta e distribuita alle Agenzie Marittime per la consegna agli equipaggi

delle navi ed a chiunque ne avesse interesse. Detta attività sarà implementata attraverso opuscoli e informazioni reperibili direttamente dal sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio al fine di sensibilizzare e coinvolgere quanta più utenza portuale possibile in merito alla problematica ambientale della gestione dei rifiuti.

A tutta l'utenza portuale che accede in ambito portuale a vario titolo viene consegnata una informativa nella quale si comunica che l'Ente è certificato ai sensi della ISO 14001:2015 e si informa della presenza della raccolta differenziata in ambito portuale invitando ad evitare ogni forma di inquinamento.

L'accesso in ambito portuale è controllato pertanto accedono coloro che ne hanno titolo e di conseguenza è evitato il conferimento da parte degli abitanti del contesto urbano.

Periodicamente vengono svolte campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata in ambito portuale mediante consegna di opuscoli e brochure all'uopo preparate e vengono svolti incontri informativi con le ditte che svolgono interventi e lavori per conto dell'Ente.

1.15 Attrezzature e procedimenti

m) La descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

m.1) RIFIUTI VARI

L'impresa Nigromare S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni dell'O.M. SANITA' del 21.04.1999, si è dotata di un impianto di autoclavaggio dei rifiuti di ristorazione e cucina prodotti da navi con alimenti provenienti da paesi extra U.E., poiché classificati a rischio infettivo. Tale impianto è installato in un'area di circa 1000 mq, all'altezza della radice del 4° sporgente del porto di Taranto. Il processo di autoclavaggio per l'inertizzazione dei rifiuti a rischio infettivo è un

trattamento fisico, basato sull'esposizione del materiale infetto al calore (vapore saturo a 139°) ed alta pressione (2.75 bar) con effetto distruttivo su tutti i microrganismi patogeni per l'uomo e gli animali. L'impianto vero e proprio di sterilizzazione, corredato di accessori e strumentazione varia, è corredato da un autoclave in acciaio inox di volume utile di mc 3.0 circa.

La capacità produttiva massima di tale impianto, con un carico massimo di mc 2 di rifiuti e durata del ciclo di sterilizzazione di 25 minuti, è stimata pari a 4 mc/h, equivalenti a 0,6/0,7 t/h di rifiuti trattati. I rifiuti scaricati dopo il ciclo di autoclavaggio vengono riclassificati e messi in carico come rifiuti urbani, caricati su autocompattatore e conferiti a smaltimento in discarica.

m.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Non sono previsti pretrattamenti per questo tipo di rifiuti in porto ma solo il ritiro e lo stoccaggio temporaneo sul mezzo prima di conferire tali rifiuti all'impianto di smaltimento/recupero.

1.16 Uso degli impianti

In base all'art. 6 del D. Lgs. 24/06/2003, n°182, il Comandante della nave deve notificare all'Autorità Marittima le informazioni previste dall'allegato III del medesimo decreto così come modificato dal Decreto 1 luglio 2009, che contiene, tra le altre, i seguenti dati:

a) Nome della nave, proprietario o armatore, numero IMO, stato, tipo di nave;

b) luogo;

c) dove effettuare il ritiro;

d) quantitativo;

e) data del ritiro.

Per effetto di una direttiva della locale Autorità Marittima, la notifica deve essere contemporaneamente estesa anche all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, all'Ufficio di Sanità Marittima, all'Ufficio Veterinario del Porto ed alla società concessionaria del servizio interessato. Sulla base di predetta comunicazione le affidatarie hanno sviluppato le sottoriportate procedure.

n) La descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

n.1) RIFIUTI VARI

Con la consuntivazione giornaliera delle attività programmate, l'impresa registra su documentazione scritta:

-il mezzo nautico e relativo equipaggio per l'intervento di ritiro via mare, con annotazioni per eventuali anomalie;

-il mezzo stradale e relativo equipaggio per l'intervento di ritiro via terra, con annotazioni per eventuali anomalie;

-nel formulario dei rifiuti sono riportati i dati identificativi dell'automezzo che effettua il trasporto;

-si compila il registro di carico/scarico nel caso di autoclavaggio.

n.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Sono compilati i seguenti registri e moduli:

-registro "*dogana*" per acque di sentina prelevate da navi mercantili ed immesse nell'impianto;

-registro "*dogana*" per i residui oleosi recuperati dalla disoleazione;

-registro annuale *"U.T.F."* per il carico e scarico dell'olio combustibile;

-D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato vidimato dall'U.T.F.) per la circolazione intracomunitaria dei prodotti già immessi in consumo;

-registro di scarico dei D.A.S.;

-registro *"provincia"* per le acque di sentina prelevate da navi e trattate all'impianto *recoil*;

-registro "*provincia*" per lo smaltimento dei fanghi di depurazione acque reflue prodotti all'impianto.

1.17 Registrazione quantitativi

o) La descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

o.1) RIFIUTI VARI

Al momento del ritiro dei rifiuti, l'operatore che interviene a bordo nave, prima di avviare le operazioni di trasbordo, effettua un sopralluogo nel punto di stoccaggio, valuta le quantità dei rifiuti per tipologia e le riporta, espresse in metri cubi, sul comprovante che viene sottoposto al comando di bordo per farlo controfirmare. Le quantità di rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento/recupero vengono registrate in kg e riportate sui formulari, senza più riferimenti alle navi di provenienza;

o.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Per il ritiro dei rifiuti viene compilato il comprovante, documento dove viene dichiarata la modalità del ritiro, le attrezzature utilizzate, i quantitativi, la tipologia del prodotto, ed il tempo impiegato per tale operazione.

Tale documento viene firmato da un operatore e controfirmato, per conferma dell'avvenuto ritiro, dal comandante della nave. Poi viene compilato il formulario, documento fondamentale per il trasporto dei rifiuti, per il loro smaltimento e/o recupero. Anche questo documento viene firmato da un operatore e controfirmato dal comandante della nave per ricevuta.

La società di gestione, infine, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 182/03 presenta alla Camera di Commercio di Taranto, competente per territorio, il M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) annuale, nel quale vengono indicate le quantità ed i tipi di rifiuti raccolti e/o trattati.

1.18 Smaltimento

p) La descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

p.1) RIFIUTI VARI

Con l'attuale modalità di raccolta dei rifiuti dalle navi si adottano le seguenti modalità di smaltimento/recupero:

i. rifiuti urbani assimilati non differenziati: "*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*" (R3) presso la Società C.I.S.A. S.p.A. ubicata alla Contrada Console in Massafra (n. aut. 0123/cd AIA del 30/07/2008);

ii. rifiuti di cucina e di ristorazione a rischio infettivo: "*trattamento fisico – chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12"* (D9) e successivo smaltimento (D1); in emergenza sono smaltiti

per *"incenerimento a terra"* (D10) presso la Società C.I.S.A. S.p.A. ubicata alla Contrada Console in Massafra (n. aut. 0123/cd AIA del 30/07/2008);

iii. farmaci scaduti o inutilizzati: *"incenerimento a terra"* (D10) presso l'Ecologica Tarantina s.r.l. ubicata in Taranto (n. aut. 50 del 06/03/2000);

iv. scarti di olio motore, ingranaggi, ecc.: *"rigenerazione o altri impieghi degli oli"* (R9) presso l'Ecologica Sud di D'Angiulli Vittorio in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);

v. batterie ed accumulatori: *"riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici"* (R4) presso l'Ecologica Sud di D'Angiulli Vittorio in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);.

vi. plastica ed oggetti in plastica: "*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*" (R3) presso l'impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);

vii. legno: *"messa in riserva per operazioni da R1 a R12"* (R13) presso l'impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);

viii. metalli ed oggetti metallici: *"riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici"* (R4) presso l'impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);

ix. carta e cartone: *"messa in riserva per operazioni da R1 a R12"* (R13) presso l'impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);

x. frazione organica: "*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*" (R3) presso l'impianto di smaltimento autorizzato "Ecologica Sud" di Vittorio D'Angiulli in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);

xi. vetro: *"messa in riserva per operazioni da R1 a R12"* (R13) presso l'impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011).

p.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Il processo avviene in base al tipo di rifiuto trattato ed in base alla concentrazione di olio in esso presente.

Gli oli recuperati vengono trasportati a centri autorizzati di recupero.

2.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni.

2.1 Ambito portuale di competenza

Anche nella trattazione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni, si utilizzerà, per quanto possibile, lo schema adottato nella realizzazione del piano di raccolta e di gestione per i rifiuti prodotti dalle navi.

Appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004.

Ai fini della presente trattazione vi è la necessità di suddividere dette aree in base al loro utilizzo:

- aree in regime di concessione demaniale marittima ed in autonomia funzionale;
- aree ad uso comune.

La distinzione è necessaria per l'individuazione del responsabile della gestione dei rifiuti e la classificazione degli stessi. Infatti, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 *"i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e in rifiuti non pericolosi"*. La diversa classificazione, realizzata in base all'origine, è rilevante anche ai fini degli oneri che la predetta norma pone a carico dei produttori e detentori.

Analizzando nello specifico le attività che si svolgono in ambito portuale si può affermare che:

- nelle aree in regime di concessione si producono "*rifiuti speciali*" in quanto inquadrabili ai sensi del co. 3 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 fra quelli previsti alle lettere:

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1 lett. i);

f) i rifiuti di attività di servizio;

- nelle aree ad uso comune si producono, invece, *"rifiuti urbani"* in quanto inquadrabili nel co. 2 del predetto articolo alle lettere:

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Risulta evidente come, ai sensi della normativa citata, la responsabilità della gestione spetti ai singoli concessionari per i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree a loro date in uso esclusivo ed a questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per quelli raccolti nelle aree ad uso comune e quindi, da considerarsi *"prodotti"* in dette aree. Questi ultimi si possono suddividere in due tipologie in quanto distinguibili fra quelli rinvenienti dalla pulizia delle aree comuni e quelli raccolti nelle *"Isole ecologiche"*. Per quanto attiene i rifiuti provenienti dal servizio di pulizia delle aree comuni si deve, per ragioni del tutto evidenti, ulteriormente specificare che questi derivano dalle aree a terra e dagli specchi acquei.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia delle aree a terra, esso consiste nella Pulizia delle strade, dei piazzali e delle altre aree scoperte in ambito portuale per una superficie complessiva pari a circa 520.790 m2 e così distribuiti:

- PORTO IN RADA: 361.583 mq con area non asfaltata da annettere alla Piattaforma Logistica 59.525 mq, area non asfaltata antistante Vigili del Fuoco e Darsena Ovest 47.787 mq, area non asfaltata SOICO ed edifici darsena servizi 21.253 mq;

- PORTO FUORI RADA (MOLO POLISETTORIALE): 159.207 mq.

Allo stato attuale, il servizio di pulizia degli spazi acquei non è ancora stato attivato essendo stato ritenuto sufficiente il servizio di rimozione di rifiuti e di modesti inquinamenti sottobanchina fino a tre metri, previsto nel contratto di pulizia delle aree a terra. Inoltre va considerato che nel Porto di Taranto esiste un servizio di prevenzione e protezione degli inquinamenti e di pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei e degli ambiti portuali da idrocarburi dato in concessione dalla locale Capitaneria di Porto alla Società Ecotaras S.p.A..

Con l'ampliamento delle aree di competenza dal Molo S. Eligio al Castello Aragonese si ritiene necessario, per la conformazione della costa in quel tratto e per l'accumulo dei rifiuti che, per effetto delle correnti marine, si crea in quegli ambiti, prevedere un servizio di pulizia di specchi acquei da eseguire con l'impiego di mezzi nautici.

Il progetto delle *"Isole ecologiche"*, invece, è nato dall'esigenza di fornire agli utenti della nautica, privata e professionale, della pesca e/o da diporto, strutture funzionali per la raccolta di rifiuti come le batterie al piombo esauste e gli oli usati. Se non trattati in modo corretto, tali tipi di rifiuti possono essere

nocivi non solo per l'ambiente ma anche per la salute dell'uomo. Raccolti con cura ed in particolari aree non inquinano e possono anche essere recuperati per essere riutilizzati.

Questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con l'ordinanza n. 08/09, in data 12 novembre 2009, (All. 4) ha disciplinato l'uso delle due *"Isole ecologiche"* che sono state installate in porto, e più precisamente nei pressi del Varco Est e nella Darsena Servizi.

Analogamente alla parte del piano attinente i rifiuti prodotti dalle navi si riportano di seguito i dati riguardanti i rifiuti raccolti all'interno delle aree ad uso comune, suddivisi fra quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia degli specchi acquei (che definiremo, per semplicità, *"rifiuti da pulizia"*) e quelli provenienti dalle Isole ecologiche, in modo da avere un quadro generale più chiaro della tipologia e dei quantitativi di rifiuti presenti. Da specificare che nelle aree non in concessione sono presenti uffici e bar. La produzione di rifiuti da parte dei primi riguarda principalmente carta e plastica mentre l'attività dei bar influenza in maniera esigua la produzione di rifiuti non differenziati in quanto la loro produzione riguarda vetro e plastica che vengono differenziati. All'interno delle predette aree vengono svolte attività lavorative esclusivamente di movimentazione merci da parte delle imprese portuali autorizzate, che non comportano la produzione di rifiuti.

Per quanto concerne i rifiuti raccolti dalle fosse settiche, gli stessi provengono dalle palazzine gestite dalla AdSP e vengono smaltiti in appositi centri come l'AQP di Taranto.

2.2 Tipologia e quantità dei rifiuti trattati all'interno dell'area portuale

Non saranno presi in considerazione i rifiuti prodotti nelle aree ad uso esclusivo non attenendo, per le motivazioni espresse in precedenza, alla gestione di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

a.1)RIFIUTI DA PULIZIA

Tali rifiuti possono essere classificati come "*rifiuti urbani non differenziati*", non polverulenti, aventi il codice europeo CER 200301; le quantità sono riportate per gli ultimi cinque anni nei diagrammi seguenti e per chiarezza si riportano i dati in tabella, che, come anticipato, attengono la sola pulizia a terra non essendoci dati quelli relativi agli specchi acquei:

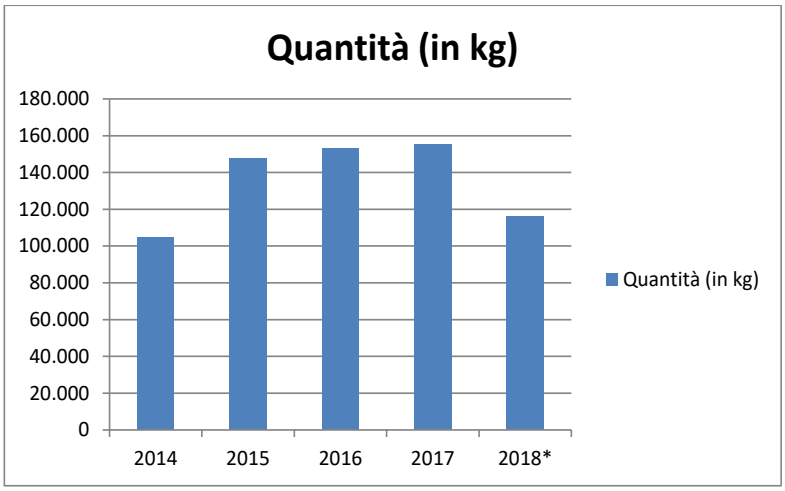

fig. 10 andamento delle quantità di rifiuti ritirati nel Porto di Taranto negli ultimi cinque anni

Anno	Quantità (in kg)

2014	104.540
2015	147.860
2016	153.000
2017	154.940
2018*	116.200

fig. 11 quantità dei rifiuti ritirati nel Porto di Taranto negli ultimi cinque anni

*** aggiornato ad ottobre 2018**

a.2) ISOLE ECOLOGICHE

Per quanto riguarda le diverse tipologie di rifiuti speciali raccolti riportiamo la tabella (fig. 12) dalla quale si evincono i dati dalla data di installazione delle Isole ecologiche:

Codice del rifiuto	**Descrizione del rifiuto**	**Caratteristiche fisiche**					
			2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
130208*	Olio minerale usato	liquido	4.100	5.350	4.700	5.450	5.900
160601	Batterie al piombo	solido	60	100	500	/	100
160107*	Filtri olio	solido	770	640	880	935	930
150203	stracci etc	solido	/	/	30	70	/
150102	Toner esauriti	solido	/	/	300	/	/
150110	imballaggi contenenti sostanze pericolose	solido	410	465	350	340	535
150202	assorbenti per materiali filtranti, stracci contenenti	solido	65	70	150		

	sostanze pericolose						40
080318	toner per stampa esauriti	Solido	/	/	/	200	/
160214	apparecchiature fuori uso	solido	/	/	/	70	/

fig. 12 dati relativi ai rifiuti ritirati nelle isole ecologiche negli ultimi cinque anni

2.3 Valutazione impianti portuali

b) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle aree ad uso comune;

b.1) RIFIUTI DA PULIZIA

In base a quanto valutato e successivamente riportato nel capitolato speciale che ha regolamentato la gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi comuni a terra si sono ritenute sufficienti le sottonotate attrezzature:

 una autospazzatrice meccanica di tipo meccanico ad almeno tre spazzole, con impianto di abbattimento delle polveri a secco, munita di filtri in grado di garantire un filtraggio fino a 5 micron e un'emissione dell'aria proveniente dall'aspirazione con un contenuto di particelle non superiore a 0,1 mg/m3, completa di cassone contenitore di rifiuti della capacita non inferiore a 6 m3 e assicurare una superficie spazzabile non inferiore a 25.000 m2 /h;

 n.1 autospurgo della capacità volumetrica di almeno 20 m3 munito di canal jet con sonda scovolatrice ad alta pressione per pulizia sistema fognario;

 n.1 autobotte della capacità volumetrica di almeno 10 m3 per il prelievo e trasporto di rifiuti liquidi: C.E.R 16.10.02 e/o 16.10.04.

 n.2 autocompattatori, per il prelievo e trasporto alla pubblica discarica dei rifiuti depositati all'interno dei cassonetti, corredato di contenitore stagno rispondente alle normative vigenti in materia di trasporto di rifiuti solidi urbani;

 n.1 autocarro munito di gru di sollevamento di portata circa Kg. 1000;

 n.1 autocarro leggero portata utile circa Kg. 1400;

 n.1 autobotte per l'innaffiamento, il lavaggio delle strade e dei piazzali e per l'abbattimento delle polveri; essa dovrà essere dotata di pompa volumetrica, con portata di almeno 90 litri/minuto e munita di apparecchiatura irroratrice stradale completa di spingarda da minimo 7 atm con ugelli spruzzatori laterali e centrali per assicurare il lavaggio di una striscia di almeno 4 m per ogni passaggio;

 n.1 macchina lava-cassonetti;

 n.2 motocarro, o altro mezzo leggero idoneo per il trasporto di rifiuti;

 n.1 idropulitrice per pavimentazioni civili;

 n.1 decespugliatore;

 materiale di sicurezza anti contaminante per interventi urgenti inerenti la fuoriuscita di sostanza pericolose da containers od altro (tute anticontaminazione, maschere, ecc.);

 scorta congrua di materiali oleo assorbenti, idrorepellenti;

 contenitori per la raccolta di oli usati e batterie esauste;

 materiale ed attrezzature per la segnalazione e la messa in sicurezza di buche ed avvallamenti della sede stradale.

Contenitori:

 n° 50 cassonetti stradali da 1100 litri per rifiuti indifferenziati;

 n° 25 campane/cassonetti per la raccolta della carta – cartone da 1100 litri;

 n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di vetro da 1100 litri;

 n° 15 campane/cassonetti per la raccolta della plastica da 1100 litri;

 n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di metalli da 1100 litri;

 n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di metalli/lattine da 240 litri;

 n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di vetro da 240 litri.

Per quanto attiene la pulizia e il trasporto dei rifiuti prodotti nella zona operativa n.5 e/o altre aree demaniali secondo necessità:

 nr.1 imbarcazione di lunghezza non inferiore ad 8 metri, con pescaggio idoneo ai bassi fondali, per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla zona 5, dotata di attrezzature necessarie al recupero di rifiuti solidi e/o liquidi a seguito di caduta accidentale degli stessi in mare (ad esempio: coppo, pompa aspirante, mattonelle assorbenti, ecc…).

 autocarro idoneo al trasporto a discarica dei rifiuti raccolti.

b.2) ISOLE ECOLOGICHE

La struttura è costituita da una gabbia metallica di forma esagonale, all'interno della quale sono poste le attrezzature e gli appositi contenitori. Nel porto di Taranto il servizio di raccolta degli olii usati, sbarcati dalle unità minori, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto, dei filtri e delle batterie al piombo esauste è espletato dalla ditta Ecologica Sud di Vito D'Angiulli, ditta mandataria del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e del Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste.

Ciascuna isola è costituita da un gazebo di forma esagonale che ospita al suo interno tre contenitori per la raccolta rispettivamente di olio usato, filtri olio e batterie esauste. Il gazebo, di colore verde per mitigarne l'impatto visivo e meglio inserirlo nel paesaggio circostante, è in acciaio zincato. La copertura

consente di evitare la contaminazione dei rifiuti raccolti con gli agenti atmosferici. Inoltre la base è costituita da un grigliato posto su un basamento di acciaio che funge da bacino di contenimento in caso si verifichino sversamenti accidentali di olio.

Le strutture delle Isole ecologiche garantiscono in base anche a quanto previsto dal sistema di gestione ambientale dell'Ente:

- adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto;

- sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di chiusura le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

- mantenimento in perfetta efficienza delle macchinette e dei raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

- un volume residuo di sicurezza pari al 10% del contenitore o serbatoio fisso o mobile, dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;

- le stesse devono essere poste su superficie pavimentata, i serbatoi devono essere dotati di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, dotati di adeguato sistema di svuotamento;

- contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi, per i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi;

- raggruppamento dei contenitori per tipologie omogenee di rifiuti, disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

Nel sistema di gestione ambientale è altresì previsto che:

- I rifiuti devono essere raccolti per categorie omogenee in apposite aree dello stabilimento, nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- I rifiuti depositati non devono contenere PCB e simili in quantità superiore a 25 ppm [mg/kg] (NB: se si producono oli contenenti PCB in concentrazione superiore a 25 ppm e si intende depositarli, è necessaria un'apposita autorizzazione regionale/provinciale).
- I rifiuti devono essere raccolti in modo tale evitare pericoli di dispersione, spandimento e percolazione sul o nel suolo.
- Tutti i luoghi dedicati allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, devono essere attrezzati con cartelli indicanti la tipologia e l'eventuale pericolosità.
- I rifiuti liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori stagni (vasche, fusti, cisternette, ecc.), collocati su aree pavimentate, coperte e preferibilmente dotate di cordolo di contenimento.
- I fusti e le cisterne contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
- Gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti devono essere raccolti separatamente, in contenitori a tenuta posizionati al coperto e su area pavimentata.
- Le quantità in deposito vanno rimosse con la frequenza sotto specificata:

  - rifiuti non pericolosi, almeno con cadenza trimestrale o quando si raggiungono i 20 m3 complessivi;

  - rifiuti pericolosi, con cadenza almeno trimestrale oppure al raggiungimento dei 10 m3 complessivi;

- almeno una volta all'anno se la produzione annua di rifiuti complessiva non supera i 20 m3 per i rifiuti non pericolosi e i 10 m3 per i pericolosi.

- I serbatoi contenenti rifiuti liquidi:

  - devono riportare una sigla di identificazione;

  - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere avviati ad apposito sistemi di abbattimento;

  - possono contenere un quantitativo massimo ari al 90% della capacità del serbatoio;

  - devono essere provvisti di segnalatori di livello;

  - se dotati di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

2.4 la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Quanto descritto al punto a) fa parte degli impianti disponibili e di proprietà della società che gestisce il servizio.

c.2) ISOLE ECOLOGICHE

La struttura dell'isola rappresenta da sola l'impianto portuale di raccolta inteso, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. e) del D.Lgs. 182/03, come *"struttura fissa…all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo*

smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico".

2.5 Impianti presenti nell'area portuale

d) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d.1) RIFIUTI DA PULIZIA

I rifiuti vengono raccolti negli appositi cassonetti differenziati nel seguente modo:

- n° 50 cassonetti stradali da 1100 litri per rifiuti indifferenziati;
- n° 25 campane/cassonetti per la raccolta della carta – cartone da 1100 litri;
- n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di vetro da 1100 litri;
- n° 15 campane/cassonetti per la raccolta della plastica da 1100 litri;
- n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di metalli da 1100 litri;
- n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di metalli/lattine da 240 litri;
- n° 10 campane/cassonetti per la raccolta di vetro da 240 litri.

Si procederà ad implementare nel numero di n. 1 cassonetti per la raccolta dell'umido.

E' assolutamente vietato creare depositi temporanei delle immondizie e di altro materiale di sgombero provenienti dalle operazioni di spazzamento. Quanto precede al fine di assicurare un servizio di raccolta differenziata tale da

massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché, nel rispetto delle normative vigenti questi possano essere recuperati.

d.2) ISOLE ECOLOGICHE

I rifiuti da destinare alla raccolta differenziata, vengono raccolti direttamente all'interno delle Isole ecologiche che rappresentano esse stesse un impianto di raccolta. Le due isole esistenti in ambito portuale sono riportate nella planimetria allegata.

2.6 la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

e) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

e.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Il servizio di ritiro dei rifiuti consiste in:

a) Pulizia delle strade, dei piazzali e delle altre aree scoperte in ambito portuale;

b) Pulizia mensile delle vasche di raccolta liquami e loro smaltimento, con l'utilizzo di auto spurgo;

c) Prelievo, trasporto e smaltimento di sostanze e materiali di qualsiasi natura giacenti abbandonati in aree pubbliche;

d) Raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere provenienti dall'espletamento del servizio di pulizia. Detta raccolta è eseguita con appositi contenitori/cassonetti igienicamente idonei che vengono periodicamente igienizzati, anche ricorrendo all'uso di prodotti di neutralizzazione degli odori. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento del contenuto dei cassonetti avviene ogni qualvolta necessario, e comunque, almeno con cadenza settimanale. La pulizia ed il lavaggio dei cassonetti avviene quando necessario, e comunque almeno una volta a trimestre.

e) Pulizia semestrale di caditoie, canali, griglie e pozzetti della fognatura bianca nell'ambito dell'area portuale, compresa la disinfestazione per insetti striscianti e la derattizzazione.

Le attività di spazzamento manuale di strade, moli e piazzali, e di raccolta dei rifiuti vengono svolte quotidianamente con particolare riferimento alle aree strategiche costituite dal Molo S. Cataldo e relativa radice, dai varchi di accesso al porto, dalla Darsena S. Nicolicchio, dalle palazzine per servizi pubblici al Molo Polisettoriale.

Le operazioni ordinarie di pulizia con autospazzatrice, estese a tutte le aree portuali scoperte sono previste e programmate con cadenza mensile.

Il servizio di pulizia degli specchi acquei consiste nel recupero dei rifiuti solidi galleggianti e successivo trasporto e smaltimento presso discarica

autorizzata. Esso dovrà essere effettuato settimanalmente e/o quando se ne presenti particolare esigenza (ad esempio mareggiate, etc.).

e.2) ISOLE ECOLOGICHE

❖ controllo periodico sull'integrità e pulizia dell'isola ecologica;

❖ informazione al pubblico sugli orari di apertura e di chiusura giornaliera, con particolare attenzione che la chiusura sia assicurata dal gestore;

❖ verifica da parte della società mandataria del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e del Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste della tipologia dei rifiuti depositati all'interno dell'isola.

❖ il servizio di ritiro, da parte del concessionario del Consorzio, può essere effettuato periodicamente o nel caso risulti necessario;

2.7 Analisi dei costi

f) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f.1) RIFIUTI DA PULIZIA

In questo caso gli utenti non sono tenuti a sostenere alcun tipo di onere in quanto il servizio è a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

f.2) ISOLE ECOLOGICHE

Non c'è obbligo di alcun tipo di costo trattandosi di attività di raccolta promossa e finanziata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e dal Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste.

2.8 Sistema delle tariffe

g) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

Si tratta di servizi a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. c) della legge 84/94 e pertanto non si prevedono tariffe.

2.9 Segnalazioni

h) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

Allo stesso modo di quanto previsto dal piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, si predispone un modello (All. 6) sul quale vengano indicate le eventuali anomalie o disfunzioni nelle operazioni di raccolta da parte degli utenti.

2.10 Consultazioni

i) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

Considerando che il piano è unico si ritiene di dover affrontare questa parte negli incontri previsti al punto i) della parte relativa ai rifiuti prodotti dalle navi.

2.11 Normativa

j) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

j.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Si tratta di raccolta di rifiuti da spazi ad uso pubblico e pertanto non si prevedono norme particolari per il conferimento.

j.2) ISOLE ECOLOGICHE

Le formalità per il conferimento sono state previste dall'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 08/2009 in data 11 novembre 2009 (All. 4).

"*Gli oli usati provenienti da cambio di lubrificanti effettuato a bordo di unità mercantili minori, dalle imbarcazioni da pesca e/o da diporto che approdano o stazionano nel porto di Taranto, devono essere raccolti nelle isole ecologiche a cura dei Comandanti/conduttori delle unità medesime. I comandanti delle unità minori sono tenuti, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento negli specchi acquei interessati dalle relative operazioni. E' vietato il conferimento o il deposito in assenza del personale preposto allo svolgimento del servizio. La ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli oli usati e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi provvederanno settimanalmente a prelevare gli oli usati, le batterie ed i filtri".*

2.12 Responsabilità

k) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

Analogamente al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, per entrambe le tipologie di rifiuti trattati, i responsabili del presente piano e della sua attuazione sono gli addetti della sezione sicurezza, ambiente e controllo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

2.13 Iniziative

l) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

Al fine di rendere possibile una corretta informazione degli utenti del porto e di coloro che lo frequentano regolarmente o in maniera occasionale, si è ritenuto utile predisporre una campagna di sensibilizzazione tramite il posizionamento di cartelloni informativi all'interno dell'area portuale.

Per rendere ancora più incisiva detta azione sono state realizzate delle cartoline e stampe riportanti immagini riguardanti la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro da distribuire alle utenze. In questo modo si cerca di rendere partecipe tutta l'utenza alla salvaguardia dell'ambiente in cui lavora.

A titolo di esempio si riporta il cartellone posizionato presso le "Isole ecologiche":

2.14 Attrezzature e procedimenti

m) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

Nel porto vengono effettuate esclusivamente le operazioni di raccolta e non esistono pretrattamenti dei rifiuti.

2.15 Uso impianti

n) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

Per la tipologia dei servizi trattati, siano essi da pulizia o provenienti dalle Isole ecologiche, è di tutta evidenza che non è possibile averne registrazione dell'uso effettivo.

2.16 Registrazione rifiuti

o) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

Nella gestione di queste tipologie di rifiuti aspetto fondamentale è il trasporto per trasferire i rifiuti dal luogo di produzione a quello di smaltimento. La normativa attribuisce particolare importanza al trasporto che viene regolamentato e dettagliato in modo preciso e puntuale.

Lo strumento essenziale del sistema di trasporto è costituito dal formulario di identificazione.

Il modello che viene usato per le aree ad uso comune, risulta conforme al modello ufficiale del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06.

Gli estremi identificativi del formulario vengono riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti; registro che viene mantenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in quanto considerata quale detentore dei rifiuti in questione. Il formulario viene redatto in quattro copie esemplari, è datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e controfirmato dal trasportatore. Avviato il trasporto, la prima copia resta all'Ente mentre le altre tre copie restano al

trasportatore e vengono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario dopo l'accettazione del rifiuto.

Una copia, quindi, resta al destinatario e due al trasportatore che, a sua volta, ne conserva una e provvede ad inviare la quarta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio entro i tre mesi successivi alla data del conferimento.

Le modalità di registrazione dei rifiuti raccolti nelle due "isole ecologiche" seguono un *iter* analogo a quello dei rifiuti di tipo urbano. Anche in questo caso esistono appositi registri (uno per ogni impianto portuale esistente) su cui sono annotate tutte le informazione riguardanti le operazioni di carico e scarico.

2.17 Smaltimento

p) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

p.1) RIFIUTI DA PULIZIA

I rifiuti prodotti all'interno delle aree comuni sono destinati alle operazioni di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3). Tali rifiuti vengono trasportati dalla Società concessionaria presso l'impianto di destinazione che provvede allo smaltimento e/o recupero degli stessi.

Da precisare che rifiuti urbani assimilati non differenziati destinati al "*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*" (R3) vengono smaltiti presso la Società C.I.S.A. S.p.A. ubicata alla Contrada Console in Massafra (n. aut. 0123/cd AIA del 30/07/2008). Le altre tipologie di rifiuti ritirati vengono smaltite e/o recuperate presso centri autorizzati.

p.2) ISOLE ECOLOGICHE

L'*"Isola ecologica"* rappresenta solo un impianto portuale di raccolta dei rifiuti che vengono poi conferiti al Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste che provvedono al loro recupero/smaltimento.

Pertanto, i rifiuti raccolti nelle "*Isole ecologiche*" sono destinati alle seguenti operazioni:

- batterie al piombo: "*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (R13);

- filtri dell'aria e stracci usati: "*deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (D15);

- filtri dell'olio usato: *"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (R13);

- imballaggi in materiali misti: *"deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (D15);

- olio minerale usato: *"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (R13);

- filtri olio e stracci usati: *"deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* (D15).

Si procederà a posizionare cartellonistica ad hoc riportante le tipologie di rifiuti conferibili.

Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto.

A conclusione della trattazione dei rifiuti prodotti dalle navi si rende necessario approfondire tale problematica dal momento che sono presenti, all'interno della circoscrizione di competenza, due porticcioli turistici presso i quali stazionano un numero cospicuo di imbarcazioni da diporto che sono comprese nella definizione di cui al co. 1 lett. g) dell'art. 2 del D. Lgs. 182/03 *"unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative"* e, di conseguenza, assoggettate all'applicazione dello stesso.

Si precisa che nell'ambito di competenza non stazionano pescherecci, pertanto detto aspetto non sarà considerato mentre stazionano un discreto numero di imbarcazioni da diporto per le quali è stata data, con la prima versione del presente piano, la seguente organizzazione della gestione dei rifiuti.

l porto turistico ha sede presso il molo Sant'Eligio e sulla calata 1.

Esso, incastonato nella suggestiva cornice della Città Vecchia, ha disponibilità di pontili e piazzali per l'ormeggio ed il rimessaggio di 300 imbarcazioni circa, con acqua potabile ed energia elettrica in banchina. Progettato per accogliere barche fino ad un massimo di 40 metri, il suo specchio d'acqua ha una profondità variabile da 12 a 6 metri.

Si riportano di seguito i dati relativi alle infrastrutture portuali turistiche presenti dal 1° gennaio 2004 con l'indicazione dei potenziali posti barca a disposizione presso il molo e sulla calata 1:

Località	Fino a 7.50 mt	Da 7.51 a 10 mt	Da 10.01 a 12 mt	Da 12.01 a 18 mt	Da 18.01 a 24 mt	Oltre 24 mt
Molo S. Eligio	144	52	26	33	13	4
Calata 1	80	40	30	10	10	10

Le strutture sono state date in concessione alle società "Taranto Yacht" ed al Comune di Taranto e già negli atti si prevede che i concessionari siano obbligati *"ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale"*; *"a mantenere pulita e sgombera da rifiuti ed immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione"*; *"ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite…….in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente"*.

Dette clausole sono previste per attestare che le responsabilità della gestione delle problematiche ambientali spetta ai singoli concessionari nelle aree date loro in uso esclusivo. Ove lo scopo della concessione è quello di gestire un porticciolo turistico appare di tutta evidenza come l'organizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti prodotti dal concessionario per la sua attività deve, necessariamente, tenere conto dei servizi da offrire alle imbarcazioni da diporto. Fra questi deve, evidentemente, anche essere compreso lo smaltimento dei rifiuti che dalle imbarcazioni vengono prodotti e sbarcati.

Ciò posto, si deve ritenere che l'onere risulta essere a carico dei concessionari dei porticcioli per le imbarcazioni omologate fino ad un massimo di dodici passeggeri. Il ritiro e raccolta dei rifiuti solidi urbani o assimilabili prodotti dalle imbarcazioni da diporto avviene tramite contenitori appositi dislocati nell'area del diporto. Per quanto concerne i dati relativi alla raccolta e al ritiro dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto non sono stimabili in quanto non esistono dati pregressi.

I contenitori, di idonee dimensioni, sono dislocati:

a. presso il Molo S. Eligio: n. 4 cassonetti per i rifiuti solidi non differenziati assimilabili agli urbani; n. 1 cassonetto per la raccolta di “carta e cartone”; n. 1 cassonetto per la raccolta di “plastica”; n. 1 cassonetto per la raccolta del “vetro”;

b. presso la Calata 1: n. 1 cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi non differenziabili assimilabili agli urbani; n. 1 cassonetto per la raccolta di “ carta e cartone”; n. 1 cassonetto per la raccolta di “plastica”; n. 1 cassonetto per la raccolta del “vetro”;

La raccolta dei rifiuti solidi non differenziati assimilabili agli urbani e di quelli differenziati avviene con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne dovesse ravvisare la necessità. I concessionari hanno stipulato contratti *ad hoc* con Società autorizzate al fine di provvedere allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti nelle aree in concessione.

In sintesi si ritiene che ogni concessionario deve garantire, all’interno delle aree dategli in concessione, la presenza di un servizio di raccolta dei rifiuti costituito da un numero idoneo di cassonetti in banchina e provvedere al loro smaltimento tramite l’impresa che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dalle navi. Ciò in quanto la gestione dei rifiuti di che trattasi è da considerarsi facente parte dell’attività cui sono stati autorizzati con la concessione demaniale ma comunque attinente a rifiuti provenienti dalle navi.

Le esigenze degli utenti sono soddisfatte dalla presenza, lungo la banchina, di strutture amovibili (cassonetti) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, in particolare derivanti dall’attività di pesca e costituiti da rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, e dall’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione delle imbarcazioni, quali batterie esauste, oli e filtri. In particolare, il concessionario, in base al numero di imbarcazioni stanziali provvisti

di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, provvederà ad ottimizzare il trasporto di tali tipologie di rifiuto, massimizzando i quantitativi e/o programmandone la frequenza, anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta a quella a chiamata. Il concessionario provvederà ad assicurare un congruo numero di servizi igienici, in particolare presso le aree del porto turistico, tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri.

Questo si ritiene conforme alla norma anche per quanto attiene gli aspetti tariffari. Infatti, l'art. 8 del D. Lgs. 182/03, comma 4, prevede che *"nel caso di pescherecci e di imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente (che in questo caso è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio) in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV"*.

Conclusioni

E' importante sottolineare come, fino ad oggi, la gestione descritta non abbia provocato segnalazioni di eventuali disservizi o malcontenti da parte degli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti anche durante le riunioni annuali svolte con gli operatori e le Amministrazioni interessate.

Dal piano elaborato emerge, a parere di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la conformità delle normative locali e delle procedure adottate a quanto previsto dal D. Lgs. 182/03. Il presente elaborato si pone, pertanto, come

punto di riferimento per una corretta ed efficace gestione dei rifiuti in ambito portuale non solo da un punto di vista prettamente normativo ma anche di effettiva pratica per il raggiungimento di un elevato livello di rispetto nei confronti dell'ambiente.

Infine in un'ottica di miglioramento continuo e di attenzione nei confronti dell'impatto ambientale derivante dalle attività portuale in senso lato si ritengono utili le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- dotare le macchine operatrici di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, viene garantita la minimizzazione dei tempi di stazionamento;

- per quanto riguarda l'energia vengono adottate tutte le migliori tecnologie per il contenimento dei consumi.

Come previsto dalla normativa anzidetta, lo stesso sarà aggiornato in base alle nuove normative ma anche in base ai cambiamenti che si potranno avere nella gestione del servizio all'interno del porto di Taranto. Si procederà a potenziare il sistema di controllo in mare e a terra finalizzando i controlli a quanto riportato nel presente piano. Al fine del successivo aggiornamento del piano, il monitoraggio della produzione dei rifiuti avverrà con cadenza stagionale, valutando l'efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati per il ritiro dei rifiuti, con lo svolgimento di controlli ed ispezioni.

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Rapporto Preliminare Ambientale per l'assoggettabilità a VAS

Documento redatto ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Responsabile : Giuseppe LECCE

Collaborazione : ing. Tiziana STEA

Elenco allegati:..... 5

Definizioni 7

Normativa di riferimento..... 11

Introduzione 18

1.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi. 23

1.1 La situazione ad oggi nel Porto di Taranto..... 23

1.2 L'ambito portuale 30

1.3 La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti..... 32

1.4 La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto..... 36

1.5 Descrizione della tipologia dell'impianto di raccolta esistente e relativa capacità; 40

1.6 impianti presenti nell'area portuale 42

1.7 La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; 47

1.8 Analisi dei costi 58

1.9 Sistema delle tariffe 59

1.10 Segnalazioni 61

1.11 Consultazioni 62

1.12 Normativa 63

1.13 Responsabilità 63

1.14 Iniziative..... 63

1.15 Attrezzature e procedimenti 64

1.16 Uso degli impianti 65

1.17 Registrazione quantitativi..... 67

1.18 Smaltimento..... 68

2.Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni. 71

2.1 Ambito portuale di competenza 71

2.2 Tipologia e quantità dei rifiuti trattati all'interno dell'area portuale..... 75

2.3 Valutazione impianti portuali 77

2.4 la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta; 82

2.5 Impianti presenti nell'area portuale 83

2.6 la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune; 84

2.7 Analisi dei costi 86

2.8 Sistema delle tariffe 87

2.9 Segnalazioni 87

2.10 Consultazioni 87

2.11 Normativa 87

2.12 Responsabilità ... *88*
2.13 Iniziative ... *89*
2.14 Attrezzature e procedimenti ... *90*
2.15 Uso impianti ... *90*
2.16 Registrazione rifiuti ... *91*
2.17 Smaltimento ... *92*
Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto. ... 95
Conclusioni ... 99
Rapporto Preliminare Ambientale per l'assoggettabilità a VAS ... 101
INTRODUZIONE ... 105
I TRAFFICI ... 106
Rinfuse ... 108
Merci Varie ... 108
Traffico Passeggeri ... 108
Contenitori ... 108
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PORTO DI TARANTO ... 108
LOCALIZZAZIONE DEL PORTO DI TARANTO ... 109
Le strutture e le infrastrutture del Porto di Taranto ... 109
Terminal siderurgico ... *113*
Terminal petrolifero ... *113*
Terminal cemento ... *114*
Banchine commerciali ... *114*
Porto turistico ... *115*
Descrizione delle infrastrutture ... 115
Collegamenti stradali ... *116*
Collegamenti ferroviari ... *116*
Scali aeroportuali ... *116*
L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PORTO DI TARANTO ... 117
Il Porto di Taranto e l'economia regionale ... 117
***SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)* ... 121**
CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI TARANTO ... 126
Impatto sulla componente aria ... *133*
Impatto sulla componente paesaggio ... *134*
Impatto sulla componente acqua ... *136*

Impatto sulla componente suolo e sottosuolo *136*
Impatto sulla componente rumore *136*
Impatto sull'ambiente marino *136*
Impatto sulla vegetazione *137*
Impatto sulle componenti fauna ed ecosistemi *138*
CONCLUSIONI **138**

Introduzione

Anagrafica: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Indirizzo: Porto di Taranto

Fax: 099 4706877

Mail: authority@port.taranto.it

Pec: protocollo.autportta@postecert.it

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. In linea di principio si confermano gli aspetti ambientali analizzati nella precedente versione del presente documento. Sono stati riportati i dati aggiornati che non hanno subito variazioni di rilievo e pertanto conservano la stessa influenza del precedente rapporto.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di *"...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (art. 1).

A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della parte II del D. Lgs 152/2006, corretto poi con il D. Lgs. n.4/2008, e successivamente con il D. Lgs. 128/2010.

Il principale riferimento regionale in materia di VAS è costituito dalla Circolare 1/2008 dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia recante *"Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo*

16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e la legge regionale L.R. n. 44/2012 *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* del 12 dicembre 2012

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs 152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani ed i programmi che sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto.

L'art. 6, comma 3 e comma 3 bis, stabilisce inoltre che, per determinate tipologie di piani, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, che prevede l'espletamento della Verifica di assoggettabilità.

Il *"Piano di Raccolta e di gestione dei Rifiuti del Porto di Taranto"* è redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/2003. Alla luce del suddetto quadro normativo di riferimento, il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Raccolta e di gestione dei Rifiuti del Porto di Taranto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

I traffici

Nonostante la crisi nazionale ed internazionale il volume dei traffici del porto di Taranto, nell'anno 2018, è stato di **20.433.434 tonnellate**, con un decremento pari al **5,6%** rispetto all'anno precedente (- 1.212.466 tonn.).

Merci	*Anno 2014*	*Anno 2015*	*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Variazione %*
Rinfuse Liquide	***4.137.916***	***6.038.432***	***5.534.336***	***4.589.966***	***3.779.133***	***-8,67%***
Rinfuse Solide	***16.039.678***	***11.715.233***	***13.736.471***	***11.347.053***	***11.702.405***	***-27,04%***
TOTALE RINFUSE	*20.177.594*	*17.753.665*	*19.270.807*	*15.937.019*	*15.481.538*	***-23,27%***
Merci in container	***1.700.706***	***150.656***	***0***	***0***	***0***	***-100,00%***
Altri merci varie	***5.976.766***	***4.660.922***	*5.373.896*	***5.708.881***	***4.951.857***	***-17,15%***
TOTALE MERCI VARIE	*7.677.472*	*4.811.578*	***5.398.043***	*5.708.881*	*4.951.896*	***-35,50%***
TOTALE GENERALE (tonn.)	***27.855.066***	***22.565.243***	***24.668.850***	***21.645.900***	***20.433.434***	***-26,64%***
TOTALE Contenitori (TEU)	***148.519***	***0***	***375***	***0***	***0***	***-100,00%***
SBARCHI	***16.326.912***	***13.081.015***	***15.359.886***	***12.615.908***	***11.975.818***	***-26,65%***
Rinfuse Liquide	***1.324.201***	***2.329.096***	***2.852.962***	***1.821.469***	***1.103.072***	***-16,70%***
Rinfuse Solide	***13.890.834***	***10.308.144***	***12.157.063***	***10.136.205***	***10.258.897***	***-26,15%***
TOTALE RINFUSE	*15.215.035*	*12.637.240*	*15.010.025*	*11.957.674*	*11.362.059*	***-25,32%***
Merci in container	***754.715***	***0***	***0***	***0***	***39***	***-99,99%***
Altri merci varie	*357.162*	*443.775*	*348.414*	*658.234*	*613.720*	***71,83%***
TOTALE MERCI VARIE	***1.111.877***	***443.775***	***349.861***	***618.234***	***613.759***	***-44,80%***
Contenitori (TEU)	***73.098***	***0***	***192***	***0***	***0***	***-100,00%***
IMBARCHI	***11.528.154***	***9.484.228***	***9.308.964***	***9.029.992***	***8.457.616***	***-26,64%***
Rinfuse Liquide	***2.813.715***	***3.709.336***	***2.681.374***	***2.768.497***	***2.676.061***	***-4,89%***
Rinfuse Solide	***2.148.844***	***1.407.089***	***1.579.408***	***1.210.848***	***1.443.418***	***-32,83%***
TOTALE RINFUSE	*4.962.559*	*5.116.425*	*4.260.782*	*3.979.345*	*4.119.479*	***-16,99%***
Merci in container	***945.991***	***150.656***	***0***	***0***	***0***	***-100,00%***
Altri merci varie	***5.619.604***	***4.217.147***	***5.025.482***	***5.050.647***	***4.338.137***	***-22,80%***
TOTALE MERCI VARIE	*6.565.595*	*4.367.803*	*5.048.182*	*5.050.647*	*4.338.137*	***-33,93%***
Contenitori (TEU)	***75.421***	***0***	***183***	***0***	***0***	***-100,00%***

Rinfuse

La movimentazione delle **rinfuse liquide**, ha registrato un decremento pari al 8,67% negli ultimi cinque anni.

Le **rinfuse solide** con un volume di circa **11,7 milioni** di tonnellate hanno avuto, in relazione al quinquennio precedente, un decremento pari al 27%.

Merci Varie

Le **merci varie** movimentate sono state circa **5 milioni** di tonnellate hanno avuto, in relazione al quinquennio precedente, un decremento pari al 23%.

Traffico Passeggeri

Negli anni 2014, 2015 e 2016 non si è verificato l'arrivo di navi passeggeri. Nell'anno 2017 sono arrivate nel porto di Taranto n. **7 navi da crociera**: **8.546** è stato il numero totale dei croceristi/**passeggeri** in transito mentre nel 2018 sono stati n. 2 con un numero di passeggeri pari a 658.

Contenitori

Per quanto riguarda il traffico di **contenitori** negli ultimi cinque anni **non** sono stati movimentati **TEU**.

Inquadramento geografico del Porto di Taranto

Il Porto di Taranto è situato sulla costa settentrionale dell'omonimo Golfo, è costituito da un'ampia rada denominata Mar Grande, da un'insenatura interna chiamata Mar Piccolo e da

una parte fuori rada al di là di punta Rondinella. Vista la sua posizione riveste un ruolo importante sia da un punto di vista commerciale che strategico.

Il Porto di Taranto, discostato di sole 172 miglia nautiche dalla rotta Suez-Gibilterra, gode di una posizione geografica strategica nel Mediterraneo, baricentrica rispetto alle rotte principali tra Oriente ed Occidente.

Le installazioni portuali sono distribuite lungo il settore nord occidentale del Mar Grande (Porto Mercantile e Porto Industriale) e immediatamente fuori di esso in direzione ovest (Terminal contenitori e 5° Sporgente).

Appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06/04/1994 e 23/06/2004.

Localizzazione del Porto di Taranto

Le strutture e le infrastrutture del Porto di Taranto

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in seno al Comitato Portuale, ha adottato, nel 2007, il nuovo Piano Regolatore che prevede, da un lato di incrementare le aree destinate alle attività mercantili per consentire l'acquisizione di nuovi traffici e dall'altro, di migliorare la relazione con la Città di Taranto aprendo ad essa nuove aree dell'ambito portuale.

In relazione alle prospettive di sviluppo emerse dagli studi settoriali del Piano, sono stati individuati alcuni settori d'intervento:

- un nuovo Terminal Contenitori da realizzare al 5° Sporgente;

- incentivare il traffico ro-ro / ro-pax;
- incrementare i collegamenti ferroviari su tutte le aree e banchine del porto;
- un Centro Servizi Polivalente.

L'ambito portuale si estende per 3.408.560 m^2. La lunghezza complessiva delle banchine è pari a 9.995 m, di cui 1.310 m ad uso pubblico e 8.685 m in concessione.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio sulle singole banchine.

Denominazione dell'accosto	Concessionario	Lunghezza (m)	Pescaggio (m)	Tonnellaggio max	Aree operative (m2)	Merci movimentate
Calata 1 (Quay 1)	-	240	8,5	20.000	1.800	Varie
1° Sporgente levante	-	320	9,5	25.000	1.600	Varie
1° Sporgente Ponente	-	330	12,5	25.000	13.00	Varie
Testata 1° Sporgente	-	130	8,0	2.000	-	Varie
CALATA 2 (Quay 2)	-	290	12,5	22.000	30.000	Varie
2° Sporgente Levante	ILVA S.p.A.	515	16,0	130.000	9.000	Minerale ferro
Testata 2° Sporgente	ILVA S.p.A.	143	10,5 -16,0	40.000	-	Sosta tecnica navi
2° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	550	10,0	40.000	10.600	Materiale siderurgico
CALATA 3 (Quay 3)	ILVA S.p.A.	230	10,5	12.000	4.000	Ferroleghe - Loppa
3° Sporgente Levante	ILVA S.p.A.	615	11,0	45.000	10.800	Materiale siderurgico
Testata 3° Sporgente	ILVA S.p.A.	200	11,0	30.000	13.400	Combustibile - catrame
3° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	630	11,0	45.000	12.200	Materiale siderurgico
CALATA 4 (Quay 4)	Cementir Italia S.r.l.	300	11,0	12.000	-	Carico/scarico cemento

4° Sporgente levante radice	Cementir Italia S.r.l.	167	12,5	6.000	-	Carico cemento
4° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	434	25,0	350.000	-	Scarico ferro – carbone
Testata 4° Sporgente	ILVA S.p.A.	72	23,0	2.000	-	Imbarco bitume
Pontile Petroli	ENI S.p.A.	560 + 560	11,0	20.000	-	Prodotti petroliferi
Campo Boe AGIP	ENI S.p.A.	-	22,0	300.000	-	Scarico petroli greggio
5° Sporgente/Molo Ovest	ILVA S.p.A.	1.200	11,5	45.000	631.300	Prodotti siderurgici
Calata 5 (Quay 5) - Molo polisettoriale		2.000	14,0 / 15,0	-	1.000.000	varie

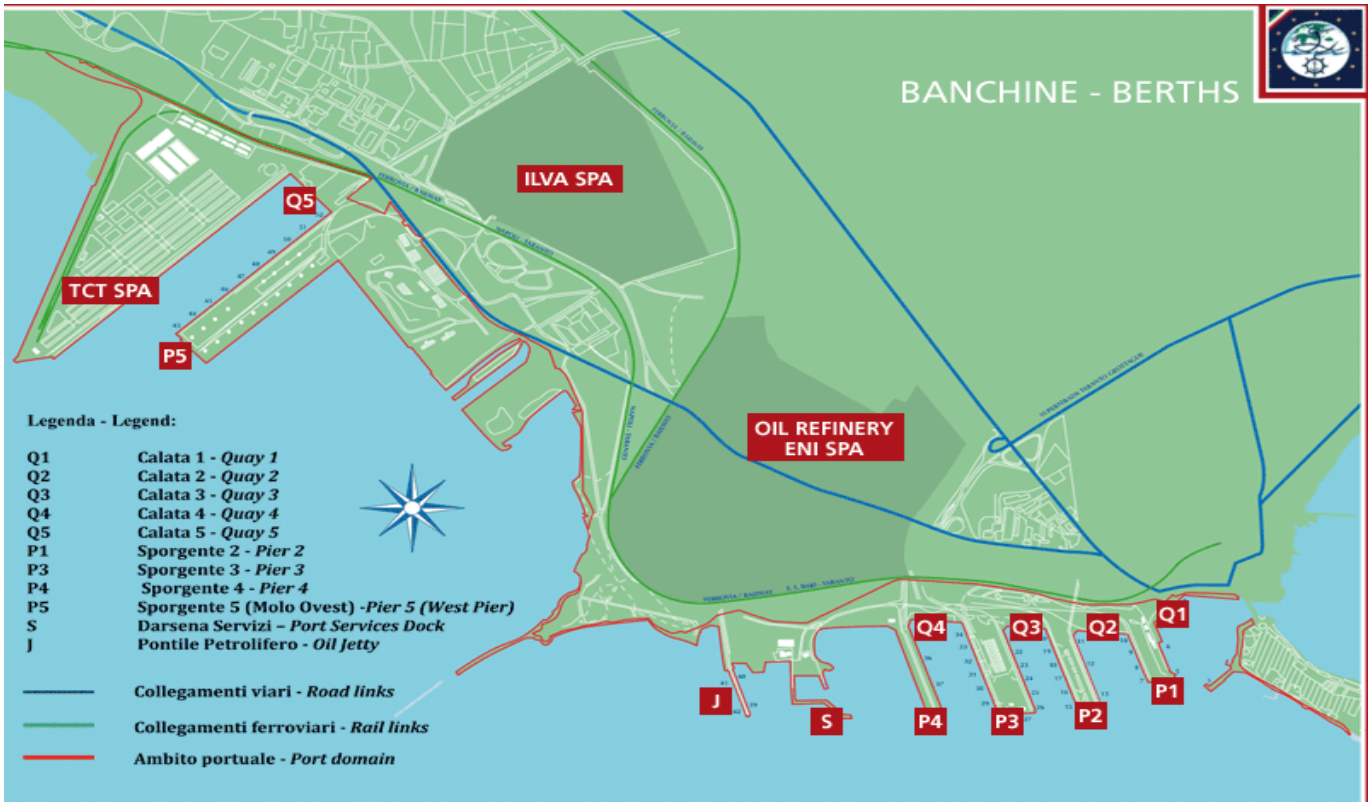

Localizzazione delle banchine del Porto di Taranto

Terminal siderurgico

Lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A., privatizzato nel 1994 ed acquisito dal Gruppo RIVA, ha rappresentato dall'inizio degli anni '60 il motore fondamentale dell'economia di Taranto. Nonostante le ricorrenti crisi che negli anni '80 hanno interessato il mercato dell'acciaio, lo stabilimento di Taranto è riuscito a mantenere una posizione di rilievo nel mercato mondiale.

L'acciaieria è il principale cliente del porto di Taranto: l'ex ILVA ha in concessione quattro sporgenti (numero 2, 3, 4 e 5) e una calata (numero 3), per un totale di 4.589 m di banchine (con pescaggio massimo di 25 m) e 931.000 mq di aree operative. Vi si sbarcano materie prime come minerale di ferro e carbon fossile, mentre prodotti siderurgici semilavorati e finiti sono oggetto sia di imbarco che di sbarco. La movimentazione complessiva dei traffici connessi allo stabilimento siderurgico è pari a una media annua di oltre 30 milioni di tonnellate tra materie prime e prodotti finiti.

Fra le attrezzature meccaniche disponibili sono in esercizio:

- n 7 scaricatori a benna da 42 a 63 t di portata per sbarco materie prime;
- n 1 scaricatore continuo con capacità massima di 7.200 t/h per minerale e di 3.600 t/h per fossile;
- n 4 caricatori a benna da 30 t per sbarco ferroleghe-rottame;
- n 12 caricatori da 32 a 63 t per imbarco/sbarco prodotti;
- n 1 caricatore continuo da 1.100 t/h per imbarco loppa;
- n 4 nastri trasportatori di collegamento Porto – Parchi materie prime:

- n. 2 da 3.600 t/h per minerale (1.800 t/h per fossile);

- n. 1 da 7.200 t/h per minerale (3.600 t/h per fossile);

- n. 1 nastro loppa da 1.100 t/h.

Terminal petrolifero

ENI S.p.A. ha in concessione un pontile lungo 560 m, con un fronte d'accosto totale di 1.120 m, che viene utilizzato per lo sbarco/imbarco di petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati e derivati. Il trasbordo avviene mediante un sistema di condutture che collegano il pontile allo stabilimento petrolifero. Nell'ambito del Mar Grande esiste anche un campo boe che accoglie navi cisterna fino a 300.000 T. S. L., che trasportano il petrolio destinato ad alimentare la raffineria: si tratta di un impianto speciale che consente il trasbordo del greggio dalle petroliere allo stabilimento attraverso condotte sottomarine. La media annua della movimentazione degli impianti è pari a 5/5,5 milioni di tonnellate. La raffineria ha in programma un incremento del ricevimento e della raffinazione del greggio proveniente dalla Val d'Agri (Basilicata) in aggiunta agli attuali volumi di trattamento, che ha comportato la progettazione da parte della Società del potenziamento del pontile petrolifero sia per il greggio che per il prodotto finito.

Terminal cemento

Sono in concessione alla Cementir Italia S.r.l. la Calata 4 (300 m di lunghezza con pescaggio di 12,5 m) e un tratto di 167 metri lineari del 4° Sporgente Levante: vi si svolgono operazioni di carico e scarico di cemento per un volume annuo di circa 400.000/500.000 tonnellate.

Il collegamento tra l'accosto portuale e l'impianto cementiero è assicurato da un ponte mobile – con una portata di 2.400 sacchi/ora o 400 t/ora di clinker – e da un nastro trasportatore.

Banchine commerciali

Sulle banchine commerciali libere (non assentite in concessione) disponibili per la movimentazione di merci varie e alla rinfusa, cioè la Calata 1, il 1° Sporgente levante, il 1° Sporgente ponente, il 1° Sporgente testata e la Calata 2, operano le seguenti Imprese Portuali autorizzate:

- Impresa Portuale Neptunia S.r.l.

- Peyrani Sud S.p.A.

- Italcave S.p.A.

- Ecologica S.P.A.

- Castiglia S.P.A.

- Marraffa

- De.Tra.Sud

- Hadid Mediterranean Ports

Le merci movimentate sono: alluminio, bobine di alluminio, pesce congelato, cemento (Cementi Centrosud S.p.A.), carpenteria metallica, macchinari, impiantistica, componenti di aerogeneratori, minerale di ferro, clinker, fertilizzanti e merci varie.

Porto turistico

Il porto turistico ha sede presso il molo Sant'Eligio e, parzialmente, sulla calata 1. Il porto turistico, incastonato nella suggestiva cornice della Città Vecchia, ha disponibilità di pontili e piazzali per l'ormeggio ed il rimessaggio di 300 imbarcazioni circa, con acqua potabile ed energia elettrica in banchina. Progettato per accogliere barche fino ad un massimo di 40 metri, il suo specchio d'acqua ha una profondità variabile da 12 a 6 metri. Il molo S. Eligio è protetto anche nel caso di forti mareggiate. Nella tabella seguente è riportato il numero di posti barca presenti.

Località	**Numero posti parca presenti**		
	Fino a 10 m	**Da 10,01 a 24 m**	**Oltre 24 m**
Molo S. Egidio	178	72	-
Scivolo	120	30	-

I servizi che vengono forniti sono l'attracco, l'acqua, la luce, la vigilanza, le informazioni turistiche, i servizi igienici, il parcheggio, l'alaggio ed il ritiro dei rifiuti.

Descrizione delle infrastrutture

Collegamenti stradali

Il Porto di Taranto si trova completamente fuori dal centro urbano e l'accesso alle maggiori vie di comunicazione è immediato.

L'autostrada Adriatica A14 Taranto – Bari - Bologna rappresenta per il Porto di Taranto il collegamento stradale strategico per il trasporto su lunga distanza, garantendo un rapido inoltro terrestre verso i mercati dell'Italia settentrionale e del Centro Europa.

Il bacino d'utenza di più corto raggio – l'arco ionico e la penisola salentina – è connesso a Taranto da una rete di strade statali tra cui la SS7 Taranto – Brindisi - Lecce e la SS106 che collega Taranto a Reggio Calabria, passando per la Basilicata.

L'apertura di un nuovo varco di ingresso al Porto Commerciale, il Varco Nord, garantisce una migliore accessibilità delle aree portuali rispetto alla grande viabilità e contribuisce a decongestionare il traffico cittadino in corrispondenza del Varco Est, più vicino alla città.

Collegamenti ferroviari

Sotto il profilo ferroviario il Porto di Taranto è collegato alla dorsale adriatica Bari – Bologna e alle direttrici per Potenza - Napoli, Brindisi - Lecce e Reggio Calabria: nel complesso la rete di trasporto ferroviario risulta adeguata all'obiettivo di raggiungere la massima celerità e il trasferimento di maggiori quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia. Il Terminal contenitori del Porto di Taranto è dotato di un collegamento ferroviario diretto con la rete nazionale.

In data 18 giugno 2010 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, RFI SpA, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Distripark Taranto, un Protocollo di intesa dal titolo "*Norme, condizioni ed obblighi per l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento di attrezzaggio infrastrutturale ferroviario nonché del collegamento del bacino logistico "Porto di Taranto" con la rete ferroviaria nazionale*".

Scali aeroportuali

Il Porto di Taranto dista rispettivamente 90 e 75 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi, da cui partono e arrivano quotidianamente voli da/verso i principali scali italiani ed europei.

Inoltre, a circa 20 km di distanza si trova lo scalo aeroportuale Arlotta di Grottaglie, ove si è insediata di recente la società Alenia. L'aeroporto è collegato direttamente al porto grazie alla strada Porto (varco nord) – Grottaglie – Brindisi e potrebbe rappresentare un'opportunità di sviluppo per un'ulteriore modalità del trasporto delle merci mediante aerei cargo che possono usufruire di una pista di 3,2 Km.

Ciò anche in vista della realizzazione di una piattaforma logistica intermodale nell'area portuale.

L'inquadramento territoriale del Porto di Taranto

Il Porto di Taranto e l'economia regionale

L'attività del Porto – e in particolare – del Terminal contenitori di Taranto contribuisce in modo significativo allo sviluppo del sistema produttivo della Puglia e delle regioni limitrofe.

Per le aziende pugliesi e lucane c'è il vantaggio di trovarsi nelle immediate vicinanze di uno scalo attrezzato, da cui poter ricevere le materie prime e le merci necessarie per la propria attività e poter spedire i prodotti finiti (mobili, pasta, scarpe, tessuti, ecc.) verso l'Estremo, il Vicino e il Medio Oriente, nonché gli Stati Uniti e il Nord Europa in tempi brevi e certi, con un servizio economico. Questa utilità è destinata a crescere ulteriormente con l'attuazione dei vari progetti di logistica integrata che prenderanno forma nei prossimi anni.

Un altro aspetto della dimensione regionale del Porto di Taranto è quello delle relazioni con gli altri scali marittimi pugliesi: in questa direzione si deve registrare un'iniziativa istituzionale, cioè un protocollo d'intesa del maggio 2007 tra le Regioni Puglia e Basilicata e le Autorità Portuali di Taranto, Bari e Brindisi, che mira a promuovere la specializzazione e la complementarietà dei tre maggiori porti pugliesi, superando la logica della competizione e realizzando un sistema portuale realmente integrato.

Geologia

Nell'area di Taranto depositi clastici Plio - Pleistocenici poggiano in trasgressione sulla successione calcarea Mesozoica rappresentata dal Calcare di Altamura. La successione delle formazioni è costituita principalmente, procedendo dal basso verso l'alto, da:

- calcare di Altamura (Cretaceo superiore: Turoniano - Senoniano);
- calcareniti di Gravina (Pliocene medio - Pleistocene inferiore);
- argille Subappennine (Pleistocene inferiore);
- calcareniti di Monte Castiglione (Calabriano - Tirreniano);
- deposito marini terrazzati.

Il Calcare di Altamura (Cretaceo superiore: Turoniano - Senoniano) è costituito da calcari compatti, biancastri e grigi, talvolta rossastri in superficie per via dei fenomeni di alterazione, con intercalati calcarei dolomitici e dolomie compatti generalmente di colore grigio scuro. La stratificazione è sempre evidente, ma lo spessore degli strati varia da 2 m sino a trasformarsi in una vera e propria laminazione, soprattutto nei livelli più bassi (a sud di Crispiano); la potenza massima presunta è di 300 m.

Le Calcareniti di Gravina, in discordanza angolare sul Calcare di Altamura, sono costituite da biocalcareniti e biocalciruditi in grossi banchi, con intercalazioni calcilutitiche. Sono in genere molto compatte, porose di colore bianco o giallastro ("tufi"), associate a ghiaie e brecce calcaree. La potenza di tale unità è estremamente variabile in relazione all'andamento irregolare del substrato calcareo.

Le Argille Subappennine (Argille del Bradano) poggiano in contatto stratigrafico ed eteropico sulla Calcarenite di Gravina, sono costituite da argille marnose a luoghi fittamente fratturate, marne argillose e siltose grigio-azzurro o grigio-verde talora con intercalazioni sabbiose. I litotipi più argillosi e plastici sono presenti nella parte bassa della formazione, mentre verso l'alto prevalgono i litotipi più marnosi. La stratificazione non è evidente e dà luogo a banchi di notevole spessore. La potenza massima è dell'ordine dei 100 m.

Le Calcareniti di M. Castiglione, sono per lo più grossolane, compatte o friabili di colore grigio giallastro con stratificazione sottile, in genere evidente. Lo spessore è sempre ridotto, con valori medi oscillanti tra 2 e 7 m. Esse poggiano stratigraficamente sulle Argille del Bradano o sulla Calcarenite di Gravina (essendo queste due ultime unità in parte eteropiche).

I Depositi terrazzati poggiano in trasgressione su superfici di abrasione poste a quote diverse.

Sono costituiti da conglomerati poligenici, ghiaie e sabbie di origine marina, alluvioni limosabbiose, depositi argillosi o limoso-argillosi di origine palustre.

Il basamento carbonatico è caratterizzato da un sistema di faglie a gradinate di direzione appenninica. I depositi clastici sono stati interessati da un movimento di sollevamento ed hanno assunto un assetto monoclinatico con debole immersione NE.

Nell'area oggetto di indagine affiorano prevalentemente i depositi marini terrazzati: si tratta di sabbie da limose ad argillose a grana variabile, a luoghi cementate, di colore marrone chiaro e scuro in alternanza con limi sabbiosi e argillosi di colore grigio scuro.

Morfologia

Dal punto di vista morfologico nel territorio tarantino si possono distinguere da nord a sud tre zone: a) zona murgiana o degli alti strutturali caratterizzata da discrete pendenze; b) zona intermedia a debole pendenza; c) zona costiera.

La fascia costiera, in cui è localizzato il sito oggetto di indagine, è caratterizzata da superfici terrazzate e antiche linee di costa. Le quote di massima ingressione del mare medio pleistocene (linea di costa di 35-55 m) diminuiscono procedendo da nord-ovest a sud-est di Taranto (si hanno quote di 35-40 m nei pressi di Lizzano; raggiungono i 55 m a nord-ovest del Mar Piccolo). L'attuale linea di costa si presenta molto articolata ed in particolare risulta disposta in direzione E-O ad oriente di Torre Zozzoli (o Torre Sgarrata), mentre segue l'andamento NO-SE ad occidente della stessa torre. Fra Capo San Francesco e Torre Zozzoli, prevale una linea molto irregolare costituita da una rapida successione di baie sabbiose della lunghezza di alcune centinaia di metri e poco profonde e di promontori rocciosi di varia ampiezza. Più ad est il paesaggio muta: compaiono arenili che si sviluppano per vari chilometri con formazioni di dune alte e penetranti varie centinaia.

Idrogeologia

Il territorio in esame, così come l'intera area pugliese, è caratterizzato dalla sostanziale carenza di idrografia superficiale attiva: infatti, ad esclusione delle "gravine" e di altre incisioni di minore entità ("lame"), mancano delle precise direttrici superficiali di deflusso.

Le caratteristiche del reticolo idrografico sono strettamente dipendenti dalla buona permeabilità delle unità litologiche presenti: le Calcareniti di Gravina, quelle di M. Castiglione e i depositi grossolani di età più recente risultano permeabili per porosità; il Calcare di Altamura presenta una permeabilità

primaria, nei suoi termini a maggior contenuto fossilifero, e secondaria per fatturazione e carsismo. Le acque meteoriche vengono quindi completamente assorbite e viene a mancare una vera e propria rete idrografica superficiale; solo in occasione di eventi meteorici rilevanti si creano corsi d'acqua effimeri a carattere torrentizio.

Di contro nell'area ha sede un'intensa circolazione idrica sotterranea. L'assetto geologico ed i caratteri di permeabilità concorrono all'esistenza di due acquiferi principali: uno profondo o di base che ha sede nei calcari mesozoici permeabili per fratturazione e carsismo e che rappresenta la risorsa idrica più cospicua, ed uno superficiale che ha sede nei depositi calcarenitici del Pleistocene medio e superiore nonché nei depositi permeabili più recenti.

Vengono considerate superficiali tutte le falde sostenute dai sedimenti impermeabili delle Argille del Bradano, mentre le sottostanti unità ospitano la cosiddetta "falda di base".

L'alimentazione della falda superficiale è legata unicamente alle precipitazioni. Gli accumuli sono sempre modesti a causa della scarsità delle precipitazioni e del modesto spessore del serbatoio.

Alla falda superficiale sono associate numerose piccole sorgenti che sorgono lungo le lame e le gravine che incidono aree pianeggianti e piccoli bacini secondari.

La falda di base rappresenta la maggiore risorsa idrica del territorio ed è generalmente di tipo freatico, risulta in pressione solo nelle aree costiere dove può dar luogo a sorgenti di trabocco.

Nell'area di Taranto la falda carsica risulta suddivisa da uno spartiacque sotterraneo passante per l'abitato di Statte in direzione Nord-Sud che separa il bacino delle Murge dal cosiddetto bacino del Salento. Ad est di tale linea le acque tendono a raggiungere l'area del Mar Piccolo. Mentre nell'area ad ovest di Taranto il deflusso della falda di base si manifesta in modo tale che dalle zone di alimentazione le acque fluiscono al di sotto della piana costiera verso il Mar Ionio. La falda carsica è sostenuta alla base da acque di intrusione marina.

Nell'area di indagine il deflusso della falda avviene verso il Mar Ionio, in direzione N-S e la superficie piezometrica si attesta circa a 2,50 – 3,00 m da p.c..

Climatologia

Presso il Comune di Taranto è presente una stazione meteorologica.

La stazione meteorologica si trova nel comune di Taranto, a 3 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°27′ Nord 17°18′ Est.

In base alle medie di riferimento trentennale (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9 °C, mentre quella dei mesi più caldi, luglio e agosto, si aggira sui +25,5 °C. Le precipitazioni medie annue, piuttosto scarse, fanno registrare un valore appena superiore ai 400 mm, con un marcato minimo estivo ed un moderato picco autunnale.

Sito di Interesse Nazionale (SIN)

Con la Legge n. 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale" i territori di Brindisi e Taranto, già ricadenti nell'area dichiarata ad "elevato rischio ambientale" (di cui alle leggi n. 349/86 e n. 305/89), sono stati riconosciuti tra i 14 siti di interesse nazionale destinati alla realizzazione dei primi urgenti interventi di bonifica i cui ambiti sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero dell'Ambiente con DM del 10.01.2000.

Tale perimetrazione, per il sito di Taranto, comprende aree industriali e specchi acquei marini e salmastri, con superfici interessate agli interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale pari a circa: 22 km2 di aree private, 10 km2 di aree pubbliche, 22 km2 nel Mar Piccolo, 51,1 km2 nel Mar Grande e 9,8 km2 nella Salina Grande. Lo sviluppo costiero è di circa 17 km.

Nel corso degli ultimi anni sono state realizzate numerose campagne di caratterizzazione ambientale, allo scopo di definire lo stato di contaminazione, di aree pubbliche e private sia a terra che a mare interne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto (SIN).

Inquadramento del SIN

1. Per le <u>aree a terra</u> di competenza del porto sono state eseguite attività di caratterizzazione da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Amministrazioni pubbliche e/o privati concessionari.

In particolare si segnalano le caratterizzazioni ambientali delle aree strada dei moli, piattaforma logistica e yard ex Belleli, nonché le aree libere del porto in rada. Le attività di bonifica della strada dei moli e della piattaforma logistica sono inserite nel cd. progetto di piastra logistica, in istruttoria, per l'approvazione del CIPE, da parte della struttura tecnica di missione del Ministero infrastrutture. Le operazioni di bonifica dello yard ex Belleli, a carico del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, sono state avviate nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto nel novembre 2009.

2. Per le <u>aree a mare</u> di competenza del porto è stata eseguita l'attività di caratterizzazione da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e/o Amministrazioni pubbliche.

In particolare si segnalano le caratterizzazioni ambientali dei fondali di pertinenza delle opere portuali relative all'ampliamento del 4° sporgente, alla vasca di contenimento in area adiacente lo yard ex

Belleli ed alla darsena molo Polisettoriale (eseguite dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio). Le prime due opere sono inserite nel procedimento di approvazione da parte del CIPE del cd. progetto di piastra logistica. L'intervento di dragaggio e bonifica della darsena polisettoriale è, come la Piastra Logistica, inserito tra quelli individuati dal DPCM 17/02/2012 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Porto di Taranto.

Sviluppo Italia AP, per conto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ha eseguito la caratterizzazione ambientale della cd. area vasta antistante il porto di Taranto. Le risultanze sono state approvate dal Ministero dell'Ambiente in conferenza dei servizi.

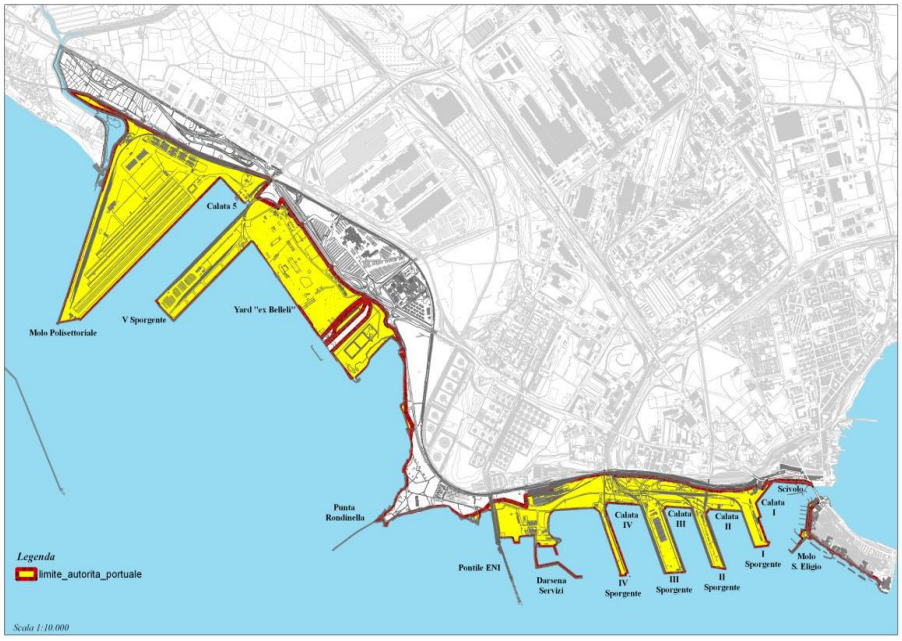

Qualità dell'aria

Tra febbraio ed aprile 2009 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha fatto eseguire dall'ARPA Puglia – Sezione di Taranto un'indagine conoscitiva sullo stato della qualità dell'aria in ambito portuale.

Detta indagine è stata effettuata mediante l'istallazione del laboratorio mobile e di n. 2 campionatori per il prelievo ad alto volume delle polveri PM10.

Il laboratorio mobile è stato posizionato in zona "Varco Nord" (fronte Calata 4) ed accanto è stato installato un campionatore ad alto volume, mente il secondo campionatore è stato posizionato nella zona della Calata 2.

Considerando gli standard di riferimento per la qualità dell'aria non si sono registr ate criticità per gli inquinanti gassosi, mentre si sono riscontrate possibili criticità per il PM10.

L'analisi dei dati chimici incrociati con i dati meteorologici di vento hanno indicato la presenza di numerose e differenti fonti emissive. Le rose dell'inquinamento per gli inquinanti monitorati sono molto diverse tra loro: ad esempio il benzene proviene principalmente dall'area dei serbatoi della raffineria, l'SO2 sia dalla zona industriale sia dall'area portuale (traffico navale), l'NO2 e CO (ben correlati) dalla zona industriale (ad indicare tipicamente i processi di combustione), le polveri sia dall'area industriale sia da quella portuale.

Per un maggior dettaglio si rimanda alla "*Relazione tecnica*" elaborata dall'ARPA Puglia – Sezione di Taranto nel 2009.

Allo stato attuale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha intrapreso un percorso di collaborazione volto alla stipula di una convenzione con l'Arpa Puglia al fine di creare un monitoraggio continuo della qualità dell'aria e dell'acqua in ambito portuale.

La Regione Puglia, nel corso del 2012, ha emanato il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)Pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 che ha interessato anche le aree portuali in quanto è stato ritenuto contributo non trascurabile quello proveniente dalle emissioni di polveri inquinanti attribuibili al funzionamento del porto industriale e di quello commerciale, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni, ed è stata attribuita la fonte principale di emissione alle fasi di stazionamento (in maggior misura) e manovra di attracco delle navi all'interno del porto.

Durante la realizzazione dell'intervento di ammodernamento della banchina di ormeggio del molo Polisettoriale l'appaltatore ha condotto un monitoraggio in continuo della qualità dell'aria mediante un'apposita stazione fissa. I dati registrati da detta stazione sono disponibili sul portale "*GeoPort* -

Monitoraggio ambientale del Porto di Taranto", appositamente predisposto per consentire a questa Amministrazione e agli enti competenti di visionare in qualsiasi momento quanto rilevato.

Risorse idriche

Alla fine del 2010 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha affidato ad una società di ingegneria la progettazione preliminare e definitiva inerente alla "*Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del Porto di Taranto*". Ad oggi è presente soltanto il progetto preliminare per la rete idrica nella zona di levante del porto, in quanto in seguito ad incontri programmatori con la Regione Puglia, con l'ATO Puglia, con l'Autorità Idrica di Bacino, con AQP e con Taranto Logistica spa, l'Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio ha ritenuto di dover stralciare provvisoriamente dal progetto la realizzazione della rete idrica, in attesa che venissero chiariti, da parte degli enti competenti, i piani definitivi di approvvigionamento idrico.. Non risultano presenti punti di prelievo della risorsa idrica nelle aree comuni.

Scarichi idrici

Alla fine del 2010 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha affidato ad una società di ingegneria la progettazione preliminare e definitiva inerente alla "*Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del Porto di Taranto*". Ad oggi è presente il progetto preliminare per la rete di raccolta e collettamento delle acque di prima pioggia nelle parti comuni del porto e della rete fognante nella zona di levante del Porto.

Allo stato attuale le acque reflue vengono raccolte, stoccate e smaltite dalla Società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale. La possibilità di conferimento al sistema fognario-depurativo a servizio dell'agglomerato di Taranto si intende subordinata alla verifica di compatibilità con le infrastrutture esistenti del servizio idrico integrato, con il coinvolgimento del Gestore AQP SpA e nel rispetto dei requisiti dal vigente piano regionale di tutela delle acque.

Contenuti ed obiettivi del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto

Il Piano oggetto della presente valutazione contiene le procedure afferenti la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il Piano in oggetto scaturisce da un adempimento ex Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che recepisce la Direttiva *"2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico".*

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Il suddetto piano è stato elaborato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. che prevede come iter procedurale da applicare al documento in esame al comma 1 che *" ...l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'Ufficio di Sanità Marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio."*

Detto piano deve essere altresì, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, *"aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto"* pertanto Autorità/Organo deputato all'approvazione è la Regione Puglia.

Il documento è stato redatto oltre che ai sensi della predetta normativa anche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e nel rispetto della vigente normativa locale emanata dalla Capitaneria di Porto e dalla stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto ha un ambito Territoriale di interesse Comunale in quanto la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti presenta il seguente indice:

- Premessa
- Introduzione
- Normativa di riferimento
- Definizioni
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto
- piano di raccolta e di gestione dei rifiuti raccolti dalle navi
- piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni
- Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto
- Conclusioni
- Elenco allegati

In particolare il piano comprende ai sensi della predetta normativa i seguenti argomenti:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti (in particolare la produzione totale di rifiuti urbani; la quantità di rifiuti conferita in discarica; la quantità di carta e cartone inviata a recupero; la quantità di vetro inviata a recupero; la quantità di plastica inviata a recupero; la quantità di rifiuti raccolti e inviati a recupero provenienti dalle Isole Ecologiche);

l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

n) la descrizione delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

o) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;

p) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti

q) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tratta di un documento descrittivo della gestione dei rifiuti applicata dai concessionari dei servizi di ritiro di rifiuti da bordo delle navi ed in rada e di quelli che svolgono il servizio nelle aree in comune di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

E' stata analizzata la gestione ed il trattamento di tutte le diverse tipologie di rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito portuale completando le parti che nella precedente versione non era stato possibile approfondire per la mancanza delle procedure semplificate. Ciò in particolare per la gestione degli *slops*, delle acque di sentina e delle morchie per i quali è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 269, in data 17/11/2005.

Le attività previste nel piano sono attuate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e dalle Società incaricate della gestione dei rifiuti.

In particolare l'Ente ha affidato a società autorizzate la gestione dei rifiuti presenti nell'area portuale che derivano:

- dai punti di raccolta (cassonetti) presenti in vari punti dell'area portuale e dalla pulizia delle strade;
- dalle n. 2 isole ecologiche;
- dal servizio di raccolta a bordo nave.

Attualmente i rifiuti raccolti nelle parti comuni sono gestiti dalla società Teorema S.p.A.; i rifiuti presenti nelle n. 2 isole ecologiche sono gestiti dalla società Ecologica Sud S.p.A.; i rifiuti derivanti dai servizi di raccolta a bordo nave sono gestiti dalla società Nigromare S.r.l; infine il servizio di ritiro delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie e delle acque di zavorra dalle navi in sosta nel Porto di Taranto viene svolto dall'ATI Morfini/Hidrochemical.

Per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, che rappresenta una parte fondamentale della gestione dei rifiuti, occorre precisare che in ambito portuale avviene principalmente già nel processo di raccolta dei rifiuti. Infatti, dato che a bordo delle navi è previsto che ci siano dei contenitori di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti che possono contenere, gli operatori addetti provvedono già nella fase di raccolta ed accettazione ad una prima cernita e differenziazione dei rifiuti stessi.

Nella raccolta dei rifiuti a terra, è stato previsto che la raccolta dei rifiuti avvenga in maniera differenziata tramite i cassonetti di colore differenti posizionati *ad hoc*. La raccolta differenziata ha come obiettivo non solo la diminuzione della produzione dei rifiuti ma anche la diminuzione degli sprechi in quanto la trasformazione del rifiuto stesso, in centri specializzati, fa in modo che essi possano essere riutilizzati in nuovi cicli produttivi. È stato previsto a tal fine un colore diverso per ogni cassonetto a seconda del tipo di rifiuto. E' stata realizzata una campagna informativa di sensibilizzazione mediante la distribuzione di opuscoli all'utenza portuale per rendere noto il

posizionamento di 50 cassonetti per la raccolta del vetro, della carta e cartone, della plastica e di un contenitore specifico per il conferimento dei rifiuti in alluminio.

I mezzi di trasporto nautici e terrestri trasferiscono i rifiuti direttamente agli impianti di recupero e /o di smaltimento che provvedono a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per i rifiuti prodotti a terra ed alle Società concessionarie per quelli prodotti a mare i quantitativi ritirati portati a recupero e/o a smaltimento.

Gli obiettivi che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si prefigge di realizzare con l'attuazione del piano sono principalmente:

- la fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e speciali di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- l'organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nell'ambito delle attività per migliorare le proprie prestazioni ambientali e di conseguenza quelle del Porto, utilizza anche:

- un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 14001:2015;
- Piano Operativo Triennale 2018 – 2020 nel quale sono stati riportati obiettivi in materia ambientale quali la riqualificazione del water front, avviamento di un processo di riqualificazione ambientale; avviamento di un processo che consenta il ricorso a fonti di energie rinnovabili in tutto il porto.

Con l'implementazione di processi ambientali previsti dal POT, si pensa ad una maggiore sensibilizzazione dell'utenza, di una possibile riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici da parte dell'utenza portuale con un conseguente miglioramento degli impatti ambientali. Anche nel sistema di gestione ambientale certificato dell'Ente sono previste attività di sensibilizzazione volte alla raccolta differenziata, volta alla riduzione dello smaltimento a favore del recupero.

In questa ottica l'Ente si propone di essere un punto di riferimento nei confronti dell'utenza e delle altre Amministrazioni interessate al fine di incentivare e promuovere attività di sensibilizzazione volte ad un miglioramento dell'utilizzo delle risorse.

In relazione a questo l'Ente prevede attività di sensibilizzazione volte alla diffusione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti redatto ai sensi del D.Lgs. 182/03 ed approvato dalla Regione Puglia al fine di incentivare la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti. Nell'adottato piano dei rifiuti sono stati coinvolti gli stakeholder al fine avere uno stato di fatto del porto a livello di gestione, produzione dei rifiuti prodotti in ambito portuale ed incentivare azioni di sensibilizzazione conseguenti.

L'Ente, in base a quanto previsto dal sistema di certificazione ambientale certificato conformemente alla norma UNI EN ISO 14001, promuove attività di analisi e valutazione sistematica delle attività svolte in ambito portuale che possono interferire con l'adeguato mantenimento della qualità dell'ambiente.

Una volta nota l'impronta del porto sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale da conseguire, nonché le strategie e gli interventi per perseguirli, considerando una serie di soluzioni che consentano, nel prossimo triennio, di avviare azioni e interventi mirati a ridurre la produzione di rifiuti, incentivarne il recupero, sensibilizzare l'utenza portuale verso prodotti e servizi sostenibili;

Per tale ragione questa AdSP ha inserito anche nella propria politica partecipazione a progetti e programmi europei volti garantire una crescita e un'occupazione sostenibili attraverso un uso migliore delle risorse.

Nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità, sono individuati i seguenti soggetti coinvolti, in base alle definizioni fornite nel D. Lgs. 152/2006, e alla DGR 1474 del 17/07/2012:

- Autorità Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- Autorità procedente: Ufficio Gestione e ciclo dei rifiuti della Regione Puglia;
- Autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia.

Nell'ambito della consultazione di cui all'art.12 co. 2 i soggetti che si ritiene essere coinvolti in materia ambientale sono:

1. Servizi Regionali con compiti di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;

2. Servizi Provinciali con compiti di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;

3. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia;

4. ASL competente per territorio;

5. Autorità Marittima;

6. Circoscrizione Doganale;

7. Ufficio Veterinario –PIF;

8. Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima;

9. Operatori portuali e Concessionari dei servizi.

Per quanto riguarda il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto è stato sottoposto in bozza al parere della Capitaneria di Porto di Taranto, della Circoscrizione Doganale, dell'Ufficio Sanità Marittima, all'Ufficio Veterinario – PIF, dell'Amministrazione Provinciale, del Rappresentante degli Agenti Marittimi, del Rappresentante degli Spedizionieri; acquisendo parere favorevole della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio di Sanità Marittima – Unità Territoriale di Taranto e della *"Associazione Nazionale delle Imprese per i servizi ecologici portuali e la tutela dell'Ambiente Marino"* Ansep – Unitam.

Il piano elaborato risulta essere coerente e non in contrasto con quanto analizzato nella documentazione presentata per l'ottenimento della Valutazione Ambientale Strategica dal Piano Regolatore Portuale in corso di approvazione definitiva (Determinazione Regionale del Dirigente Servizio Ecologia, 6 aprile 2012, 78 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 03-05-2012).

Analisi impatti ambientali

Occorre ricordare che la città di Taranto, da 50 anni circa, ospita attività industriali di grande impatto, concentrando in un territorio tutto sommato contenuto, industrie pesanti quali:

- stabilimento siderurgico (la più grande acciaieria europea comprensiva di due centrali elettriche);
- raffineria;
- cementificio;
- zincheria;
- arsenale militare con cantieri navali;
- discariche di varie categorie.

Questi insediamenti sono inseriti in uno scenario cittadino che ha subito un incremento demografico che nel giro di alcune decine di anni ha raggiunto circa 250.000 abitanti senza che essa fosse urbanisticamente pronta a recepire tale popolazione. Le conseguenze sono state inquinamento atmosferico, del suolo e sottosuolo, inquinamento delle acque marine.

In questa evoluzione, le attività portuali hanno avuto ovviamente una parte di responsabilità richiedendo, per il loro sviluppo, sacrifici soprattutto in termini di sottrazione di ampie fasce costiere.

Non di minore importanza le attività militari, che hanno portato alla realizzazione di una nuova Base Navale nel Mar Grande, quelle turistiche diportistiche che hanno avuto un ulteriore incremento con la costruzione di un approdo per barche da diporto nel vecchio molo di S. Eligio, l'attività di mitilicoltura che, risentendo direttamente della qualità delle acque marine, rischia di entrare in conflitto con eventuali sviluppi del bacino che dovessero comportare un ulteriore degrado delle stesse acque.

Impatto sulla componente aria

La qualità dell'aria nel Comune di Taranto è fortemente influenzata dalla presenza del polo industriale. In particolare il polo siderurgico ILVA, la raffineria ENI ed il cementificio Cementir contribuiscono in modo rilevante alle emissioni, in particolar modo di polveri.

Nell'area in esame, il monitoraggio della qualità dell'aria, avviene attraverso una rete di misura gestita dal Comune di Taranto.

Il quadro generale di qualità dell'aria è così riassumibile:

- l'inquinamento atmosferico non è limitato alla sola area urbana principale, ma si estende con una certa omogeneità all'intero territorio di riferimento, per la presenza della zona industriale, del tasso generale di urbanizzazione e dell'elevata mobilità di persone e merci;
- il settore di territorio che presenta livelli di concentrazione relativamente minori è quello meridionale, contraddistinto da una minore densità abitativa e da un regime di brezze che lo pone sopravento rispetto all'area urbana principale e alla zona industriale;
- gli inquinanti per cui si riscontrano valori significativi di concentrazione sono le Polveri Totali Sospese e il PM10.

L'impatto sulla qualità dell'aria da parte del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è rappresentato in particolare dagli eventuali spostamenti dei camion e delle motobarche adibiti alla raccolta all'interno della area portuale (a terra e a mare) per la raccolta dei rifiuti. Tale impatto risulta irrilevante dato che gli spostamenti avvengono in maniera limitata nel tempo e per un percorso comunque breve data la distanza da percorrere per il raggiungimento degli impianti di smaltimento.

Impatto sulla componente paesaggio

Per quanto concerne la componente paesaggistica, l'analisi già svolta per il piano regolatore portuale ha evidenziato una qualità paesaggistica medio bassa in considerazione dei numerosi detrattori presenti quali gli stabilimenti industriali (ex ILVA, ENI, CEMENTIR ecc.) e dall'assenza nell'ambito portuale di elementi di naturalità a causa della forte antropizzazione subita.

Nel nostro caso, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti non prevede la realizzazione di alcuna nuova opera all'interno dell'area portuale e pertanto lo stesso non produce impatti sulle componenti paesistico-ambientali , non modificando l'assetto paesaggistico complessivo.

Sono collocati all'interno dell'area portuale:

- Un impianto di autoclavaggio per il trattamento dei rifiuti di provenienza U.E. gestito dalla Società Nigromare concessionaria del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi per il quale è già in corso il procedimento di VAS;

- Due isole ecologiche per il deposito temporaneo degli oli esausti. Sono, all'interno dell'ambito portuale di competenza, posizionate in due luoghi che risultano essere di facile accesso per l'utenza portuale.

Impatto sulla componente acqua

Per quanto riguarda l'analisi già svolta sulla componente acqua – l'impatto sull'ambiente marino viene riportato più avanti – ha evidenziato un impatto legato allo sfruttamento delle risorse idriche (aspetto quantitativo). Ciò tenendo conto del fatto che l'approvvigionamento di acque potabili avviene dalla esistente rete dell'AQP.

Per quanto riguarda la fogna nera, si prevede l'allacciamento alla rete esistente, con potenziamento del sollevamento ed adeguamento del collettore di mandata fino all'impianto di depurazione. Questo in quanto allo stato attuale non esiste l'allacciamento all'acquedotto per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue per le quali vengono utilizzate delle fosse imhoff e lo smaltimento presso l'Acquedotto Pugliese. Con l'allacciamento alla rete esistente l'impatto sulla componente, che già risulta di poco conto, potrà essere considerato irrilevante dal momento che verrà eliminata la fase relativa alla gestione delle fosse imhoff e dello smaltimento.

Impatto sulla componente suolo e sottosuolo

Non sono previste costruzioni di impianti nuovi all'interno dell'area portuale, pertanto l'impatto nei confronti del suolo rimane ininfluente.

Impatto sulla componente rumore

In considerazione delle attività analizzate nel piano di che trattasi non sono presenti impatti significativi legati al rumore.

Impatto sull'ambiente marino

Gli impatti sull'ambiente marino sono positivi dal momento che viene svolta la raccolta dei rifiuti in ambito portuale a bordo delle navi proprio per evitare il fenomeno di inquinamento delle acque marine. Il piano in questione si è sviluppato infatti a tutela dell'ambiente conformemente alla politica dell'Unione Europea caratterizzata essenzialmente da tre principi: l'accesso pubblico alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale ed il principio di "chi inquina paga".

I principi enunciati sono stati sanciti mediante diverse direttive emanate dall'Unione Europea. Tali norme sono state, poi, recepite dal nostro paese con l'emanazione di leggi afferenti suddetta materia.

In particolare il D. Lgs. 182/03 si fonda sui predetti principi di carattere generale al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti e di ottenere così il rispetto dell'ambiente. In primo luogo impone il divieto a chiunque detenga rifiuti di abbandonarli, obbligandolo a provvedere al loro smaltimento e/o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore e/o produttore.

Il piano si preoccupa di ribadire che la gestione dei rifiuti costituisce una attività di pubblico interesse ed ha l'obiettivo di indicare come priorità la riduzione della produzione degli stessi. In questa ottica il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti persegue la valorizzazione dei rifiuti prodotti spingendo al recupero, al riciclaggio ed al riutilizzo dei rifiuti rispetto al loro smaltimento. Preme sottolineare che l'impatto che ne consegue dalla corretta applicazione del piano di raccolta nella gestione dei rifiuti risulta essere positivo dal momento che viene applicato il "divieto di gettare o abbandonare i rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto" e vengono individuate le procedure di corretta gestione dei rifiuti raccolti.

Impatto sulla vegetazione

Il territorio interessato dall'estensione dell'area portuale di Taranto comprende differenti unità ambientali con diversa valenza floristico-vegetazionale: l'area degli sporgenti, gli incolti all'interno dell'area portuale, l'area di Punta Rondinella, l'area del nuovo Molo Polisettoriale con i terminal containers e l'area della foce del Tara, sebbene quest'ultima sia al di fuori dell'ambito portuale ma a contatto con esso.

L'area degli sporgenti è del tutto priva di vegetazione mentre le aree incolte presentano una vegetazione di tipo ruderale ed infestante. Tutta l'area dei terminal containers risulta occupata da infrastrutture e mancano spazi per consentire l'insediamento di una vegetazione spontanea. Nessun habitat di importanza prioritaria o comunitaria è presente nel sito d'intervento né sono state rinvenute specie vegetali riportate negli allegati della Direttiva Habitat e nelle Liste rosse nazionali o regionali.

In conclusione l'impatto sulla vegetazione è irrilevante dal momento che nessun intervento progettuale è previsto dal piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Impatto sulle componenti fauna ed ecosistemi

L'ambito portuale, considerato l'elevato grado di antropizzazione, risulta quasi del tutto privo di vegetazione naturale, né sono presenti habitat di particolare interesse per la fauna. All'interno dell'ambito portuale soltanto "Punta Rondinella" riveste una grande importanza per la fauna, per la presenza di un contesto ambientale ancora non completamente antropizzato ma anzi in via di rinaturalizzazione.

Pertanto, poiché non sono previsti alcun tipo di intervento, non sono ravvisabili impatti sulle componenti in questione.

Conclusioni

Appaiono evidenti anche i benefici per l'ambiente derivanti dall'applicazione del piano in questione. Gli stessi sono notevoli in quanto la pianificazione di un servizio che è indispensabile per la salvaguardia della salute e dell'ambiente produce altresì effetti positivi non solo sullo specifico ambito dei rifiuti ma anche:

- l'organizzazione derivante dal piano riduce il transito giornaliero dei mezzi di trasporto che i km percorsi e benché in maniera poco significativa riduce anche l'inquinamento atmosferico derivante;
- sulla qualità delle acque in quanto orienta al conferimento dei rifiuti da parte delle navi infatti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie di riferimento, le stesse sono obbligate a contribuire ai costi del servizio sia che ne usufruiscano sia che ne siano esonerati dall'Autorità marittima;
- non sono previste interferenze con il suolo ed il sottosuolo;
- non viene modificato l'assetto paesaggistico in quanto non è prevista alcuna realizzazione di nuove opere;

- sullo scopo di sensibilizzare l'utenza portuale al corretto utilizzo delle strutture presenti per la riduzione della produzione dei rifiuti; vuole incentivare la raccolta differenziata, eventuali segnalazioni di gestione non corretta dei rifiuti.

Appare positivo anche considerare che il conseguimento della certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001 dimostra il raggiungimento, da parte dell'Ente, di comportamenti sostenibili e di un adeguato livello di attenzione alle problematiche ambientali in ambito portuale. Ciò avviene, come disposto dalle predette norme, mediante il controllo - previsto in specifiche procedure - degli impatti ambientali connessi alle proprie attività, ai prodotti ed ai servizi forniti nell'ambito portuale e rientranti nella sfera di propria competenza.

L'Adsp mediante l'implementazione del sistema predetto in una ottica di miglioramento continuo ha redatto una politica ambientale nella quale sono presenti gli impegni che l'Ente si è prefissato.

L'ente ha svolto campagne di sensibilizzazione verso gli utenti portuali e ha in programma attività di sensibilizzazione verso gli stessi al fine di favorire la raccolta differenziata.

Anche nella gestione delle gare in materia di gestione dei rifiuti grande rilievo è stato dato alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti. Ai partecipanti sono stati chiesti fra gli elementi qualificanti dell'organizzazione del servizio proposto anche quelli finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale del servizio in conformità al sistema di gestione ambientale, certificato ai sensi della ISO 14001:2015, adottato dall'Ente. Le società che si sono aggiudicate il servizio hanno dato molta rilevanza a questo aspetto puntando ad aumentare la raccolta differenziata per i rifiuti solidi ed al recupero per quelli liquidi con attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dell'utenza portuale oltre che del loro impegno.

Da quanto precedentemente riportato ed essendo la VAS un processo di programmazione finalizzato all'integrazione della componente ambientale nelle politiche di sviluppo sociale ed economico, il Piano in questione si può ritenere che abbia scontato l'analisi di contesto necessaria per la valutazione della verifica di assoggettabilità ambientale tramite la VAS svolta dal piano regolatore portuale che abbraccia problematiche più complesse del piano in questione in quanto affronta lo sviluppo dell'intero ambito portuale di competenza tenendo conto anche della problematica connessa alla produzione di rifiuti.

In base a quanto precedentemente riportato e considerato che gli aggiornamenti sono di tipo minore in base a quanto previsto dalla normativa vigente, si ritiene non si debba procedere alla valutazione ambientale strategica del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti del Porto di Taranto dal momento che lo stesso è uno strumento di pianificazione che non genera impatti significativi negativi sull'ambiente.

In relazione a quanto precedentemente riportato si precisa che per la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e smi, secondo quanto previsto dall'allegato G del medesimo DPR le caratteristiche del piano non provocano effetti negativi né vi è la possibilità di alcuna interferenza tra quanto previsto dal piano e le risorse tutelate dai siti Natura 2000.

Ciò in relazione al fatto che le caratteristiche del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto è stato sviluppato in relazione alla:

- tipologia delle opere presenti nell'ambito portuale di competenza;
- dimensione dell'ambito portuale;
- complementarietà con il piano regolatore portuale;
- utilizzo di risorse naturali non presente;
- produzione dei rifiuti;
- inquinamento eventualmente prodotto.

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 1

Ordinanza n. 261/2000

PROT. N. 5000 DEL 30 NOV. 2000
ASSEGNATO AL SETT.
AI SENSI DELL'ART.
ASSEGNATO AL
IL CAPO DEL SERVIZIO

All. 5

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE ORDINANZA N. 261/2000 IN DATA 23.11.2000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE – GABINETTO 00100 ROMA
UNITA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO – DEM3 00100 ROMA
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE C.P. 00100 ROMA

MINISTERO DELLA SANITA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE – ROMA
MINISTERO AMBIENTE
ISPETTORATO CENTRALE DIFESA MARE – ROMA
PROCURA DELLA REPUBBLICA 74100 TARANTO
PREFETTURA 74100 TARANTO
MARIDIPART 74100 TARANTO
COMMISSARIATO P.S. PORTO 74100 TARANTO
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA 74100 TARANTO
UFFICIO VETERINARIO DI PORTO P.L.F. TARANTO
CORPORAZIONE PILOTI 74100 TARANTO
ORMEGGIATORI 74100 TARANTO
SOCIETA' RIMORCHIATORI NAPOLETANI 74100 TARANTO
SOCIETA' NIGROMARE 74100 TARANTO
SOCIETA' ECOTARAS 74100 TARANTO
SOC. JONICA TRASPORTI MARITTIMA TARANTO
SOC. MARILLIMARE 74100 TARANTO
SOCIETA' ILVA S.P.A. 74100 TARANTO
SOCIETA' AGIP PETROLI 74100 TARANTO
SOCIETA' BELLELI 74100 TARANTO
SOCIETA' CEMENTIR 74100 TARANTO
RACCOMAR – VIA PICCINNI N. 132 70100 BARI
RACCOMAR C/O AG. ANTEMAR 74100 TARANTO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 74100 TARANTO

CAPITANERIE DI PORTO:
70100 BARI
72100 BRINDISI
73014 GALLIPOLI
71043 MANFREDONIA
70056 MOLFETTA

AUTORITA' PORTUALE 74100 TARANTO

AGENZIE MARITTIME:
ANCHOR 74100 TARANTO
SPT (PRESSO ANCHOR) 74100 TARANTO
G.M. TRADING & CHARTERING di GUIDA C. 74100 TARANTO
AUSIELLO 74100 TARANTO
BARION 74100 TARANTO
CAFFIO 74100 TARANTO
CARMED ITALIA (c/o CARMED) 74100 TARANTO
CIPPONE (c/o CARMED) 74100 TARANTO
CARMED
DENIS PACK 74100 TARANTO
GENNARINI 74100 TARANTO
GIRONE 74100 TARANTO
NAVALSUD 74100 TARANTO
PIGNATELLI MARZO & DANESE 74100 TARANTO
ILVA SERVIZI MARITTIMI 74100 TARANTO
TEAM 74100 TARANTO

Cooperative Pescatori:
DUE MARI 74100 TARANTO
MAR JONIO 74100 TARANTO
STELLA MARIS 74100 TARANTO
MAR PICCOLO 74100 TARANTO
PRIORE 74100 TARANTO

ARMAMENTO/SPEDIZIONI SEDE
NOSTROMO SEDE
SEZIONE OPERATIVA SEDE
UFFICIALE D'ISPEZIONE SEDE
MINUTA

Prot. n. 30076/TEC. 24.11.2000

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza.

Si trasmette copia dell'Ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 con preghiera di volerne curare la massima diffusione.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE OPERATIVA E TECNICA
C.F. (CP) Cristoforo PECORELLA

ordh2s

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ORDINANZA N° 161 /2000

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

RITENUTO necessario aggiornare le norme che regolano il servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi nel porto, nella rada del Mar Grande e di Mar Piccolo di Taranto e nello specchio acqueo antistante l'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella;

VISTO l'art.6 della Convenzione sulla Salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona 16 Febbraio 1976 e ratificata con legge 25 dicembre 1979, n°30;

VISTO l'allegato V alla Convenzione MARPOL 73/78 entrato in vigore in data 31 Dicembre 1988, recante norme in materia di prevenzione dell'inquinamento causato da rifiuti originati dalle navi;

VISTO il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n°152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 Dicembre 1982, n°979 "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTA la legge 28 Gennaio 1984, n°84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n°22 "Attuazione delle direttive 31/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Ordinanze Ministeriali (Ministero della Sanità) datate 10.05.1973 e 21.04.1999;

VISTA la Circolare congiunta in data 30.11.99 del Ministero della Sanità – Dipartimenti della Prevenzione e A.N.S.P.V.;

VISTE le proprie Ordinanze n°94/78, 118/80, 116/94 e 105/96 rispettivamente in data 05.07.78, 03.07.80, 10.09.94 e 19.07.96;

VISTO il foglio n° 922177/OP in data 20.06.2000 di Maridipart Taranto;

SENTITO il locale Ufficio di Sanità Marittima e Veterinario che si sono espressi rispettivamente con fg.n°1490 e 1702 in data 28.06.2000 e 30.06.2000 e fg.n°1215 in data 13.07.2000;

VISTA la nota n° 400.2/109.1/17/1513 in data 17.07.2000 del Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio II;

SENTITA la locale Autorità Portuale che si è espressa in merito alla problematica con foglio n°2531 in data 04.07.2000;

VISTO, altresì, l'ulteriore nota n. 2808 in data 25.10.2000 del locale Ufficio di Sanità Marittima;

VISTI ED APPLICATI gli artt.71 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt.59, 60 e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1
(Generalità)

Le presenti disposizioni sono emanate in attuazione all'Annesso V alla MARPOL 73/78, contenente disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti originati da navi, relativo all'eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, comprese le unità da pesca, da diporto ed i galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto.

Non rientrano fra le finalità delle presenti disposizioni lo smaltimento – inteso nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento e discarica – dei:

a. rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;
b. residui, acque di lavaggio/sentina/zavorra, miscele di sostanze di cui agli Annessi I e II alla MARPOL 73/78;
c. liquidi di cui all'Annesso IV alla MARPOL 73/78;
d. materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali, ovvero da terreni litoranei emersi.

Sono altresì fatte salve le competenze dell'Ufficio di Sanità Marittima e del Veterinario di Taranto, delle Amministrazioni locali e dell'Autorità Portuale di Taranto.

Articolo 2
(Definizioni)

Acque interne marittime: le zone di mare indicate nell'art.2, secondo comma, del Codice della Navigazione. Rientra in tale contesto, il "porto" inteso come il complesso degli accosti formato dagli sporgenti, dai moli, dai pontili e dalle calate compresi il Molo S.Eligio – Calata 1 a levante ed il molo polisettoriale a ponente, delimitante a Nord la Rada di Mar Grande. Fanno altresì parte del sistema portuale: la Rada stessa, il campo boe (Soc.Agip Petroli), il pontile Chiapparo M.M. ed i pontili della Nuova Stazione Navale in corso di ultimazione, il primo e secondo seno del Mar Piccolo;

Acque territoriali: le zone di mare indicate nell'art.2, secondo comma, del Codice della Navigazione;

Conferimento: l'operazione di consegna dei rifiuti da parte di una nave;
Discarica: ogni immissione in mare, comunque proveniente da una nave, qualunque sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo;
Ente Tecnico: il Registro Italiano Navale;
Nave: un mezzo nautico di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambito marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le piattaforme fisse o galleggianti;
Rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
Rifiuto urbano: quello definito dall'art.7, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22 (i rifiuti previsti dall'Annesso V alla MARPOL 73/78 rientrano nella categoria dei rifiuti urbani);

Rifiuti pericolosi: quelli non domestici riportati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22 (ai fini della presente Ordinanza non si considerano tali i residui e le sostanze indicati anche negli Annessi I e II alla MARPOL 73/78, ovvero le sostanze ad asse assimilabili).
Rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra-U.E.: rifiuti formatisi – a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri – da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E.. In tutti i casi in cui non sia possibile risalire con certezza alla provenienza dell'alimento da cui si genera il rifiuto, il rifiuto stesso si considera "a rischio" e sottoposto alle misure dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità in data 21.04.99.
Rifiuti alimentari: i rifiuti che si formano – a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri – da alimenti provenienti da paesi facenti parte dell'U.E..

Articolo 3
(Campo di applicazione)

Sono soggetti all'osservanza delle presenti disposizioni:
a. le navi italiane e straniere che navighino o stazionino nelle acque territoriali e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Taranto;
b. le navi italiane e straniere che siano ormeggiate in porto, alla banchina e nella rada di Mar Grande, Mar Piccolo e nello specchio acque antistante l'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella;
c. le persone a qualsiasi titolo presenti sulle navi stesse.

Le presenti disposizioni non si applicano alle navi da guerra e alle navi e galleggianti appartenenti alle Amministrazioni militari nazionali ed estere.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, in parte richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportare e che devono essere puntualmente osservate.

Articolo 4
(Controlli ed ispezioni)

Le navi sono tenute a consentire i necessari controlli da parte del personale preposto.

Ispezioni e verifiche sull'osservanza delle presenti disposizioni potranno essere eseguite anche su unità in navigazione.

Articolo 5
(Eliminazione e trattamento dei rifiuti)

Secondo quanto previsto dall'Annesso V alla MARPOL 73/78 (normativa relativa alle aree speciali), è fatto divieto, alle navi in navigazione o in sosta nelle acque territoriali o nelle acque interne marittime, ovvero ormeggiate in porto, alle banchine e rade come sopra individuate, di procedere alla discarica in mare dei rifiuti di qualsivoglia natura.

E' parimenti fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto.

E' vietato l'uso di inceneritori per rifiuti, a bordo di tutte le navi in porto o nella rada di Taranto, nonché nel mare territoriale prospiciente il Circondario Marittimo di Taranto.

Le navi possono procedere al trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurne il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti ufficialmente idonei da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dall'Ente Tecnico, e che le operazioni di trattamento non possano causare versamenti, anche accidentali, di rifiuti in mare.

Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la discarica in mare dei "rifiuti operativi", costituiti dalla massa di eiezioni organiche, materiali da lettiera, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi per il bestiame.

Articolo 6
(Periodicità del conferimento dei rifiuti)

Le navi di cui all'art.3 devono conferire i propri rifiuti alla ditta che effettua il relativo servizio, entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto o in rada, qualora, all'arrivo, siano trascorse meno di ventiquattro ore dall'ultimo documentato conferimento effettuato in conformità a quanto previsto dall'Annesso V alla MARPOL 73/78.

Il conferimento va invece effettuato immediatamente dopo l'arrivo, qualora siano trascorse più di ventiquattro ore dall'ultimo conferimento.

Per quanto sopra, è vietato l'accumulo di rifiuti a bordo, i quali vanno, pertanto, conferiti giornalmente per tutto il periodo di permanenza in porto o in rada.

La periodicità nel conferimento può essere differita, qualora la nave sia dotata di contenitori raccogli-rifiuti idonei, tali da evitare dispersioni e rischi per la salute e l'ambiente, ed in ordine alla capacità degli stessi.

Per le navi in rada, il conferimento può essere differito, qualora le condizioni meteomarine impediscano l'effettuazione del servizio.

Il ritiro dei rifiuti da bordo delle navi cisterna ormeggiate a qualunque banchina o molo, deve essere effettuato esclusivamente mediante impiego di idonei contenitori in plastica e di mezzi nautici che oltre a quanto previsto dal successivo art.12 devono essere provvisti di idonee reti parascintille per i tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi. Tutte le operazioni devono essere svolte con l'osservanza delle norme di sicurezza in vigore.

Articolo 7
(Raccolta differenziata dei rifiuti)

Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi devono essere preventivamente suddivisi per tipologia, a bordo della nave, ed i contenitori destinati alla raccolta dei vari tipi di rifiuti devono essere chiaramente segnalati.

Per quanto sopra, il comando della nave disporrà la diversificazione dei rifiuti secondo le seguenti tipologie:

- plastica (inclusi i cavi sintetici, reti da pesca, sacchetti, bottiglie);
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi, ad es. ferro, allumini, ecc...);
- carta e materiali cartacei e/o di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.;
- rifiuti alimentari;
- batterie esaurite;
- batterie al piombo e rifiuti piombosi;
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo provenienti da strutture sanitarie di bordo;
- farmaci non stupefacenti;
- farmaci stupefacenti;
- rifiuti pericolosi.

Articolo 8
(Confezionamento dei rifiuti; confezionamento e smaltimento dei rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.)

I rifiuti, con particolare riguardo a quelli di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono essere confezionati in appositi sacchi, a tenuta stagna, e chiusura assicurata. Tali sacchi, quando riempiti, dovranno avere un peso che non ne pregiudichi la manegevolezza.

I restanti rifiuti possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo. Nel caso di rifiuti particolarmente ingombranti, quando gli stessi non danno luogo a percolaggi o possibilità di inquinamento di qualsiasi tipo, si potrà prescindere dal confezionamento.

Ogni cura deve essere praticata da parte del personale di bordo affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, essi non vengano dispersi a bordo o nell'ambiente.

I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi che, se in corso di riempimento, devono essere sostenuti da appositi igienici contenitori posizionati nei locali dove avviene la produzione; i sacchi pieni, debitamente chiusi, devono essere posti in contenitori all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio. Detti contenitori devono essere chiudibili e frequentemente puliti e disinfettati in modo da evitare odori sgradevoli e fastidiosi.

I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresi posti in contenitori, differenti da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari, situati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio.

Qualora i rifiuti di cui al precedente comma fossero contaminati da rifiuti alimentari o da rifiuti provenienti da paesi extra U.E., essi devono essere trattati con le modalità previste per il rifiuto nella circostanza contaminante.

I rifiuti pericolosi devono essere confezionati in conformità alle disposizioni in materia vigenti in Italia e separati dalle altre tipologie di rifiuti.

Le operazioni di confezionamento e smaltimento dei rifiuti – prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri – di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono avvenire secondo le modalità di cui all'Ordinanza in data 21.04.99 del Ministero della Sanità. allegata alla presente ordinanza, e alle disposizioni di cui alla nota in data 30.11.1999 del Ministero della Sanità richiamata in premessa.

In particolare, all'arrivo in porto, il comandante della nave notifica all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto o all'Ufficio Veterinario di Porto P.I.F. di Taranto l'eventuale presenza di rifiuti alimentari di provenienza extra U.E., facendo contestualmente richiesta, solo nel caso di smaltimento secondo le modalità di cui alla lettera c) del comma 4) dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità del 21 Aprile 1999, di nulla-osta alla termodistruzione fuori dall'ambito portuale (si allega fac simile). Per tale nulla-osta è dovuto il versamento anticipato di £ 100.000, sul ccp intestato all'Ufficio Sanità Marittima n° 00277749 o all'Ufficio Veterinario P.I.F. ccp n° 934745 che lo rilascia.

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza la competenza al rilascio del nulla-osta da parte dei due Uffici Sanitari preposti sarà trimestrale a partire dall'Ufficio di Sanità Marittima.

I rifiuti alimentari extra U.E. devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile, di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore deve essere tale da evitare ogni possibile dispersione.

E' consentito il deposito temporaneo nelle aree portuali dei rifiuti alimentari extra U.E., purchè lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogni qualvolta il quantitativo raggiunga i 10 metri cubi. Il deposito deve avvenire in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

- In caso lo smaltimento dei rifiuti alimentari extra U.E. avvenga secondo le modalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità più volte citata (termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno dell'area portuale, ed avvio del residuo della combustione a discarica), la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e/o all'Ufficio Veterinario idonea documentazione dell'avvenuta termodistruzione secondo la vigente normativa;

- In caso di smaltimento secondo la lettera b) del comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità (autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione riconosciuta dal Ministero della Sanità, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, tale da garantire un S.A.L. non inferiore a 10^{-6} in impianto sito all'interno delle aree portuali, ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica) la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario: -1) copia della relazione tecnica dell'impianto di autoclavaggio, con ubicazione dell'impianto stesso, e copia delle eventuali autorizzazioni dell'impianto, laddove previste dalle norme vigenti; -2) documentazione idonea a dimostrare la convalida e la valutazione di efficacia dell'impianto al fine di garantire il raggiungimento di un S.A.L. non inferiore a 10^{-6}, secondo la norma UNI 10384/94, parte I. nonché, trimestralmente, la verifica del processo di sterilizzazione mediante l'impiego di bioindicatori adeguati; -3) per ciascuna operazione, copia della documentazione dell'avvenuta sterilizzazione e dell'avvio del materiale trattato in impianto autorizzato di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica autorizzata.

- In caso di smaltimento secondo la lettera c) del comma 4 dell'Ordinanza ministeriale della Sanità (termodistruzione in impianti per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno dell'area portuale, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il

trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), ogni singola operazione va assoggettata ad autorizzazione, con conseguente rilascio di nulla-osta, da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima o dell'Ufficio Veterinario, come sopra meglio specificato (fermo restando la tariffa di £ 100.000 da versarsi per ciascuna autorizzazione, è possibile concedere preventivamente più autorizzazioni in un unico nulla-osta). La ditta incaricata dello smaltimento dovrà produrre copia dell'autorizzazione dell'impianto utilizzato e documentazione dell'avvenuto avvio a termodistruzione all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario.

La vigilanza su quanto sopra è svolta, per quanto riguarda l'USM, in coordinamento con il PIF, sulla base documentale e/o ispettiva e/o con controlli analitici presso il Presidio Multizonale di Prevenzione, con spese a carico del produttore dei rifiuti.

Articolo 9
(Registrazione delle operazioni di conferimento)

Il comando di bordo deve registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, la documentazione comprovante l'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte della ditta incaricata, al fine di consentire il controllo e la verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 10
(Disposizioni particolari per le unità da pesca e da diporto)

Per le unità da pesca di stazza lorda inferiore o uguale alle 50 tonnellate, per le imbarcazioni ed i natanti da diporto, nonché per tutte le altre unità che non raggiungono le 25 tonnellate di stazza lorda o per le quali non possa essere effettuato il servizio di conferimento rifiuti secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, fermo restando il divieto di gettare in mare rifiuti di qualsivoglia natura, è fatto comunque obbligo di procedere alla raccolta dei rifiuti a bordo, seguendo altresì i medesimi criteri di differenziazione, e di curarne il conferimento a terra, presso i punti di raccolta predisposti presso gli approdi o nel corrispondente ambito comunale dopo averli opportunamente confezionati .

Articolo 11
(Enti e ditte autorizzate)

Nell'ambito del porto di Taranto l'affidamento dell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti ad apposita ditta è di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto ai sensi del combinato disposto dall'art.6 della legge 28 Gennaio 1994, n°84, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art.1 del Decreto 14 Novembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Articolo 12
(Mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti)

I mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le vigenti norme di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e devono essere dotati di accorgimenti ed arredi idonei ad impedire che i rifiuti raccolti possano finire accidentalmente in mare, anche sottoforma di percolaggi.

La rispondenza dei mezzi nautici alle presenti disposizioni sarà accertata in occasione delle visite iniziali/periodiche previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione, dalla Commissione di visita prevista dalla Legge 616/62 in cui sia assicurata la presenza del rappresentante dell'Ufficio di Sanità Marittima.

Per il trasporto di sostanze pericolose, ivi comprese le materie infettanti quali rifiuti alimentari, le unità devono essere in possesso della "Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli" di cui all'art.13 del Regolamento approvato con DPR.09.05.1968, n°1008.

I mezzi nautici utilizzati per il trasporto marittimo dei rifiuti non possono essere adibiti ad altri servizi, a meno che non trattasi di quelli relativi alla prevenzione e repressione degli inquinamenti.

Il trasporto contemporaneo sullo stesso mezzo nautico di rifiuti appartenenti alle categorie di pericolosità previste dall'IMDG CODE, deve avvenire nel rispetto dei "criteri di segregazione" previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I mezzi nautici debbono essere mantenuti in ordine.

Durante la sosta di detti mezzi nautici in banchina in attesa della scaricazione, i rifiuti presenti a bordo devono essere ricoperti, anche mediante teloni mobili, al fine di evitare esalazioni moleste e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.

Detta sosta deve in ogni caso essere ridotta alla minima durata possibile.

Articolo 13
(Tariffe)

Le tariffe compensative del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti da bordo delle navi di cui all'art.3 della presente ordinanza sono approvate dall'Autorità Portuale cui spetta regolamentare gli ulteriori oneri per il trasporto via terra e il conferimento a discarica quando derivanti da apposite normative, sulla base dei costi all'uopo evidenziati e motivati dall'esercente il servizio.

All'atto della consegna dei rifiuti, il Comandante della nave o chi per esso, deve firmare apposito buono staccato da un blocco a madre e figlia, comprovante l'esecuzione del servizio sul quale il bordo stesso deve apporre il timbro nave. Ciò per le incombenze di cui all'Ordinanza n°73/99 in data 08.04.1999 e per la emissione della relativa fattura a cura dell'impresa autorizzata.

Articolo 14
(Disposizioni particolari)

Alle navi provenienti da zone infette e sottoposte ad ordinanze sanitarie e/o veterinarie e a quelle che non siano comunque ancora in libera pratica sanitaria, fermo restando il divieto di scaricare i rifiuti in mare, è fatto altresì divieto di scaricare tali rifiuti nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto, fino alla concessione della stessa libera pratica sanitaria.

Per quanto riguarda le Ordinanze in materia veterinaria sarà cura del P.I.F. aggiornare periodicamente le Autorità competenti e le Agenzie marittime, sulle problematiche riguardanti le

situazioni epidemiologiche in atto in paesi U.E. ed extra U.E. con le relative disposizioni e/o ordinanze in materia di rifiuti od altro.

Articolo 15
(Entrata in vigore – Sanzioni)

Le suddette disposizioni abrogano e sostituiscono le Ordinanze citate in premessa nonché ogni altra norma in contrasto con esse, emanate da quest'Autorità Marittima.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza che entra in vigore dal 01.12.2000.

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisce un più grave reato.

Taranto, li 23 NOV. 2000

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Salvatore GIUFFRÈ

ord rifiuti originati da navi

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1999.

Attuazione della direttiva 97/71/CE recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)* e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed i e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, paragrafo 2;

Visti le ordinanze del Ministro della sanità del 3 maggio 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994, i decreti del Ministro della sanità del 9 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995, del 6 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997 e del 27 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che ha unificato anche i sopraindicati provvedimenti;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle qualità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 97/71/CE, con cui l'Unione europea ha prorogato le date per la fissazione dei valori lasciati in sospeso, affinché le parti interessate producano i dati mancanti e siano esaminati dalla Commissione e dalle autorità nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota *a)* la data «1° gennaio 1998» è sostituita dalla seguente: «1° agosto 2000»;

b) nelle note *b)* e *c)* la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Art. 2.

1. All'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota *a)* la data «30 giugno 1999» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000»;

b) nella nota *b)* la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

99A5297

ORDINANZA 21 aprile 1999.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1973, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante: «Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1995, recante modificazione alla citata ordinanza ministeriale 10 maggio 1973;

Tenuto conto che in diversi porti, aeroporti e confini terrestri permangono difficoltà operative rispetto all'obbligo di distruzione dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.;

Ritenuto pertanto necessario disporre nuove misure sanitarie in caso di conferimento a terra dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, di alimenti provenienti da Paesi extra-U.E.;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1973, così come modificato dall'ordinanza 21 aprile 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* I rifiuti — prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri — di alimenti provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

2. È ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al comma 1 nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

3. Il deposito temporaneo di cui al comma 2 deve essere effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica;

b) autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione — tale comunque da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} — in impianto sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica;

c) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno delle aeree portuali, aeroportuali e di confine terrestre, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

5. Ogni singola operazione di cui al comma 4, lettera *c)*, è autorizzata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto, il conseguente rilascio di apposito nulla-osta è assoggettato alla corresponsione della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche.

6. La vigilanza relativa alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esperita dagli uffici di sanità marittima ed aerea e dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto.

7. L'idoneità di metodiche di sterilizzazione dei rifiuti alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui al comma 4, lettera *b)*, è riconosciuta dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità.

8. Le spese connesse all'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza sono a carico del produttore dei rifiuti senza alcun onere per lo Stato.».

Art. 2.

1. È abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità 21 aprile 1995.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 111

99A5296

Al Ministero della Sanità
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA
Taranto

Il sottoscritto_____, in qualità di Comandante/Agente della M/N _____di bandiera_____porto di iscrizione_____ matricola_____ TSN_____ arrivata a Taranto il_____ormeggiata_____ proveniente da _____

DICHIARA

la presenza a bordo di rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra-UE, confezionati in contenitore apposito , di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani.
Pertanto,

CHIEDE

Il rilascio del relativo *NULLA-OSTA* allo smaltimento di tali rifiuti , conferiti alla Ditta _____ , con termodistruzione presso l'inceneritore _____ situato _____ ,
nel rispetto della Ordinanza del Ministero della Sanità 21/04/1999 .
Lo scrivente

SI IMPEGNA

a fornire copia della documentazione attestante l'avvenuta termodistruzione , per il tramite della Ditta incaricata_____.

Allega ricevuta del versamento di £.100.000 effettuato sul cap 00277749 intestato all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto.

Data_____

IL COMANDANTE
(Timbro e firma)

All. 5

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ORDINANZA N° 173/2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

VISTA la propria ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 relativa alla disciplina del "servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi nel porto, nella rada del Mar Grande e di Mar Piccolo di Taranto e nello specchio acqueo antistante l'ampliamento ad ovest di Punta Rondinella";

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità datato 22.05.01 relativo "alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari presenti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali";

VISTE le note n. 61 e n. 2114 rispettivamente in data 07.01 e 30.05.2002 dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto relative ad alcune variazioni introdotte dal decreto precitato in merito ai rifiuti di alimenti di provenienza extra – UE;

VISTA la propria ordinanza n. 147/02 in data 29.06.2002;

VISTO il foglio n. 4358/08 in data 18.07.2002 dell'Autorità Portuale di Taranto relativo a suggerimenti migliorativi in ordine all'organizzazione del servizio esistente in ambito portuale;

VISTA la nota n. 2980 in data 29.07.2002 dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto relativa ad ulteriori precisazioni in ordine al precitato Decreto datato 22.05.2001;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto precede, aggiornare conseguentemente la ripetuta ordinanza n. 261/2000 e la n. 147/02;

VISTI ED APPLICATI gli artt. 71 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59, 60 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 - L'articolo 8 dell'Ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 come modificato con l'ordinanza n. 147/02 in data 29.06.2002, è sostituito dal seguente:

Articolo 8
(Confezionamento dei rifiuti, confezionamento e smaltimento dei rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.)

I rifiuti, con particolare riguardo a quelli di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono essere confezionati in appositi sacchi , a tenuta stagna, e chiusura assicurata. Tali sacchi, quando riempiti, dovranno avere un peso che non ne pregiudichi la manegevolezza.

I restanti rifiuti possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo. Nel caso di rifiuti particolarmente ingombranti, quando gli stessi non danno luogo a percolaggi o possibilità di inquinamento di qualsiasi tipo, si potrà prescindere dal confezionamento.

Ogni cura deve essere praticata da parte del personale di bordo affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, essi non vengano dispersi a bordo o nell'ambiente.

I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi che, se in corso di riempimento, devono essere sostenuti da appositi igienici contenitori posizionati nei locali dove avviene la produzione; i sacchi pieni, debitamente chiusi, devono essere posti in contenitori all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio. Detti contenitori devono essere chiudibili e frequentemente puliti e disinfettati in modo da evitare odori sgradevoli e fastidiosi.

I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresì posti in contenitori, differenti da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari, situati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio.

Qualora i rifiuti di cui al precedente comma fossero contaminati da rifiuti alimentari o da rifiuti provenienti da paesi extra U.E., essi devono essere trattati con le modalità previste per il rifiuto nella circostanza contaminate.

I rifiuti pericolosi devono essere confezionati in conformità alle disposizioni in materia vigenti in Italia e separati dalle altre tipologie di rifiuti.

Le operazioni di confezionamento e smaltimento dei rifiuti – prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - di alimenti provenienti da paesi extra U.E. devono avvenire secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità datato 22.05.01 e quelli di cui alla nota in data 30.11.1999 del Ministero della Sanità, richiamate in premessa. In particolare, all'arrivo in porto, il Comandante della nave notifica all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto e all'Ufficio Veterinario di Porto P.I.P. di Taranto l'eventuale presenza di rifiuti alimentari di provenienza extra U.E facendo contestualmente richiesta, solo nel caso di smaltimento per incenerimento in impianto extra portuale, di nulla – osta alla termodistruzione fuori dall'ambito portuale (si allega fac simile). Per tale nulla-osta è dovuto il versamento anticipato di euro 51,65 sul ccp intestato all'Ufficio Sanità Marittima n° 00277749 o all'Ufficio Veterinario P.I.F. ccp n° 934745 che lo rilascia. Dalla data di entrata in vigore della presenza Ordinanza la competenza al rilascio del nulla-osta da parte dei due Uffici Sanitari preposti sarà trimestrale a partire dall'Ufficio di Sanità Marittima. I rifiuti alimentari extra U.E. devono essere confezionati in apposito contenitore anche flessibile, di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore deve essere tale da evitare ogni possibile dispersione.

- In caso di smaltimento per sterilizzazione in modo da garantire un S.A.L. non inferiore a 10^{-6} in impianto sito all'interno delle aree portuali ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica, la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario:

1) copia della relazione tecnica dell'impianto di sterilizzazione, con ubicazione dell'impianto stesso, e copia dell'autorizzazione all'impianto rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.
2) Documentazione idonea a dimostrare la convalida e la valutazione d'efficacia dell'impianto al fine di garantire il raggiungimento di un S.A.L. non superiore a 10^{-6} secondo la norma

UNI 10384/94, parte prima e che il procedimento comprende l'essiccamento nonché trimestralmente la verifica del processo di sterilizzazione mediante l'impiego di bioindicatori adeguati;

3) Per ciascuna operazione copia della documentazione dell'avvenuta sterilizzazione e dell'avvio del materiale trattato in impianto autorizzato di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica autorizzata.

- Tenuto conto che il porto di Taranto è dotato di un impianto di sterilizzazione, ove, per problemi all'impianto o per altro motivo che rendesse impossibile la sterilizzazione dei rifiuti, si dovesse procedere mediante termodistruzione in impianti siti all'esterno o interno dell'area portuale , nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ogni singola operazione in caso di termodistruzione in impianto extra portuale va assoggettata ad autorizzazione, con conseguente rilascio di nulla osta, da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima o dell'Ufficio Veterinario, come sopra meglio specificato (fermo restando la tariffa di euro 51,65 da versarsi per ciascuna autorizzazione, è possibile concedere preventivamente più autorizzazioni in un unico nulla osta). La Ditta incaricata dello smaltimento dovrà produrre in tutti i casi copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata dell'impianto utilizzato e documentazione dell'avvenuto avvio a termodistruzione all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario.

La vigilanza su quanto sopra è svolta, per quanto riguarda l'USM, in coordinamento con il PIF, sulla base documentale e/o ispettiva e/o con controlli analitici presso il Presidio Multizonale di Prevenzione, con spese a carico del produttore dei rifiuti. La vigilanza mediante controlli analitici viene effettuata da USM e PIF con alternanza trimestrale.

Art – 2 Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con l'ordinanza n° 261/2001 precitata. L'Ordinanza n.147/2 in data 29.06.2002 è abrogata.

Art – 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Taranto, lì 03 AGO. 2002

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

Documento1

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 2

Ordinanza n. 04/97

AQ. 12

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ORDINANZA N.4/97

Il Presidente

vista la legge 28 gennaio 1994, n.84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

visto l'art. 6, comma 1, lettera a) della succitata legge;

visti gli artt.14, 50 e 51 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22;

visto il D.M.. 6.4.1994 che individua la Circoscrizione Territoriale dell'Autorità Portuale per come costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal Molo S.Eligio alla riva sinistra del fiume Tara;

ORDINA

Art. 1

In tutto il territorio della Circoscrizione Territoriale dell'Autorità Portuale, l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n.22/97, chiunque viola i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con i titolari del diritto di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile per dolo o colpa.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno altresì perseguiti, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell' art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Taranto,lì - 6 MAR. 1997

PRESIDENTE
Giuseppe GUACCI

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 3

Ordinanza n. 20/2017

AP_TA.Porto_TA.REG_ORDINANZE.R.0000020.25-09-2017

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Ordinanza n° ___ / 2017
del ___ / 09 / 2017
Direzione competente: Operativo, Sicurezza e Demanio

Oggetto: Servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto – Determinazione delle tariffe.

Il Presidente

vista la delibera del Comitato Portuale n° 15/13 del 10.12.2013 con la quale veniva stabilito di indire, mediante procedura aperta, la gara per l'affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto;

visto l'esito della gara, esperita in data 05.05.2014, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Nigromare S.r.l. con sede in Matera alla via della Croce n. 9/a;

considerato che l'aggiudicazione provvisoria veniva approvata – ai sensi dell'art. 12, co. 1 del D. Lgs. 163/06 – in data 22/07/2014, diventando definitiva;

vista il ribasso dello 0,20% prodotto dalla Nigromare S.r.l. sulle tariffe di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

vista il Decreto n. 87/14, in data 22.07.2014, con il quale veniva affidato definitivamente l'appalto di che trattasi alla Nigromare S.r.l.;

vista l'istanza prodotta da detta Società concessionaria con il foglio n. 02/09/17/N/CB in data 18/09/2017;

visto il comunicato stampa in data 14 settembre 2017 dell'Istituto Nazionale di Statistica che ha determinato nella variazione nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo Agosto 16 – Agosto 17 nella misura del 1,2 %;

visti gli atti d'ufficio tutti;

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate le sottonotate tariffe che entreranno in vigore dalle ore 00,01 del 01/10/2017:

- Tariffa base giornaliera, forfettaria per ogni singola prestazione:
  - Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani o assimilabili da navi da carico:

navi di TSL	Interno Rada Mar Grande	Fuori Rada Mar Grande
fino a 2.000	€ 14,34	€ 18,68
da 2.001 a 5000	€ 26,16	€ 32,63
da 5001 a 10.000	€ 39,18	€ 48,98
da 10.001 a 20.000	€ 52,22	€ 65,34
da 20.001 a 80.000	€ 62,02	€ 78,37
oltre 80.000	€ 78,37	€ 94,63

Qualora la quantità di rifiuti conferita dovesse superare 1 mc in aggiunta alla precedente tariffa dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento delle quote eccedenti, la somma di € 32,02 per ogni mc o frazioni di esso.

- Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti solidi o assimilabili da bordo delle navi passeggeri:

Fino a 200 persone imbarcate, compreso l'equipaggio € 96,05;
Per ogni gruppo di 50 persone o frazione, eccedente le 200 € 12,82;

Per acque nere e simili: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc € 49,69;

Per rifiuti solidi speciali non pericolosi: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 64,03;

Per rifiuti solidi speciali pericolosi:
Raccolta, trasporto per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 58,68;
Smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata dell'operazione di smaltimento in relazione alla tipologia/classificazione, del rifiuto accertato con analisi di campioni rappresentativi, incluso il costo della manodopera e delle analisi;

Per rifiuti di natura sanitaria di bordo:
Raccolta, trasporto e smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata incluso il costo della manodopera dell'intera operazione di trasporto e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Taranto ed il più vicino centro di smaltimento.

Articolo 2

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate:
Per rifiuti da sottoporre a sterilizzazione +40%
Per consegna rifiuti non differenziata +30%
Per i sevizi resi dalle ore 17.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore dalle ore 7.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 30%.
Per i servizi resi nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle ore 7.00, le tariffe sono aumentate del 60%.

Si specifica che per le voci in cui viene riportato il costo della manodopera impiegata è pari a € 23,09/h con un intervento minimo di 3 ore pari a € 69,28.

Qualora l'Impresa non si attenga al rispetto delle tariffe sopraindicate incorrerà nelle sanzioni dell'ex art. 1173 del Codice della Navigazione.

L'impresa comunicherà entro un giorno lavorativo dalla prestazione del servizio il costo dello stesso all'Agente Raccomandatario interessato. Detta comunicazione e le fatturazioni relative dovranno essere predisposte in formato bilingue (italiano ed inglese). Il pagamento delle fatture nei confronti della società concessionaria dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

Articolo 3

Le suddette tariffe sono da intendersi quale importo massimo applicabile.

Il tariffario sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Concessionario, solo sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all'anno precedente salvo documentati aumenti dei costi di smaltimento finale per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Amministrazioni.

La Società concessionaria si impegna ad accettare eventuali modifiche allo schema tariffario che prevedano una semplificazione della stessa con l'eliminazione ad esempio delle maggiorazioni. Detta nuova struttura tariffaria sarà redatta, con la collaborazione del concessionario, mantenendo invariato il fatturato stimato a parità di prestazioni svolte tenendo conto dei dati degli esercizi precedenti e sarà altresì concordata dall'Autorità Portuale di Taranto con gli utenti interessati.

Articolo 4

La mancata osservanza delle tariffe suindicate comporterà l'applicazione delle sanzioni ex art. 1173 del Codice della Navigazione nei confronti della Società concessionaria.

Articolo 5

L'Ordinanza n. 08/14, in data 26/08/2014, è abrogata.

Taranto, lì __/09/2017

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 4

Ordinanza n. 08/2009

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ORDINANZA N. 08 / 2009

Il Commissario

Vista la Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, e s.m.i. con il quale è stato istituito il *"Consorzio obbligatorio degli oli usati"*;

Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e s.m.i. "*Attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101 relativa alla eliminazione di olii usati*" che regolamenta la raccolta, la rigenerazione, la riutilizzazione e l'eliminazione degli oli usati, prevedendone la cessione al predetto Consorzio;

Visto il D. Lgs. 9 settembre 1988, n. 397 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, con cui è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti;

Visto il D. Lgs. 03 aprile 2008, n. 152 "*Norme in materie ambientale*" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 232 *"Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico"*, che individua nel D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 *"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"* la disciplina nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi;

Visto l'art 4 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n.182 che disciplina gli impianti portuali di raccolta;

Vista l'Ordinanza n. 194/2008 in data 02/09/2008 della Capitaneria di Porto di Taranto che approva e rende esecutivo il *"Piano provvisorio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca scalanti i porti minori e gli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo della Capitaneria di Porto di Taranto"*;

Visto **il *"piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto"*** approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 1189 in data 6 agosto 2005;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099 4711611 ** Fax: 099/4706877*
***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***
Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto

Ritenuto necessario emanare una specifica disciplina che regolamenti il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, co.1, let. m del D. Lgs. 152/06 precitato, dei rifiuti sopra citati nella circoscrizione di competenza di questa Autorità Portuale anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento;

Visti i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 4 e 108 rispettivamente del 15/05/2008 e del 06/08/2008;

RENDE NOTO CHE

nel Porto di Taranto il servizio di raccolta degli olii usati, dei filtri e delle batterie al piombo esauste, prodotti dalle unità minori, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto, è espletato dalla Ditta "ECOLOGICA SUD del geom. V. D'Angiulli" ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli olii usati e del Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi presso le isole ecologiche appositamente posizionate nei pressi della Calata Uno e della Darsena Servizi.

ORDINA

Art. 1

Gli olii usati provenienti da cambio di lubrificanti effettuato a bordo di unità mercantili minori, dalle imbarcazioni da pesca e/o da diporto che approdano o stazionano nel porto di Taranto, devono essere depositati temporaneamente nelle apposite isole ecologiche installate come sopra specificato a cura dei Comandanti/Conduttori delle unità medesime.

E' vietato il deposito di rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

Art. 2

Le informazioni relative agli orari di apertura e le modalità per l'accesso alle strutture predisposte saranno evidenziate a mezzo di comunicazioni esposte direttamente sulle medesime strutture.

I Comandanti delle unità minori, da pesca e i conduttori di unità da diporto sono tenuti, all'atto del deposito degli oli usati, ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento negli specchi acquei interessati dalle relative operazioni. In caso contrario, i predetti soggetti saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni causati a terzi e all'ambiente in conseguenza dell'inquinamento provocato, con l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*
***E-mail:authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***
Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto

E' vietato il deposito in assenza del personale preposto al controllo del regolare svolgimento delle operazioni di deposito.

Art. 3

La ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli olii usati e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi provvederà periodicamente almeno con cadenza bimestrale a prelevare gli olii usati, le batterie e i filtri dalle isole ecologiche. Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli periodici potranno essere disposti in ogni momento dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale di Taranto in caso di comprovate situazioni di necessità.

Art. 4

Il deposito temporaneo degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

Art. 5

Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 03/2001 in data 13/11/2001 di questa Autorità Portuale .

Art. 6

I contravventori alle presenti norme, ove il fatto non costituisce più grave reato e ove non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui alle norme in materia ambientale, saranno perseguiti a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Taranto, lì 13.11.2009

Il Commissario
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRE

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*
***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***
Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto

Ts/gl/FB/IsoleEcologicheOrdinanza09

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 5

Ordinanza n. 73/99

ANTINQUINAMENTO
All. 13

CAPITANERIA DI PORTO

TARANTO

ORDINANZA N° 73 / 99

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

VISTO il Regolamento di sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78 in data 14.07.78 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n. 662, in data 29.09.1980, con cui è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione Internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL 73/78);

VISTA la legge 5 marzo 1982 n. 62 che converte con modificazioni il D.L. 30.12.1981 n. 801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la legge 04/06/1982, n. 438 con cui è stato ratificato e reso esecutivo il protocollo relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 27.02.1978 nonché gli emendamenti di cui alla risoluzione MEPC 14(20) del 07/09/1984 adottati dall'IMO nel corso della XVI sessione;

VISTA la legge 31 Dicembre 1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTO il DPR 27/05/1978 n.504 recante "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 06/04/77 n.185 per assicurare l'esecuzione della Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29/11/68, e della Convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 28/12/1971;

VISTA la circolare n.38 – prot.n.9260863 in data 06.04.87 del Ministero Marina Mercantile Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare relativa alle disposizioni in merito alla prevenzione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive a seguito dell'entrata in vigore in data 06.04.87 dell'Annesso II alla MARPOL 73/78;

VISTO il D.M. 11 Dicembre 1992 concernente l'approvazione del modello del Registro degli idrocarburi;

VISTO il D.M. 31.07.34, ed in particolare gli artt. 16 e 36, dettante norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego, la vendita ed il trasporto degli oli minerali;

RICHIAMATO il foglio n.4956/Sez. Tec. in data 05.03.1998 con il quale questa Capitaneria di Porto dava disposizioni alle locali Agenzie marittime in merito all'attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 19.05.1997 n. 268 che ha introdotto il "Regolamento d'attuazione della direttiva 93/75 CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva";

PRESO ATTO che l'ormai imminente insediamento della Soc. Evergreen al molo polisettoriale, nonché il progettato prolungamento del pontile petrolifero Agip, incrementeranno notevolmente il numero di navi scalanti il porto di Taranto con conseguente aumento del potenziale rischio di inquinamento marino;

CONSIDERATA la necessità, per effetto di quanto precede, di incrementare le misure di prevenzione antinquinamento previste dal Regolamento di sicurezza prima citato, aggiornando ed integrando la vigente normativa alle specifiche disposizioni di legge nel frattempo intervenute e dare così adeguata risposta operativa ai timori, da più parti manifestati, di maggiori rischi ambientali conseguenti all'incremento del traffico portuale così come sopra indicato;

VISTI gli artt. 17, 30, 52, 65, 68, 71, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt.59, 77, 82, 83, 85, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti direttive da parte delle navi e dei titolari di attività che possono determinare inquinamento marino nel porto e nel Circondario marittimo di Taranto.

Art. 1
(Obblighi certificativi per le navi)

A – NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI IDROCARBURI

1. Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nel porto di Taranto per effettuarvi operazioni commerciali e possono, nei limiti di cui sopra, transitare nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto, soltanto se munite del Certificato assicurativo prescritto dall'Art.VII, paragr. 1, della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29.11.1969, ratificata con legge 06.04.1977 n.185.
   Il proprietario, l'armatore o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare all'Autorità Marittima, prima dell'accesso in porto, gli estremi del

certificato assicurativo che deve essere esibito, dopo l'arrivo, dal Comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo, l'Autorità Marittima rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando e sospendendo le operazioni di carico e scarico, dandone immediata comunicazione all'Autorità Doganale agli stessi fini.

2. Tutte le navi cisterna aventi stazza lorda uguale o superiore alle 1600 tonnellate, che siano totalmente o parzialmente vuote ma non degassificate, in entrata ed uscita dal porto di Taranto, dovranno compilare fedelmente ed accuratamente la lista di controllo (Allegato I) mettendola a disposizione del pilota che si trova a bordo, per sua informazione, il quale successivamente la consegnerà controfirmata all'Autorità Marittima. Qualora dalla lista di controllo risulti l'esistenza di manchevolezze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione dell'unità o costituire comunque un pericolo, il pilota deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Taranto.
3. a) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e navi non petroliere superiori à 400 TSL, appartenenti a paesi aderenti alla MARPOL 73/78 che effettuano viaggi internazionali devono essere in possesso del certificato internazionale di prevenzione dall'inquinamento (I.O.P.P.) e del registro degli idrocarburi.

   b) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori a 400 TSL, se adibite a viaggi nazionali devono essere munite del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78, con allegato l'elenco delle soluzioni costruttive e delle apparecchiature installate, e del Registro degli idrocarburi.

   c) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori alle 400 TSL, iscritte nei registri di un paese che non sia parte delle MARPOL 73/78 e non in possesso del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78 saranno sottoposte, con le procedure previste dal Memorandum di Parigi 1982, prima del loro ormeggio, a visita dettagliata al fine di verificare che rispondano alle disposizioni della MARPOL 73/78; a tal fine il Raccomandatario Marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Taranto apposita istanza di visita con almeno 36 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.

   La nave che dovrà essere sottoposta a visita dettagliata, dovrà dar fonda in rada nel punto di coordinate stabilito di volta in volta dall'Autorità Marittima ed attendere l'arrivo della Commissione di visita.

   d) Le navi non petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate ed inferiore a 400 tonnellate e le navi petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate ed inferiore a 150 tonnellate, sia in navigazione nazionale che internazionale, devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I della MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per l'annotazione delle operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentine.

   e) Tutte le navi sopracitate di cui ai punti a), b) e c) al loro arrivo in porto devono consegnare all'Autorità Marittima, unitamente alla nota d'informazione di cui all'art.179 del Codice della Navigazione:

      1) Le navi non cisterna: una copia del quadro riepilogativo delle operazione del locale macchine, contenuta nella parte I del registro degli idrocarburi, firmata dal Comandante della Nave, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78;
      2) Le navi cisterna: a) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchine; b) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del carico e della zavorra contenuta nella parte II del Registro degli idrocarburi, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78; c) copia del piano delle cisterne del carico e degli slop.

3) Le navi cisterna che abbiano trasportato petrolio grezzo, olio grezzo, olio combustibile, olio disiel pesante, olio lubrificante o altro prodotto di natura inquinante, (fatta eccezione per quelle considerate SBT Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare: a) la documentazione di cui al punto e.2 sopracitato; b) il piano di sistemazione della zavorra (allegato II).

f) le navi cisterna di cui al punto e.3 sopracitato e tutte le altre navi cisterna, fatta eccezione per quelle considerate SBT (Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare e quelle che cambiano carico e che effettuano, quindi, il lavaggio delle cisterne, devono, altresì, prima della partenza, integrare la documentazione su indicata con un ulteriore copia del quadro riepilogativo della parte II del registro degli idrocarburi o analoga dichiarazione (per le navi appartenenti ai paesi non aderenti dalla MARPOL 73/78) che riportino integralmente i dati contenuti nello stesso, da cui dovrà risultare la destinazione delle acque di zavorra e/o di quelle di lavaggio.

B – UNITA' > 50 TSL – PESCA – DI PORTO – TRAFFICO

Tutte le unità superiori a 50 TSL da pesca, da diporto e da traffico, abilitate a navigazione nazionale devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I della MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per l'annotazione di operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose.

C – TUTTE LE NAVI

Tutte le navi in arrivo in porto, che siano o meno in possesso di un separatore di miscele oleose, unitamente alla nota d'informazione di cui all'art.179 del Codice della Navigazione, dovranno correttamente comunicare e consegnare all'Autorità Marittima "l'elenco di controllo per le navi" di cui all'allegato I (le navi petroliere compileranno invece l'allegato II) opportunamente integrato dalle notizie relative al quantitativo di acque di sentina tenuto a bordo, all'ubicazione delle casse ove esso è contenuto e alla capacità totale di tutte le casse. Analoga indicazione sarà fatta relativamente alle morchie presenti a bordo.
Qualora il quantitativo di acque di sentina e/o delle morchie detenuto a bordo sia superiore ad ¼ della capacità totale delle rispettive casse di contenimento – o comunque qualora, in relazione alla durata del viaggio da intraprendere, sia ritenuto opportuno dall'Autorità Marittima – è fatto obbligo alla nave, non dotata di separatore, di conferire dette acque e/o morchie, a ditta a terra specializzata nella raccolta e trattamento delle acque oleose.
Dovrà inoltre, per lo stesso fine, comunicare il quantitativo di rifiuti esistenti a bordo da smaltire a terra.
Le navi che sostano in porto oltre le 24 ore, prima della partenza dovranno esibire copia dei documenti comprovanti – se dovuto – l'avvenuta ricezione a terra dei rifiuti solidi e liquidi da parte delle imprese appositamente autorizzate.
La mancata osservanza di detto adempimento sarà motivo ostativo al rilascio delle spedizioni.

Art. 2
(Integrazioni a precedenti disposizioni)

1. Dopo il secondo comma dell'art. 45 – capo VI – del Regolamento di Sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78, è aggiunto il seguente comma:
   "Le Ditte suddette e tutti gli stabilimenti industriali che movimentano prodotti comportanti rischio d'inquinamento marino di qualsiasi natura devono predisporre, tramite ditta specializzata a ciò autorizzata, tutte le precauzioni ritenute opportune per evitare e/o contenere gli effetti di un inquinamento."
2. La premessa ed i punti a) e b) dell'art. 47 del Regolamento di Sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78, sono modificati nel modo seguente:
   "Art. 47 – Obblighi per la prevenzione degli inquinamenti
   Al fine di consentire un pronto contenimento e recupero del prodotto versato in mare ed evitare quindi il suo spandimento su maggiori aree con conseguente emulsione, alle Ditte concessionarie di raffinerie, stabilimenti e depositi costieri ed a quelle autorizzate ad effettuare operazioni di movimentazione di prodotti comunque inquinanti è fatto obbligo di:
   a) mantenere un costante servizio di pulizia degli specchi acquei adiacenti i terminali degli oleodotti e di quelli adiacenti le banchine interessate o i pontili petroliferi dai residui di idrocarburi e/o di altre sostanze inquinanti, a mezzo di un natante opportunamente attrezzato con sistemi di recupero, idonei serbatoi e/o contenitori di stoccaggio e panne galleggianti pronte all'impiego, ritenuti idonei dall'Autorità Marittima;
   b) disporre di un mezzo nautico simile al precedente, comunque ritenuto idoneo dall'Autorità Marittima, pronto a muovere per lo spargimento di sostanze disinquinanti di cui al successivo comma c).
   Nessuna operazione di caricazione, discarica o rifornimento di idrocarburi o altra sostanza inquinante, potrà essere iniziata senza che il mezzo nautico di cui sopra sia presente sul posto, pronto ad operare, e senza che le panne galleggianti siano state adeguatamente posizionate in modo da contenere almeno 2000 mq. di superficie marina.
   E' lasciata tuttavia facoltà alla Ditta concessionaria del servizio prevenzione antinquinamento, che assume la responsabilità delle operazioni di bonifica, di posizionare le panne galleggianti a propria discrezione in relazione alle condizioni meteomarine, al tipo di prodotto movimentato, ecc."
3. Il primo rigo del punto e) dell'art. 47 del sopracitato Regolamento di Sicurezza, è modificato in modo da leggere:
   " e) destinare apposito personale per la sorveglianza delle operazioni di innesto e disinnesto delle manichette ai terminali degli oleodotti o per lo spostamento dei bracci di carico nonché delle precauzioni indispensabili per evitare il colaggio in mare o sulle banchine dei prodotti residui contenuti in dette tubazioni di collegamento o la rottura delle tubazioni stesse".

Art. 3
(Decorrenza)

- Le presenti disposizioni, che entrano in vigore il 15 aprile 1999, abrogano e sostituiscono le precedenti norme finora emanate qualora con esse contrastanti.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed incorreranno nelle sanzioni di cui alla Legge 31.12.1982 n. 979 richiamata nelle premesse.

Taranto, lì 08 aprile 1999

CAPITANERIA DI PORTO TARANTO (3)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni ATTILI

ALLEGATO I

ELENCO DI CONTROLLO PER LE NAVI

CAPITANERIA DI PORTO * TARANTO (3) *

ENTIFICAZIONE DELLA NAVE

ome della nave: Proprietario: Anno di costruzione:

Bandiera: Nominativo internazionale: Stazza lorda:

Porto di iscrizione: Lunghezza fuori tutto:

Nominativo internazionale della nave, se disponibile:

Società di classificazione:

Classe: Scafo: Macchine:

Impianto di propulsione: Potenza:

Agente

Pescaggio: Prua: Centrale: Poppa:

Volume/massa del carico pericoloso e inquinante

Quantità giornaliera di acque di sentina producibili in 24 ore

Porto di destinazione .....

Durata viaggio.....

Capacità delle casse destinate alla raccolta di acque di sentina (Tonn.)

Quantità acque sentina presenti a bordo (Tonn.)

Percentuale (%) delle acque di sentina presenti a bordo rispetto alla capacità totale delle casse di raccolta .....%

B. INSTALLAZIONI DI SICUREZZA

	In buono stato di funzionamento		
	Si	No	Deficienze
1. *Costruzione e attrezzatura tecnica*			
Motori principali e ausiliari	☐	☐	.....
Dispositivo per il timone principale	☐	☐	.....
Dispositivo per il timone ausiliario	☐	☐	.....
Dispositivo per l'ancora	☐	☐	.....
Sistema antincendio permanente	☐	☐	.....
Sistema di gas inerte (se applicabile)	☐	☐	.....
2. *Attrezzatura di navigazione*			
Caratteristiche di manovra disponibili	☐	☐	.....
Primo dispositivo radar	☐	☐	.....
Secondo dispositivo radar	☐	☐	.....
Bussola giroscopica	☐	☐	.....
Bussola magnetica	☐	☐	.....
Radiogoniometro	☐	☐	.....
Ecoscandaglio	☐	☐	.....
Altre apparecchiature elettroniche per la determinazione della posizione	☐	☐	.....
3. *Apparati radio*			
Impianto di radiotelegrafo	☐	☐	.....
Impianto di radiotelefono (VHF)	☐	☐	.....

C. DOCUMENTI

	Certificati/documenti validi a bordo	
	Si	No
Certificato di sicurezza previsto per la costruzione per navi da carico	☐	☐
Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico	☐	☐
Certificato radiotelegrafo per navi da carico	☐	☐
Certificato radiotelefono per navi da carico	☐	☐
Certificato di bordo libero	☐	☐
Certificato di classe	☐	☐
Certificato di assicurazione contro i rischi di inquinamento (CLC) (per le navi che trasportano più di Tonn. 2000 di idrocarburi)*	☐	☐
Certificato di conformità alla SOLAS relativo alle merci pericolose	☐	☐
Certificato di sicurezza per le navi passeggeri	☐	☐
Registro degli idrocarburi	☐	☐
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di prodotti chimici alla rinfusa	☐	☐
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di gas liquidi alla rinfusa	☐	☐
Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento da idrocarburi (Certificato IOPP)	☐	☐
Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento per il trasporto di sostanze nocive liquide alla rinfusa	☐	☐

* art. 6 del D.P.R. 27.05.78 n.504 (G.U. n.246 del 02.09.78)

MANDANTE ED EQUIPAGGIO A BORDO

	Si	No	Titolo professionale di idoneità (descrizione dettagliata e n.)	rilasciato da (autorità competente)	(località/paese)
Comandante	☐	☐	.....	.....	.....
Primo ufficiale di coperta	☐	☐	.....	.....	.....
Secondo ufficiale di coperta	☐	☐	.....	.....	.....
Terzo ufficiale di coperta	☐	☐	.....	.....	.....
Direttore di macchina	☐	☐	.....	.....	.....
Primo ufficiale di macchina	☐	☐	.....	.....	.....
Secondo ufficiale di macchina	☐	☐	.....	.....	.....
Terzo ufficiale di macchina	☐	☐	.....	.....	.....
Addetto alle comunicazioni radio	☐	☐	.....	.....	.....
Totale altri componenti equipaggio, di cui:			in coperta:	in sala macchina:	
Pilota di altura preso a bordo	☐	☐	.....	.....	.....

..... Data

..... Firma del comandante e, in caso di suo impedimento, di chi lo sostituisce

CAPITANERIA DI PORTO (3) TARANTO

Allegato II

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

NOTIZIE COMPLEMENTARI ALLA NOTA DI INFORMAZIONI PRESENTATA DAL COMANDO DI BORDO DELLE NAVI CISTERNA IN ARRIVO NEL PORTO DI TARANTO IN ZAVORRA O PARZIALMENTE CARICHE (art. 183 Codice della Navigazione).

M/c o T/c.....matr.....di.....

.....bandiera.....tsl.....tpl.....Comandante.....matr.....di.....

.....domicilio.....

DATI RELATIVI AL PORTO DI PROVENIENZA

Porto.....data Partenza.....ora (TMG).....

ZAVORRA : permanente tonn..... cisterne n.....

sporca tonn..... cisterne n.....

segregata tonn..... cisterne n.....

ACQUE SENTINA : bilge water tonn..... numero casse ..... capacità totale casse = tonn.....

PESCAGGI : Pr. ..... Pp .....; bunker tonn. .....

qualità ultimo carico trasportato.....tonn. .....

PIANC DI ZAVORRA (a=permanente, b=segregata, c=sporca, d=slops)

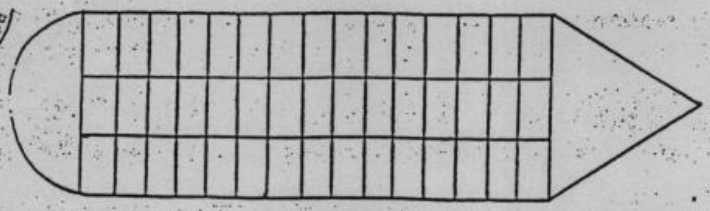

Riportare la sistemazione delle cisterne e l'indicazione della ubicazione e della categoria (permanente, segregata, sporca e slops) delle acque di zavorra.

DATI RELATIVI ALL'ARRIVO A TARANTO

Operazioni da compiere.....

Pescaggi: Pr .....Pp .....bunker tonn. .....

Zavorra da consegnare al serbatoio acque zavorra del terminale AGIP tonn.....

Acque sentina da conferire a terra, tonn.....

Note: (Riferire se durante la navigazione per Taranto siano state effettuate operazioni relative alla zavorra quali: imbarco, sbarco e movimentazioni interna).

IL COMANDANTE DELLA NAVE

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 6

Modello Segnalazione inadeguatezze

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Modello per la segnalazione di eventuali inadeguatezze (ai sensi della lett. g) dell'all.1 del D.Lgs.24.06.2003 n. 182).

Spett.le Ministero della Sanità

Spett.le Capitaneria di Porto
74100 Taranto

Spett.le A.S.L.
74100 Taranto

Spett.le Autorità Portuale
74100 Taranto

Oggetto: segnalazione di inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____, comandante della M/N _____

SEGNALA

la seguente inadeguatezza relativa al seguente impianto di raccolta dei rifiuti vari/slop in ambito portuale:
Società Concessionaria _____;
Data disservizio _____;
Motivi del disservizio:
_____
_____
_____
Taranto, lì ____

In fede

Firma
_____

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato *h*

Planimetria del Porto di Taranto

Molo Polisettoriale
V Sporgente
Calata 5
Yard "ex Belleli"
Punta Rondinella
Pontile ENI
Darsena Servizi
Calata IV
IV Sporgente
Calata III
III Sporgente
Calata II
II Sporgente
Calata I
I Sporgente
Scivolo
Molo S. Eligio
Legenda
Limite Portuale
Scala 1:10.000

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 8

Impianto di Autoclavaggio

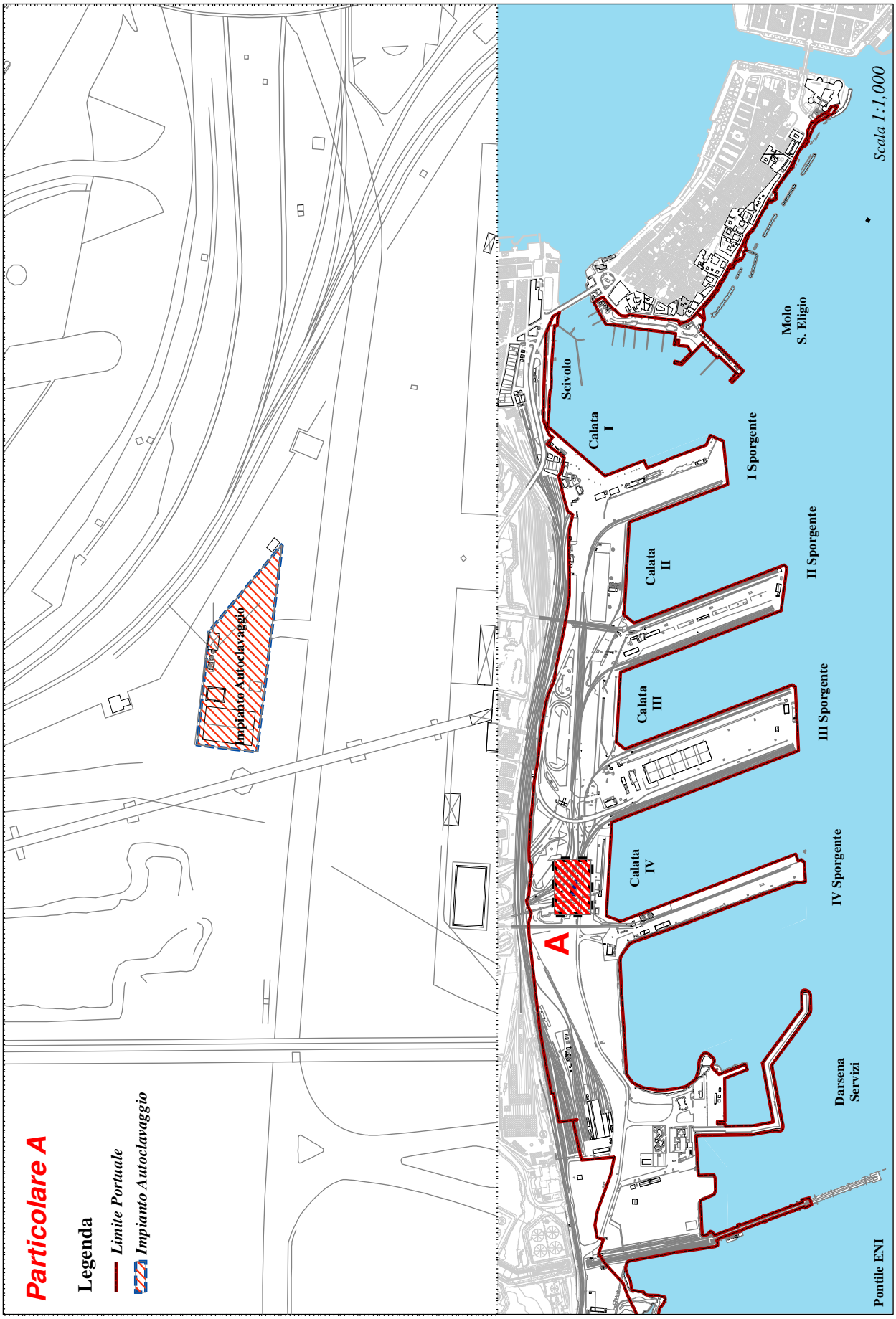
Particolare A
Legenda
Limite Portuale
Impianto Autoclavaggio
Impianto Autoclavaggio
A
Scivolo
Calata I
Calata II
Calata III
Calata IV
I Sporgente
II Sporgente
III Sporgente
IV Sporgente
Molo S. Eligio
Darsena Servizi
Pontile ENI
Scala 1:1,000

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 9

Impianto di Autoclavaggio

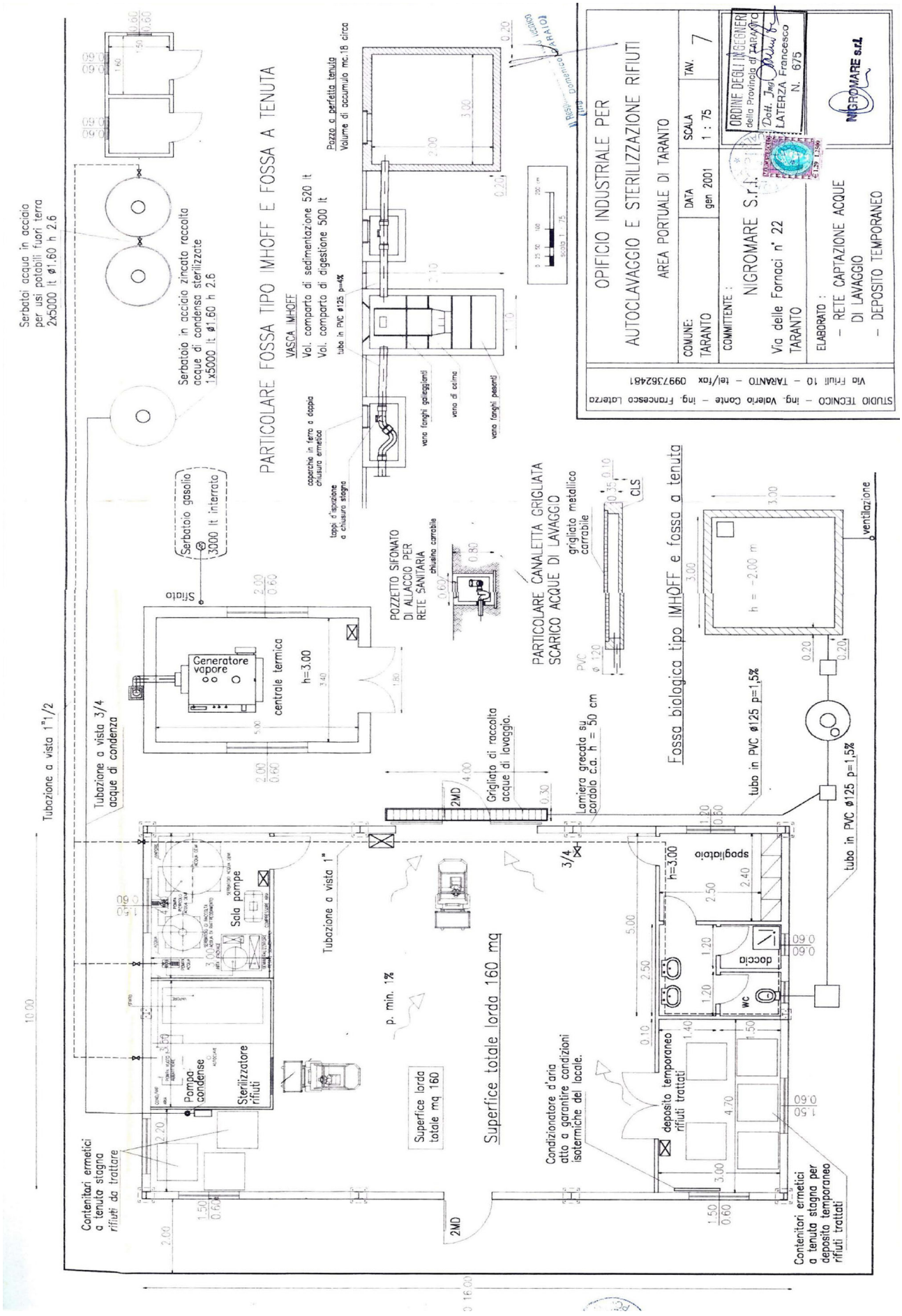
PARTICOLARE FOSSA TIPO IMHOFF E FOSSA A TENUTA
VASCA IMHOFF
Vol. comparto di sedimentazione 520 lt
Vol. comparto di digestione 500 lt
tubo in PVC ø125 p=4%
Pozzo a perfetta tenuta
Volume di accumulo mc.18 circa
coperchio in ferro a doppia chiusura ermetica
tappi d'ispezione a chiusino stagno
vano fanghi galleggianti
vano di calma
vano fanghi pesanti
Serbatoi acqua in acciaio per usi potabili fuori terra 2x5000 lt ø1.60 h 2.6
Serbatoio in acciaio zincato raccolta acque di condensa sterilizzate 1x5000 lt ø1.60 h 2.6
Serbatoio gasolio 3000 lt interrato
Sfiato
Generatore vapore
centrale termica
h=3.00
Tubazione a vista 3/4 acque di condenza
Tubazione a vista 1"1/2
POZZETTO SIFONATO DI ALLACCIO PER RETE SANITARIA
chiusino carrabile
PARTICOLARE CANALETTA GRIGLIATA SCARICO ACQUE DI LAVAGGIO
grigliato metallico carrabile
CLS
PVC ø 120
Fossa biologica tipo IMHOFF e fossa a tenuta
h = 2.00 m
ventilazione
tubo in PVC ø125 p=1,5%
Grigliato di raccolta acque di lavaggio.
Lamiera grecata su cordolo c.a. h = 50 cm
2MD
3/4
Tubazione a vista 1"
Sala pompe
Pompa condense
Sterilizzatore rifiuti
Contenitori ermetici a tenuta stagna rifiuti da trattare
p. min. 1%
Superfice totale lorda 160 mq
Superfice lorda totale mq 160
spogliatoio
h=3.00
doccia
wc
deposito temporaneo rifiuti trattati
Condizionatore d'aria atto a garantire condizioni isotermiche del locale.
Contenitori ermetici a tenuta stagna per deposito temporaneo rifiuti trattati
10.00
16.00
OPIFICIO INDUSTRIALE PER
AUTOCLAVAGGIO E STERILIZZAZIONE RIFIUTI
AREA PORTUALE DI TARANTO
COMUNE: TARANTO
DATA gen 2001
SCALA 1 : 75
TAV. 7
COMMITTENTE :
NIGROMARE S.r.l.
Via delle Fornaci n° 22
TARANTO
ELABORATO :
- RETE CAPTAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO
- DEPOSITO TEMPORANEO
ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO
Dott. Ing. LATERZA Francesco N. 675
NIGROMARE s.r.l.
STUDIO TECNICO – ing. Valerio Conte – ing. Francesco Laterza
Via Friuli 10 – TARANTO – tel/fax 0997362481

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 10

Isole Ecologiche

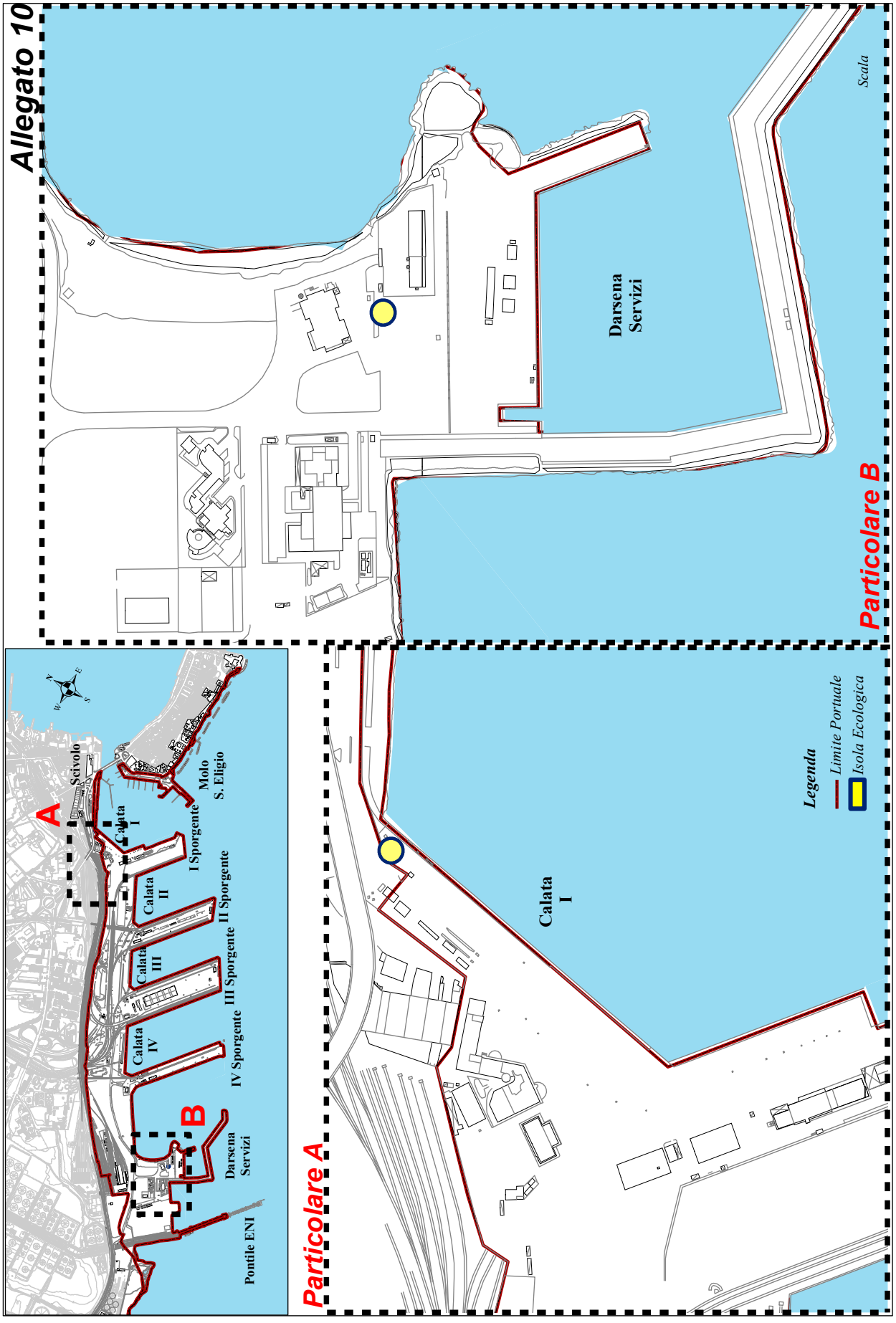
Allegato 10
Particolare B
Darsena Servizi
Scala
Particolare A
Calata I
Legenda
Limite Portuale
Isola Ecologica
A
B
Scivolo
Calata I
I Sporgente
Molo S. Eligio
Calata II
II Sporgente
Calata III
III Sporgente
Calata IV
IV Sporgente
Darsena Servizi
Pontile ENI

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 11

Indicazione cassonetti

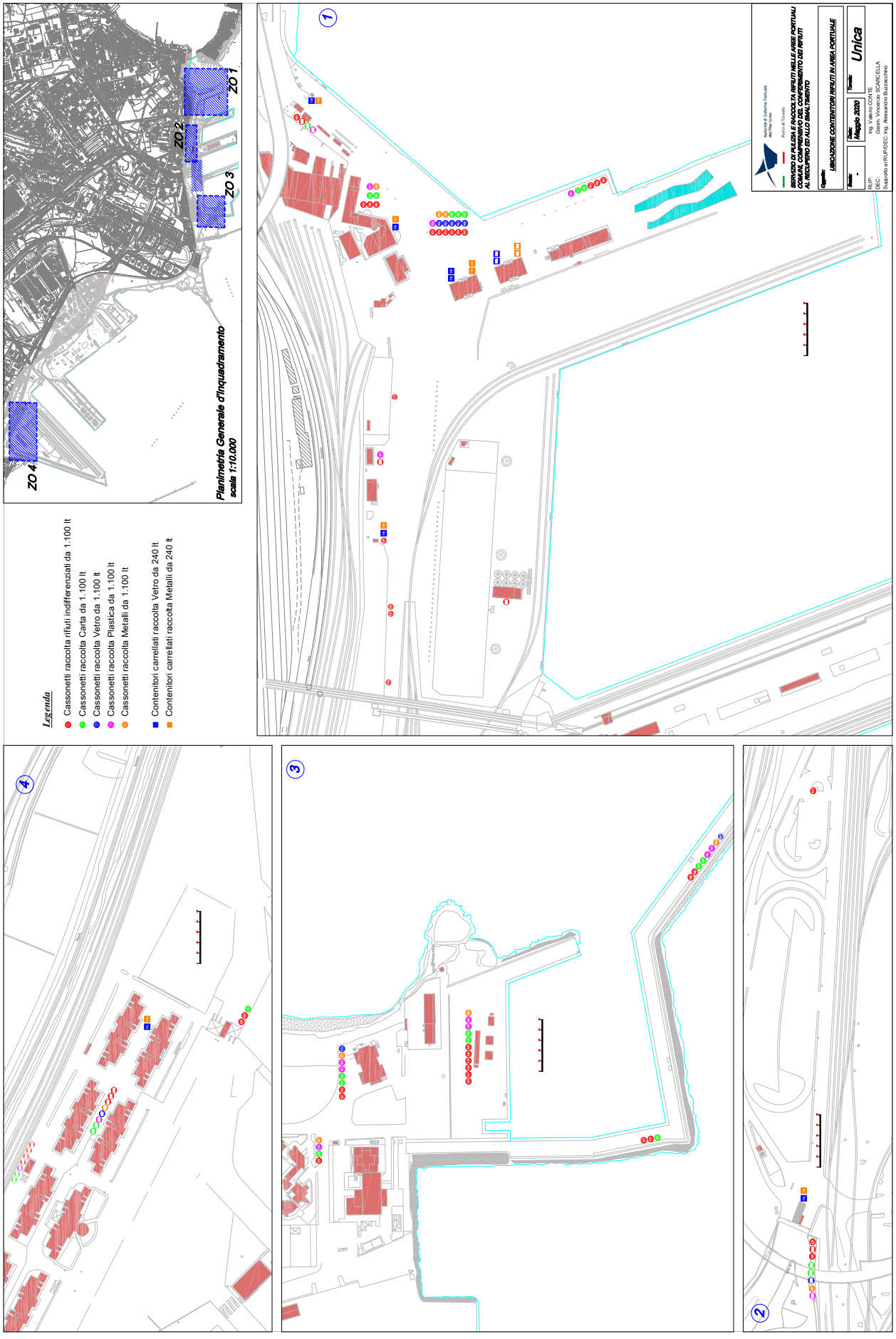
Legenda
Cassonetti raccolta rifiuti indifferenziati da 1.100 lt
Cassonetti raccolta Carta da 1.100 lt
Cassonetti raccolta Vetro da 1.100 lt
Cassonetti raccolta Plastica da 1.100 lt
Cassonetti raccolta Metalli da 1.100 lt
Contenitori carrellati raccolta Vetro da 240 lt
Contenitori carrellati raccolta Metalli da 240 lt
Planimetria Generale d'Inquadramento
scala 1:10.000
ZO 1
ZO 2
ZO 3
ZO 4
1
2
3
4
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
Porto di Taranto
SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI COMUNI, COMPRENSIVO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL RECUPERO ED ALLO SMALTIMENTO
Oggetto:
UBICAZIONE CONTENITORI RIFIUTI IN AREA PORTUALE
Scala: -
Data: Maggio 2020
Tavola: Unica
RUP: Ing. Valerio CONTE
DEC: Geom. Vincenzo SCARCELLA
Supporto al RUP/DEC: Ing. Alessandro Buzzacchino

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 12

Procedure di conferimento

NIGROMARE S.r.l. TARANTO	PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI A BORDO DI NAVI COMMERCIALI	P – 018 pag 1/3

CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO E RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO PRODOTTI DA NAVI COMMERCIALI IN TRANSITO NEL PORTO DI TARANTO

PROCEDURA DI RACCOLTA, TRASBORDO E TRASPORTO

Scopo

La presente procedura ha lo scopo di descrivere e illustrare le modalità e la sequenza delle operazioni da effettuare per la raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da residui del carico e residui associati al carico, individuati ai sensi del D. Lgs. 182/2003 (di attuazione della Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico).

Definizione

L'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 182/2003 definisce **residui del carico** "i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slops) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite".

Per **residui associati al carico** si intendono materiali e oggetti che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico (per es. imballaggi vuoti, sovraimballaggi, pedane, legno, cartoni, metalli vari, plastica, corde, ecc.).

Modalità operative

RITIRO RESIDUI DEL CARICO DA BORDO NAVE

1. Il responsabile dell'impianto predispone, sulla base delle informazioni pervenute tramite notifica e il modulo di dichiarazione compilato dal comandante della nave, il programma di intervento e lo trasmette alla squadra degli operatori addetti.
2. Il programma, tenuto conto delle quantità stimate e delle tipologie dei residui del carico ed associati al carico, dello stato fisico e caratteristiche merceologiche degli stessi, della posizione della nave, e di eventuali altri vincoli contingenti,prevede i mezzi, le attrezzature di lavoro e la formazione della squadra di intervento per il ritiro dei rifiuti in modo semplice, rapido e sicuro.

3. il primo operatore, in collaborazione con gli operatori della squadra, predispone la motobarca, carica, verifica le attrezzature di bordo, i materiali e le apparecchiature necessarie per l'esecuzione dell'intervento (imballaggi, cassone, cisterna, corde, bettolina, pompa, manichette, ecc.).
4. la squadra di intervento si trasferisce con la motobarca e con le attrezzature previste per avvicinarsi e affiancarsi alla nave in posizione di sicurezza e senza arrecare interferenze alle operazioni in corso sulla nave.
5. Un operatore ecologico sale a bordo nave e, in collaborazione con il comandante della nave o di suo delegato, effettua un breve sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi in cui giacciono i residui del carico, fa una stima per quantità e per tipologia e concorda le modalità operative di intervento della raccolta e trasbordo.
6. Il primo operatore, sulla base dei rilievi del sopralluogo, in collaborazione con gli altri operatori della squadra trasferisce a bordo della nave le attrezzature e i contenitori/imballaggi necessari alla raccolta e reimballaggio dei materiali da trasbordare.
7. La raccolta delle varie tipologie dei residui del carico deve essere effettuata imballando e/o reimballando con l'uso di imballaggi idonei e adeguati allo stato fisico e alle caratteristiche merceologiche dei materiali e in grado di assicurare il massimo grado di contenimento e confinamento del carico nelle normali condizioni di trasbordo.
8. I rifiuti del carico e residui associati al carico devono essere imballati tenendo separate e differenziate le varie tipologie e senza miscelarli conaltre tipologie di rifiuti come quelle generate dalle attività di cucina e ristorazione.
9. ogni singolo collo, ben chiuso e a tenuta, deve essere segnalato con una idonea etichetta e targhetta con i dati identificativi del rifiuto caricato.
10. il trasbordo dalla nave alla motobarca deve essere effettuato per singolo collo, alloggiato in un contenitore metallico o di plastica rigida e resistente, assicurato alla corda per la filatura manuale o tramite gru/argano, installato a bordo nave e manovrato da un operatore dell'equipaggio della stessa nave.
11. il primo operatore, operando da bordo della motobarca, cura lo sgancio dei colli e il relativo stivaggio nel vano di carico della motobarca.

NIGROMARE S.r.l. TARANTO	PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI A BORDO DI NAVI COMMERCIALI	P – 018 pag 3/3

12. Per il trasbordo dei residui del carico caratterizzati da stato liquido che devono essere trasportati alla rinfusa, l'operatore ecologico, in collaborazione con gli operatori dell'equipaggio della nave, posiziona pompa e manichette per il travaso del materiale dalla nave nella cisterna della bettolina.
13. Completato il trasbordo dei rifiuti, l'operatore ecologico compila il modulo comprovante in tutte le sue parti, indicando la tipologia dei rifiuti e la relativa quantità stimata, lo sottoscrive, lo fa controfirmare al Comandante della nave e ne rilascia una copia.
14. L'operatore ecologico recupera e raccoglie le attrezzature di lavoro e scende dalla nave.
15. I colli dei residui del carico ed associati al carico stivati nella motobarca vengono trasferiti nell'area di deposito temporaneo dell'impianto portuale di raccolta rifiuti, ove vengono sottoposti a prelievo e campionamento per analisi.
16. Sulla base dei risultati analitici riportati nei rispettivi rapporti di prova, le varie tipologie di rifiuti vengono classificate, identificate e contrassegnate con il pertinente codice identificativo CER, dal responsabile di impianto in collaborazione con il responsabile tecnico.
17. Sulla base dei dati di classificazione e identificazione delle singole tipologie di rifiuti, il responsabile di impianto individua gli opportuni impianti di recupero/smaltimento, stabilendo le prassi e procedure di omologa e conferimento.

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 13

Area sosta cisterne slop

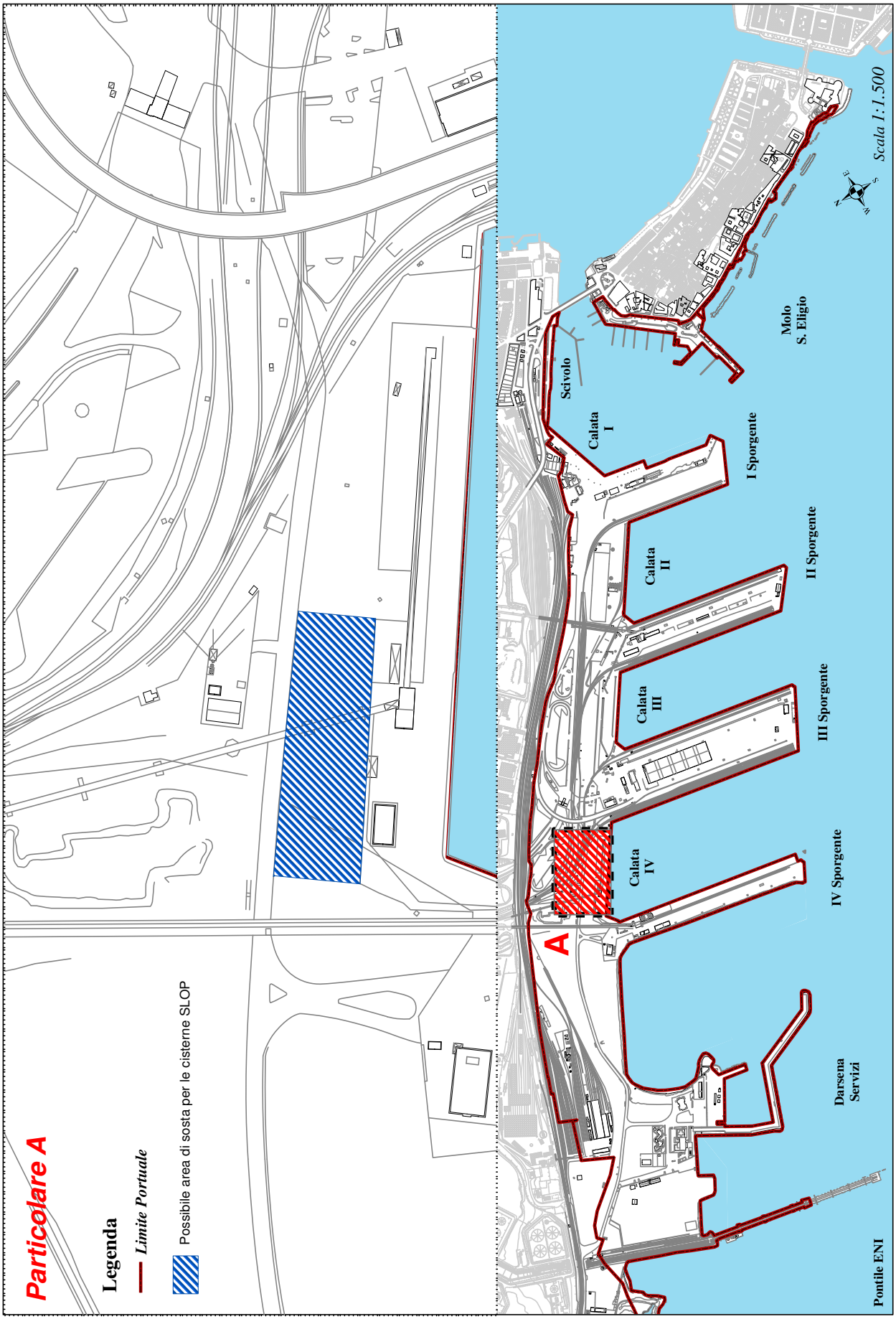
Particolare A
Legenda
Limite Portuale
Possibile area di sosta per le cisterne SLOP
A
Scivolo
Calata I
Calata II
Calata III
Calata IV
I Sporgente
II Sporgente
III Sporgente
IV Sporgente
Molo S. Eligio
Darsena Servizi
Pontile ENI
Scala 1:1.500

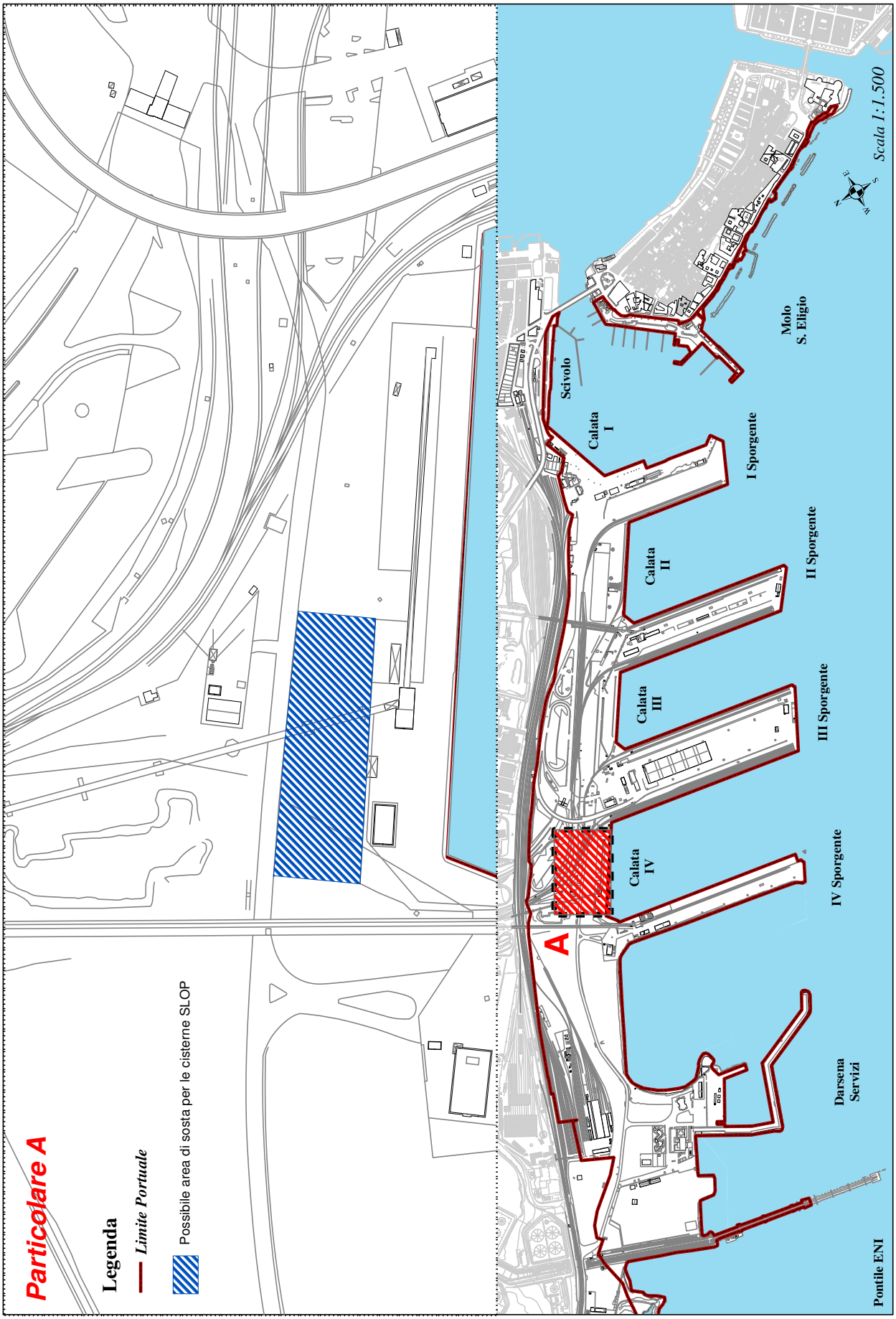
Particolare A
Legenda
Limite Portuale
Possibile area di sosta per le cisterne SLOP
A
Scivolo
Calata I
Calata II
Calata III
Calata IV
I Sporgente
II Sporgente
III Sporgente
IV Sporgente
Molo S. Eligio
Darsena Servizi
Pontile ENI
Scala 1:1.500

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 14

Ordinanza n. 15/15

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n°15/15
del 23/10/2015

Oggetto: ***SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO (SLOPS), DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILIITA' SUPERIORE A 60° E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO DELLE NAVI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA –*** **Determinazione delle tariffe.**

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'Ordinanza n. 11/15 in data 10/09/2015 relativa alla determinazione delle tariffe per le acque di sentina;

Visto l'art. 2 c. 5 dell'Ordinanza n. 11/15 precitata *"Tariffa per le navi che conferiscono le acque di lavaggio, le acque di zavorra"* che prevede che per detti rifiuti si applichi il sistema tariffario a misura in funzione della spesa globale documentata.

considerata l'opportunità di procedere all'individuazione delle tariffe relative alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto, al fine di creare un sistema tariffario completamente definito anche al fine di evitare possibili contenziosi fra concessionario e utenti portuali;

vista la valutazione economica della Società concessionaria in merito alle tariffe *de quo* trasmessa con foglio acquisita al prot. n. 10992 in data 29/07/2015 dell'Ente e successiva comunicazione acquisita al prot. n. 13316 in data 23/09/2015 dell'Ente;

sentite le Agenzie marittime nelle riunioni svolte nelle date 01.07.2015 e 20.10.2015**;**

visto il ribasso dello 0,45% prodotto dalla ATI Morfini Hidrochemical S.r.l. sulle tariffe di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

letto ed applicato:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238, in data 10/07/2015, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto.

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate le sottonotate tariffe che entreranno in vigore dalle ore 00,01 del 01/11/2015:

1.Tariffa fissa per le navi in deroga

1.1 La **tariffa fissa**
Per le navi che fanno scalo in porto e che, poiché in deroga ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D. Lgs. 182/03, non conferiscono le acque di sentina, la tariffa fissa è in funzione delle tonnellate di stazza lorda (T.S.L.) della nave ed è pari a:

navi di TSL	***Tariffa fissa***
fino a 3.000	*€ 69,68*
da 3.001 a 10.000	*€ 89,59*
oltre 10.001	*€ 149,32*

La tariffa fissa non si applica neanche alle navi che conferiscono i residui del carico.

1.2 Tariffa fissa per le navi che scalano frequentemente nel porto di Taranto
Per le navi che fanno scalo almeno 12 volte l'anno (solare) - nel porto di Taranto si applica la seguente tariffa quando sono in deroga:

N° conferimenti	**Tariffa**
0	Tariffa fissa
1	Tariffa fissa*0.85
2	Tariffa fissa*0.70
3	Tariffa fissa*0.55
4	Tariffa fissa*0.40
5	Tariffa fissa*0.25
6	Tariffa fissa*0.10
Dal 6° in poi	Tariffa fissa*0

La tariffa per le navi **che scalano frequentemente nel porto di Taranto** in deroga è determinata, dopo aver effettuato i dodici scali, in relazione al numero di conferimenti effettuati dalla nave durante l'anno solare.

2. Tariffe per le navi che conferiscono acque di sentina

2.1 La **tariffa fissa**
Per le navi che fanno scalo in porto e che conferiscono le acque di sentina, la tariffa fissa è determinata in funzione della quantità di acque di sentina raccolte e del tempo a ciò impiegato.
La tariffa fissa comprende la raccolta ed il trasporto all'impianto di conferimento della totalità delle acque di sentina che la nave conferisce ed è di:

a. 477,84 € sino a 8 m3 di acque di sentina raccolti in max 3 h;
b. 846,17 € oltre 8 m3 di acque di sentina raccolti in max 4 h;

2.2 La **tariffa variabile**
Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m3 e sue frazioni di acque di sentina ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle acque di sentina raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 59,73 € /m3.

3. Tariffe per acque di sentina prodotte da navi in uso per servizi tecnico – nautici in porto (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio)

3.1. La **tariffa fissa**
La tariffa fissa da applicarsi comprende la raccolta ed il trasporto sino all'impianto di conferimento della totalità delle acque di sentina ed è di:
a. 378,29 € sino a 8 m3 di acque di sentina raccolte in max 3 h;
b. 676,94 € oltre 8 m3 di acque di sentina raccolte in max 4 h;

3.2. La **tariffa variabile**
Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m3 e sue frazioni di acque di sentina ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle acque di sentina raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 49,775 €/ m3.

4. Tariffe per le navi che conferiscono morchie (sludge)

4.1 La **tariffa fissa**
La tariffa fissa comprende la raccolta ed il trasporto all'impianto di conferimento della totalità delle morchie che la nave conferisce ed è di:
a. 796,40 € sino a 10 m3 di morchie raccolti in max 3 h;
b. 1.493,25 € oltre 10 m3 e fino a 20 m3 di morchie raccolti in max 4 h;
c. 79,64 €/ m^3 oltre i 20 m3 di morchie raccolti in max 5 h.

4.2 La **tariffa variabile**
Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m3 e sue frazioni di morchie ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle morchie raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 84,61 €/ m3 .

5. **Tariffa per le navi che conferiscono le acque di lavaggio, le acque di zavorra e residui del carico**

5.1. **La tariffa fissa**
La tariffa fissa da applicarsi comprende la raccolta, il trasporto all'impianto di conferimento della totalità delle acque di lavaggio, delle acque di zavorra e dei residui del carico ed è di:
a. 4.380,20 € sino a 80 m3 raccolti in max 3 h;
b. 54,75 €/ m3 oltre gli 80 m3 raccolti in max 4 h.

5.2 **La tariffa variabile**
Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m3 e sue frazioni di acque di lavaggio, delle acque di zavorra, dei residui del carico ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento

a recupero e/o smaltimento delle acque di lavaggio, delle acque di zavorra, dei residui del carico raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 56,74 €/ m^3.

6. **Tariffa per operazione che superano i limiti di orario**
La tariffa variabile, da sommarsi alle precedenti qualora l'attività di raccolta superi rispettivamente le 3 o le 4 ore, è pari a € 219,01 all'ora o pro-quota per frazioni di essa.

Articolo 2

Le tariffe sono comprensive di tutte le eventuali spese che il concessionario sostiene in relazione alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio.
Nel caso in cui vengano richieste al concessionario prestazioni per le quali non sono definite le tariffe, il concessionario potrà accordarsi al riguardo con il comandante della nave o con l'agenzia dandone comunicazione all'Autorità Portuale.

Articolo 3

Le suddette tariffe sono da intendersi quale importo massimo applicabile.

Il tariffario sarà aggiornato annualmente, su istanza del concessionario, solo sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati, relativamente all'anno precedente salvo documentati aumenti dei costi di smaltimento finale per effetto di legge o disposizioni delle competenti Amministrazioni.

Articolo 4

L'Ordinanza n. 11/15 in data 10/09/2015 è abrogata.

Articolo 5

La mancata osservanza delle tariffe suindicate comporterà l'applicazione delle sanzioni *ex* art. 1173 del Codice della Navigazione nei confronti della Società concessionaria.

Taranto, lì 29/10/2015

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Sergio PRETE

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Allegato 15

Ordinanza n. 10/15

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n° 10 /15
del 10/09/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO (SLOPS), DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60°C E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO DELLE NAVI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

premesso che:

- con Delibera del Comitato Portuale n. 02/13, in data 31/01/2013, era indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio in epigrafe;
- con Decreto n. 18/13, in data 04/02/2013, era avviata la procedura di gara, approvato il progetto afferente il servizio di che trattasi, unitamente alla nomina del Responsabile del procedimento e del Direttore per l'esecuzione del contratto;
- con Decreto dell'Amministrazione n. 83/13 del 09/09/2013, la Soc. LE.DE. - classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria di gara con il punteggio totale di 62,78 e il ribasso offerto del 1% - si aggiudicava definitivamente l'appalto, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 11, co. 5 e 12, co. 1 del D.lgs. 163/2006 e smi;
- si instaurava contenzioso giurisdizionale amministrativo tra l'Autorità portuale di Taranto, LEDE Soc. Armatoriale Spa e RTI MORFINI Spa /HIDROCHEMICAL SERVICE Srl;
- con Decreto dell'Amministrazione n. 102/13, in data 30/10/2013, l'aggiudicazione definitiva a favore di LE.DE. Spa era revocata dall'Amministrazione con provvedimento in autotutela, per le ragioni esposte nel Decreto medesimo;
- nel corso della seduta pubblica di gara del giorno 18/11/2013, era dichiarata l'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del costituendo RTI MORFINI Spa, che aveva ottenuto un punteggio totale di 96,59 e offerto un ribasso pari al 0,45%, così come risulta dal verbale n. 5 redatto in pari data;
- con Decreto n. 113/14, in data 20/10/2014, l'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 1126 TAR Lecce-Puglia Sez. I, depositata in data 29/04/2014, escludeva dalla gara il costituendo RTI MORFINI Spa/HIDROCHEMICAL SERVICE Srl, per le motivazioni dedotte nel sopracitato Decreto;
- con sentenza n. 346, depositata in data 27/01/2015, il Consiglio di Stato, sez. IV, in riforma della appellata sentenza del TAR Puglia Lecce sez. I n. 1126/14 cit., annullava la predetta sentenza ordinandone l'esecuzione all'Autorità amministrativa;
- con Decreto n. 26/15, in data 10/03/2015, l'Amministrazione dava esecuzione

alla sentenza del Consiglio di Stato n. 346/15 cit. dandone nel contempo comunicazione al costituendo RTI MORFINI Spa (mandataria);

- con il predetto Decreto era disposta la ripresa dell'iter istruttorio di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal costituendo RTI MORFINI Spa/HIDROCHEMICAL SERVICE Srl, sospeso dall'Amministrazione a seguito dell'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia annullata dal Consiglio di Stato;
- in data 29/04/2015, era sottoscritta la Relazione di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al predetto costituendo RTI;
- con decreto n. 44/15 in data 07/05/2015 veniva affidato il servizio di che trattasi al RTI MORFINI Spa/HIDROCHEMICAL SERVICE Srl;

visti gli atti d'ufficio tutti;

letti ed applicati:
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238, in data 10/07/2015, di nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto;
- Decreto Ministeriale "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale" pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Ordinanza n° 261/2000 come modificata con l'ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della Capitaneria di Porto;
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03 in vigore dal 28 novembre 2004 e successivi aggiornamenti.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato il *"**Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi**"*, allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

La regolamentazione delle tariffe per lo svolgimento del servizio di che trattasi avviene con separata Ordinanza.

Articolo 3

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con la presente ordinanza ed il regolamento allegato.

Articolo 4

L'allegato Regolamento entra in vigore dal 01/10/2015.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ed il regolamento allegato. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, co. 1 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione ad altra norma specifica. I contravventori saranno, inoltre, perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o a cose derivanti dal comportamento omissivo.

Taranto, lì 10/09/2015

Il Commissario straordinario
Prof. Avv. Sergio Prete

Autorità Portuale Di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO (SLOPS), DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60°C E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO DELLE NAVI

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*
***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***
Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le navi che arrivano nel porto di Taranto in rada o alla fonda che devono conferire o meno acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le navi militari da guerra ed ausiliarie od altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate per servizi statali non commerciali.

Articolo 2
Normativa di riferimento

- Marpol 73/78 del 2 novembre 1973 "Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973" ratificata con legge 29 settembre 1980;
- Legge 28 gennaio 1994, n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale" pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Ministeriale dell' 1/07/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l'allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico";
- Decreto Ministeriale Ambiente 17 Dicembre 2009, "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ordinanze della locale Autorità Marittima;
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità Portuale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03 in vigore dal 28 novembre 2004 e successivi aggiornamenti.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché' le unità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 2 del D. Lgs. 182/03;

- Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

- rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

- residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.; il codice CER dei residui del carico liquidi sarà assegnato a seconda del tipo di residuo del carico presente a bordo della nave che effettua il conferimento. Non sono da ritenersi oggetto della presente regolamentazione i residui solidi del carico e quelli associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc. non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco e sbarco delle merci in quanto facenti parte della concessione relativa al ritiro dei rifiuti solidi ritirati da bordo delle navi.

- Acque di lavaggio o "slops": derivano da operazioni di pulizia delle cisterne delle navi contenenti residui di idrocarburi e sono considerate rifiuti oleosi, anche se la presenza di oli in tracce è inferiore allo 0,1% codice CER 16.07.08 (rifiuti contenenti olio).

- Acque di sentina o "bilge water": sono acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Essendo acque stoccate in apposite vasche, dette vasche di sentina, ed avendo del particolato solido trasportato lungo il tragitto di scolo che sedimenta nelle vasche, a seconda del tenore in acqua e della densità si parla di acque di sentina o fanghi (sludge). Le acque di sentina hanno un contenuto di olio compreso fra l'1% ed il 10% e sono identificate con codice CER 13.04.03 "altri oli di sentina della navigazione".

- Morchie: sono da intendersi i "residui oleosi" indicati nell'annesso A della Direttiva 2000/59/CE ovvero i rifiuti individuati quali "morchie rinvenienti dalla centrifugazione degli oli di sentina durante la navigazione " con codice CER 13.05.02* "fanghi di prodotti di separazione olio/acqua".

- Acque di zavorra o "ballast": sono acque utilizzate dalle navi cisterna per bilanciare la distribuzione dei carichi a bordo e per raggiungere un livello di affondamento ottimale alla navigazione.

- impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i

rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

- porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

- Gestione dei rifiuti: la raccolta, articolata nelle tre fasi di prelievo, cernita e raggruppamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,

- Concessionario del servizio (Soggetto Gestore): la ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi individuato dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica.

Articolo 4
Organizzazione del servizio

La raccolta ed il trasporto delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi mercantili avrà luogo tutti i giorni, festivi compresi, e dovrà essere eseguito prevalentemente a mezzo natanti nel rispetto della vigente normativa locale in materia.

Le navi in arrivo nel porto di Taranto, al fine di consentire la programmazione del servizio, inoltrano al concessionario, entro 24 h prima del previsto accosto per il tramite della Agenzia Marittima interessata, l'annesso A della Direttiva 2000/59/CE completo di tutte le informazioni in esso previste.

Il Soggetto Gestore dovrà controllare tutte le notifiche pervenute, con lo scopo di verificare che siano indicate tutte le informazioni necessarie a pianificare le attività da svolgere giornalmente, sulla base sia delle tipologie che della quantità di rifiuti da ritirare.

In considerazione del fatto che il presente regolamento ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano il porto di Taranto, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti di che trattasi, nella predisposizione della programmazione del servizio la Società concessionaria dovrà attenersi ai sottonotati criteri di priorità:

1. avrà precedenza una nave la cui partenza è prevista a più breve termine e che ha a bordo il maggior quantitativo di rifiuti;
2. avrà precedenza una nave la cui capacità di stoccaggio residua, tenuto conto dei rifiuti da conferire e del quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo, è minore;
3. avrà precedenza la nave che è arrivata prima nel porto di Taranto;

In base alle informazioni acquisite e tenendo conto delle priorità la Società concessionaria provvede ad organizzare il piano di lavoro delle bettoline della giornata che viene comunicato alle Agenzie marittime entro le 10.00 del giorno antecedente. Eventuali

variazioni potranno essere chieste entro le ore 12.00 da parte della Agenzia interessata al fine di consentire una eventuale rimodulazione dell'organizzazione del servizio che verrà ricomunicata entro le ore 16.00 dello stesso giorno.

Le Amministrazioni interessate (Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Sanità Marittima, Agenza delle Dogane) potranno visualizzare la programmazione e l'andamento del servizio accedendo al portale dedicato realizzato dalla Società Concessionaria.

In generale con condizioni meteo favorevoli il ritiro dei rifiuti avverrà a mezzo bettolina. Solo in caso di condizioni meteo avverse ed in casi particolari i rifiuti di che trattasi potranno essere ritirati a mezzo autobotte. L'Impresa concessionaria del servizio deve comunicare all'Autorità Portuale per la vigilanza di competenza, il punto di attracco che intende utilizzare ed ottenere la relativa autorizzazione.

Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato durante le operazioni commerciali sia in banchina che ai pontili ed al campo boe senza che vengano interrotte le stesse operazioni previa autorizzazione del comando nave.

Le operazioni di prelievo possono essere eseguite o con il sistema di pompaggio dalle navi stesse o con quelle presenti sui mezzi operativi. Molto spesso le acque di sentina contengono olio combustibile molto denso e poco pompabile; per essere rese più fluide e velocizzare le operazioni di prelievo, le suddette acque possono essere riscaldate e portate a temperature di circa 50° - 60°C mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili adeguate a quelle temperature e pressioni.

Il personale del Soggetto Gestore si recherà sotto bordo per effettuare una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare. Il suddetto personale provvederà ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie dei rifiuti da gestire.

Tale personale provvederà a rilasciare al comandante della nave una bolla di prestazione relativa all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ritirati dalla nave; tale bolla redatta doppia lingua - italiano ed inglese - viene rilasciata dal Soggetto Gestore e riporta le informazioni sulle tipologie ed i quantitativi di rifiuti ritirati.

Al termine delle operazioni di ritiro dei rifiuti a mezzo bettolina, gli stessi verranno trasferiti a terra, presso il punto di sbarco all'uopo individuato, su autobotte per il trasferimento presso l'impianto di smaltimento/recupero autorizzato al fine del completamento del ciclo di gestione dei rifiuti.

Ultimate le operazioni di ritiro e movimentazione dei rifiuti, il personale trasferirà i rifiuti a mezzo autobotte all'impianto all'uopo individuato per le successive operazioni di smaltimento/recupero.

Articolo 5
Deroghe

La Capitaneria di Porto valuterà la necessità di concedere la deroga alle navi e procederà al rilascio della deroga alla nave.

Articolo 6
Mezzi per lo svolgimento del servizio

In relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, per lo svolgimento del servizio vengono utilizzati i seguenti mezzi:

a) n. 2 bettoline attrezzate per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc cadauna e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni.
n. 1 mezzo per trasporto ADR e cisterna per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero realizzato in ottemperanza alla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose ed in conformità alla normativa vigente sulla raccolta – smaltimento di rifiuti pericolosi oggetto del servizio.
La Società concessionaria garantisce la gestione del servizio h24.

Il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

I mezzi adibiti al servizio non possono, del pari, allontanarsi dal porto né essere distratti dal servizio né essere sottoposti a lavori, senza il preventivo benestare dell'Autorità Portuale che si riserva, in tali casi, di chiedere la contestuale sostituzione dei mezzi indisponibili.

L'Impresa concessionaria è, altresì, obbligata a:

a. assicurare il regolare espletamento del servizio;
b. provvedere a che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto siano mantenuti sempre in perfetta efficienza e pulizia;
c. provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico – sanitari correlate alla attività lavorativa di che trattasi ai sensi della normativa vigente;
d. eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti;
e. indicare gli impianti di recupero e di smaltimento, per le varie tipologie, presso i quali saranno conferiti i rifiuti;
f. il Concessionario del servizio, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Dovrà, pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 182/03 provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e dal D.M. Ambiente 17 Dicembre 2009. Dovrà, inoltre, comunicare mensilmente all'Autorità Portuale le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto;
g. tenere a disposizione dell'Autorità Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.

Articolo 7
Segnalazioni

Eventuali segnalazioni e/o disservizi da parte dell'utenza portuale in merito allo svolgimento del servizio possono essere rappresentate all'Autorità Portuale mediante comunicazione effettuata sull'apposito modello reperibile sul sito istituzionale www.port.taranto.it dell'ente alla sezione ambiente.
L'Autorità Portuale, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla risoluzione delle stesse. Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

Art. 8
Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia di rifiuti ed alle ordinanze e decreti emanati dall'Autorità Portuale di Taranto e dalla Capitaneria di Porto di Taranto.

AP_TA.Porto_TA.REG_DECRETI.R.0000040.29-05-2020

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Decreto n° __/20 del __/__/2020
Direzione competente: OPE

Oggetto: Piano di Raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03. – Adozione ai fini dell'*iter* procedurale di approvazione del piano *ex* art. 5 D.Lgs. n° 182 precitato.

Il Presidente

Visto "Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto" in vigore approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1407 del 12 giugno 2015;

Considerato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto ha implementato l'*iter* procedimentale previsto procedendo all'aggiornamento del documento precitato *ex* art. 5, comma 1, della normativa medesima;

Considerato che si è provveduto ad aggiornare il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto;

vista la nota prot. n. 3963 del 5 marzo 2019 con cui l'Ente faceva istanza alla Regione Puglia per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 per l'aggiornamento del piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto rappresentando che "nell'aggiornamento si sono apportate solo modifiche minori;

vista la nota prot. n, AOO_089/402 del 5 aprile 2019 veniva segnalata da parte della Regione Puglia la mancanza di un allegato;

considerato che l'Ente con nota prot. n.5781 del 4 aprile 2019 trasmetteva copia del piano di che trattasi unitamente alla copia del decreto di adozione;

vista la nota prot. n. AOO_089/4662 del 18 aprile 2019 con cui la Regione Puglia comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione della documentazione di piano sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente;

vista la determina dirigenziale n. 44 del 3 febbraio 2020 "L.R. 44/2012 e smi – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Aggiornamento del "piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto "

Letti ed applicati
- la Legge n° 84 del 28.01.1994;
- il Decreto Legislativo n° 182 del 23.06.2003 suindicato;
- il Decreto n. 362 del 08.11.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio.

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. è adottato l'allegato "Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto di Taranto" Rev. 9 in data 15 maggio 2020,
3. di procedere con atto a parte all'inoltro del suddetto documento alla Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica per l'approvazione dello stesso ex art. 5 co. 2 D. Lgs. n° 182/03.

Visto:
Il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino Di Blasio

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

All.: piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

ts/GL/decreto appr_2020 (1) (2)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1244

Gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ARPAL-Puglia. Conferimento incarico temporaneo all'OIV della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza, con il supporto della Struttura di Staff Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con cui è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA" e il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1746 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Presidenza;
- Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- La L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 recante "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 17 maggio 2016, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (d'ora in avanti OIV) della Regione Puglia, il cui incarico è stato rinnovato per un ulteriore triennio – ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L.R. n. 1/2011 – con Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 29 marzo 2019 con l'espresso "fine di assicurare le vincolanti funzioni e attività a questi attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di programmazione strategica, ciclo della performance, processi di misurazione e valutazione dei risultati e delle prestazioni della Dirigenza, trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), anticorruzione (L. n. 190/2012) e ad ogni altro compito cui l'OIV deve presidiare in base alle vigenti disposizioni";

Premesso che:

- Con L.R. n. 29 del 29/06/2018 recante "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per Il contrasto al lavoro nero e al caporalato" sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183);
- L'art. 7 della suddetta Legge Regionale ha istituito l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (d'ora in avanti ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia per provvedere essenzialmente a:
    - garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
    - gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
    - proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
    - proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

- attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
- proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, coordinandone l'attività;
- proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
- organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
- supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
- promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
- promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
- attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
- svolgere funzioni di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;
- curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
- redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale;

- La L.R. n. 29/2018 stabilisce che sono organi dell'ARPAL il direttore generale e il revisore unico: il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone In possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale;
- Rilevata la complessità delle procedure di definizione delle modalità organizzative e tecniche finalizzate a rendere operativa l'Agenzia, con D.P.G.R. n. 461 del 23/07/2018 e con successivo D.P.G.R. n. 1 del 08/01/2019 si è provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario dell'ARPAL – il cui incarico è stato prorogato fino al 14/07/2020 con D.P.G.R. n. 24 del 14/01/2020 – al quale è stato attribuito il compito di predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell'Agenzia nonché lo Statuto recante le norme di funzionamento, di predisporre i regolamenti di funzionamento e gli atti di organizzazione, di costituire la struttura tecnico-operativa e di predisporre la proposta della dotazione organica, in conformità alle previsioni della L.R. n. 29/2018;
- In attuazione dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 29/2018, il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle altre Province pugliesi, in servizio presso i Centri per l'impiego e già trasferito nei ruoli della Regione Puglia dal 01/07/2018, è stato collocato in assegnazione vincolata presso l'ARPAL;

Considerato che:

- Il menzionato assetto organizzativo e le circostanze temporali che hanno caratterizzato l'avvio dell'operatività dell'ARPAL-Puglia hanno determinato il recepimento e l'applicazione degli analoghi criteri e principi posti a presidio del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale dipendente regionale (D.G.R. n. 87 del 22/01/2019 e D.G.R. n. 28 del 13/01/2020) e dei criteri utilizzati per la definizione e descrizione degli obiettivi operativi delle Strutture regionali (D.G.R. n. 144 del 30/01/2019 e D.G.R. n. 205 del 25/02/2020), opportunamente integrati per le sole parti eventualmente non adattabili;
- È stata rilevata, pertanto, una stretta correlazione esistente tra gli obiettivi strategici regionali in materia di

welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili, di cui alla D.G.R. n. 86 del 22/01/2019 e alla D.G.R. n. 42 del 20/01/2020, e le finalità e le competenze dell'ARPAL;

- Con nota prot. n. 3768 del 11/06/2019, il Commissario Straordinario dell'ARPAL ha trasmesso, tra gli altri, alla Segreteria Generale della Presidenza e all'OIV della Regione Puglia la deliberazione n. 15 del 05/06/2019 con la quale l'Agenzia ha approvato il Piano della Performance 2019, essenzialmente fondato sull'obiettivo assegnato al medesimo Commissario con il D.P.G.R. n. 1/2019 e integrato con l'omologo Piano regionale approvato con D.G.R. n. 144/2019 per quanto concerne gli obiettivi in materia di politiche di promozione e tutela del lavoro;
- Facendo seguito a quanto comunicato in data 11 giugno 2019, il Commissario Straordinario dell'ARPAL, con nota prot. n. 4308 del 18/06/2019 trasmessa tra gli altri al Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale, ha chiesto, per contingenti ragioni correlate temporalmente all'avvio delle attività e al conseguimento della piena funzionalità dell'Agenzia, di voler sottoporre alle valutazioni dell'OIV della Regione Puglia, per un periodo transitorio da stimare ragionevolmente in massimo 18 mesi, i risultati organizzativi e individuali del personale in servizio presso l'ARPAL-Puglia, nonché quanto connesso all'intero ciclo della performance sino a tutto il 2020;
- Con nota prot. n. 17665 del 26/05/2020 dell'ARPAL è stata trasmessa, tra gli altri, alla Segreteria Generale della Presidenza e all'OIV della Regione Puglia, la deliberazione n. 5 del 31/01/2020 recante ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2020 (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009)", principalmente fondato sull'obiettivo assegnato al Commissario Straordinario dell'ente regionale con D.P.G.R. n. 24/2020, e, inoltre, con successiva nota prot. n. 18345 del 03/06/2020 è stata trasmessa la Relazione sulla Performance 2019 dell'ARPAL-Puglia, unitamente alle schede di valutazione dei dirigenti in assegnazione all'Agenzia;
- È stata verificata la disponibilità dei componenti dell'OIV della Regione Puglia a valutare anche i risultati organizzativi e individuali del personale in servizio presso l'ARPAL-Puglia, nonché quanto correlato all'intero ciclo della performance dell'Agenzia medesima, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e fintantoché l'ARPAL non istituisca un proprio Organismo indipendente di valutazione, in conformità al D.Lgs. n. 150/2009 e alla L.R. n. 1/2011.

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno autorizzare l'OIV della Regione Puglia a valutare anche i risultati organizzativi e individuali del personale in servizio presso l'ARPAL-Puglia, nonché quanto correlato all'intero ciclo della performance dell'Agenzia medesima, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e fintantoché l'ARPAL non istituisca un proprio Organismo indipendente di valutazione, in conformità al D.Lgs. n. 150/2009 e alla L.R. n. 1/2011.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare l'OIV della Regione Puglia a valutare anche i risultati organizzativi e individuali del personale in servizio presso l'ARPAL-Puglia, nonché quanto correlato all'intero ciclo della performance dell'Agenzia medesima, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e fintantoché l'ARPAL non istituisca un proprio Organismo indipendente di valutazione, in conformità al D.Lgs. n. 150/2009 e alla L.R. n. 1/2011;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 e ss.mm.ii;
4. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di trasmettere il presente schema di provvedimento all'ARPAL-Puglia e all'OIV.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Controllo di Gestione
Maria Rosaria Messa

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare l'OIV della Regione Puglia a valutare anche i risultati organizzativi e individuali del personale in servizio presso l'ARPAL-Puglia, nonché quanto correlato all'intero ciclo della performance dell'Agenzia medesima, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e fintantoché l'ARPAL non istituisca un proprio Organismo indipendente di valutazione, in conformità al D.Lgs. n. 150/2009 e alla L.R. n. 1/2011;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 e ss.mm.ii;
4. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di trasmettere il presente schema di provvedimento all'ARPAL-Puglia e all'OIV.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO	ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1256

Emergenza Sanitaria COVID-19 – Indagini siero-epidemiologiche nella Regione Puglia – Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia.

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992,

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria.

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii. .

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE le Ordinanze della Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 di nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Puglia, il Presidente della Regione medesima.

VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti.

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza COVID-19:

attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020».

VISTO l'art. 6 (Sistema di allerta Covid-19) del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 con il quale è stato, tra l'altro istituito il sistema di allerta Covid-19 costituito dalla *«piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che … hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile» con la finalità di «allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19»*.

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020, n.74 e recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTE le Circolari e Ordinanze del Ministero della Salute in materia di indicazioni e linee guida per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e per l'esecuzione dei test diagnostici nonché in materia di test sierologici.

RICHIAMATE, in particolare, le circolari del Ministero della Salute:

a) prot. 0014915 del 29.04.2020 recante «Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività»;

b) prot. 0011715 del 03.04.2020 recante «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio»;

c) prot. 0016106 del 09.05.2020 recante «COVID-19: test di screening e diagnostici»;

d) prot. 0018584 del 29.05.2020 recante «Ricerca e gestione dei contatti in casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni».

VISTI i Rapporti ISS-COVID19 recanti Indicazioni ad interim per la gestione dei diversi aspetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2020, n. 519 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti», finalizzata alla individuazione dei laboratori a supporto ed integrazione dell'attività dei laboratori pubblici, per la esecuzione "con la massima urgenza con priorità per gli operatori sanitari, per i pazienti presi in carico dalle strutture di emergenza ed urgenza".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2020, n.652 recante «DGR n.519/2020 – Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 –– Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013».

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.

RICHIAMATI i contenuti della circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020 nella quale

si evidenzia, tra l'altro, che «***I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale***. *Diversamente, come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS-CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa. In particolare, i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal CTS,* ***non possono****, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica,* ***sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS****. Il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero* ***non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica****, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l'utilizzo dei test rapidi* ***non è comunque indicativo di un'infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità****. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani,* ***il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV2****. Infine, l'assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto all'infezione virale)* ***non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell'individuo***».

POSTO IN EVIDENZA CHE, come richiamato nella circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020, i test sierologici «qualora non marcati CE ai sensi del D. *Lgs. 332/00 come dispositivi per test autodiagnostici,* ***non possono essere usati*** *da chi non abbia qualificazione/competenza nel merito e, pertanto, l'eventuale fornitura al pubblico generale sarebbe incoerente con la loro destinazione d'uso»*.

POSTO IN EVIDENZA CHE con circolare prot. 0011715 del 03.04.2020 il Ministero della Salute ha richiamato la raccomandazione della Commissione Europea (UE COMM) del 18 marzo 2020 (Covid-19 - EU recommendations for testing strategies) con la quale si raccomanda di non effettuare test SARS-CoV-2 in assenza di prescrizione medica od ospedaliera.

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea recante «Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni» (2020/C 122 I/01) del 15.04.2020.

RICHIAMATI, altresì, i contenuti della circolare del Ministero della Salute prot. 016106 del 09.05.2020 recante «COVID-19: test di screening e diagnostici» con la quale ha, tra l'altro, ribadito che «***I test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale*** *in quanto:*

1. sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità;

2. la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus;

3. i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica;

4. i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2.

Le attuali conoscenze scientifiche relative ai test sierologici per il COVID-19 sono però lacunose relativamente alla capacità di fornire le seguenti informazioni:

1. presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dalla infezione o malattia (in genere, un elevato titolo anticorpale correla con la presenza di anticorpi neutralizzanti rilevati al test di neutralizzazione/riduzione delle placche);

2. persistenza degli anticorpi a lungo termine.».

CONSIDERATO CHE con la circolare prot. prot. 016106 del 09.05.2020 il Ministero della Salute ha richiamato quanto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ossia che «sebbene l'impiego di kit diagnostici di più *semplice esecuzione sia auspicabile e rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale,* ***gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi d'infezione da SARS-CoV-2 rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni***

respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali*. La diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 va eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome».* Inoltre, l'OMS evidenzia che per «***l'utilizzo dei test sierologici nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS-CoV-2, sono necessarie ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa***».

POSTO IN EVIDENZA CHE secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento di Protezione civile e riportato in diverse circolari del Ministero della Salute, tra cui la prot. 016106 del 09.05.2020, «***i test basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG*** *specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 …* ***non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei****, secondo i protocolli indicati dall'OMS. Infatti,* ***il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica****, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l'utilizzo di tali test non è, comunque, indicativo di un'infezione acuta in atto e, quindi, della presenza di virus nel paziente e del rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con differenti patogeni affini, quali altri coronavirus umani,* ***il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV-2***». Inoltre, il Ministero della Salute evidenzia che «l'assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto al momento dell'infezione virale) ***non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e il relativo rischio di contagiosità dell'individuo***».

PRESO ATTO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella pubblicazione dell'8 aprile 2020, "Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19 Scientific Brief" «raccomanda l'uso dei nuovi test *immuno-diagnostici point-of-care* ***solo in ambito di ricerca***» mentre con la successiva pubblicazione del 24 aprile 2020 *"Immunity passports"*, l'OMS ha evidenziato che «***tali test possono generare sia falsi positivi sia falsi negativi, con gravi conseguenze che possono influenzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni***».

POSTO IN EVIDENZA che i dispositivi medici diagnostici «*in vitro (IVD) sono regolamentati a livello comunitario dalla Direttiva Europea 98/79/EC, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro", e che i test in oggetto, non essendo autodiagnostici,* ***non devono essere venduti o messi a disposizione di "profani"****, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto*».

PRESO ATTO CHE il Ministero della Salute con circolare prot. 016106 del 09.05.2020 ha posto in risalto come «la qualità e l'affidabilità di un test dipendono in particolare dalle due caratteristiche di specificità e sensibilità, e pertanto, sebbene non sussistano in relazione ad esse obblighi di legge» e, pertanto, «è ***fortemente raccomandato l'utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%****, al fine di* ***ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi****.* ***Al di sotto di tali soglie, l'affidabilità del risultato ottenuto non è adeguata alle finalità per cui i test vengono eseguiti***».

Per quanto riguarda, invece, **i test rapidi (test eseguiti su sangue capillare)**, il Ministero della Salute chiarisce che «*essendo di natura puramente qualitativa,* ***possono solo indicare la presenza o assenza di anticorpi***» e che, in considerazione delle conoscenze oggi disponibili, «***non vi sono al momento evidenze prodotte da organismi terzi in relazione alla loro qualità***».

CONSIDERATO CHE, come riportato dal Ministero della Salute, l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) nelle varie pubblicazioni chiarisce che:

a) **un test anticorpale positivo** indica se la persona è stata infettata da SARS-CoV-2 (se IgM positivi: infezione recente; se IgM negativi e IgG positivi: infezione passata), ***ma non indica necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se una persona è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita***; pertanto, è ***opportuno, in tali casi, l'esecuzione del test molecolare***;

b) **un test anticorpale negativo** può avere vari significati: una persona non è stata infettata da SARS-CoV-2, oppure è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato è, al momento dell'esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test; ***tali valutazioni confermano che i test anticorpali non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare***.

CONSIDERATO CHE con decreto legge 10 maggio 2020, n. 30 recante «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2» al fine di «*disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto*» è stata avviata **una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta su base nazionale** dal Ministero della salute e dall'ISTAT basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei «*campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche*».

RICHIAMATO il contenuto del Rapporto ISS COVID-19 n. 28/2020 (versione del 18 maggio 2020) recante «Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e tipologie» nel quale, tra l'altro, sono riportate le tipologie di dispositivi per la diagnosi di COVID-19 classificati:

a) in base all'uso o meno di apparecchiature: test per l'uso su macchine analizzatrici, test rapidi;

b) in base alla tipologia di marcatore rilevato: metodi diretti costituiti da saggi che rilevano la presenza di componenti del virus (RNA o antigene), metodi indiretti che costituiti da saggi sierologici (o anticorpali) che rilevano l'avvenuta esposizione al virus;

c) in base all'utilizzatore previsto: professionisti della salute (test ad uso professionale), utenti non esperti ossia profani (test auto-diagnostici);

POSTO IN EVIDENZA CHE

1) i test sierologici ad uso professionale comprendono sia i test destinati all'uso presso un laboratorio, sia i test rapidi utilizzati da personale sanitario al di fuori del laboratorio nel contesto di analisi decentrate, ovvero vicino al paziente (near patient testing o point of care test) e che il Rapporto ISS COVID-19 n.28/2020 richiama l'attenzione «sulla categoria dei "test rapidi" in quanto possono insorgere equivoci. Sebbene possano apparire di facile impiego, i test rapidi sono destinati ad uso professionale e non vanno confusi con i test auto-diagnostici: ***non possono essere messi a disposizione degli utenti non esperti (cittadino comune)****, ad esempio tramite farmacie o web, in quanto non hanno un marchio CE con il coinvolgimento di un Organismo Notificato (es. CE_{1234}) che ne abbia effettuato la valutazione per i test»*;

2) i test auto-diagnostici (self-test) il Rapporto ISS COVID-19 n.28/2020 riporta che «è opinione generale tra gli Stati membri dell'UE ***la non opportunità dell'utilizzo dei self-test nella fase attuale***».

CONSIDERATO CHE il Rapporto ISS COVID-19 n. 28/2020 evidenzia come i «test sierologici anti-SARS-CoV-2 sono presenti sul mercato sia come test che si avvalgono di apparecchiature, sia come test rapidi. I test anticorpali sono molto numerosi sul mercato, sono relativamente economici e non richiedono laboratori particolarmente attrezzati per il loro utilizzo (o addirittura non richiedono strumentazioni nel caso dei "test rapidi")» e che «i test presenti sul mercato, ad oggi, non sono quantitativi: ***determinano soltanto la presenza di anticorpi, ma non il loro livello****. Anche qualora venisse dimostrato che gli anticorpi conferiscano protezione, l'accertamento della sola presenza* ***non permette di trarre conclusioni sull'immunità alla reinfezione, essendo la protezione verosimilmente legata anche al livello anticorpale****. È documentato che in una frazione di casi COVID-19 (positivi al test molecolare) la risposta anticorpale possa essere debole, tardiva o assente.»*

PRESO ATTO del lavoro condotto dal Comitato regionale di esperti composto dalla dr.ssa Lucia Bisceglia (Dirigente Area Epidemiologia e Care Intelligence dell'AReSS Puglia), prof. Alessandro dell'Erba (Responsabile Rischio Clinico AOU "Consorziale Policlinico" di Bari), prof. Loreto Gesualdo (Presidente della Scuola di Medicina

dell'Università degli Studi di Bari), prof. Pier Luigi Lopalco (Coordinatore Emergenze Epidemiologiche Regione Puglia), dr. Danny Sivo (Dirigente Responsabile UOSVD Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria ASL BT), prof. Luigi Vimercati (Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Università di Studi Aldo Moro) nonché congiuntamente ai medici competenti e coordinatori dei medici competenti dr. Franco Polemio (ASL BA), dr. Massimo Muratore (ASL LE), dr. Umberto D'Orsi (Policlinico di Foggia), dr. Vincenzo Marotta (ASL FG), dr. Massimo Sabbatucci (ASL TA), dr. Annunziato Scorpiniti (ASL BT), dr.ssa Angela Russo (IRCSS "Casa Sollievo della Sofferenza"), dr. Marco Acquaviva (ASL Br), dr.ssa Ilaria Tatò (IRCSS "Giovanni Paolo II"), dr.ssa Alda Nuzzaco (IRCSS "Miulli"), dr. Roberto Zefferino (Università di Foggia – ASL FG) mediante il quale è stato predisposto il documento denominato «Linee di Indirizzo per "Protocollo sorveglianza sanitaria integrativo per emergenza COVID19" nella "FASE 2"» per l'uso equilibrato ed integrato dei test di laboratorio oggi disponibili e per la definizione e la disciplina degli ambiti di utilizzo dei test, fermo restando i compiti del Medico Competente previsti dalla normativa vigente ed i singoli contesti operativi.

RICHIAMATO il contenuto della disposizione prot. AOO/005/0001546 del 20.05.2020 recante «Emergenza COVID-19 –Percorsi di screening regionale mediante utilizzo di test sierologici per il monitoraggio e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2» con la quale è stata, tra l'altro, disciplinata la predisposizione di un *"piano territoriale per la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa, promuovendone la diffusione tra tutte le strutture, gli operatori e le rappresentanze sindacali"* prevedendo l'adesione al percorso di screening da parte dei datori di lavoro su base volontaria in collaborazione con il medico competente aziendale nonché l'accesso al percorso di screening siero-epidemiologico su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione/SPESAL territorialmente competente.

RICHIAMATO il contenuto della disposizione del Direttore del Dipartimento Salute e del Presidente della Giunta Regionale prot. AOO/005/001316 del 11.05.2020 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – D.P.C.M. 26.04.2020 – Linee di Indirizzo per "Protocollo sorveglianza sanitaria integrativo per emergenza COVID19" nella "FASE 2" italiana con riferimento alle Aziende Sanitarie, Istituti, Enti e Strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario della Regione Puglia».

POSTO IN EVIDENZA che le «Linee di Indirizzo per "Protocollo sorveglianza sanitaria integrativo per emergenza COVID19" nella "FASE 2"» con riferimento ai test sierologici prevedono che «*Circa l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità.* ***In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore****. I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS,* ***non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare su tampone nell'identificazione dei soggetti che hanno contratto l'infezione nelle fasi precoci e non danno allo stato attuale alcuna "patente di immunità"; sono invece molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione e negli operatori sanitari che vengono a contatto con i pazienti sospetti o affetti****. Circa le diverse classi di immunoglobuline in corso di infezione da SARS-CoV2 non sono disponibili a oggi evidenze conclusive sulla cinetica di comparsa degli anticorpi nell'infezione.* ***L'eventuale positività del test sierologico deve necessariamente essere confermata tramite test molecolare***».

RICHIAMATO il contenuto della disposizione direttoriale prot. AOO/005/3004 del 24/07/2020 recante «Emergenza sanitaria COVID-19 – D.P.C.M. 26.04.2020 – Linee di Indirizzo per "Protocollo sorveglianza sanitaria integrativo per emergenza COVID19" nella "FASE 2" italiana con riferimento alle Aziende Sanitarie, Istituti, Enti e Strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario della Regione Puglia – Disposizione prot. AOO/005/0001316 del 11.05.2020 – INTEGRAZIONE».

SENTITO il parere espresso per le vie brevi dal Coordinatore Regionale delle Emergenze Epidemiologiche in ordine alla procedura di sorveglianza da porre in essere in presenza di esito positivo al test sierologico con prelievo venoso.

RITENUTO, pertanto, di dover:

a) prendere atto dei contenuti delle disposizioni prot. AOO/005/001316 del 11.05.2020, prot. AOO/005/001546 del 20.05.2020 e prot. AOO/005/003004 del 24/07/2020 recanti linee di indirizzo in materia di protocolli di sorveglianza sanitaria integrativi per emergenza da Covid-19;

b) tenuto conto dell'avvio dell'indagine nazionale di siero-prevalenza di cui al decreto-legge n.30/2020 stratificata sulle categorie ivi indicate, di dover procedere, a modifica e integrazione di quanto contenuto nelle disposizioni innanzi richiamate, alla realizzazione di un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del Servizio Sanitario Regionale al fine di valutare la circolazione virale nei presidi sanitari (Covid e non Covid) della Regione Puglia, di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione poste in essere, di individuare i soggetti immuni/non immuni per eventuale selezione del personale;

c) di dover fornire, altresì, disposizioni generali in ordine all'esecuzione dei test sierologici al di fuori delle indagini regionale e nazionale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di dover prendere atto dei contenuti dei contenuti delle disposizioni prot. AOO/005/001316 del 11.05.2020, prot. AOO/005/001546 del 20.05.2020 e prot. AOO/005/003004 del 24/07/2020 recanti linee di indirizzo in materia di protocolli di sorveglianza sanitaria integrativi per emergenza da Covid-19;

2. di dover autorizzare la realizzazione, secondo le priorità definite dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti, di un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del Servizio Sanitario Regionale al fine di valutare la circolazione virale nei presidi sanitari (Covid e non Covid) della Regione Puglia nonché al fine di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione già poste in essere, di individuare i soggetti immuni/non immuni per eventuale selezione del personale;

3. di dover estendere l'indagine siero-epidemiologica di cui al punto 2 precedente, per le medesime finalità, anche ai medici specialisti ambulatoriali, agli operatori del sistema emergenza urgenza 118 nonché ai medici convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, guardie mediche e medici USCA) che operano nel Servizio Sanitario Regionale;

4. di dover stabilire che i costi connessi alla realizzazione del percorso di indagine di cui ai punti 1 e 2 precedenti sono da imputarsi al bilancio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico a valere sugli stanziamenti per le attività di sorveglianza sanitaria degli operatori;

5. di dover stabilire che il percorso di indagine potrà essere realizzato anche agli operatori delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia a valere sugli stanziamenti di bilancio delle medesime Società in house per le attività di sorveglianza sanitaria degli operatori;

6. di dover stabilire che il percorso di indagine potrà essere realizzato anche agli operatori delle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale della Puglia a valere sugli autonomi stanziamenti di bilancio delle medesime strutture per le attività di sorveglianza sanitaria dei propri operatori;

7. di dover stabilire che il coordinamento operativo per la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del Servizio Sanitario Regionale debba essere assicurato dei medici competenti di ciascuna Azienda Sanitaria, Ente, Istituto e soggetto pubblico e privato accreditato del Servizio Sanitario Regionale;

8. di dover stabilire che l'indagine siero-epidemiologica rivolta ai soggetti di cui al punto 2 precedente debba essere coordinata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente in collaborazione con le altre direzioni delle articolazioni aziendali competenti nella gestione dei rapporti contrattuali e/o nella gestione operativa degli operatori e dei medici;

9. di dover stabilire che, come da raccomandazione del Ministero della Salute di cui alla circolare rot. 016106 del 09.05.2020, per l'esecuzione delle indagini siero-epidemiologiche di cui al presente provvedimento siano utilizzati esclusivamente test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi;

10. di dover stabilire in Euro 25,00 (venticinque) la tariffa di riferimento per l'esecuzione dei test sierologici del tipo CLIA e/o ELISA come da codici 90.69.6 del nomenclatore delle prestazioni specialistiche;

11. di dover incaricare il Comitato regionale di esperti, così come richiamato in premessa, di effettuare le elaborazioni conseguenti all'indagine siero-epidemiologica di cui ai punti precedenti, avvalendosi della collaborazione delle articolazioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti e dell'Aress Puglia;

12. di dover promuovere la realizzazione, su base volontaria o sulla base di specifiche iniziative mirate (protocolli, progetti), sull'intero territorio regionale di un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale ivi comprese le forze dell'ordine e i corpi militari le cui attività siano state garantite ininterrottamente durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 in forza delle disposizioni nazionali, al fine di valutare la circolazione virale tra gli operatori addetti alle diverse tipologia di attività produttive e istituzionali, di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione poste in essere e di guidare l'intensità delle misure di contenimento nelle diverse fasi dell'emergenza;

13. di dover specificare che la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica di cui al punto 12 precedente debba essere attivata da parte dei medici competenti d'intesa con ciascun datore di lavoro assicurando la completa informazione ai dipendenti sul significato dei risultati del test sierologico; tali percorsi dovranno avere analoghe caratteristiche rispetto all'indagine regionale rivolta agli operatori appartenenti al Servizio Sanitario Regionale in termini di completezza del percorso, affidabilità dei test utilizzati per esame sierologico standard;

14. di dover stabilire che il costo per l'esecuzione del test sierologico standard (con prelievo venoso) per gli operatori addetti nelle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale è carico di ciascun datore di lavoro laddove non finanziato con risorse derivanti da iniziative o progetti mirati;

15. di dover stabilire che la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti,

istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale è coordinata a livello territoriale dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti;

16. di dover stabilire che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso), il medico competente è tenuto a darne notizia tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per l'attivazione delle attività di sorveglianza sanitaria come da protocolli e disposizioni nazionali e regionali;

17. di dover stabilire che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso) e fino all'esito del test diagnostico molecolare (tampone) SARS-CoV-2, il soggetto non deve osservare alcun obbligo di isolamento pur assicurando il rispetto delle misure generali precauzionali di prevenzione del contagio da Covid-19 già previste dalle disposizioni nazionali e regionali;

18. di dover stabilire che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso) relativo agli operatori coinvolti nelle indagini siero-epidemiologiche regionali di cui al presente provvedimento, l'esecuzione del test diagnostico molecolare (tampone) SARS-CoV-2 è disposta ed effettuata dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, in ragione delle finalità di sorveglianza sanitaria e quale misura di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

19. di dover stabilire che:

    a) ai fini della valutazione epidemiologica e della tracciabilità delle prestazioni, l'effettuazione dei test sierologici standard con prelievo venoso per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nell'indagine regionale avvenga prioritariamente mediante i laboratori pubblici del Servizio Sanitario Regionale;

    b) l'esecuzione dei test sierologici standard con prelievo venoso per gli operatori addetti nelle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e in tutti gli altri casi ammessi avvenga prioritariamente da parte dei laboratori privati autorizzati e/o accreditati dal Servizio Sanitario Regionale per il settore della Patologia Clinica;

    c) i medici competenti delle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a rendere disponibili al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e alla Regione Puglia tutti i dati relativi all'indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire le valutazioni epidemiologiche in ordine alla circolazione virale tra gli operatori addetti alle diverse tipologia di attività produttive e istituzionali, di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione poste in essere e di guidare l'intensità delle misure di contenimento nelle diverse fasi dell'emergenza;

20. di dover confermare che l'esecuzione del test molecolari SARS-CoV-2 (tamponi) deve essere effettuata esclusivamente nell'ambito della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020 e 652/2020 e ss.mm.ii., previa produzione informatizzata della richiesta di esecuzione del test;

21. di dover stabilire che i percorsi di indagine siero-epidemiologica regionali di cui al presente provvedimento potranno essere aggiornati a cura del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative o per intervenute esigenze di carattere epidemiologico;

22. di dover stabilire il divieto di effettuazione nella Regione Puglia di test sierologici rapidi su privati cittadini, nonché di commercializzazione dei medesimi per autodiagnosi, al di fuori del percorso di screening regionale, atteso il rischio che la inidonea validazione dei test, la incompletezza dei percorsi diagnostici realizzati, la mancata informazione circa il significato dei risultati dei test medesimi, possono contribuire a creare false aspettative e ad alimentare comportamenti a potenziale rischio nei cittadini;

23. di dover stabilire che l'esecuzione del test sierologico con prelievo venoso può essere effettuata dai laboratori pubblici e privati accreditati e/o autorizzati della Regione Puglia, in ragione di quanto previsto dal presente provvedimento, unicamente in presenza di prescrizione medica libera (ricettario bianco, personale del medico) rilasciata dal medico competente o, al di fuori delle indagini regionali, dal medico di medicina generale;
24. di dover rimandare, per quanto qui non disciplinato, alle specifiche raccomandazioni e linee guida emanate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ECDC e dall'OMS;
25. di dover stabilire che il soggetto che dispone e/o provvede all'esecuzione dei sierologici al di fuori delle indagini regionali e dell'indagine nazionale, è tenuto a dare ampia e completa informazione ai soggetti che si sottopongo al test circa il significato dei risultati dei test medesimi al fine di non determinare false aspettative e di scongiurare comportamenti a potenziale rischio nei cittadini.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta congiuntamente alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
"Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria,
determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno,
nuovi modelli organizzativi"
(Antonella Caroli)

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
"Prevenzione e Promozione della Salute"
(Nehludoff Albano)

Il Dirigente del Servizio
"Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera"
(Vito Carbone)

Il Dirigente ad interim della Sezione
"Strategie e Governo dell'Offerta"
(Giovanni Campobasso)

Il Dirigente della Sezione
"Promozione della Salute e del Benessere"
(Onofrio Mongelli)

Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.
❑ NON RAVVISA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di PRENDERE ATTO dei contenuti dei contenuti delle disposizioni prot. AOO/005/001316 del 11.05.2020, prot. AOO/005/001546 del 20.05.2020 e prot. AOO/005/003004 del 24/07/2020 recanti linee di indirizzo in materia di protocolli di sorveglianza sanitaria integrativi per emergenza da Covid-19;
2. di AUTORIZZARE la realizzazione, secondo le priorità definite dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti, di un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del Servizio Sanitario Regionale al fine di valutare la circolazione virale nei presidi sanitari (Covid e non Covid) della Regione Puglia nonché al fine di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione già poste in essere, di individuare i soggetti immuni/non immuni per eventuale selezione del personale;
3. di ESTENDERE l'indagine siero-epidemiologica di cui al punto 2 precedente, per le medesime finalità, anche ai medici specialisti ambulatoriali, agli operatori del sistema emergenza urgenza 118 nonché ai medici convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, guardie mediche e medici USCA) che operano nel Servizio Sanitario Regionale;
4. di STABILIRE che i costi connessi alla realizzazione del percorso di indagine di cui ai punti 1 e 2 precedenti sono da imputarsi al bilancio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico a valere sugli stanziamenti per le attività di sorveglianza sanitaria degli operatori;
5. di STABILIRE che il percorso di indagine potrà essere realizzato anche agli operatori delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia a valere sugli stanziamenti di bilancio delle medesime Società in house per le attività di sorveglianza sanitaria degli operatori;
6. di STABILIRE che il percorso di indagine potrà essere realizzato anche agli operatori delle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale della Puglia a valere sugli autonomi stanziamenti di bilancio delle medesime strutture per le attività di sorveglianza sanitaria dei propri operatori;
7. di STABILIRE che il coordinamento operativo per la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica destinata agli operatori del Servizio Sanitario Regionale debba essere assicurato dei medici competenti di ciascuna Azienda Sanitaria, Ente, Istituto e soggetto pubblico e privato accreditato del Servizio Sanitario Regionale;
8. di STABILIRE che l'indagine siero-epidemiologica rivolta ai soggetti di cui al punto 2 precedente debba essere coordinata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente in collaborazione con le altre direzioni delle articolazioni aziendali competenti nella gestione dei rapporti contrattuali e/o nella gestione operativa degli operatori e dei medici;
9. di STABILIRE che, come da raccomandazione del Ministero della Salute di cui alla circolare rot. 016106 del 09.05.2020, per l'esecuzione delle indagini siero-epidemiologiche di cui al presente provvedimento siano utilizzati esclusivamente test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi;
10. di STABILIRE in Euro 25,00 (venticinque) la tariffa di riferimento per l'esecuzione dei test sierologici del tipo CLIA e/o ELISA, introducendo il relativo codice 90.69.6 a modifica del nomenclatore delle prestazioni specialistiche, di cui alla D.G.R. n. 951/2013;

11. di INCARICARE il Comitato regionale di esperti, così come richiamato in premessa, di effettuare le elaborazioni conseguenti all'indagine siero-epidemiologica di cui ai punti precedenti, avvalendosi della collaborazione delle articolazioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti e dell'Aress Puglia;

12. di PROMUOVERE la realizzazione, su base volontaria o sulla base di specifiche iniziative mirate (protocolli, progetti), sull'intero territorio regionale di un percorso di indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale ivi comprese le forze dell'ordine e i corpi militari le cui attività siano state garantite ininterrottamente durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 in forza delle disposizioni nazionali, al fine di valutare la circolazione virale tra gli operatori addetti alle diverse tipologia di attività produttive e istituzionali, di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione poste in essere e di guidare l'intensità delle misure di contenimento nelle diverse fasi dell'emergenza;

13. di SPECIFICARE che la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica di cui al punto 12 precedente debba essere attivata da parte dei medici competenti d'intesa con ciascun datore di lavoro assicurando la completa informazione ai dipendenti sul significato dei risultati del test sierologico; tali percorsi dovranno avere analoghe caratteristiche rispetto all'indagine regionale rivolta agli operatori appartenenti al Servizio Sanitario Regionale in termini di completezza del percorso, affidabilità dei test utilizzati per esame sierologico standard;

14. di STABILIRE che il costo per l'esecuzione del test sierologico standard (con prelievo venoso) per gli operatori addetti nelle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale è carico di ciascun datore di lavoro laddove non finanziato con risorse derivanti da iniziative o progetti mirati;

15. di STABILIRE che la realizzazione dell'indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale è coordinata a livello territoriale dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti;

16. di STABILIRE che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso), il medico competente è tenuto a darne notizia tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per l'attivazione delle attività di sorveglianza sanitaria come da protocolli e disposizioni nazionali e regionali;

17. di STABILIRE che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso) e fino all'esito del test diagnostico molecolare (tampone) SARS-CoV-2, il soggetto non deve osservare alcun obbligo di isolamento pur assicurando il rispetto delle misure generali precauzionali di prevenzione del contagio da Covid-19 già previste dalle disposizioni nazionali e regionali;

18. di STABILIRE che, in caso di test anticorpale positivo (test sierologico con prelievo venoso) relativo agli operatori coinvolti nelle indagini siero-epidemiologiche regionali di cui al presente provvedimento, l'esecuzione del test diagnostico molecolare (tampone) SARS-CoV-2 è disposta ed effettuata dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, in ragione delle finalità di sorveglianza sanitaria e quale misura di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

19. di STABILIRE che:

    a) ai fini della valutazione epidemiologica e della tracciabilità delle prestazioni, l'effettuazione dei test sierologici standard con prelievo venoso per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nell'indagine regionale avvenga prioritariamente mediante i laboratori pubblici del Servizio Sanitario Regionale;

    b) l'esecuzione dei test sierologici standard con prelievo venoso per gli operatori addetti nelle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario

Regionale e in tutti gli altri casi ammessi avvenga prioritariamente da parte dei laboratori privati autorizzati e/o accreditati dal Servizio Sanitario Regionale per il settore della Patologia Clinica;

c) i medici competenti delle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a rendere disponibili al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e alla Regione Puglia tutti i dati relativi all'indagine siero-epidemiologica destinata alle aziende, enti, istituti ed organismi pubblici e privati non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire le valutazioni epidemiologiche in ordine alla circolazione virale tra gli operatori addetti alle diverse tipologia di attività produttive e istituzionali, di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione poste in essere e di guidare l'intensità delle misure di contenimento nelle diverse fasi dell'emergenza;

20. di CONFERMARE che l'esecuzione del test molecolari SARS-CoV-2 (tamponi) deve essere effettuata esclusivamente nell'ambito della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020 e 652/2020 e ss.mm.ii., previa produzione informatizzata della richiesta di esecuzione del test;

21. di STABILIRE che i percorsi di indagine siero-epidemiologica regionali di cui al presente provvedimento potranno essere aggiornati a cura del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative o per intervenute esigenze di carattere epidemiologico;

22. di STABILIRE il divieto di effettuazione nella Regione Puglia di test sierologici rapidi su privati cittadini, nonché di commercializzazione dei medesimi per autodiagnosi, al di fuori del percorso di screening regionale, atteso il rischio che la inidonea validazione dei test, la incompletezza dei percorsi diagnostici realizzati, la mancata informazione circa il significato dei risultati dei test medesimi, possono contribuire a creare false aspettative e ad alimentare comportamenti a potenziale rischio nei cittadini;

23. di STABILIRE che l'esecuzione del test sierologico con prelievo venoso può essere effettuata dai laboratori pubblici e privati accreditati e/o autorizzati della Regione Puglia, in ragione di quanto previsto dal presente provvedimento, unicamente in presenza di prescrizione medica libera (ricettario bianco, personale del medico) rilasciata dal medico competente o, al di fuori delle indagini regionali, dal medico di medicina generale;

24. di RIMANDARE, per quanto qui non disciplinato, alle specifiche raccomandazioni e linee guida emanate dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ECDC e dall'OMS;

25. di STABILIRE che il soggetto che dispone e/o provvede all'esecuzione dei sierologici al di fuori delle indagini regionali e dell'indagine nazionale, è tenuto a dare ampia e completa informazione ai soggetti che si sottopongo al test circa il significato dei risultati dei test medesimi al fine di non determinare false aspettative e di scongiurare comportamenti a potenziale rischio nei cittadini;

26. di PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;

27. di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione SGO, a tutti gli Enti e soggetti interessati.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1257

Gestione delle cd. aree relitte – Stagione Balneare 2020. Indicazioni operative.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario p.o. del Servizio Demanio costiero e portuale, ing. Roberto Monticelli, confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.

Premessa

L'emergenza epidemiologica in atto, come noto, ha prodotto effetti devastanti sull'economia del Paese, compromettendo inevitabilmente la stagione balneare 2020.

In Puglia il turismo, in particolare quello balneare, rappresenta, senza dubbio, l'asse portante del sistema economico regionale.

Secondo le stime più recenti (Osservatorio Turistico Regione Puglia 2017), il contributo del turismo alla creazione del PIL regionale è più che raddoppiato tra il 2003 e il 2017, anno in cui il turismo ha generato in Puglia un impatto stimato di oltre due miliardi di euro. Un contributo significativo a tale crescita è derivato dal turismo balneare.

La valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, al fine di aumentarne ulteriormente l'attrattività, ha rappresentato uno degli obiettivi strategici e prioritari della politica regionale degli ultimi anni. In tale contesto un ruolo centrale è stato assegnato al paesaggio costiero, rappresentando la costa l'elemento di relazione e di interazione tra mare e terra, una preziosa risorsa capace di generare favorevoli occasioni di sviluppo economico e sociale.

La stagione balneare 2020, partita in ritardo a causa del *lockdown* generato dalla pandemia, dopo una prima fase discendente, sta facendo registrare in Puglia un significativo ed importante aumento del numero delle presenze turistiche e delle prenotazioni presso le strutture ricettive.

Nondimeno, le vigenti norme in materia di contenimento del contagio da COVID-19 hanno imposto un maggiore distanziamento tra postazioni, determinando evidentemente la riduzione del numero di ombrelloni ed attrezzature da posizionare sulle aree demaniali assentite in concessione.

Tale contrazione, a fronte di una domanda turistica in crescente aumento, sta facendo registrare forti disagi da parte degli operatori del settore, impossibilitati, a volte, a soddisfarla con le strutture a disposizione.

Alle difficoltà dei gestori degli stabilimenti balneari deve aggiungersi quella delle Amministrazioni comunali, che hanno palesato, in più occasioni, l'impossibilità, in taluni casi, di garantire la corretta gestione degli arenili destinati a spiagge libere, a causa delle ridotte disponibilità finanziarie ed umane.

Tutto ciò premesso,

- **VISTO** il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che, all'art. 181, prevede per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/91, titolari di autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico, la posa su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico, di strutture amovibili (tavolini, sedute, ombrelloni) in via temporanea ai fini del rispetto delle misure di distanziamento e non oltre il 31 ottobre 2020;
- **VISTA** la nota formulata dai Presidenti regionali di CNA Balneari Puglia, FederBalneari Puglia e FIBA Confesercenti Puglia, agli atti della Sezione, con cui è stata posta all'attenzione degli Assessori al Demanio e al Turismo la problematica sopra illustrata, con richiesta di intervento a riguardo;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 10/04/2015, "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*" ed, in particolare, l'art. 6, lett. *d)* circa la possibilità, per la Regione, di emanare linee guida ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni conferite ai comuni costieri con la stessa legge;

- **VISTA** l'Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha emanato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disposizioni per la riapertura di diverse attività, conformemente alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ministeriali;
- **VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 249 del 21 maggio 2020, con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha adottato l'Ordinanza balneare per il 2020, che prevede disposizioni specifiche relative all'emergenza epidemiologica da COVID -19, volte a prevenire il contagio secondo un uso sostenibile della costa regionale;
- **CONSIDERATI** gli effetti positivi per l'economia pugliese e le sue aziende derivanti dal maggior afflusso turistico, che non possono, in alcun modo, esser sottovalutati in un momento di delicata ripresa come quello attuale, ma che, anzi, vanno sostenuti e rafforzati;
- **TENUTO CONTO** che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 fa riferimento alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande anche quando queste vengono effettuate congiuntamente all'attività degli stabilimenti balneari ed esercizi similari, pur risultando secondarie rispetto all'attività principale dell'offerta di servizi di spiaggia (posa ombrelloni e lettini e servizi connessi);
- **RITENUTO,** pertanto, di dovere intervenire in merito con l'indicazione di indirizzi operativi ai Comuni costieri finalizzati all'incremento dell'offerta turistica, prevedendo la possibilità di assentire in concessione ai richiedenti relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quelle già concesse, trattandosi di limitate porzioni di arenile difficilmente fruibili o gestibili da parte del Comune o di terzi. Peraltro, la stessa legge regionale n. 17/2006, successivamente novellata dalla n. 17/2015, all'art. 11, co. 3, prevedeva l'obbligo del concessionario di acquisire in concessione i *relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa*, *pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione*. Successivamente, la struttura tecnica regionale, con circolare prot. n. 8993 del 16.6.2011, avente ad oggetto *Variazioni del perimetro delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative a seguito di avanzamento della linea di costa,* è intervenuta a chiarire l'esegesi della norma.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale di:

- **prendere atto** di quanto descritto in premessa;
- **approvare** i seguenti *Indirizzi operativi per la gestione delle cd. aree relitte – stagione balneare 2020*:

  Il Comune costiero, nell'ambito delle funzioni di gestione delle aree di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio, attribuite ai sensi della L.R. n. 17/2015, può assegnare al gestore che ne faccia richiesta, una concessione di breve durata, a titolo oneroso e per una durata non superiore a 30 gg., rilasciata secondo le modalità stabilite nella Determinazione del Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale n. 233/2017, *Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo,* avente ad oggetto un relitto di area retrostante, antistante o laterale a quella già concessa, senza aumento del fronte mare.

  Nel rilasciare tale titolo il Comune dovrà effettuare una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento *de quo*, tenuto conto della pianificazione approvanda o approvata e delle eventuali determinazioni assunte in ordine alle porzioni di arenile da assentire.

  Conformemente a quanto previsto dalle NTA del P.R.C., pubblicate sul BURP n. 31 del 29/02/2012, in fase di pianificazione comunale, per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, è possibile prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi alla battigia con la ricorrenza di almeno 150 m.

  Pertanto, il Comune, per le esigenze legate all'emergenza epidemiologica in atto, potrà procedere al rilascio delle autorizzazioni temporanee assicurando gli accessi alla battigia in considerazione di quanto sopra, anche tenendo conto delle necessità legate al transito dei mezzi di soccorso.

  Possono presentare istanza i titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto una porzione di arenile situata in adiacenza, ovvero antistante o retrostante, l'area relitta da assentire, in modo da garantire agevolmente i servizi di cui al Capo C) dell'Ordinanza Balneare 2020.

  In caso di richieste formulate per la stessa area da più concessionari, il Comune costiero dovrà procedere ad assegnare l'area secondo i criteri rivenienti dal Codice della Navigazione e dalla Legge regionale n. 17/2015.

  Le presenti indicazioni operative hanno carattere di eccezionalità, potendosi applicare esclusivamente alla stagione balneare 2020, caratterizzata da forti criticità a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
(*ing. Roberto Monticelli*)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(*avv. Costanza Moreo*)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- (dott. Angelosante Albanese)-

L'Assessore al Bilancio proponente
- (avv. Raffaele Piemontese) -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Demanio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A di

1. **prendere atto** di quanto descritto in premessa;
2. **approvare** i seguenti *Indirizzi operativi per la gestione delle cd. aree relitte – stagione balneare 2020*:

   Il Comune costiero, nell'ambito delle funzioni di gestione delle aree di demanio marittimo ricadenti nel proprio territorio, attribuite ai sensi della L.R. n. 17/2015, può assegnare al gestore che ne faccia richiesta, una concessione di breve durata, a titolo oneroso e per una durata non superiore a 30 gg., rilasciata secondo le modalità stabilite nella Determinazione del Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale n. 233/2017, *Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo,* avente ad oggetto un relitto di area retrostante, antistante o laterale a quella già concessa, senza aumento del fronte mare.

   Nel rilasciare tale titolo il Comune dovrà effettuare una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento *de quo*, tenuto conto della pianificazione approvanda o approvata e delle eventuali determinazioni assunte in ordine alle porzioni di arenile da assentire.

   Conformemente a quanto previsto dalle NTA del P.R.C., pubblicate sul BURP n. 31 del 29/02/2012, in fase di pianificazione comunale, per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, è possibile prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi alla battigia con la ricorrenza di almeno 150 m.

   Pertanto, il Comune, per le esigenze legate all'emergenza epidemiologica in atto, potrà procedere al rilascio delle autorizzazioni temporanee assicurando gli accessi alla battigia in considerazione di quanto sopra, anche tenendo conto delle necessità legate al transito dei mezzi di soccorso.

Possono presentare istanza i titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto una porzione di arenile situata in adiacenza, ovvero antistante o retrostante, l'area relitta da assentire, in modo da garantire agevolmente i servizi di cui al Capo C) dell'Ordinanza Balneare 2020.

In caso di richieste formulate per la stessa area da più concessionari, il Comune costiero dovrà procedere ad assegnare l'area secondo i criteri rivenienti dal Codice della Navigazione e dalla Legge regionale n. 17/2015.

Le presenti indicazioni operative hanno carattere di eccezionalità, potendosi applicare esclusivamente alla stagione balneare 2020, caratterizzata da forti criticità a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

3. **disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1270
Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021.

Il Presidente della Giunta, dr Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1558 del 02.08.2019 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020, pubblicato sul BURP n. 98 del 29.08.2019 successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.R. n. 1560 del 26.08.2019 (BURP n. 106/2019).

Stante la necessità di provvedere in merito alla situazione venutasi a determinare a seguito pronuncia monocratica del Consiglio di Stato ed al fine di evitare ulteriori pregiudizi per i portatori di interessi, così da ottemperare alla giusta comparazione dell'interesse pubblico primario con quello soggettivo privato, la Regione ha approvato e pubblicato la delibera n° 1805 del 10/10/2019 con la quale si è adeguata alle prescrizioni imposte dal Consiglio di Stato.

Nello specifico, le ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto Calendario Venatorio 2020/2021 approvato con i richiamati provvedimenti giuntali n. 1558/2019 e n. 1560/2019 sono state adottate alla luce ed in considerazione di una serie di circostanze, precisamente:

- del ricorso del 09.09.2019 incardinato, innanzi al TAR Puglia, dall'Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – VAS avverso la Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle DGR Puglia n. 1558 del 02.08.2019 "Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020" e n. 1560 del 26.08.2019 "Integrazioni/modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020", oltre che della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e delle successive deliberazioni di riapprovazione/proroga del predetto Piano;
- dell'ordinanza del TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 376 del 20.09.2019 con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione formulata nel ricorso della precitata Onlus VAS, che qui deve intendersi interamente trascritta e recepita;
- del ricorso in appello esperito dalla Onlus VAS avverso la ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 376/2019, a seguito del quale, con decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'appellata ordinanza, ha sospeso l'esecutorietà degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata per il 17 ottobre;
- del decreto del 08 ottobre 2019 del Consiglio di Stato n. 5088/2019 del Registro dei Provvedimenti Cautelari che ha respinto l'istanza presentata dalla Regione Puglia di revoca del decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019.

Con successivi provvedimenti giuntali n. 2441 del 30.12.2019, n. 29 del 17.01.2020 e n. 58 del 21 gennaio 2020 si è proceduto a modificare ed integrare ulteriormente il Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Visti i motivi aggiunti presentati dalla Associazione VAS avverso la delibera n° 1805 del 10/10/2019, con i quali è stata contestata la legittimità della delibera predetta.

Vista l'ordinanza del TAR Puglia di Bari n° 432/19 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della delibera n° 1805 del 10/10/2019.

Visto l'appello cautelare predisposto dalla Associazione VAS nei confronti della ordinanza predetta.

Vista l'ordinanza n° 6248 del 13/12/2019 con la quale la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza n° 432/19 del TAR Puglia di Bari, ai soli fini della celere fissazione dell'udienza di merito della controversia relativa alla delibera n° 1805 del 10/10/2019.

Considerato che il Presidente della Prima Sezione del TAR Puglia di Bari ha fissato la discussione di merito della controversia per l'udienza del 29 /01/2019, rinviata, e tenutasi in data 22 giugno 2020 e che si è in attesa di conoscere i relativi esiti.

Ritenuto opportuno, nelle more di detta pronuncia del TAR Puglia di Bari, procedere ad approvare, acquisito il relativo parere ISPRA (nota n. 28522 del 01.07.2020) e quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale rilasciato nella riunione del 27 luglio 2020, il Calendario Venatorio regionale 2020/2021, tenendo presente quanto riportato e approvato con le succitate DGR n. 1805/2019, n. 2241/2019, n. 29/2020 e n. 58/2020, confermandone la *ratio* e i principi generali.

Valutata la necessità di modificare le previsioni dei suddetti provvedimenti giuntali unicamente per quanto riguarda le date ai fini della pedissequa applicazione di quanto previsto dal comma 5 art. 18 della L.R. n. 157/92 e s.m.i..

Ritenuto, comunque, opportuno ribadire ed esplicitare il supporto motivazionale soggiacente alle predette deliberazioni nei termini che seguono:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"……. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"….. termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato …."* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;*
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva, pur discostandosi dal parere ISPRA,, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la

definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/ T-A11 del 28 luglio 2010*, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"… la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n.332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.
L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU"* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono : l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prepuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singolo uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 - "*, ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU",* considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.

Il documento Ornis "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: "Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di*

valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere".

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All'uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell'ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l'attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell'ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che "la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico" ed ha specificato che "il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo".

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta: *….."tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.".*

In merito al "potere sostitutivo" esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il "progetto denominato EU – Pilot", istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo "strutturato" tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una "possibile" violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano

in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene anche per l'annata venatoria 2020/2021 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Cesena).

Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

All'uopo, si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 07182/2019 Reg. Prov. Coll. n. 03507/2019 Reg. Ric. relativa alle motivazioni predisposte ed addotte dalla Regione Liguria per il discostamento dal parere ISPRA circa il prelievo della specie "Beccaccia" al 19 gennaio 2020, così come, peraltro, riportato nella DGR n. 1558/2019 della Regione Puglia di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020, successivamente modificato con DGR n. 1805/2019 e DGR n. 2441 del 30.12.2019.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa".

Altresì, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

E' da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'allegato A), tenendo presente quanto già riportato nelle DGR nn. 1805/2019, 2241/2019, 29/2020 e 58/2020, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Alzavola *(Anas crecca)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione e pressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1°decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- la specie è stata oggetto di una recente ricerca condotta dall'Università di Pisa e CIRSEMAF, attraverso la tecnologia della telemetria satellitare, che ha dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono nel mese di febbraio e nessuna in gennaio. Tale ricerca, che ha coinvolto anche la Regione Puglia con alcuni individui marcati nel relativo territorio, è stata pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica IBIS: Giunchi D., Baldaccini N:E:, Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy. IBIS ibis (2018);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Beccaccino *(Gallinago gallinago)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 30 dicembre 2020 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere ISPRA del 28.06.2019 e nelle relative Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Canapiglia *(Anas strepera)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Codone *(Anas acuta)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la specie è analizzata nel testo ISPRA "Atlante delle migrazioni" dove gli autori riportano che la migrazione pre-nuziale comincia in febbraio (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 capi annuali.

Fischione *(Anas penelope)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e s.m.i. e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2),
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Folaga *(Fulica atra)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che

"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prepuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Frullino *(Lymnocryptes minimus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*.
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Germano reale *(Anas platyrhynchos)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 5972017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura *della caccia al 1° ottobre*".

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa"*;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Mestolone *(Anas clypeata)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Porciglione *(Rallus aquaticus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Fagiano *(Phasianus colchicus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 29 novembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di dicembre e gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 31 gennaio 2021;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o posticipare, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Lepre europea *(Lepus europaeus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2020 al 13 dicembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la Lepre europea *(Lepus europaeus)* è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (Lepus europaeus) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Provincie, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre

europea *(Lepus europaeus)*, a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea *(Lepus europaeus)* come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico *"Fenologia delle nascite nella lepre europea"* incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 percento delle nascite;

Starna *(Perdix perdix)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 29 novembre 2020 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di ottobre e novembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- ha limitato, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione regionale, in virtù di quello nazionale già redatto e approvato, il carniere giornaliero a non più di un capo con limite di cinque capi annuali per cacciatore.
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o sospendere, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Allodola *(Alauda arvensis)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 29 novembre 2020, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per quanto riportato nello specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI – PROGETTO ALAUDA 2000-*Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007*), così come l'anticipo della chiusura della stagione del prelievo al 30 novembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni svernanti.

Beccaccia *(Scolopax rusticola)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 07 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);

- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: *"I movimenti preriproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati , in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- lo studio recente sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and Movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola witerning in Italy: results of a five – year project based on satellite trackin" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la Beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva "Uccelli";
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife International 2006-2009): http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo.

Merlo *(Turdus merula)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena *(Turdus pilaris)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208" , gli autori affermano a pag.108 : *"A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile"*;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prepuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Tordo bottaccio *(Turdus philomelos)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica *ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte*, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che *"…il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.*" (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: *"I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile"*;
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: *"La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"*; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prepuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere " TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : *"In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore"*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento *"Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC"* a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *"Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio"*;

- a supporto della precitata documentazione/bibliografia scientifica si aggiungono i vari studi effettuati, ultimamente, nella Regione Puglia e consegnate al competente Ministero, in particolare quello di cui alla bibliografia Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 "Indagine sulla data di inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15;
- unitamente al predetto studio pugliese sono stati effettuati altri tre studi sperimentali, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute (Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy/ Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy. Ornis Hungarica 25/Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush Turdus philomelos in Calabria (southern Italy)) che assegnano alla prima decade di febbraio la migrazione

Tordo sassello *(Turdus iliacus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*.
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prepuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: *"Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti"* (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): *"Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio"*;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile."*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries.* Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. *Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991,*

Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)".

Quaglia *(Coturnix coturnix)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 11 novembre 2020 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- la specie è considerata Least concern nella Red List of Euroean Birds 2015 ed è in incremento moderato come nidificante in Italia, in un arco temporale (2000-2014) in cui la specie è stata oggetto di caccia, anche in preapertura;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha previsto, inoltre, la chiusura del prelievo venatorio al 11 novembre, in anticipo alla prevista chiusura del 31 dicembre di cui alla legge n. 157/92.

Tortora *(Streptopelia turtur)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 25 ottobre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia in tutto il periodo previsto esclusivamente nella forma da appostamento contenute in vari precedenti pareri ISPRA, soprattutto in considerazione del periodo ristretto della presenza di tale specie in Puglia;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- si specifica, all'uopo, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati di inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria ha luogo in modo preponderante su tortore nate o

riprodottesi in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione (www.MITO2000.org);
- a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione *"Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di Popolazione delle Specie 2000-2014 (Rete Rurale nazionale & LIPU – 2015)"* che a pag. 13 – cap. 4 riporta che per diverse specie fra cui la *"Tortora", nella Regione Puglia, si registrano diversi incrementi degli indici di popolazione*". Questo conferma che l'attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 01 settembre e con prelievi limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Puglia in particolare;
- inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono di generale stabilità.

Colombaccio *(Columba palumbus)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio *(Columba palumbus)*, il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione, che *"in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori"*, per la quale *"si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione"* ed infine *"il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."* (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più rcenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e cinque capi in tutte le previste giornate di febbraio ;
- conseguentemente all' acquisizione di ulteriore apposito parere ISPRA, la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio nei giorni 3, 6, 7 e 10.

Cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre vengono previste, per la specie "Cornacchia grigia" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (3, 6, 7 e 10) in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza *(Pica pica)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre vengono previste, per la specie "Cornacchia grigia" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (3, 6, 7 e 10) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia *(Garrulus glandarius)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre vengono previste, per la specie "Cornacchia grigia" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (3, 6, 7 e 10) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio*

risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il Tordo Bottaccio e Tordo Sassello per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 "con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- quaglia e tortora, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- codone , rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore.
- allodola, di 10 capi giornalieri e di 50 capi stagionali per cacciatore;
- starna, di un capo giornaliero e di 5 capi stagionali per cacciatore;
- fagiano, di 10 capi stagionali per cacciatore;
- corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) 10 capi giornalieri per cacciatori.

RITENUTO che per quanto riguarda il posticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii. e giusto quanto riportato nei relativi pareri ISPRA del 28.06.2019 (nota n. 40888) , del 29.07.2019 (n. 47001/T-A11) , n. 54682 del 20.09.2019 e n. 28522 del 01.07.2020, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione e nei relativi ATC autorizzati con permessi annuali, esercitare l'attività venatoria nei giorni 3, 6, 7 e 10 febbraio alle specie "Ghiandaia", "Gazza" , "Cornacchia Grigia" e "Colombaccio", unicamente da appostamento temporaneo;

CONSIDERATO il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

CONSIDERATO che l'ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria;

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

RITENUTO, altresì, che in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 1 bis della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge n. 96/2010.

Tutto ciò premesso, si rende urgente e necessario procedere ad approvare il Calendario Venatorio regionale 2020/2021, fermo restando di riservarsi di apportare integrazioni e/o modifiche al testo in approvazione conseguentemente alle decisioni del Tar Puglia di Bari derivanti dall'udienza di merito della controversia relativa alla delibera n° 1805 del 10/10/2019.

Inoltre, con la circostanza si rende altresì necessario procedere a modificare i termini dei versamenti per i cacciatori extraregionali ammessi all'esercizio venatorio in ATC pugliesi, così come previsto nella DGR n. 995/2020 – Allegato A) – Parte "Accesso agli ATC", dal 31 luglio al 20 agosto 2020, visto le varie richieste dei Commissari Straordinari ATC pugliesi considerati i termini di pubblicazione e notifica della predetta DGR di approvazione del Programma Venatorio regionale annata 2020-2021.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

****

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2020/2021 nei termini di cui all'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2020/2021, conseguentemente alle decisioni del Tar Puglia di Bari derivanti dall'udienza di merito della controversia relativa alla delibera n. 1805 del 10/10/2019;
- di modificare i termini dei versamenti per i cacciatori extraregionali ammessi all'esercizio venatorio in ATC pugliesi, così come previsto nella DGR n. 995/2020 – Allegato A) – Parte "Accesso agli ATC", riguardante l'approvazione del Programma Venatorio regionale annata 2020/2021, dal 31 luglio al 20 agosto 2020;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2020/2021 nei termini di cui all'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2020/2021, conseguentemente alle decisioni del Tar Puglia di Bari derivanti dall'udienza di merito della controversia relativa alla delibera n. 1805 del 10/10/2019;
- di modificare i termini dei versamenti per i cacciatori extraregionali ammessi all'esercizio venatorio in ATC pugliesi, così come previsto nella DGR n. 995/2020 – Allegato A) – Parte "Accesso agli ATC", riguardante l'approvazione del Programma Venatorio regionale annata 2020/2021, dal 31 luglio al 20 agosto 2020;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2020/2021

Vista la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C. n. 3/99 e s.m.i.;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 33 del 05.07.2019;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018;
Visto il Programma venatorio regionale 2020/2021 (DGR n.995/2020);
Visto l'art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.30 della L.R. n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1
Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 20 settembre 2020 e termina il 31 gennaio 2021, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o

di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 4 ottobre 2020 fino a mercoledì 30 dicembre 2020.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2021, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 20 settembre 2019 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 28 settembre – 05 novembre 2020 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie *colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, e gazza* nei giorni 3, 6, 7 e 10 febbraio 2020.

Nel periodo 10 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello in più di tre persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3
Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei precitati Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2020, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2020 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

ART. 4
Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) Specie cacciabile dal 20 settembre al 25 ottobre: tortora, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
b) Specie cacciabile dal 20 settembre al 11 novembre: quaglia;
c) Specie cacciabile dal 20 settembre al 30 dicembre: merlo;
d) Specie cacciabile dal 20 settembre al 13 dicembre: lepre (lepus europaeus);
e) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 29 novembre: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
f) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 20 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, canapiglia, alzavola, codone, mestolone, fischione;
g) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 30 dicembre: beccaccino;
h) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
i) Specie cacciabile dal 01 novembre al 31 gennaio: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresì, l'eventuale prelievo in selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento regionale;
j) Specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio: cornacchia grigia, ghiandaia e gazza con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà

possibile il prelievo nei giorni 3, 6, 7 e 10 febbraio 2021 unicamentente da appostamento temporaneo;

k) Specie cacciabile dal 30 settembre al 31 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento. Per detta specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 3, 6, 7 e 10 febbraio 2021 unicamente da appostamento temporaneo
l) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 20 gennaio: cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
m) Specie cacciabile dal 20 settembre al 31 gennaio: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
n) Specie cacciabile dal 07 ottobre al 20 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
o) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 29 novembre: starna;
p) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 29 novembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2021 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, pavoncella, moriglione, marzaiola, moretta e pernice rossa.

ART. 5
Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 6
Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore. Per quanto attiene la starna, nelle more dell'adozione di eventuale Piano d'azione regionale, per l'annata 2020/2021 si consente l'abbattimento di un capo per giornata con carniere totale annuale non superiore a cinque capi per cacciatore;
- Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri, dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Infine, per la specie "Colombaccio", limitatamente alle giornate del 3, 6, 7 e 10 febbraio, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.
- Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia, taccola e gazza):dieci capi giornalieri.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio

regionale. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati gli ATC rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n.234/2014.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 4/2004, nelle parti non in contrasto con la precitata normativa regionale (L.R. n. 59/2019 art. 58 comma 1).

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Per quest'ultimi, nelle giornate del 3, 6, 7 e 10 febbraio 2021, è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 03.01.2021 ed il 31.01.2021 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 è disciplinata dal relativo regolamento regionale. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 19 agosto al 17 settembre 2020, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia, fagiano e starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri – turistico - venatorie, con la chiusura della stagione

venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 11
Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 19 marzo 2021. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2021.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 26 febbraio 2021 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale" , causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 04 ottobre 2020 e fino al 30 dicembre 2020, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 04 ottobre 2020 e fino al 30 dicembre 2020 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2021. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata

venatoria 2020/2021 viene previsto, in via sperimentale, il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 03 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio 2020/2021 (DGR n. 995/2020).

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel Programma Venatorio regionale 2020/2021.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 12
Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

ART. 13
Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART.15
Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonchè del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

ART. 16
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..

Il presente allegato è composto da n.10 fogli

Il Dirigente della Sezione
(Dr Domenico Campanile)

CAMPANILE
DOMENICO
06.08.2020
11:35:21
UTC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1294

D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per l'annualità 2018. Diffusione dl batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale".

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;

Il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;

Il medesimo decreto all'art. 6 comma 1 statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;

L'art. 9 del DI 2484 del 6 marzo 2020 dispone che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV in seguito alla diffusione della Xylella fastidiosa nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del D.Lgs 102/2004 e ss,mm,ii,, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale;

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 181 del 20/07/2020 è stato pubblicato il Decreto 23 giugno 2020 - Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale fino ad un massimo di 3 esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia;

L'art. 1 del Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020 dispone, tra l'altro, che gli aiuti sono concessi in conformità all'art 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2004;

L'art. 2 del medesimo Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020 definisce i costi ammissibili e le modalità dell'aiuto;

L'art. 3 del medesimo Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020 definisce i beneficiari;

L'art. 5 del medesimo Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020 dispone che:

- al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Puglia, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, delibera la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 1, comma 1 e la relativa richiesta di spesa.
- Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate entro i seguenti termini perentori:
  - ✓ 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i danni causati dalle infezioni di Xylella fastidiosa gli anni precedenti fino al 2019;
  - ✓ 60 giorni dal termine dell'anno al quale fa riferimento la proposta per gli anni successivi al 2019.

Nell'annualità 2018 nei territori delle province di Lecce e Brindisi al verificarsi di infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l'iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.

I Servizi Territoriali della Regione Puglia di Brindisi e di Lecce, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per l'emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento e che di seguito si elencano:

- Servizio Territoriale di Brindisi - relazioni prot. n. 20659 del 08/04/2019 in allegato al presente provvedimento;
- Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 20262 del 05/04/2019 in allegato al presente provvedimento;

Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Brindisi e di Lecce, risulta che, rapportando il valore del danno alla produzione compromessa dal dal batterio Xylella *fastidiosa*; al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si è raggiunge un'entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso.

Nella relazione dei Servizi Territoriali di Brindisi e di Lecce su menzionate sono riportate le previsioni della spesa occorrenti per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall'art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.

Le relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, in allegato al provvedimento, riportano i territori per i quali il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, indicando per entrambe le Province, l'intero territorio provinciale.

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di declaratoria per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dal batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 19 (diciannove) facciate, costituito da:
    - Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 20659 del 08/04/2019;
    - Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 20262 del 05/04/2019;
2. prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, si ricava che i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, ricadono in entrambe le province, interessando l'intero territorio provinciale;
3. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2018, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.
4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.
5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

AP Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa vigente

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 19 (diciannove) facciate, costituito da:
    - Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 20659 del 08/04/2019;
    - Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 20262 del 05/04/2019;
2. prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, si evince che, i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, ricadono in entrambe le province, interessando l'intero territorio provinciale;
3. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l'emissione del decreto di declaratoria per le annualità 2018-2019, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.

4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI LECCE

il presente allegato è composto da 19 pagine
il Dirigente di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/08/2020 13:12:09

Trasmessa via PEC

Art.47 D.Lgs.82/2005

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Lungomare N. Sauro,45
70121 B A R I
coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
UO: Ufficio Provinciale Agricoltura - Lecce
AOO_180/PROT
05/04/2019 - 0020262
Prot.. Uscita - Registro Protocollo Generale

OGGETTO: Relazione per danni da avversità atmosferiche, D. Lgs. n.102/04 e ss.mm.ii. e L.R. n.66/17 accertamento danni
Evento: danni da organismo nocivo Xylella f. anno 2018, Provincia di Lecce.

In riscontro alla Vs. nota prot. n.2219 del 21.03.2019 acquisita agli atti di questo Servizio in data 26.03.2019 prot. 17281 si trasmette, in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza la documentazione inerente ai danni causati dall'avversità di cui all'oggetto, con allegati i modelli (A-B-C-F-G).

Il Responsabile della P.O.
(Per.agr. Vito Valente)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe Marti)

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - Tel: [+39]0832.373526 - Fax: [+39]0832.373437
mail: v.valentei@regione.puglia.it - pec: upa.lecce @pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale di LECCE

PROVINCIA di LECCE - D.Lgs n.102/04 e L.R. n. 66/17

Relazione danni da organismi nocivi ai vegetali: Xylella Fastidiosa - Anno 2018

NATURA DELLE AVVERSITA'

Ai sensi della Decisione UE 789/2015 come modificata dalla decisione UE 927/2018 e a seguito del ritrovamento di una pianta infetta in agro di Monopoli (prov. Ba), l'attuale area demarcata definita con l'atto dirigenziale n.3 del 16/01/2019 (BURP n.8 del 24/01/2019 è costituita da :

Zona infetta : comprende l'intera provincia di Lecce, Brindisi e parte di Taranto, è la zona in cui il batterio è insediato e non è possibile eradicarlo. In questa zona la decisione non fissa alcun obbligo di eliminare le piante infette.

Zona di contenimento : è la fascia di 20 Km della zona infetta adiacente alla zona cuscinetto in cui deve essere effettuato il monitoraggio e si devono attuare misure di contenimento attraverso l'estirpazione delle piante risultate infette e la lotta al vettore.

Zona cuscinetto : è la fascia di 10 Km. di larghezza che circonda la zona infetta. La zona cuscinetto è una zona indenne in cui deve essere effettuato il monitoraggio e in caso di ritrovamento di un focolaio si devono applicare " misure di eradicazione " che consistono nell'eliminazione della pianta infetta e di tutte le piante delle specie ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, presenti nel raggio di 100 m. Deve essere effettuata anche la lotta al vettore. **(Vedi all. 1 – 2).**

In Puglia è presente la Xylella fastidiosa sub specie pauca genotipo ST53, ad oggi sono state individuate **34 piante ospiti** tra piante coltivate : **olivo, ciliegio, mandorlo,** ornamentali o della macchia mediterranea come: alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea oleandro, poligala, geranio, lavanda chenopodio,vinca, asparago selvatico, ecc. In Puglia la specie più colpita è l'olivo.
L'area proposta per la delimitazione è quindi l'intero territorio della Provincia di Lecce come da Determinazione Dirigenziale n.3 del 16/01/2019 dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

Le coltivazione danneggiate dal'avversità in questione sono quelle di seguito elencate:

DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni alla coltivazione dell'olivo consistono nella riduzione dell'attività vegetativa e di conseguenza della produzione. Nei casi più gravi l'evoluzione della malattia porta al disseccamento totale delle piante. Attualmente la situazione della fitopatia si è notevolmente accentuata, creando una stagnazione del settore olivicolo sia dal punto di vista produttivo che di quello della perdita di notevoli giornate di lavoro da parte della manodopera agricola.

Servizio Territoriale Br – Le - Sede di Lecce
Viale A. Moro – 73100 Lecce –Tel.0832-373432
Pec : upa.le@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di LECCE

CARATTERISTICHE DEL REGIME FONDIARIO

Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirizzo colturale intensivo o semi intensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in economia da proprietari o affittuari coltivatori diretti.

RAPPORTI CONTRATTUALI PREDOMINANTI NELLA ZONA E SISTEMI DI CONDUZIONE DELLE IMPRESE

I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la *conduzione diretta* del coltivatore su terreni di proprietà o in affitto ed in misura minore la *proprietà capitalistica*.

COLTIVAZIONI DANNEGGIATE

La coltivazione maggiormente danneggiata è stata l'olivo.
I danni alle coltivazioni consistono nella riduzione dell'attività vegetativa e conseguentemente forte riduzione della produzione.

FASE VEGETATIVA IN CUI SI TROVANO LE COLTIVAZIONI

L'avversità ha interessato la coltivazione dell'olivo in tutte le sue fasi, con la impossibilità del recupero delle piante, che devono essere estirpate.

ENTITA' DEI DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni causati dall'avversità comportano la progressiva compromissione dello sviluppo vegetativo delle piante colpite, con ripercussioni immediate sulla produzione che risulta fortemente compromessa e con riflessi nelle annualità successive, sino alla completa moria delle piante.
La S.A.U. totale interessata da detta avversità è di Ha 161.130, di cui Ha 97.800 circa coltivati ad olivo, con una PLV ordinaria di € 195.600.000
La produzione danneggiata è di circa di € 136.920.000 corrispondente al 70% della P.L.V. dell'olivo dell'area delimitata.

PROPOSTE SUGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALL' ENTITA' DEI DANNI

In riferimento a quanto sopra esposto, verificata e constatata l'eccezionalità dell'evento, essendo i danni accertati nel territorio delimitato della provincia di Lecce pari a € 136.920.000, superiori quindi al 30% della P.L.V. ordinaria (€ 348.918.000), questo Servizio Territoriale ritiene ricorrenti le condizioni per invocare i benefici previsti dal D.Lgs n.102/04 - art.5, comma 2, di cui alle lettere a, b, c e d - per i danni subiti dalle aziende agricole.

Il Responsabile P.O.
(P.a. Vito Valente)

Il Dirigente
(Dr. Giuseppe Marti)

www. regione.puglia.it

Servizio Territoriale Br – Le - Sede di Lecce
Viale A. Moro – 73100 Lecce –Tel.0832-373432
Pec : upa.le@pec.rupar.puglia.it

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

_____ li, _____

REGIONE _____ PUGLIA
PROVINCIA _____ LECCE

EVENTO CALAMITOSO: SICCITA'

01	GRANDINATE	07	VENTI SCIROCCALI
02	GELATE	08	TERREMOTO
03	PIOGGE PERSISTENTI	09	TROMBA D'ARIA
04	SICCITA'	10	BRINATE
05	ECCESSO DI NEVE	11	VENTI IMPETUOSI
06	PIOGGE ALLUVIONALI	12	MAREGGIATE
		X 13	FITOPATIA

DATA:

Periodi dal 01/01/2018_____ al 31/12/2018

giorni 365 (trecentosessantacinque)

NOTE: _____
_____

REGIONE PUGLIA ... AREA FORMAZIONE PER IL ...

Timbro e firma
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. VITO VALENTE)

(da compilare a cura del Mipaf)

Data acquisizione ___ / ___ / _____ Prot. |_|_|_|_|_|_|_|

mod. B

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO Fitopatia Xylella f.
Data

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di Euro)

COLTURE	ESTENSIONE (Ha)	QUANTITA'	VALORE
ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose ecc.)	21820	433.800	8.705
ERBACEE DA SEME (mais da seme, ortive da seme ecc.)			
ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero ecc.)			
FORAGGERE	3250	195.000	2.340
ORTIVE IN PIENO CAMPO	6300	1.710.000	69.300
ORTIVE PROTETTE	180		9.000
FLORICOLE IN PIENO CAMPO			
FLORICOLE PROTETTE	60		3.000
ARBOREE FRUTTICOLE	108470	6.100.400	238.798
ARBOREE DA LEGNO			
VIVAI	415		17775
ALTRE PRODUZIONI VEGETALI			
	140.495		**348.918**
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	**N° CAPI**	---	
BOVINI DA LATTE			
BOVINI DA CARNE			
SUINI			
OVICAPRINI			
AVICOLI			
ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
PRODUZIONI APISTICHE	**N° ARNIE**		
		TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA	**348.918**

REGIONE PUGLIA

Timbro e Firma

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. Vito VALENTE)

mod. C

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO Fitopatia su oliveto

ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRITORIO DELIMITATO

Data _____

(importi in migliaia di Euro)

Codici	Colture / Allevamenti danneggiati	PRODUZIONE ORDINARIA					Danno accertato		Danno produzione assicurata	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF
		Superficie o N° capi	Produz. Unitaria	Produz. Totale	Prezzo unitario	Valore globale	%	Valore		%	Valore	
	Cereali	21.300	20	426.000	20	8.520.000						
	Legumi da granella	450	15	6.750	25	168.750						
	Foraggere	3.250	60	195.000	12	2.340.000						
	Oleaginose	70	15	1.050	15	15.750						
	Ortive in pieno campo	5.100	300	1.530.000	40	61.200.000						
	Patata	1.200	150	180.000	45	8.100.000						
	Vigneto uva da vino	9.650	110	1.061.500	35	37.152.500						
	Vigneto uva da tavola	90	200	18.000	45	810.000						
	Oliveto	97.800	50	4.890.000	40	195.600.000	70	136.920.000		70	136.920	
	Fruttiferi	430	130	55.900	40	2.236.000						
	Agrumi	500	150	75.000	40	3.000.000						
	Ortoflroprotette	240				12.000.000						
	Vivai di fruttiferi e orn.li	235				10.575.000						
	Altri Vivai	180				7.200.000						
	Orti famigliari	1.480										
	Prati e Pascoli Nat.	1.680										
	Terreni a riposo	17.475										
Totale Coltivazioni		161.130				348.918.000	39,24	136.920.000,00		39	136.920	
Totale allevamenti												
Totale apicoltura												
	Totali					348.918.000	39,24	136,920,000,00		39	136.920	

REGIONE PUGLIA * ASSESSORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA * LECCE * POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE *

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. VITO VALENTE)

Timbro e Firma

mod. F

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA LECCE

EVENTO Fitopatia su oliveti

Data ___/___/_____

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

[X] 1 PRODUZIONE [ ] 2 STRUTTURE AZIENDALI [ ] 3 STRUTTURE INTERAZIENDALI [ ] 4 OPERE DI BONIFICA

-	Intera Provincia	[X] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4
-	_____	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4

Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più [illegible] rispondenza del tipo di danno subito

REGIONE PUGLIA * SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA RURALE * AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO LECCE

Timbro e firma

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. Vito VALENTE)

mod. G

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO Tromba d'aria del 25.11.18

Data ___/___/_____

Individuazione interventi Decreto Legislativo *29 marzo 2004, n.102*

danni	Tipologia di intervento (*)				
[X] Produzione	Art. 5, comma 2: di cui alle lettere:	[X] a	[X] b	[X] c	[X] d
[ ] Strutture aziendali	Art. 5 comma 3;	[ ]			
[ ] Strutture interaziendali	Art. 5, comma 6;	[ ]			
[ ] Opere di Bonifica	Art. 5, comma 6;	[ ]			

N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

- art 5, comma 2 di cui lettera:

  a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

  b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
     1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
     2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

     nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

  c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n.95;

  d) agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004.

- art.5 comma 3: In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.

- art 5, comma 6: compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

REGIONE PUGLIA * UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA * AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE * LECCE *

Timbro e firma

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. Vito VALENTE)

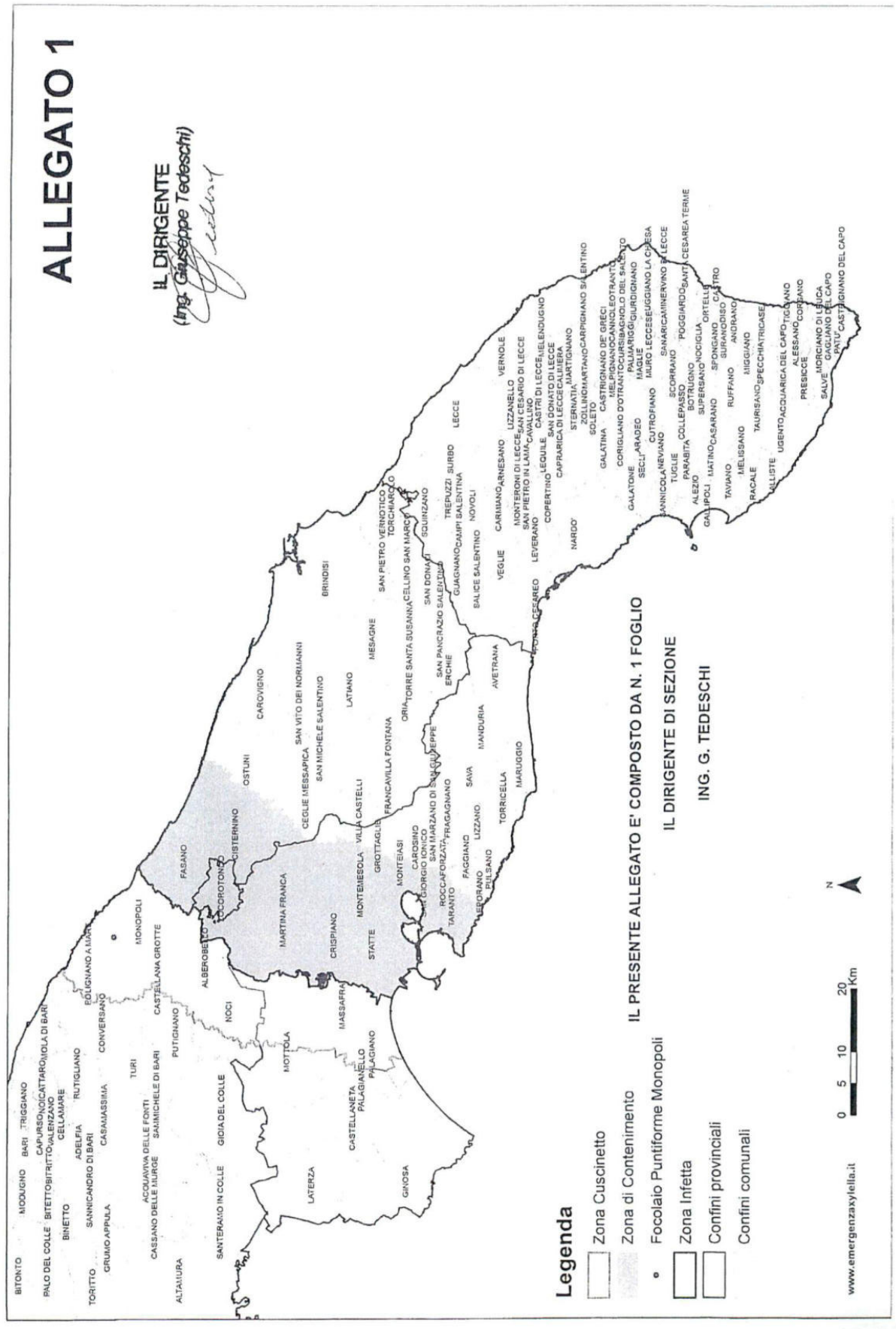
ALLEGATO 1
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
Legenda
Zona Cuscinetto
Zona di Contenimento
Focolaio Puntiforme Monopoli
Zona Infetta
Confini provinciali
Confini comunali
IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
ING. G. TEDESCHI
0 5 10 20 Km
N
www.emergenzaxylella.it

ALLEGATO 2

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.1 FOGLIO

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

ING. G. TEDESCHI

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
LECCE	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	AVETRANA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROSINO	
	CRISPIANO	
	FAGGIANO	
	FRAGAGNANO	
	GROTTAGLIE	
	LEPORANO	
	LIZZANO	
	MANDURIA	
	MARTINA FRANCA	
	MARUGGIO	
	MONTEIASI	
	MONTEMESOLA	
	MONTEPARANO	
	PULSANO	
	ROCCAFORZATA	
	SAN GIORGIO IONICO	
	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
	SAVA	
	STATTE	
	TARANTO	
	TORRICELLA	

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BARI		
PROVINCIA	COMUNE	
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MONOPOLI	FOCOLAIO PUNTIFORME: LATITUDINE 40,93049618, LONGITUDINE 17,25764613

ZONA DI CONTENIMENTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	FASANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CISTERNINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: da 1 a 9; da 12 a 18; da 25 a 28; 30; da 44 a 46
	OSTUNI	FOGLI: da 1 a 16; da 19 a 30; 39 a 46; da 53 a 58; da 68 a 71; da 81 a 85; da 102 a 109; da 119 a 137; 139; da 155 a 172
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TARANTO	CRISPIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MONTEMESOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	STATTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	GROTTAGLIE	FOGLI: da 1 a 13; da 15 a 21; 26, 27; da 31 a 33; da 40 a 45; da 48 a 51; 58
	MONTEIASI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONEFOGLI: 2; da 11 a 13
	SAN GIORGIO IONICO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 5 a 14
	FAGGIANO	FOGLI: 1
	MARTINA FRANCA	FOGLI: INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI da 246 a 248; da 250 a 257; 259, 260
	LEPORANO	FOGLI: 1, 7, 8
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: TUTTI AD ESCLUSIONE DI 50, 277, 278; da 290 a 293; da 313 a 316

ZONA CUSCINETTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	MASSAFRA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MOTTOLA	FOGLI: 7, 8, 20; da 22 a 33; 44; da 46 a 59; da 65 a 73; da 83 a 89; da 97 a 104; da 111 a 115; da 123 a 126; da 131 a 133; da 135 a 138
	PALAGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1, 2, 3, 8, 15, 16, 45, 46, 51
	ALBEROBELLO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CASTELLANA GROTTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1, 2, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 32, 33
	CONVERSANO	FOGLI: 44, 45, 56, 57, 58, 69, 70, 85, 86, 96, 97, 99, 100, 101
BARI	MONOPOLI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	POLIGNANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 12; 14
	PUTIGNANO	FOGLI: 38, 39; da 53 a 57; da 68 a 77
	NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 3; da 11 a 15; da 27 a 29; 35, 36, 51, 52; da 65 a 68; da 81 a 83; da 98 a 101; 113, 114; da 124 a 126; da 129 a 132; 134

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

TRASMESSA A MEZZO PEC

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
UO: Ufficio Provinciale Agricoltura - Brindisi
AOO_180/PROT
08/04/2019 - 0020659
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Competitività filiere Agroalimentari
Lungomare N. Sauro 47
70121- BARI

Pec:
sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: D. Lgs n.102/2004. Xylella fastidiosa, annualità 2018, provincia di Brindisi. **Relazione.**

Si trasmette in allegato, la relazione finale completa degli allegati, relativa all'evento in oggetto che ha interessato la provincia di Brindisi.

La stessa viene trasmessa per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della P. O.
(Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO)

REGIONE PUGLIA * Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale * Servizio Territoriale BR-TA

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Benvenuto CERCHIARA)

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

PROVINCIA di BRINDISI - D.Lgs n.102/04 e L.R. n. 66/2017
Relazione danni da organismi nocivi ai vegetali: Xylella Fastidiosa - Anno 2018

NATURA DELLE AVVERSITA'

In riferimento alla Determinazione del dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 9 agosto 2018 n. 674 (B.U.R.P. n. 110 del 23/08/2018), sono state aggiornate le aree delimitate per la presenza del batterio Xylella fastidiosa sub specie pauca genotipo ST53, comprendendo l'intero territorio della provincia di Brindisi nella "zona infetta".
L'area proposta per la delimitazione è quindi l'intero territorio provinciale (vedi cartina allegata), così come individuato dalla Determinazione dirigenziale sopra citata.
Successivamente, con la Determinazione del dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n.3 del 16/01/2019 (BURP n.8 del 24/01/2019) è stata allargata la "zona cuscinetto" in agro di Monopoli, provincia di Bari, per il ritrovamento di una pianta infetta.
Xylella fastidiosa sub specie pauca genotipo ST53 è un batterio importato dal centro America, agente della malattia denominata "Sindrome del Disseccamento Rapido dell'Olivo". Il batterio colonizza i vasi legnosi delle piante ospiti nei quali si moltiplica attivamente portando ad occlusioni che bloccano il flusso della linfa grezza. Soprattutto la mancanza di trasporto di acqua verso la chioma porta alla bruscatura delle foglie quindi al disseccamento dei germogli e dei rami e, nell'arco di 3-5 anni, alla riduzione progressiva ed al disseccamento completo della chioma fino anche, nelle varietà sensibili, alla morte della pianta. L'andamento epidemico è specifico della malattia che da una o poche piante inizialmente infette (focolaio), viene diffusa a quelle circostanti da insetti vettori (sputacchine).
Numerose le specie vegetali ospiti del batterio, sia arboree che erbacee, coltivate e spontanee. Tra le piante coltivate (olivo, ciliegio, mandorlo), ornamentali e della macchia mediterranea come alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea oleandro, poligala, geranio, lavanda chenopodio, vinca, asparago selvatico, ecc.
In Puglia la specie vegetale maggiormente colpita è l'olivo nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, con danni gravissimi alla produzione olivicola e con ripercussioni non solo economiche, ma anche paesaggistiche ed ambientali.

DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni alle coltivazioni olivicole consistono nella riduzione dell'attività vegetativa con conseguente calo della produzione. Nei casi più gravi l'evoluzione della malattia porta al disseccamento totale delle piante. Il batterio ha colonizzato è infettato nuove aree e i focolai preesistenti vanno espandendosi. Nei diversi territori infatti è possibile individuare il danno in tutte le varie fasi, dal lieve al totale disseccamento della pianta.

DANNI ALLE STRUTTURE

I danni alle strutture consistono nel graduale disseccamento della chioma degli alberi di olivo, fino alla completa distruzione delle piante.

CARATTERISTICHE DEL REGIME FONDIARIO

Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirizzo colturale intensivo o semintensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in economia da proprietari o affittuari coltivatori diretti.

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

RAPPORTI CONTRATTUALI PREDOMINANTI NELLA ZONA E SISTEMI DI CONDUZIONE DELLE IMPRESE

I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la *conduzione diretta* del coltivatore su terreni di proprietà o in affitto ed in misura minore la *proprietà capitalistica*.

FASE VEGETATIVA IN CUI SI TROVANO LE COLTIVAZIONI DANNEGGIATE

L'avversità ha interessato la coltivazione in tutte le sue fasi.

ENTITÀ DEI DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni causati dall'avversità comportano la progressiva compromissione dello sviluppo vegetativo delle piante di olivo colpite, con ripercussioni immediate sulla produzione olivicola che risulta fortemente compromessa e con riflessi nelle annualità successive, sino alla completa moria delle piante. La S.A.U. totale interessata è di ha 117.760, di cui ha 65.500 coltivati ad olivo con una P.L.V. ordinaria di € 131.000.000. La produzione danneggiata è di circa € 85.150.000 corrispondente al 65% della P.L.V. olivicola dell'area delimitata.

ENTITÀ DEI DANNI ALLE STRUTTURE

I danni alle strutture consistono nella distruzione di circa n. 3800 alberi di olivo di grossa mole. La S.A.U. totale interessata da detta avversità è di ha 117.760, con una P.L.V. ordinaria di € 262.072.000, pertanto i danni alle strutture sono irrilevanti rispetto alla P.L.V. dell'area delimitata.

PROPOSTE SUGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALL' ENTITA' DEI DANNI

In riferimento a quanto sopra esposto, verificata e constatata l'eccezionalità dell'evento, essendo i danni accertati nel territorio delimitato della provincia di Brindisi pari a € 85.150.000 superiori al 30% della P.L.V. ordinaria (262.072.000), questo Servizio Territoriale ritiene di invocare i benefici previsti dal D.Lgs n.102/04 dall'art. 5 comma 2, di cui alle lettere a, b, c e d per i danni subiti dalle aziende agricole.

Il Responsabile della P. O.
(Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO)

REGIONE PUGLIA * Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale * Servizio Territoriale BR-TA

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Benveduto CERCHIARA)

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

mod. A

ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

Brindisi _____

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: BRINDISI

EVENTO : XYLELLA FASTIDIOSA

01	GRANDINATE	07	VENTI SCIROCCALI
02	GELATE	08	TERREMOTO
03	PIOGGE PERSISTENTI	09	TROMBA D'ARIA
04	SICCITA'	10	BRINATE
05	ECCESSO DI NEVE	11	VENTI IMPETUOSI
06	PIOGGE ALLUVIONALI	X 12	ORGANISMI NOCIVI

DATA:

periodi dal 01 / 01/ 2018 al 31/12 /2018

dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

giorni 365

NOTE: _____

_____

Timbro e firma

Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

REGIONE PUGLIA * Servizio Territoriale * BRINDISI
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(da compilare a cura del Mipaf)

Data acquisizione ___ / ___ / _____

Prot.

mod. B

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

Data

(importi in migliaia di Euro)

COLTURE	ESTENSIONE (Ha)	QUANTITA'	VALORE
ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose ecc.)	16.800	322.000	6.650
ERBACEE DA SEME (mais da seme, ortive da seme ecc.)			
ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero ecc.)			
FORAGGERE	6.600	396.000	4.752
ORTIVE IN PIENO CAMPO	7.000	1.300.000	49.000
ORTIVE PROTETTE	70	42.000	2.940
FLORICOLE IN PIENO CAMPO			
ARBOREE FRUTTICOLE	80.200	5.045.000	196.980
ARBOREE DA LEGNO			
VIVAI	40		1.750
ORTI FAMILIARI	450		
PRATI E PASCOLI	4000		
TERRENI A RIPOSO	2500		
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	**N° CAPI**	---	
BOVINI DA LATTE			
BOVINI DA CARNE			
SUINI			
OVICAPRINI			
AVICOLI			
ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
PRODUZIONI APISTICHE	**N° ARNIE**		

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale BR-TB

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA 262.072

Timbro e Firma Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

mod. C

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di Euro)

Codici	Colture / Allevamenti danneggiati	PRODUZIONE ORDINARIA					Danno accertato		Danno produzione assicurata	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF
		Superficie o N° capi	Produz. Unitaria	Produz. Totale	Prezzo unitario	Valore globale	%	Valore		%	Valore	
	cereali	14.000	20	280.000	20	5.600						
	leguminose da granella	2.800	15	42.000	25	1.050						
	foraggere	6.600	60	396.000	12	4.752						
	ortive in pieno campo	4.000	250	1.000.000	40	40.000						
	carciofo (altre ortive)	3.000	100	300.000	30	9.000						
	Vite per uva da vino	10.400	110	1.144.000	35	40.040						
	Vite per uva da tavola	900	200	180.000	45	8.100						
	oliveto	65.500	50	3.275.000	40	131.000	65	85.150		65	85.150	
	Fruttiferi	3.200	130	416.000	40	16.640						
	Agrumi	200	150	30.000	40	1.200						
	ortofloroprotette	70	600	42.000	70	2.940						
	Vivai fruttiferi e ornam.	30				1.350						
	Altri vivai	10				400						
	orti familiari	450										
	Prati e pascoli	4.000										
	terreni a riposo	2.500										
Totale Coltivazioni		117.660				262.072	32,49	85.150		32,49	85.150	
Totale allevamenti												
Totale apicoltura												
	Totali					262.072	32,49	85.150		32,49	85.150	

REGIONE PUGLIA * Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale * Ufficio Territoriale BRINDISI

Timbro e Firma Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

mod. F

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

Data

[X] 1 PRODUZIONE [2] STRUTTURE AZIENDALI [3] STRUTTURE INTERAZIENDALI [4] OPERE DI BONIFICA

- Intera Provincia	[X] 1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4

Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno subito

Timbro e firma

REGIONE PUGLIA * Servizio Territoriale BR.T. * Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

mod. G

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

Data _____

Individuazione interventi legge n: 102/2004

danni	Tipologia di intervento	
[X] Produzione	Art.5, comma 2: i cui alle lettere	[X] a [X] b [X] c [X] d
	Lettera d - bis	[ ]
	Art. 5, comma 2 bis	[ ]
[ ] Strutture aziendali	Art. 5, comma 2	
[ ] Strutture interaziendali	Art. 5 comma 3 di cui alla lettera	[ ]
[ ] Opere di Bonifica	di cui alla lettera	[ ]

Timbro e firma Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Servizio Territoriale BR-TA

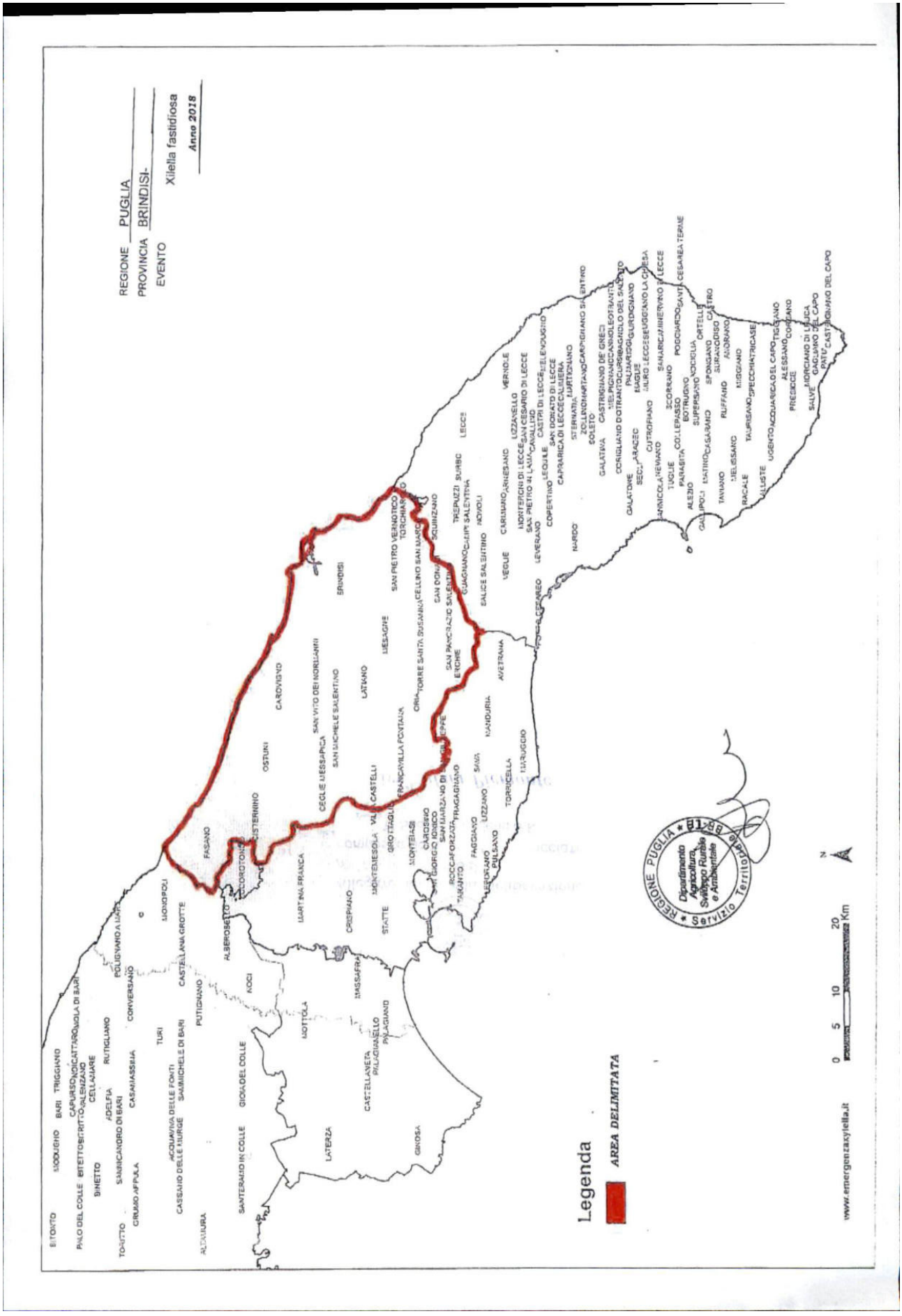
REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO Xilella fastidiosa
Anno 2018
Legenda
AREA DELIMITATA
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Servizio Territoriale
0 5 10 20 Km
N
www.emergenzaxylella.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1295

D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per l'annualità 2019. Diffusione dl batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di Lecce e Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;

Il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;

Il medesimo decreto all'art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;

L'art. 9 del DI 2484 del 6 marzo 2020 dispone che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV in seguito alla diffusione della Xylella *fastidiosa* nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del D.Lgs 102/2004 e ss,mm,ii,, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale;

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 181 del 20/07/2020 è stato pubblicato il Decreto 23 giugno 2020 - Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale fino ad un massimo di 3 esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella *fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia;

Il Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020:

- all'art. 1, dispone, tra l'altro, che gli aiuti sono concessi in conformità all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2004;

- all'art. 2, definisce i costi ammissibili e le modalità dell'aiuto;
- all'art. 3, definisce i beneficiari;
- all'art. 5, dispone che:
  - al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Puglia, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, delibera la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 1, comma 1 e la relativa richiesta di spesa".
  - Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate entro i seguenti termini perentori:
    - ✓ 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i danni causati dalle infezioni di Xylella fastidiosa gli anni precedenti fino al 2019;
    - ✓ 60 giorni dal termine dell'anno al quale fa riferimento la proposta per gli anni successivi al 2019.

Nell'annualità 2019 nei territori delle province di Lecce e Brindisi al verificarsi di infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l'iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.

I Servizi Territoriali della Regione Puglia di Brindisi e di Lecce, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per l'emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento e che di seguito si elencano:

- ✓ Servizio Territoriale di Brindisi - relazioni prot. n. 11862 del 03/03/2020;
- ✓ Servizio Territoriale di Lecce - relazioni prot. n. 10587 del 25/02/2020;

Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Brindisi e di Lecce, risulta che, rapportando il valore del danno alla produzione compromessa dal dal batterio Xylella *fastidiosa* al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si è raggiunge un'entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso.

Nelle relazioni dei Servizi Territoriali di Brindisi e di Lecce, su menzionate, sono riportate le previsioni delle spese occorrenti per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall'art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.

Le relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, in allegato al provvedimento, riportano i territori per i quali il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, individuando per entrambe le Province, l'intero territorio provinciale.

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di declaratoria per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dal batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 19 (diciannove) facciate, costituito da:
   - ✓ Servizio Territoriale di Brindisi - relazioni prot. n. 11862 del 03/03/2020;
   - ✓ Servizio Territoriale di Lecce - relazioni prot. n. 10587 del 25/02/2020;
2. prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, si evince che, i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, ricadono in entrambe le province, interessando l'intero territorio provinciale;
3. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2019, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.
4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.
5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

AP Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa vigente

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. approvare l'allegato, parte integrante, composto da n. 19 (diciannove) facciate, costituito da:
   - ✓ Servizio Territoriale di Brindisi - relazioni prot. n. 11862 del 03/03/2020;
   - ✓ Servizio Territoriale di Lecce - relazioni prot. n. 10587 del 25/02/2020;

2. prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi e di Lecce, si evince che, i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, ricadono in entrambe le province, interessando l'intero territorio provinciale;

3. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l'emissione del decreto di declaratoria per l'annualità 2019, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella *fastidiosa* nel territorio delle Province di Brindisi e di Lecce, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.

4. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria.

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO	ANTONIO NUNZIANTE

il presente allegato è composto da 19 pagine
il Dirigente di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/08/2020 13:12:34

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
UO: Ufficio Provinciale Agricoltura - Brindisi
AOO_180/PROT
03/03/2020 - 0011862
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

TRASMESSA A MEZZO PEC

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Competitività filiere Agroalimentari
Lungomare N. Sauro 47
70121- BARI

Pec:
sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: D. Lgs n.102/2004. Xylella fastidiosa, annualità 2019, provincia di Brindisi. Relazione.

Si trasmette in allegato, la relazione finale completa degli allegati, relativa all'evento in oggetto che ha interessato la provincia di Brindisi.

La stessa viene trasmessa per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della P. O.
(Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Agr. Giuseppe MARTI)

www.regione.puglia.it

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

Provincia di BRINDISI - D.Lgs n.102/04 e L.R. n. 66/2017
Relazione stima danni da organismi nocivi ai vegetali: Xylella Fastidiosa - Anno 2019

NATURA DELLE AVVERSITÀ, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E COLTURE DANNEGGIATE

L'area proposta per la delimitazione è l'intero territorio provinciale, corrispondente alla "zona infetta" per la presenza del batterio Xylella fastidiosa sub specie pauca genotipo ST53, così come individuato dall'Atto Dirigenziale Sezione Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59.

Xylella fastidiosa, sub specie pauca genotipo ST53, è un batterio importato dal centro America, agente della malattia denominata "Sindrome del Disseccamento Rapido dell'Olivo". Il batterio si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti causandone l'occlusione con il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo; dai primi sintomi di bruscatura delle foglie si passa al successivo disseccamento di germogli e rami, così da portare progressivamente nell'arco di 3-5 anni, al disseccamento completo della chioma e, nelle cultivar sensibili come l'Ogliarola Salentina e la Cellina di Nardò, alla morte della pianta. Da una o poche piante inizialmente infette (focolaio di Gallipoli in provincia di Lecce), la malattia, viene diffusa a quelle circostanti da insetti vettori (sputacchine).

Numerose le specie vegetali ospiti del batterio, sia arboree che erbacee, coltivate e spontanee, ad oggi ne sono state individuate più di trenta. Tra le piante coltivate (olivo, ciliegio, mandorlo), ornamentali e della macchia mediterranea come alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea oleandro, poligala, geranio, lavanda chenopodio, vinca, asparago selvatico, ecc.

In Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto la specie vegetale maggiormente colpita è l'olivo, con danni gravissimi alla produzione olivicola, con forti ripercussioni non solo economiche, ma anche paesaggistiche ed ambientali. Pur attuando le misure di contrasto alla diffusione del batterio previste dalla normativa, numerosi nuovi focolai sono stati individuati negli agri comunali di Ceglie Messapica (parte nord), Ostuni (parte nord), Cisternino e Fasano, agri ricadenti nella zona infetta di contenimento. In molte aree della provincia, l'olivicoltura risulta ormai compromessa per l'ampia diffusione della malattia (Torchiarolo, S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, Oria, Francavilla Fontana).

DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni alle coltivazioni olivicole consistono nella riduzione dell'attività vegetativa con conseguente comparsa di disseccamenti, via via sempre più estesi, con conseguente forte calo della produzione. Nei casi più gravi l'evoluzione della malattia porta alla morte delle piante. Nella zona delimitata è possibile individuare il danno in tutte le varie fasi, dal lieve al totale disseccamento della pianta.

CARATTERISTICHE DEL REGIME FONDIARIO

Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirizzo colturale intensivo o semi-intensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in economia da proprietari o affittuari coltivatori diretti.

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR

RAPPORTI CONTRATTUALI PREDOMINANTI NELLA ZONA E SISTEMI DI CONDUZIONE DELLE IMPRESE

I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la *conduzione diretta* del coltivatore su terreni di proprietà o in affitto ed in misura minore la *proprietà capitalistica.*

FASE VEGETATIVA IN CUI SI TROVANO LE COLTIVAZIONI DANNEGGIATE

L'avversità ha interessato la coltivazione in tutte le sue fasi.

ENTITÀ DEI DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni causati dall'avversità consistono nella progressiva compromissione dello sviluppo vegetativo delle piante di olivo colpite, con conseguente forte riduzione della produzione di olive, con riflessi anche nelle annualità successive. La S.A.U. totale interessata è di ha 117.660, di cui ha 65.500 coltivati ad olivo con una P.L.V. ordinaria di € 131.000.000. La produzione danneggiata è di € 86.460.000 corrispondente al 66% della P.L.V. olivicola dell'area delimitata.

DANNI ALLE STRUTTURE

La sottomisura 5.2 del Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020, sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di calamità ed eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 - calamità naturali – lettera k, comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie), con riferimento alle piantagioni legnose produttive distrutte a seguito di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria. L'avviso pubblico prevede la concessione di un contributo in conto capitale per i costi degli investimenti ammissibili per interventi atti al ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato/distrutto dalla diffusione della fitopatia con l'espianto degli ulivi malati e la loro sostituzione con piante di ulivo di cultivar resistenti al patogeno.

PROPOSTE SUGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALL' ENTITA' DEI DANNI

In riferimento a quanto sopra esposto, verificata e constatata l'eccezionalità dell'evento, essendo i danni accertati nel territorio delimitato della provincia di Brindisi pari a € 86.460.000 superiori al 30% della P.L.V. ordinaria (€ 261.713.000), questo Servizio Territoriale ritiene di invocare i benefici previsti dal D.Lgs n.102/04 dall'art. 5 comma 2, di cui alle lettere a, b, c e d per i danni subiti dalle aziende agricole.

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Territoriale TA-BR

Il Responsabile della P. O.
(Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO)

Servizio Territoriale Ta-Br P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"
Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI - Tel: 0831.544.340 - Fax: 0831.544.300
mail: g.dagnano@regione.puglia.it – pec: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

mod. A

ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

Brindisi _____

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: BRINDISI

EVENTO : XYLELLA FASTIDIOSA

01	GRANDINATE	07	VENTI SCIROCCALI
02	GELATE	08	TERREMOTO
03	PIOGGE PERSISTENTI	09	TROMBA D'ARIA
04	SICCITA'	10	BRINATE
05	ECCESSO DI NEVE	11	VENTI IMPETUOSI
06	PIOGGE ALLUVIONALI	X 12	ORGANISMI NOCIVI

DATA:

periodi dal 01 / 01/ 2019 al 31/12 /2019

dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

giorni 365

NOTE: _____

_____

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Ufficio Territoriale TA-BR

Timbro e firma

Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

(da compilare a cura del Mipaf)

Data acquisizione ___ / ___ / _____

Prot. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

mod. B

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

Data

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di Euro)

COLTURE	ESTENSIONE (Ha)	QUANTITA'	VALORE
ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose ecc.)	16.900	324.500	6.693
ERBACEE DA SEME (mais da seme, ortive da seme ecc.)			
ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero ecc.)			
FORAGGERE	6.500	390.000	4.680
ORTIVE IN PIENO CAMPO	7.100	1.310.000	49.300
ORTIVE PROTETTE	70	42.000	2.940
FLORICOLE IN PIENO CAMPO			
ARBOREE FRUTTICOLE	80.120	5.030.500	196.350
ARBOREE DA LEGNO			
VIVAI	40		1.750
ORTI FAMILIARI	480		
PRATI E PASCOLI	3.900		
TERRENI A RIPOSO	2.550		
			261.713
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	**N° CAPI**	---	
BOVINI DA LATTE			
BOVINI DA CARNE			
SUINI			
OVICAPRINI			
AVICOLI			
ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
PRODUZIONI APISTICHE	**N° ARNIE**		

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale U.O.B. Servizio Territoriale

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA 261.713

Timbro e Firma Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

mod. C

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di Euro)

Codici	Colture / Allevamenti danneggiati	PRODUZIONE ORDINARIA					Danno accertato		Danno produzione assicurata	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF
		Superficie o N° capi	Produz. Unitaria	Produz. Totale	Prezzo unitario	Valore globale	%	Valore		%	Valore	
	cereali	14.200	20	284.000	20	5.680						
	leguminose da granella	2.700	15	40.500	25	1.013						
	foraggere	6.500	60	390.000	12	4.680						
	ortive in pieno campo	4.000	250	1.000.000	40	40.000						
	carciofo (altre ortive)	3.100	100	310.000	30	9.300						
	Vite per uva da vino	10.400	110	1.144.000	35	40.040						
	Vite per uva da tavola	850	200	170.000	45	7.650						
	oliveto	65.500	50	3.275.000	40	131.000	66	86.460		66	86.460	
	Fruttiferi	3.200	130	416.000	40	16.640						
	Agrumi	170	150	25.500	40	1.020						
	ortofloroprotette	70	600	42.000	70	2.940						
	Vivai fruttiferi e ornam.	30				1.350						
	Altri vivai	10				400						
	orti familiari	480										
	Prati e pascoli	3.900										
	terreni a riposo	2.550										
Totale Coltivazioni		117.660				261.713	33,04	86.460		33,04	86.460	
Totale allevamenti												
Totale apicoltura												
	Totali					261.713	33,04	86.460		33,04	86.460	

Timbro e Firma

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Territoriale TA - BR

Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

mod. F

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

Data

[X] 1 PRODUZIONE [2] STRUTTURE AZIENDALI [3] STRUTTURE INTERAZIENDALI [4] OPERE DI BONIFICA

- Intera Provincia	[X]	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4
_____	1	2	3	4

Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno subito

Timbro e firma

Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Ufficio Territoriale TA-BR

mod. G

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO XYLELLA FASTIDIOSA

Data _____

Individuazione interventi legge n: 102/2004

danni	Tipologia di intervento	
[X] Produzione	Art.5, comma 2: di cui alle lettere	[X] a [X] b [X] c [X] d
	Lettera d - bis	[ ]
	Art. 5, comma 2 bis	[ ]
[ ] Strutture aziendali	Art. 5, comma 2	
[ ] Strutture interaziendali	Art. 5 comma 3 di cui alla lettera	[ ]
[ ] Opere di Bonifica	di cui alla lettera	[ ]

Timbro e firma Dott. Agr. Giovanni D'AGNANO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Ufficio Territoriale TA-BR

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE - LECCE

Trasmessa via PEC

Art.47 D.Lgs.82/2005

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
UO: Ufficio Provinciale Agricoltura - Lecce
AOO_180/PROT
25/02/2020 - 0010587
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Lungomare N. Sauro,45
70121 B A R I
coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it
f.matarrese@regione.puglia.it

OGGETTO: D. Lgs. 102/2004 e s.m.i. Ricognizione danni Xylella f. annualità 2019.

In riscontro alla Vs. nota del 10.02.2020 posta certificata prot. 1400, acquisita agli atti di questo Servizio in data 13.02.20 con nota prot. 8165, si trasmette, in allegato alla presente per gli adempimenti di competenza, la relazione tecnica, i modelli ministeriali relativi ai danni della avversità di cui all'oggetto.

Il Responsabile della P.O.
(Per. agr. Vito Valente)

Il Dirigente del Servizio
(dott. Giuseppe Marti)

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - Tel: [+39]0832.373526 - Fax: [+39]0832.373437
mail: v.valentei@regione.puglia.it - pec: upa.lecce @pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE - LECCE

RELAZIONE TECNICA

PRVINCIA DI LECCE – D.Lgs n.102/04 e s.m.i. e L.R. n.66/17

Danni da organismi nocivi ai vegetali : Xylella fastidiosa – Anno 2019

NATURA DELLE AVVERSITA'

La Xylella f. è stata scoperta sugli olivi del Salento, in Puglia, a ottobre 2013, prima segnalazione del batterio nell'Unione Europea. Da allora la sua presenza è stata segnalata anche in Francia,Spagna e Germania.

Da quella data l'evoluzione della fitopatia nella Provincia di Lecce si è notevolmente aggravata, con un elevato numero di piante di olivo ormai dissecate e prive di vegetazione apicale.

La lotta alla Xylella consiste nella corretta e tempestiva applicazione delle misure di emergenza attualmente in vigore a livello comunitario, controllo degli insetti vettori, taglio delle piante infette e di quelle suscettibili di infezione. La difficoltà dell'intervento è causata però dal ritardo con cui si manifestano i sintomi sulle piante.

Dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), rese note a tutt'oggi, si è confermato che non esiste ancora una cura in grado di eliminare il batterio. I trattamenti sperimentati in questi anni sono in grado di ridurre solamente i sintomi.

Necessario, dunque, secondo l'Efsa, applicare tempestivamente le misure di controllo UE.

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE ZONE COLPITE

Ai sensi della Decisione UE 789/2015 come modificata dalla decisione UE 927/2018 e a seguito del ritrovamento di una pianta infetta in agro di Monopoli (Prov. Ba), l'attuale area demarcata definita con l'atto dirigenziale n.59 del 21/05/2019 è costituita dalla Zona Infetta, che comprende l'intera Provincia di Lecce, Brindisi e in parte di Taranto, è la zona in cui il batterio è insediato e non è possibile eradicare .

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - Tel: [+39]0832.373526 - Fax: [+39]0832.373437
mail: v.valentei@regione.puglia.it - pec: upa.lecce @pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE - LECCE

DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni alla coltivazione dell'olivo consistono nella riduzione dell'attività vegetativa e di conseguenza della produzione. Nei casi più gravi l'evoluzione della malattia porta al disseccamento totale delle piante.

Attualmente la situazione come già evidenziato si è notevolmente accentuata, creando una stagnazione del settore olivicolo sia dal punto di vista produttivo che di quello della perdita di notevoli giornate da parte della manodopera agricola.

CARATTERISTICHE DEL REGIME FONDIARIO

Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirizzo colturale intensivo o semi intensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in economia da proprietari affittuari e coltivatori diretti.

RAPPORTI CONTRATTUALI PREDOMINANTI NELLA ZONA E SISTEMI DI CONDUZIONE DELLE IMPRESE

I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la conduzione diretta del coltivatore su terreni di proprietà o in affitto, ed in misura minore la proprietà capitalistica.

COLTIVAZIONI DANNEGGIATE

La coltivazione maggiormente danneggiata è quella dell'olivo.

I danni alle coltivazioni consistono nella riduzione dell'attività vegetativa e conseguente forte riduzione della produzione.

FASE VEGETATIVA IN CUI SI TROVANO LE COLTIVAZIONI

La fitopatia ha interessato la coltura dell'olivo in tutte le sue fasi, con la impossibilità del recupero delle piante, che devono essere estirpate.

.

ENTITA' DEI DANNI ALLE PRODUZIONI

I danni causati dalla malattia comportano la progressiva compromissione dello sviluppo vegetativo delle piante colpite, con ripercussioni immediate sulla produzione che risulta fortemente compromessa e con riflessi su le annualità successive, sino alla completa moria delle piante.

La S.A.U. interessata da detta avversità è di Ha 161.130, di cui Ha 97.800 circa coltivati ad olivo, con una PLV ordinaria di € 195.600,00.

La produzione danneggiata è di circa € 140.832,00 corrispondente al 72% della PLV dell'olivo dell'area delimitata.

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - Tel: [+39]0832.373526 - Fax: [+39]0832.373437
mail: v.valentei@regione.puglia.it - pec: upa.lecce @pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE - LECCE

DANNI ALLE STRUTTURE

In attuazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 attuato dalla Regione Puglia Mis.5 sottomisura 5.2 finalizzato al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione – Art. 18 Reg. (UE) n.1305/2013, è stato attuato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla sottomisura 5.2 che prevede l'estirpazione degli olivi malati con la sostituzione di almeno un pari numero con cultivar resistenti al patogeno. Con tale iniziativa si sta cercando di ripristinare il patrimonio olivicolo e paesaggistico del nostro territorio.

PROPOSTE SUGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALL'ENTITA' DEI DANNI

In riferimento a quanto sopra esposto, verificata e constatata l'eccezionalità dell'evento, essendo i danni accertati nel territorio delimitato della Provincia di Lecce paria a **€ 140.832,00** superiori quindi **al 30%** della PLV ordinaria pari a **€ 348.943.200** questo Servizio Territoriale ritiene ricorrenti le condizioni per invocare i benefici previsti dal D.Lgs. n.102/04 s.m.i. previste dall'art.5, comma 2, di cui alle lettere a,b,c,d per i danni subiti dalle aziende agricole.

Il Responsabile della P.O.
Per. Agr. Vito Valente

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - Tel: [+39]0832.373526 - Fax: [+39]0832.373437
mail: v.valentei@regione.puglia.it - pec: upa.lecce @pec.rupar.puglia.it

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N

ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)
Datali,

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO FITOPATIA IN OLIVO

- ☐ 01GRANDINATE
- ☐ 02 GELATE
- ☐ 03 PIOGGE PERSISTENTI
- ☐ 04 PIOGGE PERSISTENTI
- ☐ 05 SICCITA'
- ☐ 06 ECCESSO DI NEVE
- ☐ 07 PIOGGE ALLUVIONALI
- ☐ 08 VENTI SCIROCCALI
- ☐ 09 TERREMOTO
- ☐ 10 TROMBA D'ARIA
- ☐ 11 BRINATE
- ☐ 12 BRINATE
- ☐ 13 VENTI IMPETUOSI
- ☐ 14 MAREGGIATE
- ☒ 15 FITOPATIE

DATA

Periodi	Dal 01/01/2019	al 31/12/2019
	Dal	al
	Dal	al

Giorni 365

NOTE:

Timbro e firma

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 87
(P.A. VALENTE)

(Da compilare a cura del Mipaf)

Data di acquisizione ____/____/____ prot.

Ministero delle politiche
Agricole e forestali
S.I.A.N.

Mod. B

REGIONE : PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE
EVENTO Fitopatia oliveto

Data ___/ ___/ _____

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

(importi in migliaia di €uro)

COLTURE	**ESTENSIONE (Ha)**	**QUANTITA'**	**VALORE**
ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose ecc)	21.710	431.850	8.663
ERBACEE DA SEME(mais da seme, ortive, da seme ecc)	//	//	//
ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero ecc)	//	//	//
FORAGGERE	3.260	195.600	2.347
ORTIVE IN PIENO CAMPO	6.400	1.710.000	69.450
ORTIVE PROTETTE	140	//	7.000
FLORICOLE IN PIENO CAMPO	//	//	//
FLORICOLE PROTETTE	100	//	5.000
ARBOREE FRUTTICOLE	108.460	6.098.400	238.708
ARBOREE DA LEGNO	//	//	//
VIVAI	415	//	17.775
ALTRE PRODUZIONI VEGETALI	//	//	//
TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA			**348.943**

Timbro e firma

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 37
(P.A. Vito VALENTE)

mod. C

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO Fitopatia su oliveto

ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRITORIO DELIMITATO

Data _____

(importi in migliaia di Euro)

Codici	Colture / Allevamenti danneggiati	PRODUZIONE ORDINARIA					Danno accertato		Danno produzione assicurata	Danno effettivo		Danno Riconosciuto MIPAF
		Superficie o N° capi	Produz. Unitaria	Produz. Totale	Prezzo unitario	Valore globale	%	Valore		%	Valore	
	Cereali	21.240	20	424.800	20	8.496.000						
	Legumi da granella	405	15	6.075	25	151.875						
	Foraggere	3.260	60	195.600	12	2.347.200						
	Oleaginose	65	15	975	15	14.625						
	Ortive in pieno campo	5.000	300	1.500.000	40	60.000.000						
	Patata	1.400	150	210.000	45	9.450.000						
	Vigneto uva da vino	9.650	110	1.061.500	35	37.152.500						
	Vigneto uva da tavola	80	200	16.000	45	720.000						
	Oliveto	97.800	50	4.890.000	40	195.600.000	72	140.832.000		72	140.832	
	Fruttiferi	430	130	55.900	40	2.236.000						
	Agrumi	500	150	75.000	40	3.000.000						
	Ortoflroprotette	240				12.000.000						
	Vivai di fruttiferi e orn.li	235				10.575.000						
	Altri Vivai	180				7.200.000						
	Orti famigliari	1.490										
	Prati e Pascoli Nat.	1.675										
	Terreni a riposo	17.480										
Totale Coltivazioni		161.130				348.943.200	40,36	140.832.000,00		40	140.832	
Totale allevamenti												
Totale apicoltura												
	Totali					348.943.200	40,36	140.832.000,00		40	140.832	

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. Vito VALENTE)

Timbro e Firma _____

mod. F

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA LECCE

EVENTO FITOPATIA OLIVI

Data ___/___/____

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

[1] PRODUZIONE [2] STRUTTURE AZIENDALI [3] STRUTTURE INTERAZIENDALI [4] OPERE DI BONIFICA

- Intera Provincia [X] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]
- _____ [1] [2] [3] [4]

Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno subito

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 57
(P.A. Vito VALENTE)

Timbro e firma

mod. G

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA LECCE
EVENTO FITOPATIA OLIVI

Data ___/___/_____

Individuazione interventi Decreto Legislativo *29 marzo 2004, n.102*

danni	Tipologia di intervento (*)	
☒ Produzione	Art. 5, comma 2: di cui alle lettere:	☒ a) ☒ b) ☒ c) ☒ d)
☐ Strutture aziendali	Art. 5 comma 3;	☐
☐ Strutture interaziendali	Art. 5, comma 6;	☐
☐ Opere di Bonifica	Art. 5, comma 6;	☐

N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

- art 5, comma 2 di cui lettera:

  a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

  b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
     1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
     2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

     nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

  c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n.95;

  d) agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004.

- art.5 comma 3: In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.

- art 5, comma 6: compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

REGIONE PUGLIA * SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA * LECCE * AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO

IL RESPONSABILE DELLA RO. N° 81
(P.A. Vito VALENTE)

Timbro e firma _____

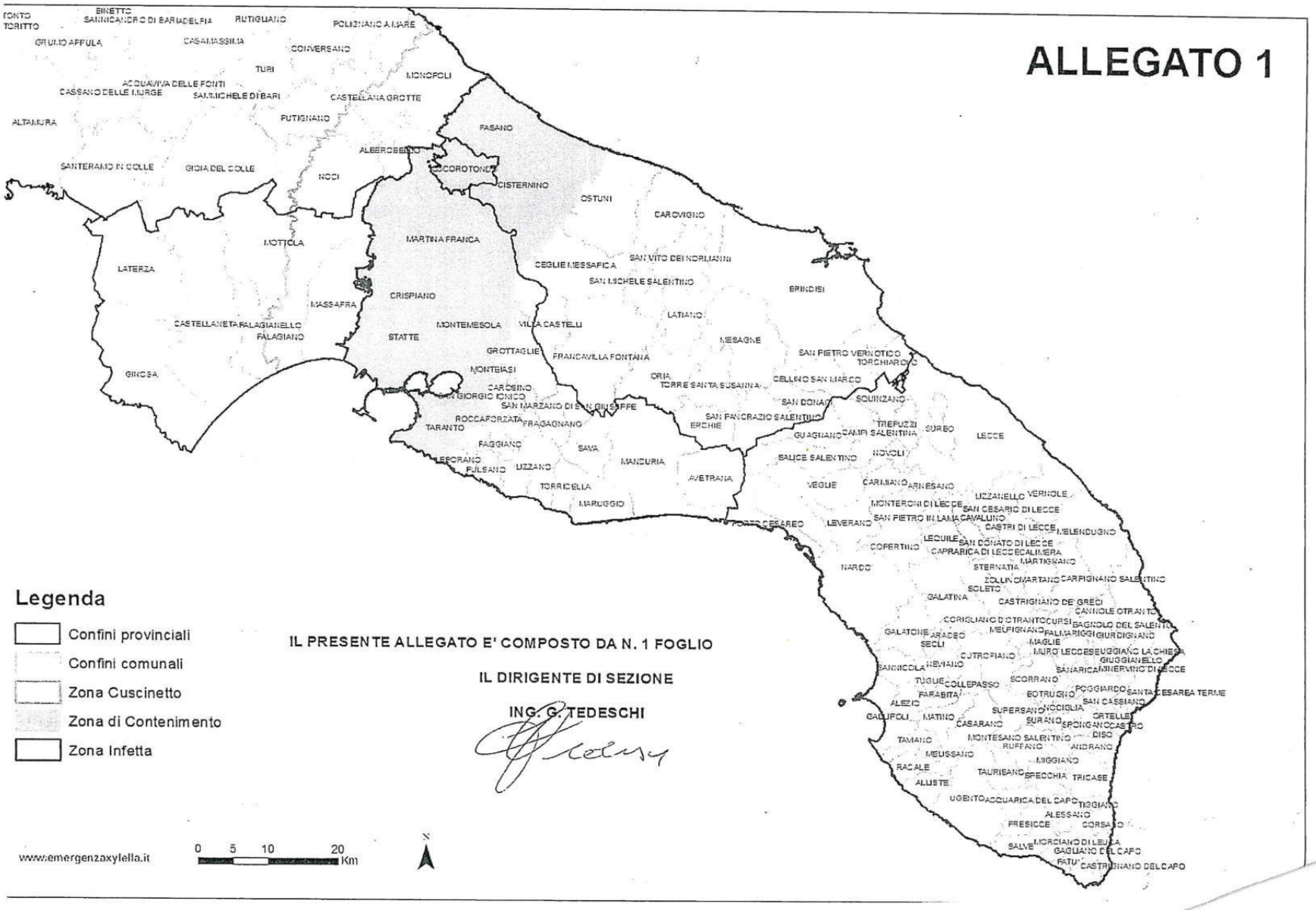
ALLEGATO 1
Legenda
Confini provinciali
Confini comunali
Zona Cuscinetto
Zona di Contenimento
Zona Infetta
IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
ING. G. TEDESCHI
www.emergenzaxylella.it
0 5 10 20 Km
N

ALLEGATO 2

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.1 FOGLIO

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

ING. G. TEDESCHI

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
LECCE	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	AVETRANA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROSINO	
	CRISPIANO	
	FAGGIANO	
	FRAGAGNANO	
	GROTTAGLIE	
	LEPORANO	
	LIZZANO	
	MANDURIA	
	MARTINA FRANCA	
	MARUGGIO	
	MONTEIASI	
	MONTEMESOLA	
	MONTEPARANO	
	PULSANO	
	ROCCAFORZATA	
	SAN GIORGIO IONICO	
	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
	SAVA	
	STATTE	
	TARANTO	
	TORRICELLA	

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE

ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	FASANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CISTERNINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: da 1 a 9; da 12 a 18; da 25 a 28; 30; da 44 a 46
	OSTUNI	FOGLI: da 1 a 16; da 19 a 30; 39 a 46; da 53 a 58; da 68 a 71; da 81 a 85; da 102 a 109; da 119 a 137; 139; da 155 a 172
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TARANTO	CRISPIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MONTEMESOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	STATTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	GROTTAGLIE	FOGLI: da 1 a 13; da 15 a 21; 26, 27; da 31 a 33; da 40 a 45; da 48 a 51; 58
	MONTEIASI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONEFOGLI: 2; da 11 a 13
	SAN GIORGIO IONICO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 5 a 14
	FAGGIANO	FOGLI: 1
	MARTINA FRANCA	FOGLI: INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI da 246 a 248; da 250 a 257; 259, 260
	LEPORANO	FOGLI: 1, 7, 8
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: TUTTI AD ESCLUSIONE DI 50, 277, 278; da 290 a 293; da 313 a 316

ZONA CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	MASSAFRA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MOTTOLA	FOGLI: 7, 8, 20; da 22 a 33; 44; da 46 a 59; da 65 a 73; da 83 a 89; da 97 a 104; da 111 a 115; da 123 a 126; da 131 a 133; da 135 a 138
	PALAGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1, 2, 3, 8, 15, 16, 45, 46, 51
BARI	ALBEROBELLO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CASTELLANA GROTTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 23; da 25 a 28; 32; 33
	MONOPOLI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 10; da 12 a 16; da 20 a 24; da 30 a 33; da 37 a 40; da 49 a 53; da 63 a 65; 67, 68, da 78 a 80
	PUTIGNANO	FOGLI: 38, 39; da 53 a 57; da 68 a 77
	NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 3; da 11 a 15; da 27 a 29; 35, 36, 51, 52; da 65 a 68; da 81 a 83; da 98 a 101; 113, 114; da 124 a 126; da 129 a 132; 134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1331

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2020/2021, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile di PO "*Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria*" e dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

Premesso che :

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lett. a), statuisce che è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. all'art. 19 bis prevede:

- al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 2 che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni;
- al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
- al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

la L.R. 09 agosto 2016, n. 23 – art. 20 ha disposto che le funzioni amministrative di caccia e pesca già esercitate esercitate dalle Province e Città Metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge ed espletate mediante forma di avvalimento e convenzione (BURP n. 93 del 10.08.2016);

la Regione Puglia alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, in primis quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed, inoltre, a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di "Storni" in determinati territori provinciali, ha dato mandato al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari (DISAAT), nell'ambito di specifici accordi di collaborazione giuste DGR n. 2332 del 22 dicembre 2015 e DGR n. 368 del 19 marzo 2020, di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza della specie in parola sul territorio regionale, in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole;

il DISAAT, in diverse circostanze ultima nel mese di aprile c.a., ha presentato alla competente Sezione regionale

una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (triennio 2016-2019) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio fino a circa 10 milioni di esemplari svernanti in Puglia) e relativa stima dei danni alle colture agricole (pari a circa 0,35% della sola produzione agricola);

la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota prot. n. 4062 del 30 aprile 2020, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Storno (Sturnus vulgaris) per l'annata 2020/2021;

detto Istituto, a seguito di elementi integrativi richiesti con email del 15 giugno 2020 riscontrata dalla competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali con email del 14 luglio 2020, ha rilasciato il proprio parere, con nota prot. n. 31893 del 20 luglio 2020, esprimendosi favorevolmente per il prelievo in deroga nell'area "Piana olivetata litoranea tra le provincie di Bari e Brindisi" alle seguenti condizioni:

- numero massimo di capi abbattibili in detto territorio non superiore alle 8.000 unità;
- abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto in periodo da novembre 2020 – gennaio 2021;
- periodo di abbattimento dal 08 novembre 2020 al 17 gennaio 2021, in presenza di uliveti in frutto;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare debitamente ed in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati sul previsto territorio regionale autorizzato al fine, ove ne ricorrono le condizioni, di poter interrompere gli abbattimenti;
- divieto di utilizzo richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- invio all'ISPRA e al competente Ministero di apposita rendicontazione a chiusura delle attività relativo al "Piano di contenimento" della specie in parola.

nella riunione del 27 luglio 2020 il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale ha formulato le proprie proposte, osservazioni e rilasciato il relativo parere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, rappresentando comunque perplessità in ordine alla complessiva gestione e rischi derivanti dell'eventuale deroga limitata al territorio indicato nella nota citata ISPRA.

Rilevato che:

in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole, unitamente a quelle orticole, e che lo "Storno" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;

nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (Sturnus vulgaris) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in

Italia, nonché “Lo storno (Sturnus vulgaris) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l’inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)” del febbraio 2011.

Tenuto conto dell’esperienza già maturata in Regione nel 2010 e 2017, quando con apposite DGR fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l’annata 2010-2011 e 2017-2018;

Considerato che, nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 19bis comma 5 L. n. 157/92, sussiste l’esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l’annata 2020/2021 il prelievo in deroga della specie “storno”, dannosa per l’agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l’incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzione agricole citate e giusto quanto riportato nel vincolante parere ISPRA, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie “storno” (Sturnus vulgaris) nell’area della “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, individuata nei territori dei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi).

Ritenuto, altresì, di dover prevedere, all’uopo, un apposito programma di intervento del prelievo in deroga nei termini di cui all’allegato A) al presente provvedimento, ciò per uniformarsi al predetto parere ISPRA. In particolare per assicurare il controllo/monitoraggio dell’attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie “storno”, appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo , con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga in parola.

Alla luce di quanto sin qui richiamato e al fine di indurre l’allontanamento delle popolazioni di storno dalle aree più vulnerabili, nel rinviare per il dettaglio al precitato programma di intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, si richiama in via sintetica la proposta di prelievo in deroga, ai sensi dell’art. 19 bis legge 157/1992 e dell’art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie “storno” (*sturnus vulgaris*), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nelle aree di seguito indicate, nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

- **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**

  [comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

  a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità;
  b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;
  c) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;
  d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
  e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 08 novembre 2020 – 17 gennaio 2021;

Le autorizzazioni per le attività di prelievo in deroga della specie “storno”, nel rispetto dei limiti e condizioni

su riportate, saranno rilasciate dalla Regione secondo le priorità su richiamate sulla base delle istanze da presentare nel periodo successivo decimo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.
Agli operatori autorizzati sarà rilasciato specifico tesserino regionale sul quale riportare nell'immediatezza gli abbattimenti eseguiti, subito dopo il relativo recupero dei capi.
Le modalità di richiesta e rilascio autorizzazioni (tesserino) nonché quelle di accesso al sistema centralizzato, atto alla verifica degli abbattimenti, saranno riportati in apposita DDS che sarà pubblicata sul BURP e resa debitamente nota nelle forme più opportune.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui alla L. 157/92 art. 19bis e s.m.i., propone alla Giunta:

- Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto.
- Di autorizzare, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92 e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo della specie "storno" (sturnus vulgaris) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:
  - **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**
    [territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]
    a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
    b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;
    c) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;
    d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
    e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga:08 novembre – 17 gennaio 2021.

- Di non consentire per il prelievo della specie “storno” sul territorio regionale l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.
- Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
- Di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni.
- Di stabilire che l’efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all’uopo dal DISAAT dell’Università di Bari, risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007).
- Di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l’attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento.
- Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
- Di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto.
- Di autorizzare, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92 e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo della specie "storno" (sturnus vulgaris) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:
  - **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**
    [territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]
    f) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
    g) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;
    h) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;
    i) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
    j) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 08 novembre – 17 gennaio 2021.
- Di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.
- Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
- Di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni.
- Di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- Di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal DISAAT dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007).

- Di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento.
- Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
- Di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00045

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2020/2021, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

ALLEGATO A)

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 19BIS DELLA LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (Sturnus vulgaris)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico "olivicole", favorendo l'allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:
l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 29 della L.R. n. 59/2017. Non è ammesso l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga fino a gennaio 2021 (08 novembre 2020 – 17 gennaio 2021), nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale, in particolare giornate (mercoledì, sabato e domenica) e orari. Il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZSC o ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) capi e 40 (quaranta) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 8.000 (ottomila) capi, prelevabili nel territorio di cui all'allegata cartografia - **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**
[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

Pertanto, i soggetti autorizzabili saranno, massimo, pari a nr. 200.

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00045

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” annata 2020/2021, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di “storno” presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria (“al rientro” nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell’abbattere un numero limitato di capi , nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali , in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com’è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA’ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all’uopo dal DISAAT dell’università di Bari, risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il DISAAT, nell’ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall’accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00045

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2020/2021, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2021 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 22 febbraio 2021, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati esclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente con frutto pendente.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle predette aree, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurne la consistenza dello stesso previo prevenzione e nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola

"**Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi**"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione.

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00045

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” annata 2020/2021, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92.

Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) direttiva 2009/147 CE - Specie Sturnus vulgaris Linnaeus
Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi

CODICE PROVINCIA	NOME COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
72	ALBEROBELLO	si	
72	CASTELLANA GROTTE	si	
72	LOCOROTONDO	si	
72	MONOPOLI	si	
72	POLIGNANO A MARE	si	
74	BRINDISI	si	
74	CAROVIGNO	si	
74	CISTERNINO	si	
74	FASANO	si	
74	MESAGNE	si	
74	OSTUNI	si	
74	SAN VITO DEI NORMANNI	si	

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00045

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” annata 2020/2021, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92.

Cartografia

Il presente allegato è composto da nr 05 (cinque) fogli (da pag. 08 a pag. 12).

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)

CAMPANILE
DOMENICO
04.08.2020
08:02:53
UTC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1341

D.G.R. 2264 del 02/12/2019 - D.G.R. 176 del 17/02/2020 – Progetto "Pedibus" nelle scuole primarie per l'anno scolastico 2019- 2020 — indicazioni per il riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

L'Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanza dell'istruttoria espletata dal funzionario P.O. "Amministrazione ed Organizzazione", Iolanda Ladisa, e confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- l'Assessorato ai Trasporti considera strategiche le attività e gli interventi di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A tale scopo, mediante la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, promuove, organizza e sostiene iniziative informative, educative e formative per coinvolgere le istituzioni e sensibilizzare la popolazione a seguire corretti comportamenti lungo le strade e gli spazi pubblici al fine di garantire e migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini;
- la Legge Regionale 25 ottobre 2004, n.18 dal titolo "Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche", all'art. 3, comma 2, lettera d), prevede che la Regione Puglia promuova iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale;
- l'Assessorato ai Trasporti ha già realizzato con il programma Creattivamente - D.G.R. 2522 del 23/11/2010 - progetti che hanno coinvolto le scuole attraverso l'istituzione del Progetto "Pedibus", tesi a favorire e incentivare gli spostamenti quotidiani a piedi con il coinvolgimento dei cittadini più giovani e degli studenti delle scuole, e che hanno visto il coinvolgimento attivo dei Comuni come partner fondamentali per la realizzazione dei progetti stessi partiti dall'analisi dei dati sulla mobilità per la realizzazione dei percorsi casa-scuola;
- l'Assessorato ai Trasporti, nell'ambito dell'attività di integrazione delle politiche sui corretti stili di vita e sulla mobilità sostenibile, intende continuare nell'attività di promozione di attività educative e progetti scolastici quali il Progetto "Pedibus" coinvolgendo le istituzioni scolastiche e gli enti locali, le famiglie, i docenti scolastici e i cittadini per promuovere corretti stili di vita ed accrescere le occasioni affinché i bambini si spostino con maggior autonomia anche nei propri contesti di vita e di mobilità urbana;
- la Giunta Regionale con D.G.R. 2264 del 02/12/2019 ha deliberato:
    - di approvare l'attività del Progetto "Pedibus" per l'anno scolastico 2019-2020 quale modulo formativo all'interno del progetto "SBAM a scuola!" promosso dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà riproposto nelle Scuole con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola;
    - di stabilire che le risorse finanziarie per l'attività del Progetto "Pedibus", quantificate in € 150.000,00, saranno dedicate in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell'ambito del "Progetto Sbam a scuola!" e saranno trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. "tesoriere" per esser poi erogate agli Istituti scolastici che decideranno di aderire al Progetto "Pedibus", sulla base di una progettazione puntuale interna agli Istituti Scolastici;
- con Circolare n. U.0033857 del 12/12/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -, l'USR e la Regione Puglia hanno dato avvio al Progetto "Pedibus" a.s. 2019/2020;
- la suddetta circolare ha stabilito, tra l'altro, che è attribuito un budget pari ad € 300,00 (trecento euro/00) per ciascuna classe terza partecipante al progetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019 del dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL sono state impegnate in favore della scuola-polo, sul capitolo di spesa U0553028, le risorse finanziarie per la realizzazione del Progetto "Pedibus"per un valore di € 150.000,00 (centocinquamila euro/00);
- la convenzione sottoscritta in data 14/02/2019 tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha validità fino al 31/12/2020;
- con comunicazione mail del 05/02/2020, trasmessa dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ai componenti della Cabina di Regia, si è definitivamente consolidato l'elenco delle scuole aderenti al Progetto "Pedibus" che hanno aderito anche al progetto "Sbam a scuola!";
- la Giunta Regionale con D.G.R. 176 del 17/02/2020 ha altresì deliberato:
    - di stabilire che le risorse finanziarie per l'attività del Progetto "Pedibus", pari ad € 150.000,00, impegnate sul capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019 saranno destinate prioritariamente a finanziarie le attività del Progetto "Pedibus" delle scuole primarie aderenti al progetto "Sbam a scuola!";
    - di stabilire che le risorse che residueranno saranno destinate al finanziamento delle attività del Progetto "Pedibus" delle scuole primarie che non hanno aderito al progetto "SBAM a scuola", ma che hanno presentato istanza di adesione al Progetto "Pedibus" secondo le modalità indicate nella circolare dell'USR n. U.0033857 del 12/12/2019;
    - di accettare le domande di adesione al Progetto "Pedibus" per l'anno scolastico 2019-2020 presentate dalle scuole che non hanno aderito al progetto "SBAM a scuola"-secondo l'ordine cronologico di arrivo della scheda di adesione sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
    - di stabilire che le suddette risorse residue saranno liquidate alla scuola polo, con funzioni di gestione amministrativo-contabile, individuata nella convenzione sottoscritta tra Regione e USR in data 14/02/2019 con le modalità nella stessa stabilite;
    - di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.
- con nota protocollo AOO_184_0000581 del 25/02/2020 al fine di consentire l'avvio delle attività connesse al Progetto "Pedibus"per l'anno scolastico 2019/2020, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale gli elenchi definitivi delle scuole ammesse al progetto;
- con Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- n. U 0004735 del 26/02/2020 l'USR ha comunicato alle scuole gli elenchi di cui al punto precedente e dato avvio alle attività del Progetto "Pedibus", stabilendo come data ultima per la rendicontazione delle attività progettuali il 31/07/2020.

CONSIDERATO CHE:

- le attività del Progetto "Pedibus" per l'anno scolastico 2019/2020 avrebbero dovuto essere effettuate nel quadrimestre marzo-giugno 2020;
- per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID - 19 tutte le attività scolastiche curriculari ed extra in presenza sono state interrotte;
- nell'ambito della Cabina di Regia del 07/07/2020, presieduta dal "Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti" - Sezione "Amministrazione finanza e controllo in sanità - Sport per Tutti", si è discusso della modalità di ripresa delle attività del Progetto "Sbam a scuola!" e del Progetto "Pedibus", nello specifico per il Progetto "Pedibus" si è condiviso di traslare le attività che erano programmate per l'a.s. 2019/2020 nell'a.s. 2020-2021, facendo effettuare tali attività nei mesi tra

settembre e dicembre 2020 - compatibilmente con lo stato di emergenza in corso e nel rispetto delle norme anti covid - alle medesime scuole e classi III che avevano già fornito formale adesione ed ammesse secondo gli elenchi pubblicati nella circolare dell'USR n. U 0004735 del 26/02/2020, che diventeranno classi IV elementari a inizio attività scolastica di settembre 2020;

- con comunicazione protocollo AOO_168_1934 del 10/07/2020 il "Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti" - Sezione "Amministrazione finanza e controllo in sanità - Sport per Tutti" - ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto "Sbam a scuola" e moduli collegati ad effettuare le opportune verifiche, anche riguardo agli aspetti contabili, di propria competenza per il riavvio delle attività;
- con nota protocollo AOO_184_0001566 del 15/07/2020 la Sezione "Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL" ha effettuato le dovute verifiche contabili ponendo il quesito in merito all'utilizzo nell'a.s. 2020-2021 delle risorse impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019, riscontrato con esito positivo dalla "Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche per la regolarità contabile bilancio autonomo, collegato e finanza Sanitaria" con nota protocollo AOO_116/9707/VRC del 16/07/2020;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 150.000,00 è assicurata dall'impegno di spesa originario n. 3019047235 reimputazione da riaccertamento ordinario n.3020019949, sul capitolo U0553028, adottato con D.D. n.59/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL , giusta nota della Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche per la regolarità contabile bilancio autonomo, collegato e finanza Sanitaria - protocollo AOO_116/9707/VRC del 16/07/2020.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere d) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di stabilire che le attività relative al Progetto "Pedibus" programmate per l'a.s. 2019/2020 saranno svolte nell'a.s. 2020-2021;
2. di stabilire che le suddette attività dovranno essere effettuate nei mesi tra settembre e dicembre 2020 ;
3. di stabilire che le suddette attività dovranno essere svolte dalle medesime scuole primarie e classi terze elementari, che diventeranno quarte elementari a inizio attività scolastica di settembre 2020, che avevano già fornito formale adesione ed erano state ammesse secondo gli elenchi pubblicati nella circolare dell'USR n. U 0004735 del 26/02/2020;
4. di stabilire che le suddette attività dovranno essere svolte dalle suddette scuole primarie

compatibilmente con lo stato di emergenza in corso e nel rispetto delle norme e disposizioni anti Covid -19;

5. di confermare che per le suddette attività verranno utilizzate le risorse finanziarie, pari ad € 150.000,00, impegnate sul capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019- impegno di spesa originario n. 3019047235 reimputazione da riaccertamento ordinario n.3020019949;
6. di stabilire che il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dovrà chiedere alle suddette scuole ammesse, considerata l'emergenza epidemiologica in corso, formale conferma di adesione al Progetto "Pedibus";
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alla scuola polo cosi come individuata nella convenzione, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e alla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. "*Amministrazione ed Organizzazione": (dott.sa Iolanda Ladisa)*

IL DIRIGENTE della Sezione "*Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale*": (Ing. Irene di Tria)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di D.G.R.

IL DIRETTORE di Dipartimento "MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO": (Barbara Valenzano)

L'ASSESSORE ai Trasporti
(Avv. Giovanni Giannini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti , Avv. Giovanni Giannini;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di stabilire che le attività relative al Progetto "Pedibus" programmate per l'a.s. 2019/2020 saranno svolte nell'a.s. 2020-2021;
2. di stabilire che le suddette attività dovranno essere effettuate nei mesi tra settembre e dicembre 2020 ;
3. di stabilire che le suddette attività dovranno essere svolte dalle medesime scuole primarie e classi terze elementari, che diventeranno quarte elementari a inizio attività scolastica di settembre 2020, che avevano già fornito formale adesione ed erano state ammesse secondo gli elenchi pubblicati nella circolare dell'USR n. U 0004735 del 26/02/2020;
4. di stabilire che le suddette attività dovranno essere svolte dalle suddette scuole primarie compatibilmente con lo stato di emergenza in corso e nel rispetto delle norme e disposizioni anti Covid -19;
5. di confermare che per le suddette attività verranno utilizzate le risorse finanziarie, pari ad € 150.000,00, impegnate sul capitolo di spesa U0553028 del bilancio regionale 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/12/2019- impegno di spesa originario n. 3019047235 reimputazione da riaccertamento ordinario n.3020019949;
6. di stabilire che il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dovrà chiedere alle suddette scuole ammesse, considerata l'emergenza epidemiologica in corso, formale conferma di adesione al Progetto "Pedibus";
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alla scuola polo cosi come individuata nella convenzione, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e alla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1358
Stagione venatoria 2020/2021: pre-apertura.

Il Presidente della Giunta, dr Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, sig. Giuseppe Cardone, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, vista dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche, stabilisce:

a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"……. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";*
c) al **comma 2**, il **potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"….. termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno*** *nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato …."* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformars*i;
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*;

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2020/2021, per la quale sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri dell'ISPRA (nota n. 28522 del 01.07.2020) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nella seduta del 27.07.2020, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

Considerato che ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss.mm.ii. , la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 (ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre;

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021, è possibile prevedere la pre-apertura dell'esercizio venatorio, sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

- giorni **02, 06 e 13 settembre 2020** alle seguenti specie: **tortora** (Streptopelia turtur), **cornacchia grigia** (Corvus corone cornix), **gazza** (Pica pica) e **ghiandaia** (Garrulus glandarius);
- che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **5 capi** giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
- che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza** e **ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
- che nei giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità delle pre-apertura dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021 di cui alla DGR n. 1270/2020, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora *(Streptopelia turtur)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile";*
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia in tutto il periodo previsto esclusivamente nella forma da appostamento contenute in vari precedenti pareri ISPRA, soprattutto in considerazione del periodo ristretto della presenza di tale specie in Puglia;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- si specifica, all'uopo, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati di inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria ha luogo in modo preponderante su tortore nate o riprodottesi in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione (www.MITO2000.org);
- a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione "*Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di*

Popolazione delle Specie 2000-2014 (Rete Rurale nazionale & LIPU – 2015)" che a pag. 13 – cap. 4 riporta che per diverse specie fra cui la "*Tortora", nella Regione Puglia, si registrano diversi incrementi degli indici di popolazione*". Questo conferma che l'attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 01 settembre e con prelievi limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Puglia in particolare;

- inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono di generale stabilità.

Cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nei propri citati pareri, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".*

Gazza *(Pica pica)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".*

Ghiandaia *(Garrulus glandarius)*

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in preapertura nei **giorni 2, 6 e 13** settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".*

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall'ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

RITENUTO che per quanto riguarda l'anticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii è necessario procedere alla modifica del periodo di prelievo riportato nel Calendario Venatorio 2020/2021 portandolo dal 30 settembre – 31 gennaio 2021 al 30 settembre – 10 gennaio 2021per le specie "Ghiandaia", "Gazza" e "Cornacchia Grigia" – art 4 comma 1 lett. j), al fine del rispetto dell'arco temporale massimo di prelievo di dette specie, confermando, all'uopo le previste giornate di prelievo del mese di febbraio 2021. Detta previsione non è necessaria per la specie tortora perché i periodi di prelievo rispettano ampiamente l'arco temporale di prelievo massimo riportato nelle previsioni normative (art. 18, comma 1, L. 157/92).

Ciò premesso, si ritiene di approvare il presente provvedimento al fine di consentire la pre-apertura della stagione venatoria, nei termini su esposti, in deroga alle previsioni previste nell'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

****

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
  - giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 prelievo delle specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia(Garrulus glandarius);
  - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
  - che il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
  - che il carniere giornaliero per le precitate specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;
  - che nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;

- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2020/2021 (art. 4 comma 1 lett. j), portandolo dal 30 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 a 30 settembre 2020 – 10 gennaio 2021;

- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "*Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria*" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta
- Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2020/2021 ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale, nei seguenti termini e modalità:
  - giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 prelievo delle specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia(Garrulus glandarius);
  - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
  - che il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio regionale;
  - che il carniere giornaliero per le precitate specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore;

- che nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2020 potrà essere consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto;

- di procedere, conseguentemente, a modificare il periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia previsto dall'approvando calendario venatorio regionale 2020/2021 (art. 4 comma 1 lett. j), portandolo dal 30 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 a 30 settembre 2020 – 10 gennaio 2021;

- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
18.08.2020
08:36:49
UTC